CORSO COMPLETO
del Diritto Penale
DEL
REGNO DELLE DUE SICILIE
SECONDO
L'ORDINE DELLE LEGGI PENALI,
OPERA

del Giudice Santo Roberti

DEDICATA A. S. M.

IL RE FERDINANDO II.

VOLUME VI.°

Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.

CELSO, nella Legge 17, *ff. de legibus.*

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA E CARTIERA DEL FIBRENO
1836.

CONTINUAZIONE

DELLA

PARTE II, LIB. I, TIT. IV, CAP. IV.

DEI REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, E LE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

SEZIONE V.

Dell' esercizio abusivo di autorità, e dell' abusivo rifiuto d' interporla.

673. Destinate le prime tre *sezioni* del presente *capitolo* per quelle specie di abusi di autorità che potevano contraddistinguersi con nomi particolari (1); ed addetta la *quarta* a talune altre che facilmente potevan discernersi per l' oggetto che feriscono o che mirano a ferire (2): vien la *quinta* riserbata per altre non poche, le quali, attesa la svariata qualità dei diritti che rispettivamente attaccano, agevole non riusciva comprendere sotto una rubrica che specialmente valesse a dinotarne l'indole comune.

(1) Ved. nel Vol. precedente, num. 557.
(2) Ved. ivi, num. 652.

Siccome pertanto il danno che ne deriva, sebbene ridondasse generalmente e sempre sull'*ordine pubblico* (3), pur tuttavolta in alcune colpisce direttamente anche i privati individui (4); così gli *abusi* dei quali è discorso si son dalla legge ragionevolmente distinti in due classi, allogandosi nella prima quelli che attaccano l'*interesse pubblico*, e nella seconda quelli che offendono *i particolari*. Noi seguiamo questa stessa distinzione, trattando separatamente degli uni e degli altri nei §§ seguenti.

§. I. *Dell' esercizio abusivo di autorità contro l' interesse pubblico.*

674. Cinque sono i reati diversi che le nostre leggi contemplano sotto questa *categoria*, cioè 1, l'*esercizio di autorità illegalmente prolungato*; 2 la *coalizione* (il concerto) *tra i funzionarj pubblici*; 3, la *imposizione arbitraria di nuovi dazj*; 4, l'*uso illegittimo della pubblica forza*; e 5, l'*eccesso di potere*.

675. I. — Esercizio di autorita' *illegalmente prolungato*. — Non vi è autorità legittima che non emani dal Re, o da coloro tra i suoi ufiziali cui Egli o

(3) Ved. nella introduzione a questo *titolo*, num. 268, e segu. (nel *Vol. IV*).

(4) Si avverta però che anche in questo caso i reati di cui parliamo, non cessano dall'esser *pubblici*, comunque dien luogo talvolta a *pene correzionali*. La regola generale stabilita nell'art. 38 delle *LL. di proced. penale*, soffre eccezione sempre che i delitti si commettono da un *ufiziale pubblico*, *o da un ufiziale ministeriale*, *o esecutore di atti di giustizia*, *o da ogni altro impiegato nell'esercizio delle proprie funzioni*. Art. 39, dette *Leggi*.

la legge l'abbia conferita. Se quindi un delitto commette quel privato che senza titolo s'immischia nelle pubbliche funzioni, esercitandone gli atti, un delitto parimenti commette quell' *ufiziale pubblico o impiegato qualunque che continua nell' esercizio della carica, dopo esserne stato destituito, interdetto, o sospeso, o dopo di essere stato richiamato ad altre funzioni.* (Art. 226). L'indole dei due delitti è precisamente la stessa, poichè in entrambi usurpazione di autorità si ravvisa. Quindi è che del primo avendo opportunamente parlato, ben poco restaci a dire sul secondo in questo luogo (5). Alcuni altri elementi la legge richiede nel rincontro, oltre di quello di cui contentavasi nel caso della semplice *usurpazione di autorità.* Nell' assoluta mancanza di un titolo che attribuisca pubblici poteri, il solo esercizio di un atto di autorità basta per farsi luogo all' applicazione della pena segnata nell' art.° 164; laddove esistendo un titolo di simil fatta, l' esercizio medesimo non divien punibile che quando si sia provato, 1.° che gli effetti del titolo istesso eran già cessati o per un *richiamo ad altre funzioni*, o per la *sospensione, interdizione*, o *destituzione* del pubblico ufiziale trasgressore; 2.° e che inoltre consimili novità, che potremmo appellare *mutazioni di stato*, eran legalmente giunte a sua notizia. (Cit. art. 226).

676. In quanto al primo dei descritti due *elementi*, sembraci importante il distinguere se la *mutazione di stato* sia stata ordinata dal governo, o se invece non sia che la conseguenza di un giudizio. Nel pri-

(5) Rimettiamo perciò il lettore al *tom. IV*, num. 275 e seguenti.

mo caso, non può esservi ragione alcuna come non ritenere per criminosa la continuazione nella carica fin dal punto in cui gli ordini del Governo pervennero a notizia del *pubblico ufiziale*. Rivocato il titolo che solo attribuivagli autorità, gli effetti di esso cessano immantinenti, senza che sia mai permesso a lui di scrutinarne la giustizia, di sospenderne arbitrariamente l'esecuzione, o di far valere motivi qualunque in sua giustificazione (6). Nel secondo caso all'opposto, la *interdizione* o la *sospensione*, quantunque solennemente pronunziate, possono non essere immediatamente *esecutive*, come quando sia ancor suscettiva di gravami legali la sentenza o la decisione di condanna. Allora adunque la continuazione nella carica non potrebbe punirsi, perchè nella stessa guisa in cui non si ritiene per *condannato* colui contra del quale siasi bensì profferita una pena, ma non in modo irrevocabile e tale che se ne renda legale l'esecuzione (7), non può reputarsi come *interdetto* o *sospeso*, a senso dell'art.° 226, l'*ufiziale pubblico*, la di cui interdizione o sospensione non sia per anco divenuta esecutiva.

677. In quanto poi all'altro *elemento*, la stessa già fatta distinzione mena a comprendere chè s'intenda per *notizia legale* della *mutazione di stato* in disame. Se quest' ultima emerge da disposizioni del Governo, si partecipa al pubblico impiegato con lettere di ufizio, che gli si trasmettono o direttamente, o per mezzo dei suoi superiori gerarchici; e se

(6) È qui applicabile quanto fu osservato nel comento all'art. 127. Ved. nel Vol. IV, num. 150 e 151.

(7) Ved. nel Vol. I, num. 286, e nel Vol. III, num. 831.

risulta da giudicati, gli si comunica per mezzo di *agenti ministeriali*, i quali in piè del giudicato ne attestano nelle forme comuni la seguita notificazione. L'uno e l'altro adunque dei dinotati mezzi sono, a seconda della differenza dei casi, i mezzi cui allude la legge sotto l'espressione di *notizia legale;* e quindi la continuazione nell'esercizio della carica, comunque posteriore ed all'epoca della determinazione del Governo, ed all'epoca del giudicato, e ad altra conoscenza qualunque avutane dall'impiegato per un mezzo diverso da quelli già descritti, non potrebbe soggettarsi a pena, senza essersi nel fatto stabilito che fosse benanche posteriore, secondo la stessa diversità dei casi, o al tempo in cui la *lettera officiale* realmente gli pervenne, o alla data della *notificazione* della condanna.

678. Questa regola per altro non è tale che debba applicarsi senza veruna eccezione. Il *regolamento della disciplina per le autorità giudiziarie dei 15 Novembre 1828*, vieta coll' art.° 1032 ad ogni funzionario dell' ordine giudiziario *traslocato*, *promosso* o *passato ad altra carica*, di abbandonare il suo posto prima di esserne stato rilevato dal successore, o di averne ottenut' autorizazione dal *Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia.* La continuazione adunque nell'esercizio di una carica nei tre dinotati casi, non potrebbe punto sottoporsi a pena, comunque fosse stata posteriore alla *notizia legale* della promozione, traslocazione, o richiamo ad altra carica, purchè però non sia anche posteriore all'arrivo del successore, o non sia in opposizione cogli ordini espressi del Ministro. Quel regolamento forma

in conseguenza eccezione alla disposizione generale dell' art. 226 pei casi summentovati, restando per altro in tutto il suo impero la regola, sempre che trattisi di *destituzione*, di *sospensione*, o *interdizione*, trattisi cioè di misure più rigorose, per le quali il funzionario viene in certo modo privato di quella fiducia che in lui riponevasi, laddove egli continua tuttavia a conservarla nel caso di un semplice *richiamo ad altre funzioni.*

679. La pena che dall' art.° 226 vien proposta al reato di cui parliamo, è quasi la stessa che quella già stabilita per l' usurpazione della pubblica autorità. Non ne differisce che in quanto al grado, poichè se per questa è applicabile la *prigionia dal 2.° al 3.°* per quello è scritta la *prigionia* istessa, ma dal *1.° al 2.° grado.* La ragione della differenza può trarsi da ciò che dicemmo sulla diversità tra la pena dell'*ambito* e quella della *usurpazione* in discorso. In questa non evvi, come negli altri due reati in confronto, un titolo il quale colorisca alquanto la reità del delinquente (8); e quindi lo scandalo è più potente che non lo è negli altri. Più grave in conseguenza esser doveva la pena in proporzion del danno che ne deriva.

680. Il *Codice penale* abolito oltre della *prigionia* comminava anche la *interdizione dai pubblici ufizj* da cinque a dieci anni contra il delitto di cui è parola (9). Comunque non facciasi espressamente una tale soggiunta nel nostro art. 226, pure la *interdizione a tempo*, ma dalla sola carica di cui siasi abu-

(8) Ved. nel Vol. IV, num. 275.

(9) Art. 197 del *Cod. pen. francese.*

sato, debbe aver luogo necessariamente in virtù della disposizione generale dell' art.° 28, salva per altro la facoltà di estendere la interdizione medesima a qualunque altra funzione o impiego pubblico, che lo stesso art.° 28 permette ordinarsi come pena accessoria alla *prigionia*, al *confino*, o all' *esilio correzionale* (10).

681. Non bisogna finalmente confondere il delitto contemplato nell' art. 226, nè 1.° coll' *uso illegittimo della forza armata*, nè 2.° con quello di *falsità*, nè 3.° con gli *eccessi* che l' ufiziale pubblico abbia potuto commettere nella illegale continuazione della carica, nè per ultimo 4.° coll' esercizio di questa al di là dei limiti della sua giurisdizione. Nel primo caso è l' art. 127 quello che debbe essere invocato, dappoichè coll' art. 232 espressamente si dichiara che *quando i reati preveduti nel presente § abbiano i caratteri di alcuno dei casi divisati nel titolo dei reati contro lo Stato, debbano punirsi colle pene ivi enunciate*. Nel secondo e terzo caso divengono necessariamente applicabili le pene più gravi, comunque la legge non ne faccia quella riserba che aveva fatta nell' art. 164 (11), dappoichè è canone universale di legge e di ragione che nel concorso di più caratteri criminosi ad una stess' azione, debba questa unicamente guardarsi dal lato più grave, per non far sì che un reato minore ne assorbisca un altro maggiore (12). Nel quarto finalmente l' esercizio quan-

---

(10) Ved. nel Vol. I, num. 162.

(11) Si riscontri quanto si è detto opportunamente nel Vol. IV, n. 281.

(12) Questo canone è stato diffusamente sviluppato nel *Cap. della reiterazione* — Vol III, in fine.

tunque illegale, cessa affatto dal comprendersi sotto la disposizione dell'art. 226 attesa la esistenza del titolo che attribuisce autorità, per non darsi luogo che o alla sola azione per *nullità*, stante la *incompetenza* nel procedimento, o a misure disciplinari quando sien comminate espressamente da leggi particolari, o tutto al più alle pene segnate per l'*eccesso di potere*, quando però la *incompetenza* suddetta sia tale che degeneri in quest' altro reato (13).

682. — II. *Coalizione dei funzionari pubblici* — Tre erano le specie del reato che, secondo l'abolito Codice penale, dicevasi *coalizione*. La 1.ª consisteva nel concerto tra i depositarj della pubblica autorità, *di misure contrarie alle leggi*; la 2.ª nel concerto di *misure dirette ad impedire la esecuzione* delle leggi o degli ordini del Governo; la 3.ª finalmente nel concerto *di dar dimissioni, il di cui scopo o risultato fosse l' impedire o il sospendere sia l'amministrazione della giustizia, sia l' adempimento di un servizio qualunque* (14).

» Tali accordi, avevan detto gli oratori del Go-

(13) In conferma di questa teoria adduciam per esempio alcune disposizioni della *Legge sul notariato de' 23 Novembre 1819*. Il notajo ch' eserciti il suo ministero ricevendo alcun atto fuori del territorio della provincia o valle in cui ha la sua residenza, non incorre punto nella pena segnata dall' art. 226, ma bensì in quella della *sospensione* di sei mesi dalla sua carica per la prima contravvenzione, e della *destituzione* in caso di *recidiva*, salva la nullità dell' atto, come incompetentemente ricevuto, e salvo altresì il risarcimento dei danni che ne fossero derivati alle parti — Art. 6 e 26 della detta legge — Per l' opposto incorre nel reato di cui si è trattato in questo §. quando prosegua nell' esercizio della sua carica dopo la *sospensione*, la *inabilitazione*, o la rinuncia, o dopo aver accettato un impiego incompatibile coll' esercizio del notariato — Art. 28 della medesima *legge*.

(14) Art. 123, 124, e 126 del *Cod. pen. di Francia* del 1810.

» verno, allarmanti di lor natura, potrebbero dive-
» nir funesti. Essi son sempre un male, ma possono
» variare d'intensità secondo l'oggetto che hanno in
» mira. Se pertanto una *pena correzionale* è sem-
» brata sufficiente per reprimere un semplice concer-
» to di misure contrarie alle leggi, quando non vi è
» aggiunta una circostanza più aggravante; è stata
» creduta necessaria una pena più grave qualora un
» tal concerto è diretto contra la stessa esecuzione
» delle leggi, o contro gli ordini del governo. Un
» tal misfatto acquista un nuovo grado d'intensità
» quando la *coalizione* ha luogo fra le autorità ci-
» vili ed i corpi militari. Diviene enorme se degenera
» in *complotto o cospirazione* contro la sicurezza
» dello Stato — Pene così ben graduate otterranno
» senza dubbio il vostro assenso — Ma non basta il
» reprimere solo le *coalizioni* dirette con *misure at-*
» *tive.* Evvi una specie di *coalizione*, che si presenta
» a primo aspetto come *passiva* nei suoi mezzi di
» esecuzione, e i di cui risultamenti turberebbero oltre
» modo l'ordine pubblico; queste sono le dimissioni
» combinate, il di cui oggetto, o effetto sarebbe di
» sospendere il corso della giustizia o qualunque altro
» pubblico servizio. Tali funzionarj che corrispondono
» così male alla fiducia del governo ed ai bisogni
» della Città, saranno giustamente puniti quando si
» toglieranno loro quei diritti ai quali di fatto hanno
» rinunziato » (15).

683. Tra noi nè la prima, nè la terza tra le dinotate specie di reato si son punto prevedute; ma

(15) Ved. *mot. e rapporti* del cit. *Cod.* pag. 82, *ediz. di Firenze.*

bensì la seconda, che sola erasi dichiarata punibile con pene criminali, il *concerto* cioè *di misure riprovate dal Governo e che sien dirette ad impedire la esecuzione delle leggi o degli ordini del Governo istesso.* (Art. 227). Questo *concerto*, a differenza degli altri, è il solo che presenta una *infrazione ed una disubbidienza dirette*, poichè i colpevoli agiscono con piena conoscenza di causa. Essi *impediscono o vogliono impedire la esecuzione di una legge o di un ordine positivo*, nè possono allegare, come nel caso del *concerto di misure* semplicemente contrarie alla legge, un obblìo o una inavvertenza di alcune disposizioni proibitive sparse sovente in un ammasso di leggi qualche volta emendate, corrette, o modificate da altre (16). La *pena* è un male cui non deve ricorrersi che quando altro mezzo non siavi per ovviare ai danni di un' azione qualunque. Potendo in conseguenza essere invece conducenti a tale scopo le sole misure disciplinari per prevenire le altre due mentovate specie di *concerti*, (che d' altronde l' esperienza presenta tra noi come falli o non mai accaduti, o rarissimi), una pena nè per altro così rigorosa, come quella del Codice abolito, si è scritta contra quello solamente che si è già definito nell' art. 227. Se esso non abbia luogo che tra i *depositarj della pubblica autorità*, tal pena è la *relegazione;* se poi abbia luogo tra le *autorità civili, ed i corpi militari o i loro capi,* come in tal caso può risultarne un danno maggiore, poichè s' indebolisce in certo modo non solamente la

(16) Ved. Carnot, coment. agli art. citati sopra nella nota 14.

forza morale ma ancora la forza materiale del Governo, così la pena si eleva alla *reclusione* contra gli *autori*, o *provocatori* del *concerto*, ferma restando quella della *relegazione* contra tutti gli altri che vi prendan parte. (Art. 228). In tutt'i casi finalmente restan salve le pene più gravi qualora il *concerto* abbia i caratteri di alcuno dei *reati contro la sicurezza dello Stato*, ai termini della disposizione generale dell'art. 252.

684. — III. *Imposizione arbitraria di nuovi dazi* — Se l'aggiungere un *dazio* dipendesse dall'arbitrio dei pubblici ufiziali o impiegati, la sua uniformità, la misura, la giustezza ne sarebbero violate; alla regola universale verrebbe sostituita la volontà privata, e 'l corpo sociale resterebbe esposto in quel lato che più lo interessa. Il *dazio* è sacro poichè è l'anima dello Stato (17). Il fissarlo, l'alterarlo, il diminuirlo non è che l'attributo della Sovranità (18). Usurpano adunque un tal diritto, ed abusano della loro autorità in pregiudizio dell'interesse pubblico, quegli *ufiziali pubblici o impiegati che, senza fine di privato lucro, aggiungano un nuovo dazio, o alterino la tariffa degli antichi*, (art. 229).

685. Nell' antico diritto romano un tal reato reputavasi come una specie di *ambito*, e quindi la stessa pena colpivalo che erasi stabilita contra ogni altra usurpazione della pubblica autorità (19). In seguito scor-

---

(17) Canofari, sull' art. 229, *LL. penali.*

(18) *Vectigalia sine Imperatorum praecepto, neque praesidi, neque curatori, neque curiae constituere, neque praecedentia reformare, et his vel addere, vel diminuere licet. Leg. 10, ff. de publican. et vectigalibus.*

(19) *Leg.* unica *ff. de leg. Julia ambitus.*

gendovisi un attentato ai diritti del cittadino, commesso all'ombra della stess' autorità e con abuso della fiducia pubblica, venne a riguardarsi come una specie di *pubblica violenza* per soggettarsi a pene più severe di quelle dell' *ambito* (20). Al presente, ferma restando la pena più grave pel caso in cui la mira del *privato profitto* faccia considerare il reato come *concussione* o *estorsione*, secondo la differenza dei casi altrove opportunamente avvertita (21); il reato in disame vien punito colla *interdizione perpetua dalla carica di cui si è così abusato* — (Art. 229).

686. Perchè questa pena potesse pertanto applicarsi, due estremi ci sembrano necessarj a provarsi da parte dell'accusa. Il primo, che la imposizione del nuovo dazio si sia fatta da un pubblico ufiziale che non aveva il diritto di farla, o senza quelle formalità, o quelle autorizzazioni che vengono prescritte dalle leggi di amministrazione; il secondo, che la *tariffa dei dazj antichi* si sia collo stesso arbitrio e *scientemente* alterata in danno dei contribuenti. Egli è risaputo in fatti che sebbene sia riserbato esclusivamente al Governo l' imporre un dazio qualunque per provvedere alla pubblica finanza, pur tuttavolta ha egli conceduto agli amministratori dei Comuni la facoltà di proporre e di ripartire ancora tra gli amministrati i dazj, per far fronte alle spese comunali legittimamente riconosciute (22). Quando adunque gli *ufiziali pub-*

(20) Ved. *leg. ult. ff. ad Leg. Jul. de vi publ.* e v. nel *Vol. IV*, *n. 210*.

(21) Nel Vol. precedente, num. 561.

(22) Ved. gli art. 18, 197 e seguenti della Legge de' 12 Dicembre 1816 sull' *amministrazione civile.*

blici valendosi di tali poteri, e serbando le consuete formalità abbiano imposto un dazio novello, o abbiano anche alterata la tariffa dei dazj preesistenti, e ne abbian disposta la riscossione previa la dovuta superiore approvazione, son certamente al coperto da qualunque pena, non ostante che venga in seguito a riconoscersi il dazio o non suggerito dalla necessità, o di una quantità superiore al bisogno. Simile approvazione equivale a quella del Principe; e quindi manca nel fatto quella usurpazione o quell' abuso di autorità che solo contraddistingue il reato (23).

687. In quanto poi all' altro estremo, valgano ad un di presso le stesse ragioni che intorno alla *concussione* furon già dedotte (24). Il pubblico impiegato può essere indotto da un errore ad esigere per *dazio* una somma al di là di quella voluta nelle *tariffe*. Può male interpetrarne un articolo, o mal definire il cespite sottoposto a tassa. Se quindi non si sia provata in lui la *scienza*, non può dirsi che abbia alterato la tariffa del dazio, e che sia perciò colpevole di un *abuso* punibile, abuso che nella specie tanto meno può supporsi in quanto che mancando la mira del privato profitto, manca quella molla che sola avrebbe potuto spingerlo al delitto. Non vi sarebbe in conseguenza che la sola azione civile dell' *indebito* la quale potesse in tal caso giustamente invocarsi dal contribuente (25).

688. La pena che vien proposta dall' art. che co-

---

(23) Ved. leg. 1, *et tot. tit. Cod. victigalia nova institui non posse.*
(24) Ved num. 559, nel Vol. precedente.
(25) *Si quid autem indebitum publicanus per errorem accepit, retro cum restituere oportet.* Leg. ult. §. *ult. ff. de publican. et vectigal.* Ved. anche la leg. 2, §. *20, ff. vi bonor. raptor.*

mentiamo non vedesi dalla legge annoverata nè tra le *pene criminali*, nè tra le *correzionali*. Non tra le prime perchè senza estendersi la *interdizione* a *qualunque impiego* o *funzione pubblica* (26), restringesi alla sola carica di cui si sia abusato; non tra le seconde, perchè la *interdizione correzionale* non può avere una durata al di là degli anni cinque (27). Un dotto scrittore opina che non ostante ciò, la pena non debba ritenersi che come *correzionale*, e che quindi debba definirsi il reato per un *delitto* anzi che per un *misfatto* (28). Ci duole in verità che la legge abbia dato luogo a tal dubbio; ma non sapremmo risolverlo nella stessa guisa, sì perchè la perpetuità della pena è affatto incompatibile coll'indole di tutte le pene correzionali, e coll'emenda che n'è lo scopo (29), sì anche perchè sembra strano che i giudici correzionali avessero la facoltà d'imporre pene perpetue, nel mentre che la durata anche della più grave tra le pene correzionali, cioè della prigionia, non può eccedere il periodo di anni cinque. Come d'altronde si procederebbe per far riabilitare il condannato, se la legge non ammette a questo benefizio che il condannato per misfatto? Sarebbe mai competente il *giudice correzionale* a pronunziare sulla domanda di *riabilitazione* se la legge non attribuisce un tal potere che alle sole *Gran Corti Criminali*? Quando esiste una contraddizione nel testo stesso della legge, non è da sperarsi che una interpetrazione dottrinale riuscisse mai a conci-

(26) Art. 3 e 14, *LL. penali.*

(27) Art. 21, n. 4, ed art. 27, delle *leggi.*

(28) Canofari, comento all'art. 229.

(29) Ved. nel Vol. I, num. 126 e seguenti.

liarla in modo da rimuovere affatto gl' inconvenienti che ne derivano, senz' andar incontro ad altri ancora più gravi che posson sorgere dall' arbitrio del magistrato. Dobbiam dunque sperare che il Legislatore istesso vi provvegga con novelle disposizioni.

689.—IV. *Uso illegittimo della forza pubblica*—Della *forza pubblica* in generale si è parlato abbastanza in altro luogo (30); del pari che si è ivi avvertito che tra le sue principali incumbenze quella si comprende di eseguire le leggi, ed i mandati qualsivogliano delle autorità costituite. Volgere in conseguenza il braccio della forza pubblica ad un oggetto diametralmente opposto, ad impedire cioè una delle mentovate esecuzioni, non è che opprimere la legge con quelle stesse armi che dovrebbero invece difenderla, non è che abusare del pubblico potere, e per pervertire quell' ordine al mantenimento del quale dovrebbe invece concorrere. La pena adunque della *relegazione* vien giustamente dalle nostre leggi proposta contro *ogni ufiziale pubblico o impiegato che ordini o richiegga l' uso della forza pubblica per impedire l' esecuzione di una sentenza, decisione, ordinanza* o *mandato di legittima autorità* (Art. 230).

690. L' antico diritto non prevedeva con apposita disposizione l' abuso in discorso; ma poteva però soggettarsi alle pene della *pubblica violenza*, applicabili in generale contra qualunque impedimento arrecato al libero corso della giustizia (31). Così anche poteva riguardarsi sotto l' impero della *legge penale*, che fu tra noi sostituita immediatamente alla

(30) Ved. nel Vol. precedente, num. 403 e seg.

(31) Ved. leg. 10, *ff. ad Leg. Jul. de vi publica.*

osservanza del diritto romano (32). Il *Codice penale di Francia* fu adunque il primo che specialmente il prevedesse, e che meglio il definisse, perchè l'indole non avesse a confondersene, e perchè la pena riuscisse ancora proporzionata ai danni che ne fossero derivati. Parlavasi pertanto in quel Codice non solamente degli *ufiziali pubblici* che avessero *richiesto o ordinato*, ma anche di quelli che *avessero fatto richiedere o ordinare* l'uso della forza pubblica per impedire l'*esecuzione*; e sul proposito di quest'ultima non parlavasi unicamente di *mandati di legittime autorità*, ma bensì di *esecuzione di una legge*, o di ostacoli arrecati contra la *percezione di una contribuzione legale*. In quanto poi alla pena distinguevasi con ragione se il delinquente avesse o non avesse ottenuto lo scopo, quello cioè di frastornare la esecuzione in discorso, per punirsi nel primo caso colla *deportazione* e nel secondo colla *reclusione* (33); salve per altro le pene maggiori qualora, in conseguenza degli ordini o delle richieste, fossero sopravvenuti altri misfatti più gravi (34).

691. Simili spiegazioni e distinzioni non si son fatte nelle leggi veglianti; ma ciò non ostante non crediamo essersi punto alterata la definizione del reato. Esso è consumato all'occhio della legge subito che si è dato l'ordine, o si è fatta la richiesta per l'uso della forza pubblica, comunque questa non si sia messa in azione, comunque ancora non abbia col fatto impedita l'esecuzione. Chi dunque *faccia richiedere*

(32) Ved. gli art. 92, e seg. della *Leg.* dei 20 *Maggio* 1808.
(33) Art. 188 e 189 del *Cod. penale* abolito.
(34) Art. 191, ivi.

o ordinare l' uso della pubblica forza, va sottoposto alla stessa pena, perchè necessariamente *complice* di colui che direttamente l' ordina o lo richiede, purchè solamente si verifichi a suo carico alcuno degli elementi che costituiscono complicità o per *mandato* o per *provocazione*. Non occorreva in conseguenza che la legge prevedesse specialmente la *complicità*, in tal misfatto, per essersi questa dichiarata punibile in qualsisia reato.

692 Parimenti oziose ci sembrano le altre spiegazioni riguardo alla qualità della *esecuzione* che s'intendeva frastornare. Così le *leggi* come la *percezione di una imposta* si mandano ad esecuzione dopo di essersi le prime comunicate, e la seconda ordinata dall' autorità leggittima, e dopo di essersi altresì date da questa le opportune instruzioni per l' oggetto. Parlandosi adunque nel nostro articolo della esecuzione di *sentenza*, di *decisione*, di *ordinanza* o di *mandato di una legittima autorità*, non può non comprendersi sotto queste generali espressioni la *esecuzione di una legge* (35), ch' è più che un atto di legittima autorità, e la *percezione di una imposta* superiormente e legittimamente ordinata.

693. In quanto poi alla distinzione intorno alla pena, non potrebbe dirsi che fosse stata inopportuna. Il danno sociale emergente dal reato non è certamente lo stesso sia che l' ordine abbia prodotto, sia che non abbia prodotto il suo effetto. Nè potrebbe dirsi

(35) Anche perchè l' art. 198 della Legge organica giudiziaria dei 29 Maggio 1817, vieta solennemente *ai giudici*, *ai tribunali*, *ed alle Gran-corti d' impedire o sospendere la esecuzione delle leggi e dei decreti*.

*

che nel primo caso il reato si ritenga qual *consumato*, e che nel secondo si riguardi invece come *tentato.* La legge fa consisterlo tutto intiero nell'*ordine* o nella *richiesta* diretti al fine d'impedire. Quando perciò la richiesta si è fatta, e l'ordine si è rilasciato, consumato affatto è il reato per non sottoporsi che unicamente e sempre alla pena scritta nell'art. 230. Plausibile in conseguenza era la distinzione che si era fatta in quanto alla pena dal Codice abolito., e vorremmo quindi che si fosse anche ritenuta nelle nostre leggi, diretta essendo allo scopo di render la pena sempre più proporzionata alla gravezza del reato.

694. Dicasi finalmente lo stesso relativamente alla riserba delle pene più gravi nel caso di misfatti maggiori sopravvenuti nel rincontro. Questa riserba però, comunque dalla nostra legge non espressa che pel caso di reati caratterizzati per misfatti contro la *sicurezza dello stato* (art. 232); deve necessariamente ritenersi per sottintesa, sia perchè è risaputo che un misfatto minore non può assorbire la pena per un altro maggiore, sia perchè non può rivocarsi in dubbio che alcuno sia tenuto per le conseguenze più gravi di un' azione criminosa da lui volontariamente e deliberatamente commessa. (36).

695. Gli agenti della forza pubblica che si prestassero agli ordini o alle richieste contemplate nell' art. che comentiamo, andrebbero mai sottoposti alla

(36) Questa teoria, professata ancora dal diritto romano per un caso quasi identico a quello di cui parliamo, come dalla leg. 6, Cod. *ad Leg. Jul. de vi publ.*, è stata da noi diffusamente sviluppata nel trattato intorno al *dolo*, num. 482 e seg. (nel *Vol. II.*).

pena che quest'articolo propone? Lo stesso *codice penale* abolito conteneva su questo proposito una disposizione la più saggia, perchè veramente conforme ai suggerimenti della scienza, ed a quelli della giustizia. L'esecutore era per regola generale soggetto alle stesse pene, a meno che non giustificasse *di aver agito d'ordine dei suoi superiori, per oggetti di loro ispezione, e pei quali era loro dovuta una obbedienza gerarchica.* In questo caso andava esente da qualunque pena, per non sottoporvisi che solamente il superiore da cui fosse emanato l'ordine o la richiesta (37). Simile disposizione non si è però trasfusa nelle Leggi veglianti sul proposito del reato in disame, comunque non si fosse mancato dall'esprimerla nel caso degli *attentati* preveduti nell'articolo 234. Potrebbe da una parte dirsi che la regola medesima dovesse applicarsi attesa la identità dei motivi così nell'uno che nell'altro caso, ed attese altresì le altre ragioni che a lungo esponemmo intorno alla *complicità di comando* (38). Ma queste considerazioni se possono valere per la esenzione dalla pena nel concorso degli estremi richiesti dall'ultimo comma dell'art. 234, non ci sembrano valevoli altresì per far luogo all'applicazione della stesa pena nella mancanza di alcuno dei mentovati estremi. Di fatti il reato di cui quì parliamo non consiste nell'impedimento alla esecuzione, ma bensì nell'ordine o nella richiesta dell'uso della forza pubblica per impedire la stessa esecuzione; e se l'art. 230

---

(37) Art. 190 del *Cod. pen. di Francia.*
(38) Nel *Vol. II*, num. 614, e seguenti.

prescrive una pena, ciò non è che pel caso dell' ordine o della richiesta che unicamente si ascrivono a reato, senza che altra disposizione qualunque esista più nelle nostre leggi, la quale imponesse una pena al fatto stesso dell' impedimento contemplato nel medesimo art. 230. Dato quindi che un agente della forza pubblica prestandosi ad un invito fattogli bensì da un pubblico ufiziale, ma non per oggetto di sua giurisdizione e tale che meritava obbedienza gerarchica, impedisse la esecuzione in parola, non potrebbe al certo ritenersi come complice dell' uffiziale medesimo sol perchè avrebbe eseguito i di costui ordini. Questo fatto sarebbe indubitatamente posteriore a quello che costituisce il reato come è definito nell' art. 230, nè potrebbe in conseguenza comprendersi sotto alcuna delle categorie della *complicità* mentovate nei diversi numeri dell' art. 74. Se adunque è vero che gli argomenti di analogia non possono mai valere per portar una pena espressa per un caso, ad altro diverso e non espresso; e se parimenti è canone di diritto che una pena non possa pronunziarsi che nei casi e nelle circostanze letteralmente dinotati dalle legge (39): ne consegue che impunito debba rimanere l' agente della forza pubblica per la esecuzione in discorso.

696. Giova ripeterlo. Nel *codice penale* abolito il reato, di cui parliamo, formava oggetto di due diverse disposizioni, delle quali la prima era presso che conforme a quella del nostro art. 230, e la seconda estendevasi a prevedere il fatto istesso dell' impedimento ad una esecuzione legittima. Quindi se l' agen-

(39) Ved. l' art. 60 delle *Leg. penali*, non chè l' art. 200 della *Legge organica giudiziaria de' 29 Maggio 1817.*

te della forza pubblica prestandosi semplicemente all' invito avrebbe forse potuto non reputarsi complice, complice certamente sarebbe divenuto allorchè si fosse inoltrato fino ad impedire realmente la esecuzione; o per meglio dire sarebbesi reso autor principale di un reato da altri ordinato, per soggettarsi alla stessa punizione quando non potesse giustificare quegli estremi in vista dei quali concedevaglisi la impunità. Ciò non ostante la legge, per toglier luogo a qualunque disputa, si avvanzava a prescrivere la pena non solamente contra l' uno ma anche contra l'altro dei colpevoli, avvegnachè malgrado le speciali definizioni del reato, l' indole di esso era tale da lasciar confusi in certo modo i caratteri della complicità con quelli della reità principale. I compilatori delle leggi nostre non han prezzato il vantaggio di una tale spiegazione, nel mentre che poi l' han ritenuta pel caso dell' art. 234, ove per altro la mancanza di essa avrebbe potuto meno dar luogo ad equivoco, poichè essendosi quivi imposta una pena non solamente per chi comanda, ma anche per chi commette l' atto arbitrario contro i diritti di un cittadino, l' inconveniente della impunità per l' esecutore non avrebbe potuto temersi, come ragionevolmente si teme nel caso in disputa. Vorremmo in conseguenza che anche ad un tal vuoto si riparasse, e che base dell' emenda nella legge su questo rincontro fosse la distinzione appunto di cui si è discorso nel num. 693.

697. L' impiegato finalmente che avesse fatto l' ordine o la richiesta contemplati nell'articolo che comentiamo, non potrebbe trarre alcun motivo di giustificazione o di scusa, allegando di voler provare che

fosse vessatoria ed ingiusta la *sentenza*, l'*ordinanza* o il *mandato* la di cui esecuzione egli avrebbe avuto in mira d' impedire. La legge non parla in fatti della legittimità o della giustizia degli atti che si mandano ad esecuzione, ma bensì contentasi del solo estremo che fosse legittima l' autorità da cui tali atti emanassero. Quindi basta che questi fossero rivestiti della forma esecutiva, che presentassero cioè il vero carattere di decisione, di sentenza, ordinanza, o mandato di un' autorità costituita, perchè altri non abbia il potere d' impedirne, o di farne arbitrariamente impedire la esecuzione: salvo solo alle parti interessate di provocarne la riforma o l'annullamento nelle vie di diritto, e salve altresì le pene che mai potessero competere contro l' autorità suddetta quando non solamente ingiusti, ma anche abusivi, e criminosi si giudicassero gli atti da lei renduti, e fatti già eseguire.

698.—V. *Eccesso di potere.*— Importa all'ordine pubblico che i poteri conferiti dalle leggi alle autorità *giudiziarie* ed alle autorità *amministrative* restassero tra loro distinti ed indipendenti. Questa divisione di poteri era stata già consacrata come un principio conservatore dell' ordine sociale dalle leggi *dei 21 marzo*, e *29 maggio 1817* per questa parte, e degli *11 ottobre 1817* e *7 giugno 1819* per quella parte dei *Reali dominj*. In dette leggi trovasi letteralmente stabilito, 1.° che son essenzialmente distinte e separate tra loro le materie del *contenzioso amministrativo* da quelle del *contenzioso giudiziario;* ed egualmenseparate e distinte le autorità ed i corpi incaricati di pronunziare sulle prime, dalle autorità e corpi cui

appartiene la cognizione delle seconde (40); 2.° che *l' ordine giudiziario* è subordinato solamente alle autorità della propria gerarchia, senza che alcun' altra autorità qualunque possa frapporre ostacolo o ritardo all' esercizio delle funzioni *giudiziarie*, o alla esecuzione dei *giudicati* (41); 3.° che finalmente i giudici, i Tribunali e le Gran Corti non possono in alcun caso immischiarsi nelle funzioni *amministrative*, nè citare direttamente avanti a loro gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni, nè conoscere i *conflitti* tra le *autorità giudiziarie* e le *amministrative* (42).

699. Quali sieno le une, e quali le altre autorità; quali ancora le materie attribuite alla conoscenza di queste e di quelle; quali finalmente le norme di procedura sì per le une che per le altre, trovasi benanche stabilito dalle leggi; ugualmente che trovasi per punto generale stabilito che presso il solo Re risegga il *potere legislativo*, senza che alcun' *autorità giudiziaria*, o *amministrativa* possa in menoma parte arrogarsene l' esercizio pronunziando in via di *disposizione generale* o *di regolamento* nelle cause di sua competenza (43).

700. Or se un' autorità qualunque dell' *ordine giudiziario* trascendendo la linea che circoscrive il po-

---

(40) Art. 1 e 2 delle *Leggi dei 21 Maggio 1817*, ed art. corrispondenti di quella degli 11 Ottobre detto.

(41) Art. 194 della *Legge dei 29 Maggio 1817* uniforme al prescritto nella *Legge dei 7 Giugno 1819*.

(42) Art. 199 della *legge dei 29 Maggio*, uniforme al disposto nella citata *legge dei 7 Giugno*.

(43) Art. 3, *Leggi civili*, ed art. 197 della cit. *legge organica giudiziaria del 1817*.

tere di tutto il suo ordine, invade il campo del *potere amministrativo*, e pronunzia sopra materie attribuite dalle leggi alle *autorità amministrative:* o vice versa se un funzionario dell' *ordine amministrativo* pronunzia sopra materie di competenza dell' *autorità giudiziaria ;* o se parimenti l' uno o l' altro dei cennati funzionarj invade il campo del potere legislativo dettando regolamenti, o pronunziando con disposizioni generali, allora oltrepassa (*excedit*) i confini assegnati alla sua giurisdizione, nè *ius dicit*, ma *partem usurpat ditionis et imperii.* Allora adunque commette precisamente ciò che dicesi *eccesso di potere* nella più stretta significazione di tal voce (44).

---

(44) « Stando alla significazione ordinaria della voce potere, è eccesso di potere ogni atto in ufizio al di là dei limiti fissati dalla legge. Quindi, dice il profondo NICOLINI, udiam tutto giorno ai reati in ufizio, agli atti di parzialità, alle violazioni di legge le men gravi, darsi nome dal volgo di *eccessi di potere.* Ma le leggi organiche giudiziarie fan tre casi distinti dell' *eccesso di potere, della incompetenza,* e delle *violazioni di legge;* e tutti e tre questi mancamenti son distintissimi dai *reati in ufizio*, *dai casi di presa a parte*, *e da quelli di sospezione* ». Dopo queste premesse passa il dotto autore a mostrarne la differenza conchiudendo 1.° che l' *eccesso di potere* ha luogo precisamente quando un' autorità giudiziaria pronunzia sopra materie attribuite alle autorità amministrative, o pure pronunzia con disposizioni generali, o regolamenti, quando in somma usurpa il potere amministrativo o il potere legislativo; e quando viceversa un' autorità amministrativa usurpa il potere giudiziario, o pure il potere legislativo; 2.° che la *incompetenza* ha luogo quando alcuna delle cennate autorità senza uscire dalle attribuzioni generali dell' ordine di cui fa parte, estende la porzione del potere a lei affidato, come se un giudice di circondario pronunzia sopra misfatti, come se un sindaco pronunzia sopra materie di esclusiva competenza del Consiglio d'Intendenza ec.; 3.° che finalmente la *nullità* ha luogo quando un magistrato contenendosi nei confini della sua propria giurisdizione, nel grado della propria gerarchia, e nella particolar materia che gli è affidata, contravviene manifestamente al testo della legge che deve applicare al

701. Le leggi francesi abbondano di severità contro qualunque *eccesso* di simil fatta. Esse dichiaran colpevoli di *forfatto*, e puniscono colla *degradazione civica* 1.° i magistrati così dell' *ordine giudiziario* che dell' *ordine amministrativo* i quali s' intromettessero nell' esercizio del potere legislativo o con *regolamenti* contenenti disposizioni legislative, o trattenendo o sospendendo la esecuzione delle leggi, o deliberando sulla quistione se le leggi sarebbero eseguite; 2.° i magistrati dell' ordine giudiziario che s' intrudessero nelle materie attribuite alle autorità amministrative, o facendo regolamenti su queste materie, o vietando la esecuzione degli ordini emanati dall' amministrazione; o 3.° che avendo permesso che si citassero davanti a loro gli amministratori per ragion dell' esercizio delle loro funzioni, avessero persistito nella esecuzione delle loro deliberazioni, non ostante l' annullamento pronunziatone, o non ostante il *conflitto* loro notificato (45). 4.° I funzionarj amministrativi che si fossero ingeriti nel prendere determinazioni generali tendenti ad intimare ordini o proibizioni di qualunque sorta a *corti* o *tribunali* (46). Dichiaran poi colpevoli di *delitto* punibile coll' ammenda 1.° I giudici i quali, non ostante che l' autorità amministrativa abbia reclamato la conoscenza di un affare introdotto innanzi ad essi, avessero proceduto alla sentenza prima della decisione dell' autorità superiore; o che 2.° non ostante il richiamo legale delle parti

---

caso particolare, o pure viola le forme essenziali del rito — *Procedura penale*, parte III. §. 112 e seguenti —

(45) Art. 127 e 130 del *Cod. pen.* abolito.

(46) Cit. art. 130.

interessate, o dell' autorità amministrativa, avessero senz' autorizzazione del governo dato ordini, o decretato mandati contro gli agenti o incaricati del governo stesso, incolpati di misfatti o delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni (47); 3.° E gli amministratori che si fossero ingeriti a giudicare dei diritti e degl' interessi privati di cognizione dei tribunali, e non ostante il richiamo di alcuna delle parti avessero deciso l' affare, prima che abbia su quel reclamo pronunziato l' autorità superiore (48).

702. Le leggi nostre non han serbato lo stesso rigore. Tutti gli *eccessi di potere* fin qui dinotati son certamente vietati, ma non tutti costituiscon reato. Il primo tra quelli che era punibile come misfatto giusta il codice preesistente, cioè l' *usurpazione del potere legislativo*, isolatamente considerata, non è più ascritto a reato. L' annullamento dell' atto può sempre riparar l' *eccesso*., e misure disciplinari possono esser più che sufficienti per impedirne il rinnovellamento. Così anche per l' altra specie preveduta nella stessa sanzione, cioè pel differimento o per la sospensione della esecuzione di una legge, a meno che non degenerasse nei reati preveduti negli art. 227, 228, e 230, di cui si è parlato in questo stesso §. L' ultima specie poi dello stesso *eccesso*, il deliberare cioè sulla quistione se le leggi saranno pubblicate ed eseguite, non doveva più prevedersi, perciocchè attesa la massima consacrata nell' art. 1.° della *Parte I. del Codice nostro*, i magistrati non son punto chiamati ad ingerirsi della pubblicazione delle leggi, le quali ob-

(47) Art. 128, ivi.
(48) Art. 129 e 131, ivi.

bligano in tutto il territorio del regno in forza della sola promulgazione fattane dal Re, e divengono per se stesse esecutive dal momento in cui tal promulgazione è legalmente a notizia di ciascun comune.

703. Il terzo ch' era anche punibile come *misfatto*, non che il 1.° e 'l 3.° che costituivan *delitti* da reprimersi coll' ammenda, non son parimenti elevati a reato, comunque assai meglio che in Francia siensi tra noi marcati i confini dei *poteri amministrativo* e *giudiziario*, e tracciate le norme ond' elevarsi e dirimersi i *conflitti di attribuzione* (49); e comunque siasi espressamente vietato alle autorità rispettive, di procedere più innanzi subito dopo notificato loro il conflitto. Le infrazioni di un tal divieto così solennemente espresso, non si credon per anco possibili,

(49) Dicesi *conflitto* in generale il contrasto tra due autorità intorno alla rispettiva competenza su qualche affare. Esso è *positivo* quando entrambe sostengono di esser competenti a pronunziare, ed è *negativo* quando entrambe sostengono la rispettiva incompetenza. Se il *conflitto* ha luogo tra due autorità di una stessa gerarchia, come tra due corti o tribunali dell' *ordine giudiziario*, o tra due magistrati dell' *ordine amministrativo*, dicesi *conflitto di giurisdizione*; se poi sorge tra due autorità di diversa gerarchia, come tra un' autorità amministrativa, ed un magistrato giudiziario, dicesi *conflitto di attribuzione* o *conflitto di poteri*. Il *conflitto di giurisdizione* deve risolversi da quel magistrato che nella stessa comune gerarchia è superiore ad entrambe le autorità che sono in *conflitto*. Quello di *attribuzione* non può risolversi che dal Re, dietro il parere della *Consulta di Stato*. Le norme ond' elevarsi e decidersi i *conflitti di giurisdizione*, son tracciate per le *autorità giudiziarie* dagli art. 455 e seguenti, *LL. di procedura civile*, e 488 e seguenti, *LL. di procedura penale*; e per le *autorità amministrative* dagli art. 122 e seguenti della Legge sul *contenzioso amministrativo* de' 25 Marzo 1817. Le norme finalmente com' elevarsi, e dirimersi i *conflitti di attribuzione* sono espresse nei decreti dei *16 Settembre 1810*, *4 Luglio 1817*, *20 Agosto*, *8 Ottobre*, e *16 Novembre 1825*, non che nella *Legge organica della Consulta di Stato dei 14 Giugno 1824*, art. 15, n. 3.

come non è possibile l' augurarsi tanto male dell' indole dei magistrati, da supporre che essi proseguissero con manifesta disubbidienza alla legge in una procedura, la quale mentre sarebbe colpita già da una nullità insanabile, gli esporrebbe a censura, non che a misure disciplinari forse più repressive che una semplice condanna ad ammenda.

704. Il 2.° finalmente che veniva del pari ascritto a *delitto*, non dovevasi necessariamente comprendere nella classe dei semplici *eccessi di potere*, di cui ci occupiamo, perchè doveva benissimo riferirsi all' abuso criminoso contemplato già nell' art. 234. Di fatti vien quivi stabilita la pena della interdizione a tempo contra qualunque *atto arbitrario comandato* o *commesso* contro i diritti o contro la *libertà individuale* di un cittadino; e tale ci sembra doversi caratterizzare un mandato che mai siasi spedito contro un pubblico impiegato per imputazioni di reati commessi nell' esercizio delle sue funzioni, prima che sia stato dal Governo sciolto dalla garentia che la legge gli accorda (50).

705. In conseguenza non restava che il secondo e'l quarto tra gli *eccessi di potere* punibili come *misfatti*, che veramente meritassero una repression penale; e questi eccessi appunto sono stati già contemplati dall' art. 231 delle veglianti leggi, e negli stessi termini come si eran definiti nel Codice preesistente. Essi han luogo quando *l' ufiziale pubblico dell' ordine giudiziario faccia regolamenti in materie amministrative, o vieti l' esecuzione degli ordini emanati*

(50) Ved. la *legge dei 19 Ottobre 1818*, e gli art. 520 e seguenti delle *Leg. di proced. penale.*

dagli ufiziali pubblici dell' ordine amministrativo; o quando viceversa l' *ufiziale pubblico dell' ordine amministrativo faccia regolamenti in materie giudiziarie, o vieti l' esecuzione di sentenze o decisioni giudiziarie.* Nel primo caso esiste, come ben si vede, una doppia usurpazione di potere, perciocchè il funzionario non solamente pronunzia sopra materie estranee alla competenza di tutto l' ordine cui egli appartiene, ma anche invade il potere legislativo col pronunziarvi per via di *disposizioni generali*, o di *regolamento.* E nel secondo prepara in certo qual modo il reato maggiore contemplato nell' art. 230. Tanto nell' uno quanto nell' altro caso è applicabile al delinquente la interdizione dai pubblici ufizj da sei a dieci anni (cit. art. 231); salve per altro le pene più gravi quando s' incorra o nel misfatto preveduto dall' art. 230, o in alcuno dei misfatti contro la *sicurezza dello Stato*, ai termini dell' art. 232.

§. II. *Dell' esercizio abusivo di autorità contro i privati.*

706. Violare il domicilio del cittadino, attentare ai suoi diritti, alla sua libertà, ed alla sua personale sicurezza, sono gli abusi che la legge passa a contemplare in questo §. Le *leggi organiche giudiziarie* pei dominj al di quà ed al di là del faro, monumenti della sapienza dell' attual Dinastia, avevan già solennemente disposto 1.° che niuno potesse esser privato di una proprietà, o di alcuno dei diritti accordatigli dalla legge, che per effetto di una sentenza o di una decisione passata in giudicato; 2.° e

che i giudici non potessero ordinare l'arresto di alcun cittadino, nè farlo ritenere in carcere che nei soli casi, e nei modi dalla legge prescritti (1). Queste salutari disposizioni abbisognavan dunque di una sanzion penale, perchè non venissero impunemente conculcate, e tal sanzione appunto contiensi negli articoli che venivamo a comentare.

707. – I. *Violazione del domicilio* – Che l'abitazione di un cittadino dovesse esser per lui un asilo inviolabile, ella fu una massima dell' antico diritto, e tanto rispettata in quanto che si pervenne per fino a vietare di turbarsi con una semplice chiamata in giudizio la pace dell' individuo nell' interno delle sue domestiche pareti (2). Il penetrar quindi nell'altrui abitazione senza il consenso del padrone, costituiva sempre un delitto punibile come *ingiuria*, così nei privati come nei magistrati, a meno che ciò non facessero che *ad vindictam publicae maiestatis* (3).

708. Le leggi nostre non portano tant' oltre il rigore. L'ingresso di un privato nell' abitazione di alcuno all' insaputa, o anche controvoglia di costui, non reca per se stesso serî motivi d' inquietezza o timore, a meno che non sia preceduto, o accompagnato da violenze, da minaccia, o da ingiuria, o

(1) Art. 196, e 202 della *Legge dei 29 Maggio 1817*, e gli art. corrispondenti della *Legge dei 7 Giugno 1819*.

(2) *Plerique putaverunt*, dice il G. C. Gaio nella Leg. 18, *ff. de in ius vocando*, *nullum de domo sua in ius vocari licere; quia domus tutissimum cuique refugium atque receptaculum sit*. Il caso solo eccettuavasene in cui l' individuo medesimo o acconsentisse all' ingresso nella sua abitazione, o si mostrasse in pubblico da qualche apertura della stessa « *vel aditum ad se praestet, vel ex publico conspiciatur* » Leg. 19, *eodem*.

(3) *Leg. 5, in princip.* e Leg. 32 e 33, *ff. de iniuriis*.

non serva come di avviamento ad altri reati. Salve dunque le pene per tutti questi reati, non eravi bisogno di elevare a delitto di propria indole la semplice violazione dell' asilo domestico commessa da un privato. Ma quando all' opposto commettesi da un pubblico ufiziale, la pace del cittadino non può non esserne alterata. Consimili visite non si fanno che per ricercare oggetti o criminosi, o inservienti alla pruova di un reato, o anche per sorprendere le persone dei rei; e quindi al semplice ingresso di un *ufiziale pubblico* qualunque nel domicilio di alcuno, i timori assalgon costui di una imputazione, di un arrestamento, o di una qualsiasi persecuzione, non meritata forse da lui. Doveva in conseguenza la legge proteggere la sua tranquillità, e far di tutto come conciliare ad un tempo i riguardi a questa dovuti coll' esigenze della giustizia. Avendo quindi dinotato essa stessa i casi in cui agli agenti della giustizia è permesso di penetrare nel domicilio di alcuno, ed avendo tracciate altresì quelle formalità estrinseche le quali tendono a rendere meno incomodo ad un tempo, e più rassicurante l' esercizio di un tal potere; conveniva imporre una pena contra *coloro tra gli ufiziali pubblici o impiegati, i quali col carattere della loro carica s' introducessero nel domicilio di un cittadino, fuori dei casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate.* A ciò appunto si è adempiuto coll' art. 233, il quale propone contra gl' impiegati trasgressori la interdizione dalla loro carica da due mesi ad un anno.

709. I casi e le formalità cui si riporta l' articolo in disame, vengono generalmente indicati nelle *leggi*

di procedura penale, salve poche eccezioni e spiegazioni aggiuntevi da altre leggi posteriori. Non è nostra incumbenza l'offrire il comento a tali leggi. Contentandoci perciò di trascriverle solamente in questo luogo (4), e di rinviare il lettore alle opere di co-

---

(4) I. Le *Leggi di procedura penale* dispongono quanto segue.

L'*ufiziale di polizia giudiziaria* quando legalmente sta procedendo per un misfatto o delitto, può trasferirsi anche di ufizio, nel *domicilio dell'imputato* per farvi la perquisizione... di tutti gli oggetti che crede necessarj alla manifestazione della verità — Può anche far perquisizioni nelle *case altrui* quando abbia raccolto indizj che quivi si trovi alcuno degl' indicati oggetti, sempre però secondo il prescritto nell'art. 16 per gli *ufiziali di polizia giudiziaria* quivi indicati, e secondo le regole delle *visite domiciliari* — Art. 61. — Se un capo di casa richiegga un ufiziale di polizia giudiziaria perchè si porti in essa onde assicurarsi di un misfatto o delitto, o delle pruove del medesimo, l'*ufiziale* suddetto vi accorrerà, e procederà colle forme medesime — Art. 62. — In niun altro caso fuorchè in quelli indicati nei due art. precedenti, e negli art. 16, 28 e 41 può l'*ufiziale di polizia giudiziaria* far perquisizioni di carte, effetti, o oggetti qualunque nella casa di un cittadino — Art. 63. — Gli art. 28 e 41 si riportano al caso di *attuale flagranza*, benchè di *fatto transitorio*, ed al caso di *fatto permanente*, riferiti o denunziati da alcuno anche in forma anonima — Gli art. 16, 71, 72 e 73 prescrivono le formalità da serbarsi per le *visite domiciliari*.

II. La *legge forestale dei 21 Agosto 1826*, pei casi in cui sia permesso agli agenti forestali d'intromettersi nel domicilio di un cittadino, e per le formalità da osservarsi in tal rincontro, si riporta al prescritto nell'art. 16 delle citate *Leggi di proced. pen.* (Art. 129 della medesima legge).

III. La *legge amministrativa dei 12 dicembre 1816* disponeva che i *guardiani comunali* dovessero seguire gli oggetti rubati nei luoghi ove fossero stati trasportati per sottoporli a sequestro, senza potersi però introdurre nelle *case*, se non in presenza di una delle autorità comunali, o di due testimonj vicini di abitazione — Art. 288. — Questa facoltà di sostituire all'*autorità pubblica*, nella visita domiciliare, due testimonj, è cessata in virtù del disposto nelle *leggi di procedura penale*, che sono state pubblicate posteriormente — Quindi per le formalità da serbarsi nelle visite in discorso deve stársi unica-

loro che si son particolarmente versati ad illustrar-

---

mente al prescritto in dette leggi, anche perchè nell' art. 16 parlasi specialmente di *guardiani urbani e rurali*.

IV. La *legge sul contenzioso dei dazj indiretti dei 20 dicembre 1826*, consacra un titolo a parte per le visite domiciliari. Indica le autorità che possono farle, il tempo ed i casi in cui è permesso di procedervi, e le formalità da serbarsi. Son competenti a procedervi; 1. gl' impiegati dei *dazj indiretti* di un grado non inferiore a quello di *tenente*; 2. i ricevitori dei *dazj indiretti*; 3. i giudici di circondario; 4. i sindaci; 5. gli ufiziali della gendarmeria; 6. i funzionarj di polizia di un grado non inferiore a quello d' ispettore; e 7. in generale ogni altra autorità costituita — (art. 91.) I funzionarj autorizzati a procedervi come sopra, non possono eseguirle senza l' accompagnamento degl' impiegati dei *dazj indiretti*; e per l'opposto questi ultimi non possono procedervi senza l' accompagnamento del giudice di circondario, o del sindaco, o di un ispettore o commissario di polizia — Art. 92 e 94. Si aggiunge che tali visite posson farsi dallo spuntare al tramontar del sole (art. 95); e si dinotano in seguito le formalità da osservarsi — Art. 96 a 102. (*N. B.* Con posteriore *decreto dei 16 luglio 1827*, si è derogato al disposto nell' art. 93, permettendosi alle autorità di polizia sopra indicate, di procedere alle *visite domiciliari* anche senza l' intervento degl' impiegati dei *dazj indiretti* quando costoro non risegganо nel luogo ove le visite debbono eseguirsi).

V. Finalmente le *istruzioni sulla gendarmeria reale dei 26 dicembre 1827*, prescrivono che la casa di ciascun abitante del regno formando un asilo inviolabile, la gendarmeria non possa entrarvi che nei seguenti casi e colle seguenti formalità; 1. quando gl' individui colti nella *flagranza* di reato e perseguitati dalla forza medesima s'immettessero nell' atto stesso della persecuzione colla vittima della loro violenza nella enunciata casa; o quando un capo di casa richiedesse dall' interno della medesima il soccorso dell' autorità o della forza pubblica; (art. 30 e 31) — 2. Quando in detta casa fosse rifuggito un individuo che la *gendarmeria* deve arrestare. In tal caso però non può essa penetrarvi in tempo di notte, ma deve attendere che sopraggiunga il giorno, potendo intanto guardare e circondare la casa per impedir la fuga dell' incolpato che deve arrestare — Art. 34. — 3.° Quando per circostanza urgente si rendesse necessario il pronto arresto dell' incolpato, senza che potesse attendersi la sopravvenienza del giorno. Allora la *gendarmeria* può entrare per tale oggetto anche di notte nell' altrui casa, ma in compagnia del *commessario* o

le (5); non ci fermeremo che sull'analisi dell'art. 233, e sopra alcune importanti quistioni cui sembraci dar luogo il modo con cui è concepito.

710. Nel *Codice penale di Francia* è la stessa la definizione del delitto (6), se non che vi mancano quelle altre parole che si leggono nelle nostre leggi » *col carattere della carica.* » Gli *ufiziali pubblici* cessano dal reputarsi tali quando non sono nell'esercizio delle loro funzioni. Intromettendosi adunque nel domicilio di un cittadino senz' allegare il carattere di cui sono rivestiti, non si reputano che persone private, e perciò non può esservi violazione punibile del domicilio, per le ragioni appunto che abbiam pocanzi addotte. Si è in conseguenza migliorata per questa parte la redazione della legge, togliendosi per fino l'occasione ad un' interpetrazione erronea, che avrebbe potuto forse derivare dalla generalità dell' espressioni adoperate per lo innanzi.

711. Ma quì non avrebbe dovuto a parer nostro arrestarsi la preveggenza dei compilatori delle nostre leggi. Il delitto, o per meglio dire il danno che ne deriva, esiste sia quando il *pubblico ufiziale* introducesi nell' altrui domicilio *fuori dei casi preveduti*

---

dell' *ispettor commessario*, o dell' *ispettore di polizia ordinaria*, o del *giudice del circondario*, o del *sindaco comunale*, o di uno degli *eletti*, disegnando nel verbale i motivi dell' urgenza, e facendo sottoscrivere il verbale dall' autorità che avrà assistito — Art. 35. 4.° Quando finalmente dovesse visitare gli alberghi, le osterie, e le locande, per rintracciare le persone che deve arrestare. In tal caso può penetrarvi così di giorno che di notte; ma in caso di notte deve farsi assistere da una delle autorità civili sopra designate, o in mancanza da due *testimonj* — Art. 36.

(5) Ved. Nicolini, *procedura penale*, parte II, §. 589 e seg.

(6) Art. 184 del Cod. del 1810.

dalla legge, sia quando vi s' intromette bensì in alcuno di tali casi, ma *senza serbare quelle formalità tutelari* che la legge stessa prescrive. Intanto la congiuntiva E adoperata nell' art. che comentiamo, potrebbe forse indurre a credere che la pena dovesse applicarsi sol quando cumulativamente concorressero i due dinotati estremi. In conseguenza se un giudice di circondario dietro denunzia anonima per un caso di *attuale flagranza*, o per un caso di *fatto permanente*, si fosse introdotto nell' abitazione di alcuno per verificare la *flagranza* o il *fatto permanente*, ma senza farsi accompagnare dai due testimoni come richiede la legge; o pure che procedendo per un misfatto o delitto si fosse trasferito di ufizio nel domicilio dell' imputato per farvi la perquisizione delle carte o degli oggetti che credeva necessarj per la manifestazione della verità, ma non avesse fatto chiamar l' imputato, o alcuno dei suoi congiunti, famigliari, o vicini per assistere alla visita domiciliare (7): potrebbe forse dubitarsi se gli fosse applicabile la pena segnata dall' art. 233, poichè stando alla lettera di esso, si verificherebbe bensì lo inadempimento delle formalità ordinate dalla legge nelle visite domiciliari, ma non si verificherebbe del pari l' estremo di essersi tali visite fatte al di là dei casi preveduti dalla medesima legge. Lo stesso potrebbe parimenti dirsi quando egli penetrando nell' altrui abitazione fuori de' casi suddescritti, avesse poi osservato tutte le formalità richieste dalla legge. Noi stentiamo in verità ad adottare consimile interpetrazione sì

(7) Art. 28, 61, 63, 71, 72 e 73 delle *Leggi di procedura penale*

perchè allora potrebbe impunemente e facilmente eludersi il giusto rigore della legge, sì anche perchè questa subordina sempre i casi di permissione per le visite domiciliari, all'adempimento delle formalità che per quelle prescrive (8). Ma quando ogni motivo di dubbio avrebbe potuto affatto rimuoversi col sostituire l'alternativa *o* alla congiuntiva *e*, e togliersi in modo così semplice qualunque sfuggita ai rei per sottrarsi dalla pena già meritata, perchè trascurarsi una simile emenda nella redazione della legge?

712. Nello stesso art. parlasi del *domicilio di un cittadino*. Nelle *leggi di procedura penale* parlasi invece di *case altrui*, di *case di abitazione*, di *recinti chiusi*, di *cortili adjacenti*, di *officine*, e di *qualunque edifizio appartenente ad alcuno* (9). Or queste leggi naturalmente debbonsi spiegare a vicenda; e quindi possiam francamente dedurne tre conseguenze. La 1.ª che la voce *domicilio* debba intendersi precisamente come intendevasi secondo il diritto romano, cioè per qualunque luogo destinato all'abitazione dell' individuo, comunque non vi abiti nell' atto in cui è stato violato; e tanto se un tal luogo sia in città quanto in campagna; tanto se sia di sua proprietà, quanto se il dominio ne appartenga ad altrui; tanto se sia il solo, quanto se sia uno tra i più addetti ad abitarvi; e tanto se sia nel comune del suo *reale domicilio*, come vien quest' ultimo definito dalle *Leggi*

---

(8) Di fatti non evvi alcuna disposizione di legge che mai permettesse in verun caso le *visite domiciliari* senza subordinare un tal permesso, o per dir meglio il caso di permissione, all' osservanza delle forme determinate. Ved. tutti gli art. cit. nella nota precedente.

(9) Cit. art. 16, 61, 62, 63, e 72.

Civili, quanto se sia in un comune diverso (10). La 2.a che sotto la voce generica di *domicilio* debba comprendersi non solamente la casa, o la stanza di abitazione, ma anche gli altri luoghi qualsivogliano alle medesime adjacenti, che secondo lo stesso antico diritto dicevansi *domus additamenta* (11), e nei quali come nota CUIACIO, l' abitante ha accesso per la casa istessa (12). Simili luoghi sono appunto quelli che le leggi nostre disegnano sotto nome di *recinti*, *cortili* ec. ec. La 3.a finalmente, che la voce *cittadino* adoperata nell'art. che comentiamo, non debba interpetrarsi come relativa unicamente all' individuo partecipe dei diritti *politici* o di *cittadinanza*, ma come relativa a chiunque dimori nel territorio del regno (13); poichè nel *Codice* vegliante per dinotarsi il primo si serba propriamente la voce di *nazionale*, che sola lo distin-

---

(10) *DOMUM accipere debemus*, dice ULPIANO nel §. 2 della cit. Leg. 5, *ff. de iniuriis, non proprietatem domus sed domicilium. Quare sive in propria domo quis habitaverit, sive in conducto, vel gratis, sive hospitio receptus; haec lex locum habebit. Quid si quis in villa habitet, vel in hortis? Idem erit probandum. Et si dominus fundum locaverit inque eum impetus factus sit, colonus aget, non dominus. Si tamen in fundum alienum, qui domino colebatur, introitum sit, Labeo negat esse actionem domino fundi ex lege cornelia, quia non possit ubique domicilium habere, hoc est per omnes villas suas. Ego puto ad omnem habitationem in qua pater familias habitat, pertinere hanc legem, licet ibi quis domicilium non habeat. Ponamus enim studiorum causa Romae agere, Romae utique domicilium non habet, et tamen dicendum est, si vi domus eius introita fuerit, Corneliam locum habere.... etc.*

(11) Leg. 91, *ff. de Legatis III.*

(12) *Aditum in ea per domum habet.* CUIAC. nel comento alla mentovata legge, *in quaest. papin.*

(13) Così anche intendevasi per diritto romano. *In orbe romano qui sunt, ex constitutione imperatoris Antonini cives romani effecti sunt.* Leg. 17, *ff. de statu hominum.*

gue dallo *straniero* (14). Violandosi in conseguenza il *domicilio* di uno *straniero*, comunque momentaneamente stabilito tra noi, si può incorrere nella pena fulminata dalla legge, se gli estremi concorrano dinotati nell'art. 233 (15). Questa stessa osservazione è comune altresì all' altro *abuso* di cui passiamo a favellare.

713. — II. *Atto arbitrario contro i diritti e la libertà del cittadino.* Come vengan definiti, distinti e protetti dalle nostre leggi i *diritti* e la *libertà* in parola; e come vengan definite e represse le offese ai medesimi che commettansi da un privato, fu già osservato nel principio di questo stesso *titolo* (16). Passando adunque a parlare delle stesse offese che mai commettansi all' aura del pubblico potere di cui il colpevole fosse rivestito, niente dobbiam soggiungere intorno alla natura ed al valore dei diritti che ne restan colpiti, ma limitarci bensì alla definizione di questi altri *attentati*, ed alla enunciazione delle pene diverse che la legge vi propone.

714. La forza privata o la minaccia, la *violenza* in somma o *fisica* o *morale;* sono i mezzi che soli si scorgono efficaci nelle mani di un privato per ledere i diritti altrui impedendone il libero esercizio, o per attentare all'altrui libertà (17), se il caso se n' eccettui della simulazione della *pubblica autorità*, che an-

---

(14) Art. 9 e seguenti, *LL. civili.*

(15) Con molta ragione si è in conseguenza parlato di *abitante del regno*, anzi che di *cittadino*, nell' art. 30 delle *istruzioni sulla gendarmeria.* Ved. nota 4, §. V.

(16) Ved. nel *Vol. IV* il comento agli art. 166, e 169, num. 285 e seguenti, e num. 316 e seguenti.

(17) Ved. ivi, num. 292, e seguenti.

ch' essa caratterizza, e rende anzi più criminoso quest' ultimo *attentato* (18). Gli *ufiziali pubblici* all' opposto di tali mezzi non han sempre bisogno per commettere alcuna delle stesse offese; ma basta invece che la pronunzîno, perchè da ciò nasca un danno qualunque al privato. Quindi diversa doveva esser la definizione di questo reato, in confronto colla definizione di quello consimile in cui incorre un semplice privato. *L' ufiziale pubblico*, dicesi adunque con ragione nell' art. 234, *o l' impiegato qualunque che comanda o commette qualche atto arbitrario sia contro la libertà individuale, sia contro i diritti civili di uno o più cittadini, sarà punito....*

715. Versiamoci pertanto su ciascuno degli elementi che la legge esige, perchè più sensibile si appalesi l' avvertita differenza. Il 1.° *elemento* traesi dal carattere pubblico del delinquente. L' espressioni della legge sono generalissime; e quindi non occorre punto distinguersi la qualità o il grado dell' agente del pubblico potere, e la gerarchia cui egli appartenga. Tanto dunque se abbia *giurisdizione*, quanto se non l' abbia, o non sia che un semplice esecutore (19); tanto se fac-

---

(18) Art. 170, n. 2, (ved. ivi, n. 327 e seg.).

(19) L' art. 114 del *Cod. penale di Francia*, che corrisponde all' art. 234 delle nostre leggi, parla di *funzionarj pubblici, agenti, o preposti del governo*; e la *Corte di Cassazione* di quel regno ha costantemente ritenuto che la disposizione dell' art. 114 fosse applicabile a tutti gli *ufiziali pubblici* sottoposti a giuramento, e quindi non solamente agli *uscieri*, ma anche ai *percettori delle contribuzioni*, perchè compresi naturalmente sotto la voce *di preposti del governo* — Ved. Carnot, nel comento al detto art. e Rrgnon, *Cod. pén. expliqué*, art. 114 — L' espressioni *ufiziale pubblico* o *impiegato qualunque* che si sono invece adoperate nell' art. 234, son più generiche di

cia parte dell' *ordine amministrativo*, che *giudiziario*, o *militare*: il reato può sussistere purchè vi concorrano gli altri estremi che la legge richiede. Niente in conseguenza ci resta quì ad aggiungere a quanto altro abbiam notato in diversi luoghi del presente *capitolo*, in comento a simili espressioni generiche adoperate dalla legge in altri rincontri (20).

716. Il 2.° *elemento* deve dedursi dalla sola infrazione alla legge commessa dall' *impiegato* nell' emetter l' atto che essa riprova. Nel principio di questo §. si son riportati i canoni fondamentali di tutta la nostra legislazione. I diritti di un cittadino non possono esser violati dal capriccio di chicchessia; la sua libertà non può esser ristretta sol perchè così piaccia all' agente del pubblico potere. Non è che nei casi determinati dalla legge che può esser quegli privato degli uni e dell' altra. Sempre che in conseguenza l' atto che toglie ad un cittadino alcuno dei suoi diritti, o gli toglie la sua *libertà personale*, non è fondato sul testo della legge o non è da essa giustificato, non prende la sua sorgente che nella sola *volontà*, che nel solo *arbitrio* del funzionario che lo emette, e perciò diviene un *atto arbitrario* nel senso della stessa legge (21).

---

quelle del *Cod. pen.* abolito, e quindi non vi è più luogo a dubitare che esse risguardino anche gli *ufiziali* indicati.

(20) Ved. nel Vol. IV, n. 359 e seg.

(21) La prima legge che avesse parlato di *atti arbitrarj*, e che gli avesse solennemente vietati sotto la minaccia di una pena, fu per quanto ne sembra la legge francese del 1789 pubblicata prima che si fossero gittate le basi della organizzazione giudiziaria, e della novella legislazione. Or l' acutissimo *Bentham* censuravalo con ragione sul motivo che non definiva punto che s' intendesse per *arbitrario*. « Condannando, egli di» ceva, gli *ordini arbitrarj* in termini generali, non si perviene al certo

717. Nè occorre punto provare che l'*atto* sia stato accompagnato dalla diretta intenzione di nuocere nel delinquente. La legge niente esprime sul concorso di un tal *dolo*, e non doveva certamente richiederlo subito che voleva veramente proteggere i *diritti* e la *libertà dei cittadini*. La sola conscienza adunque di contravvenire al divieto della legge, e di far prevalere il proprio arbitrio o capriccio alla prescrizione della legge, è appunto quel *dolo* che basta a caratterizzare il delitto di cui parliamo. In conseguenza se l'*atto* si appalesasse come figlio di uno zelo indiscreto, e perciò scevero di alcun' altra criminosa intenzione, non isfuggirebbe dalla sanzion della legge; come non ne sfuggirebbe altresì ogni qualvolta l' ufiziale pubblico che lo avrebbe ordinato o commesso, non potesse in sua giustificazione addurre un testo della legge che gl' imponeva, o la autorizzava ad emetterlo o ad eseguirlo.

718. Ma se egli adducesse bensì un testo della legge, ma l' avesse poi con erronea interpetrazione violata nel

---

» a prevenire l' arbitrio. Toccar questa meta è il grande oggetto della
» legislazione, e l' ultimo suo risultato. Quando le leggi son fatte,
» ed i tribunali organizzati, si può dichiarare che un cittadino non
» debba essere arrestato che nei casi determinati dalla legge; ed al-
» lora solamente può soggiungersi che coloro i quali violeranno un
» tal precetto, son punibili come colpevoli d' un *atto arbitrario* ».
Bentham, *sophism. anarchiqu. in princip.*) Pertanto questa stessa censura non potrebbe convenir punto nello stato presente della nostra legislazione, imperocchè se da una parte la *legge organica giudiziaria* prescriveva precisamente che alcuno non potesse essere arrestato che nei casi descritti dalla legge, dall' altra parte di *atto arbitrario* non parlasi che in quel *Codice* istesso ove letteralmente si son dinotati i *casi* in quistione. Perciò ben facile ci è riuscito il definire il vero significato delle parole *atto arbitrario*, nel senso dello stesso chiar. autore che abbiam citato.

caso in quistione, incorrerebbe ancora nella pena dell' *atto arbitrario?* La risposta negativa ci sembra incontrastabile, sempre che non si riuscisse a provare da parte dell'accusa, che l' imputato avesse conosciuto o non avesse potuto non conoscere la illegalità dell'atto e nel momento in cui vi si abbandonava. Valgano quì in somma le stesse ragioni di già allegate per esimere da risponsabilità penale quelle ingiustizie che mai si sieno involontariamente commesse (22). La leg-

(22) Ved. nel Vol. precedente, num. 584, e seguenti. Nel *Codice d' istruzione criminale di Francia* coll' art. 106 si dispone che *ogni depositario della forza pubblica* è tenuto di arrestare l' imputato *colto in flagranza*, e di condurlo innanzi al magistrato, senza che siavi bisogno di mandato, quando il misfatto o il delitto porti a *pena afflittiva o infamante*. L' art. 101 delle nostre *leggi di procedura penale* impone parimenti lo stesso dovere *quando il misfatto o il delitto porti almeno a pena di prigionia*, e l' art. 103 soggiunge altresì che qualora l' imputato venga sorpreso nella *flagranza* di consimile *misfatto* o *delitto* dallo stesso *ufiziale di polizia giudiziaria*, questi debba interrogarlo ed inviarlo al suo giudice. Si comprende bene che il legislatore facendo nel caso di flagranza una eccezione alle regole che debbono ordinariamente seguirsi per l' arresto di un cittadino (cioè alla necessità di un mandato rilasciato dall' autorità competente ai termini dell' art. 593 delle medesime *leggi*), ha voluto prevenire l' abuso che potrebbe farsi di tale eccezione restringendola tra stretti confini, e che ha voluto conciliare per quanto era possibile i mezzi che reclama la ragione per proteggere la sicurezza e la tranquillità pubblica, coi sacri principj della libertà individuale. Questa saggia circospezione può tuttavolta lasciare gli ufiziali di polizia giudiziaria, e gli agenti della forza pubblica, in uno stato penoso d' incertezza relativamente ai loro diritti ed ai loro doveri; imperciocchè è ben difficile di distinguere nel primo istante in cui si commette un fatto criminoso, se questo fatto importi o no *pene di prigionia*. Intanto questo estremo è indispensabile perchè si abbia diritto di procedere all' arresto. Potrebbe dunque accusarsi di atto arbitrario l'ufiziale pubblico, o l' agente della forza pubblica che nel momento di una rissa, avrebbe arrestato o fatto arrestare gli autori di percosse, o di ferite commesse d' avanti a lui, sol perchè sottoposte in seguito tali ferite o percosse alla osservazione dei periti, si sarebbero giudicate senz' al-

ge non vuol reprimere che il capriccio, l'arbitrio, ed appunto quando si sieno scientemente fatti prevalere alle sue prescrizioni (23). In opposto si confonderebbero sotto una stessa sanzione il fallo della volontà e quello dell' intelletto, e la pena verrebbe senza necessità a percuotere una colpa che può esser sufficientemente corretta coll' *azion civile* (24), e riparata nelle vie ordinarie dai tribunali superiori.

---

cun pericolo, e definite perciò come delitti non punibili colla *prigionia?* La risposta negativa non ci sembra suscettiva di alcun dubbio. L'*atto* non sarebbe *arbitrario* nella sua sorgente, perciocchè l' ufiziale pubblico lo avrebbe comandato o commesso nella idea di adempiere ad un obbligo impostogli dalla legge, e non già per seguir ciecamente il suo capriccio. Ma l' errore? Se fosse partito da ragionevole motivo, come se la *ferita* a primo aspetto fosse sembrata pericolosa, tal errore non gli sarebbe punto imputabile, e non lo esporrebbe in conseguenza a veruna risponsabilità; se poi fosse madornale, e grossolano, potrebbe tutto al più esporlo alla *risponsabilità civile* in semplice linea di fatto colposo — Così precisamente direbbesi di quell' ufiziale di polizia giudiziaria che, istruendo un processo, rilascerebbe un mandato di deposito, o perchè erroneamente avrebbe definita un' azione per *misfatto* o per *delitto*, o perchè erroneamente l' avrebbe definita come un *delitto* punibile di *prigionia*; o perchè finalmente avrebbe dato corpo all' ombra, fondandosi sopra debolissimi indizj di reità per emetterlo — Del rimanente avvertiamo che almeno per gl' individui della *gendarmeria reale*, sembra essersi derogato al disposto dell' art. 101 della *proc. pen.*, coll' art. 86, n. 4 dell' *Ordinanza dei 30 Agosto 1827*, assegnandosi loro il dovere di arrestare i delinquenti colti nella flagranza di un *reato* qualunque, senza distinguersi più se porti o no a *pena di prigionia*, e di presentarli immediatamente all' autorità competente.

(23) Ma come provarsi questa scienza? Ved. ciò che fu detto in quanto alla pruova della *coscienza* della ingiustizia nella corruzione per *favore* o per *inimicizia*, nel num. 585 — (Nel Vol. precedente) —

(24) Nei casi però di *colpa grave*, come fu dimostrato nel num. 584, ivi. A questa conseguenza, per quanto ne sembra, menavano l'espressioni adoperate nell'art. 117 del Cod. penale abolito « *i danni-interessi che potessero esser decretati per causa degli attentati espressi nell' art. 114* (unif. all' art. 234 delle nostre *leggi*), *saranno domandati o col procedimento criminale* O IN VIA CIVILE, *e saranno re-*

719. E se nella esistenza di una disposizione di legge che giustifichi l' atto, si sien violate le formalità estrinseche volute dalla stessa legge nell' emetterlo o nell' eseguirlo? Anche in questo caso non esiste il delitto di cui è parola, comunque possa sussisterne un altro di diversa specie. L' art. 234 non punisce in fatti che l' *atto arbitrario*. Quindi se l' arresto si sia ordinato nei casi dinotati dalla legge, siccome trae allora la sua sorgente dal volere della legge, anzichè dal-

---

golati, avuta ragione delle persone, delle circostanze, e del pregiudizio sofferto, senza che in verun caso, e qualunque sia l' individuo offeso, i suddetti danni-interessi possano essere al di sotto di venticinque franchi per ciascun giorno di detenzione illegale ed arbitraria, e per ciascuno individuo. Il dotto CARNOT, rammentando i principj che regolano l' esercizio dell' *azion civile* nascente da reato (da noi diffusamente sviluppati nella I. Parte, Vol. I, num. 258 e seguenti); soggiunge che con quelle parole *in via civile*, la legge vuol dinotare ancora che i diritti della parte lesa rimangano intatti, malgrado che l' accusato fosse assoluto in via penale; quando cioè il fatto che avrebbe cagionato il danno, fosse stato dichiarato *costante* a carico dell' accusato, ma la sua *non colpabilità* fosse stata pronunziata per circostanze attenuanti del suo delitto, come sarebbe appunto il caso della *colpa grave* di cui parliamo (V. CARNOT, com. all' art. 117). Simili espressioni pertanto « *in via civile* » non si veggono più nell' art. 235 delle nostre *leggi penali*; ma ciò non altera punto la teoria che veniam dall' esporre, almeno per ciò che concerne il rifacimento dei danni provvegnenti da una *colpa*, poichè simile teoria emerge dalle disposizioni generali del diritto comune, consacrate negli art. 1336 e seguenti delle *Leggi civili*. Essa per altro viene alterata solamente in ciò, che ove trattisi di attentato alla libertà costitutivo di reato, i danni debbono immancabilmente valutarsene per una somma non minore di duc. 6 al giorno; laddove debbono valutarsi nel loro effettivo ammontare nel caso in cui sussista l' attentato nella sua materialità, ma non si possa ascrivere a reato per la mancanza del *dolo* di cui parliamo in questo numero. L' eccezione in somma alle regole comuni a qualunque rifacimento di danno, scritta nell' art. 235 delle *Leggi penali*, è adesso solamente relativa al caso dell' arresto punibile come *reato*, nel mentre che pel Codice francese era relativa anche al caso dell' arresto non imputabile che a semplice *colpa*.

l' arbitrio dell' ufiziale pubblico, così cessa dal dirsi *arbitrario* nel vero significato nella parola, senza che la mancanza delle formalità che la legge prescrive valga punto ad alterarne la natura, nella stessa guisa in cui un diritto non cessa dal sussistere nel fondo sol perchè si sia sperimentato con un'azione diversa da quella che la legge tracciava. Questa verità resta pienamente dimostrata subito che si consulti la differenza che le nostre leggi fanno tra *arresto arbitrario* e *detenzione illegale*. Tanto l' uno che l' altra sono bensì vietate dalla legge, e gli ufiziali pubblici incaricati della *polizia amministrativa* o *giudiziaria* debbono vegliare collo stesso interesse sì contro l'uno che contro l'altra (25). Ma le determinazioni che i magistrati competenti son chiamati ad emettere su questo riguardo, non son certamente le stesse così nel primo, che nel secondo caso. Quando trattasi di *arresto arbitrario*, ordinato cioè fuori dei casi in cui era permesso dalla legge, come allora esiste vero *attentato alla libertà*, così deve cessare affatto la continuazione dell' arresto, ed ordinarsi in conseguenza la liberazione del ditenuto. Ma quando trattasi invece di *detenzione illegale*, di quella cioè conseguente ad un arrestamento giustificato da legale motivo, ma *illegale* in quanto alla sola sua forma, non è più la liberazione del ditenuto quella che debbe ordinarsi, ma bensì la rettificazione delle mancanze, lo adempimento delle formalità prescritte, ed il rinvio del ditenuto medesimo a disposizione dell' autorità competente (26). Tanto

(25) Art. 238, *LL. penali*, ed art. 600, *LL. di proced. penale.*

(26) *Verificata la illegalità dell' arresto nel Capoluogo della Provincia o Valle dal Presidente della gran corte criminale o dal Pubblico*

dunque è lungi che in quest' ultimo caso esista l'*attentato alla libertà individuale del cittadino*, in quanto che non è per anco permesso di far cessare la continuazione dell' arresto, la quale non potrebbe al certo, se un delitto vi si riconoscesse, esser compatibile colla mira che dovrebbe aver la legge d'impedirne al più presto i dannosi effetti (27). Può in conseguenza esistere, come il dicevamo, nella mancanza di tali formalità, un altro reato diverso affatto da quello

Ministero, entrambi di accordo fra loro faranno subito mettere in libertà il detenuto. Se la illegalità dell'arresto è verificata nel capoluogo suddetto da altri ufiziali pubblici, costoro ne faranno subito rapporto al presidente o al procurator generale, ed il presidente di accordo col proccurator generale ordinerà che il detenuto sia messo in libertà: il tutto sotto la pena stabilita dalle leggi penali (cioè dal citato artic. 238), *e senza pregiudizio delle pene più gravi nei casi preveduti nelle medesime leggi* — Art. 601, *LL. di proc. penale* — *Se però si adducesse qualche motivo legale dell' arresto, cosicchè non ne sia d'illegale altro che la forma, può il presidente di accordo col ministero pubblico, prendere i rischiarimenti necessarj, porre in regola l' affare, e rimettere legalmente il ditenuto a disposizione dell' autorità competente. Questa disposizione non impedirà che sia subito tratto dal luogo non riconosciuto per pubblica prigione, nel caso che egli sia quivi in arresto. — Le ordinanze per la esecuzione di questo e dell' articolo precedente saranno sottoscritte dal presidente e vistate dal pubblico ministero — Di tutto si farà processo verbale che sarà iscritto nel registro* — Art. 602, *ivi* — *In ogni altro comune che il capoluogo della provincia o valle, la facoltà espressa nei due articoli precedenti sarà esercitata dai giudici istruttori, o dai regj giudici di circondario* — Art. 603, ivi — Si avverta però che tutte queste rego'e soffrono eccezione nel caso di *arresto personale* in materia civile — Se è stato eseguito senz' alcuna delle formalità prescritte dalla legge, la libertà dell' arresto deve sempre pronunziarsi dai magistrati competenti, purchè si trovi fondata la dimanda per nullità dell' arresto fattane dal debitore, del pari che può condannarsi ancora il creditore nei danni ed interessi a vantaggio dello stesso debitore — Art. 877 ed 882, *LL. di proced. civile.*

(27) Ved. *repertor. di giurisprudenza* di *Merlin*, art. *Arresto*, *§. V. e VI.*

contemplato dall' art. 234, reato che potremmo perciò contraddistinguere col nome di *detenzione illegale*, e che è punito ai termini degli art. 239 e seguenti che passeremo a comentare nel 3.° §. di questa stessa *sezione* (28).

720. Il *3.° elemento* deve trarsi dalla natura stessa dell' abuso che la legge riprova, anzichè dagli effetti che mai ne sien surti, o dalla esecuzione che mai abbia ottenuta. Trattandosi di offesa ai diritti altrui dalla parte di un privato, la legge non la vuol punita che quando abbia col fatto prodotto impedimento all' esercizio di essi, così che se questo danno non concorra, cessi affatto dal sussistere il reato contemplato nell'art. 166, per non applicarsi al conato del reo altra pena che quella competente solo ai mezzi che aveva messo

(28) Ed in fatti le *leggi di procedura civile* parlando di arresto eseguito senz' alcuna delle formalità prescritte, non fanno altro che pronunziarne la nullità, salva tutto al più la condanna ai danni ed interessi a pro del debitore illegalmente arrestato. Non è poi che nel solo caso in cui si sia condotto il debitore in un luogo d' arresto non designato legalmente per tale, che fan salve le pene dell' *arbitraria detenzione* contra i colpevoli fulminate da questo art — Ved. art. 871, cit. *leggi di proced. civile* — Lo stesso Merlin (l. cit.), conviene precisamente sulla massima che veniam dall'esporre, allorchè rispondendo al quesito intorno alla pena degli arresti illegali, dice che *se l' arresto è illegale per difetto di potere in colui che lo ha ordinato, l' autore dell' ordine e coloro che lo hanno eseguito incorrono nella pena segnata per l' atto arbitrario; se poi è illegale per difetto di forma, non è in materia criminale, soggetto ad alcuna pena, salvo l' obbligo alle autorità competenti di riparare ai difetti di forma, e di convertire in legale l' arresto illegalmente eseguito; ed in materia civile, non dà luogo che alla nullità dell' imprigionamento, ed anche alla condanna ai danni-interessi a favore dell' arrestato. Ove finalmente trattasi d' illegalità sotto il rapporto del luogo ove la persona arrestata è detenuta, ha luogo la pena, e non già dell' atto arbitrario, ma bensì della detenzione illegale*, che le nostre leggi penali han preveduta nell' art. 239.

in opra per tale scopo (29). Trattandosi similmente dell' offesa all' altrui libertà, la pena scritta negli art. 169 e seguenti non è precisamente applicabile, che quando si sia col fatto consumato l'*arresto*, la *detenzione*, o il *sequestro* della persona (30), per non punirsi affatto quando invece atti esteriori di esecuzione non sien succeduti, o per sottoporsi a pene minori secondo le regole comuni, quando il misfatto possa reputarsi come *tentato* o *mancato*. Le definizioni che dà la legge a tali reati, non lascian luogo a dubitare di ciò, perchè chiaramente dinotano il punto in cui consiste rispettivamente la perfezione di essi. Ma nel rincontro di simili offese da parte del pubblico impiegato, la loro definizione è abbastanza diversa. La legge stessa parla unicamente di *atto arbitrario contra i diritti o contro la libertà*, di *atto* cioè diretto a ferire le prerogative del cittadino. Parla altresì di colui che lo *comanda*, e di colui che lo *commette*, segregando con un' alternativa la reità dell' uno da quella dell' altro. Basta adunque che un tal atto sia già *comandato* per esser perfetto il delitto, comunque l' atto medesimo non si sia più eseguito, e comunque non se ne sia per anco tentata l' esecuzione materiale.

721. Le ragioni di una tal differenza sorgono evidentemente dalla diversità dell' indole politica, come anche del danno del reato, quando questo si consideri sotto il rapporto di un *abuso di autorità*. In quanto

---

(29) Cioè ai *fatti* o alle *minacce* per impedire. Il *tentativo* se pur raccogliesse i caratteri richiesti dagli art. 69 e 70, non sarebbe punibile per la regola scritta nell' art. 71.

(30) Nel senso cioè da noi dinotato nei numeri 323 e 324, (nel *Vol. IV.*)

all' indole basti avvertire che le nostre leggi mirano a reprimere meno l'offesa al privato che l'abuso del pubblico potere, e questo *abuso* sussiste tutto intiero subito che si è emesso capricciosamente un ordine diretto a colpire la libertà del cittadino, subito che si è infranto il divieto della legge solennemente ed imperativamente espresso, subito che si è parimenti violato il canone che anche imperativamente interdice qualunque atto portante privazione dei diritti altrui in una forma diversa da quella di un solenne giudicato. In quanto poi al danno, esso sorge senza dubbio dalla sola prolazion dell' atto, dappoichè prescindendo dal pericolo di una pronta, e forse immancabile esecuzione, il cittadino è col fatto privato della sua libertà quando è costretto a sottrarsi dalle ricerche degli esecutori dell' ordine, come del pari è privato del libero esercizio di un diritto, quando in realtà un tal esercizio gli si è arbitrariamente inibito.

722. Non senza ragione adunque la legge ha fatto consistere il reato nel solo *atto arbitrario*, nella sola pronunciazione dell' atto tendente ad offendere l' altrui libertà o gli altrui diritti; nè indarno ha parlato distintamente così del datore dell' ordine, che dell' esecutore. Se il reato prendesse la sua legale esistenza unicamente dalla esecuzione dell' *atto arbitrario*, cioè o dall' arrestamento dell' individuo, o dalla materiale offesa di alcuno dei suoi diritti, sarebbe stato affatto inutile il far menzione di chi avrebbe dato l' ordine, dappoichè si sarebbero naturalmente applicate contra di costui le teorie generali della complicità per *provocazione con abuso di autorità o*
*

di potere (31). Or se questa special menzione si è fatta; se le regole d' interpetrazione legale non permettono nè anche il supporre che alcuna espressione sia oziosa nel testo di una legge; e se d' altronde motivi sufficienti esistevano per elevare a delitto *sui generis* il semplice ordine arbitrariamente emesso *contro la libertà o i diritti del cittadino:* convien decidere che la legge, anzichè riconoscere il dator dell'ordine come un complice dell'attentato, lo riguardi come autor principale di un reato già perfetto colla semplice pronunciazione dell'ordine, e quindi punibile indipendentemente dall' altro reato che mai sia venuto indi a congiungervisi da parte dell' esecutore materiale prestandosi ciecamente ad una esecuzione che eragli interdetta dalla legge (32). Per costui adunque, e per costui solamente, il reato non sussiste che quando si sia consumato l'attentato, che quando cioè abbia egli eseguito l'offesa materiale ai diritti civili del cittadino, o abbia eseguito l' arresto in uno dei modi indicati appunto nell' art. 169, cioè, o fermando l' individuo per via, o obbligandolo a restarsi nel luogo in cui si trovava, o conducendolo altrove (33).

---

(31) Ved. nella I. Parte, num. 614, 616 e seguenti, (nel *Vol. II.*)

(32) Ved. appresso, num. 731 e seguenti.

(33) Ved. nel Vol. IV, num. 323 e 324 — Quindi con tutta ragione l' abolita Corte di Cassazione di Napoli, ritenne come consumato l'arresto di una donna, sol perchè si era fatta condurre dalla forza fino al carcere, e quindi lasciata in libertà perchè il custode si era ricusato d' imprigionarla — Il Sindaco, che aveva commesso l'*atto arbitrario*, essendo stato condannato, aveva prodotto ricorso sul motivo che il delitto era rimasto nei limiti del *tentativo;* ma la Corte rigettò il ricorso considerando che quantunque i *tentativi de' delitti* non fossero considerati come *delitti*, pure l'oggetto in disputa non presentava già un delitto tentato, ma consumato, poichè *stare in mezzo alla*

723. La pena sì contra l' uno che contra l' altro dei colpevoli, è la *interdizione dalla carica da un anno a cinque*, salve le circostanze aggravanti di cui quì appresso tratteremo, (art. 234, prima parte). Per diritto romano l' attentato in parola era compreso tra le specie di *pubblica violenza*, e perciò soggetto a pene di gran lunga più gravi (34). Così anche per la legge penale del 1808 (35). Ma il *Codice penale* di Francia venne alquanto a mitigarla, surrogandovi la *degradazione civica* (36). Le leggi veglianti si son giustamente appartate da tutte le passate legislazioni su tal riguardo, dappoichè han voluto render la pena proporzionata al reato, e tener conto di quelle circostanze che non possono non aumentarne la gravezza. Quando in conseguenza l'*atto arbitrario* non è stato accompagnato da altra mira che da quella di violar la legge, è giustamente represso colla *interdizione correzionale*. Ma quando

---

forza attiva, essere mal volentieri dalla medesima condotto in un dato luogo, non è che uno stato di arresto consumato. Questa decisione è della data dei 30 Marzo 1815, ed è riportata nel *Supp. alla collezione delle leggi, serie delle decis. crim. Vol. I, pag. 107* — Noi la citiamo in conferma di questa sola teoria, applicabile naturalmente così all'arresto commesso dagli ufiziali pubblici, che a quello comesso da' privati. Ma protestiamo che nella specie della stessa decisione, erroneamente, per quanto ne sembra, erasi applicata al colpevole la pena segnata dall'art. 343 del Cod. pen. abolito (corrispond. al nostro art. 172), mentre trattavasi di *atto arbitrario* commesso da un *Sindaco* con abuso della carica, e fatto eseguire dalla forza pubblica, che avrebbe dovuto punirsi ai termini dell'art. 114 di quel *Codice*, che corrisponde appunto all'art. 234 delle *Leggi* veglianti.

(34) V. leg. 7, *ff. ad Leg. iul. de vi publica* — Ved. anche nel *Vol. IV.* num. 209 e seguenti.

(35) Art. 103 e 134 della *Leg. dei 20 Maggio 1808*.

(36) Art. 114 del *Cod. pen. del 1810*, tra noi adottato nel 1812.

si è commesso per soddisfare una passione o un interesse privato, la pena si eleva alla relegazione, senza pregiudizio però delle pene maggiori nei casi stabiliti dalle leggi – (Cit. art. parte 2.ª) – Queste salutari distinzioni non esistevan punto nel *Codice penale* abolito; e quindi con ragione odonsi tuttavia in Francia le lagnanze di coloro che l'han comentato, sulla enorme diversità tra la pena di consimili attentati commessi da un semplice privato, e quella degli stessi reati commessi dai *pubblici funzionarj con abuso della loro autorità* (37). Questo inconveniente è affatto cessato tra noi; e ciò che si è fatto nel rincontro ben poco lascia a desiderarci perchè la legge si ritenga come in piena armonia coi suggerimenti della scienza — Avanziamoci pertanto a comentarla in ciascuno dei termini in cui è concepita, perchè fossimo sempre più convinti di una tal verità.

724.... *Se l'atto arbitrario si commetta* — Convien badarsi alla diversità della redazione della legge nel caso che forma oggetto di questa seconda disposizione, a fronte di quello di cui si è parlato nel primo comma dello stesso art. La pena non sembra potersi aggravare quando l'*atto arbitrario*, comunque suggerito dalla passione o dal privato interesse, si sia solamente *ordinato*, ma bensì quando si sia anche *commesso*, anche *eseguito*. In mancanza di quest' ultimo estremo, l' ufiziale pubblico che ha emesso l' ordine, continua sempre ad esser sottoposto alla

---

(37) Ved. Carnot, nel comento agli art. 341 e seguenti del *Cod. pen. di Francia*. Ved. nel *Vol. IV*, num. 320 e seguenti, e ved. nel *Vol. V*, come ci siamo ritrattati dall' errore che ci era sfuggito in detto luogo — Num. 574 e seguenti.

interdizione correzionale, o tutto al più soggetto alla *interdizione criminale* se l' atto si appalesi come figlio della *corruzione per odio o per favore*, secondo che fu da noi avvertito in trattando di quest' ultimo reato (38). Il rigore della legge non deve portarsi al di là dei casi pei quali è letteralmente espresso; e siccome in quest' altro comma dell' art. che comentiamo non si distingue più la reità di chi *comanda*, da quella di chi *commette l' atto arbitrario*; così ne consegue che il fallo del primo cessa dal riguardarsi indipendentemente da quello del secondo, per non punirsi che giusta le teorie della *complicità*, alle quali non si è fatta eccezione che nel solo caso del primo comma del medesimo articolo.

725.... *Per soddisfare una passione, o un interesse privato* – Questa soggiunta ne convince sempre più che non la *volontà di nuocere* si richiegga dalla legge perchè sia punibile colla interdizione correzionale l' *atto arbitrario* preveduto nel primo comma dello stesso articolo, ma bensì quel *dolo* inerente alla conscienza della infrazione ai dettati della legge, quel dolo che non può andar disgiunto da un' azione tutta capricciosa ed arbitraria (39). Or se si provi dalla parte dell' accusa che l' *ufiziale pubblico* si sia determinato ad abusare della propria autorità per soddisfare un odio o una privata vendetta, per cedere agl' impulsi di un suo amico, e per rendersi il vile istrumento del di costui livore, o anche per isfogare un proprio interesse, come se abbia ordi–

(38) Ved. num. 587, e nota 25 ivi. (Nel Vol. V.)

(39) Ved. sopra, num. 717.

nato e fatto procedere arbitrariamente ad una *coazione personale*, o anche ad un *sequestro* per costringere così un cittadino a fare o dare ciò che non poteva esser costretto a fare o a dare altrimenti che colle *vie di diritto*; se si provi in somma il concorso di quest'altra sorta di *dolo* nel delinquente; la pena si eleva alla *relegazione* (40).

726. Dal perchè la legge fulminando questa pena nel rincontro, adopera l' espressioni *in oltre*, si è voluto da taluni dedurne che alla *relegazione* debba congiungersi la *interdizione dalla carica da un anno a cinque* che si era imposta pel primo caso dello stesso art., e non già quella *interdizione* di cui parla l' articolo 18 delle medesime leggi (41). Noi stentiamo ad conformarci a questa interpetrazione.

---

(40) È quindi evidente che le veglianti leggi voglian punito più severamente l' *attentato alla libertà* commesso da un pubblico ufiziale con abuso della carica, che quello commesso da un privato; dappoichè se per quest' ultimo la pena discende al 3.° grado di prigionia nel concorso delle circostanze dinotate nell' art. 172, pel primo non ottiene in verun caso alcuna mitigazione. Nè deve punto distinguersi in rapporto a questo stesso misfatto se l' *ufiziale pubblico* abbia o no conseguito il suo intento, a meno che per la parte che mira ad aggravarne la pena, come diffusamente fu avvertito in trattando della *estorsione* (nel num. 574, *Vol. preced.*). In conseguenza se la *relegazione* è sempre applicabile quando l' attentato si sia commesso per *soddisfare una passione* o *un interesse privato*; se l' art. che comentiamo fa d' altronde salve le pene maggiori nei casi stabiliti dalla legge; e se finalmente quando l' intento si è conseguito l' art. 169 prescrive contra *chiunque arresti, detenga o sequestri* un individuo la pena del *1. grado dei ferri nel presidio*: è innegabile che la distinzione in parola ad altro non può tendere che a far sostituire alla relegazione fulminata dall' art. 234, il primo *grado dei ferri nel presidio* pronunziato dall' art. 169 applicabile come dicevamo contra chiunque sia riuscito nello scopo la di cui mira lo aveva spinto al misfatto.

(41) Ved. Canofari, nel comento all' art. 234.

La parola *in oltre* dinota bensì che la *interdizione* rimane anch' essa applicabile contro il delinquente, comunque si condanni in pari tempo alla pena della *relegazione ;* ma non può mai dinotare che anche in questo caso la *interdizione* deve continuarè ad esser precisamente quella che si era comminata per lo innanzi, a fronte di un testo espresso della legge che della *relegazione* rende compagna inseparabile la *interdizione*, non solamente *dalla propria carica,* ma anche *da ogni altro pubblico ufizio*, e non per la durata da uno a cinque anni, ma sibbene per una durata non minore di quella del tempo della *relegazione*, e per cominciarsi ad espiare dopo il termine delle *relegazione* medesima. Or come supporre una eccezione a tali regole generali senza un testo che espressamente la stabilisca? Come far sorgere l'eccezione istessa da una espressione vaga, e tale che possa senza inconveniente e senza stento conciliarsi colla regola di già prestabilita?

727.... *Salve le pene maggiori nei casi stabiliti dalle leggi* — Tra questi casi si annovera 1.° Quello dell' *attentato alla libertà* commesso per soddisfare ad un interesse privato che poi in effetti sia rimasto *soddisfatto* (42) -- 2.° Quello dell' *attentato alla libertà* commesso per oggetto della *estorsione*, ch' è punibile col *primo grado dei ferri nel presidio* — Art. 198 (43) — 3.° Quello di un consimile *attentato* accompagnato da minacce di morte, da altre offese nella persona, o da tormenti di corpo, ch' è

(42) Come dalla nota num. 40, qui sopra.

(43) Ne abbiam diffusamente trattato nei num. 568 e seguenti (Nel *Vol. V.*).

punibile coi *ferri* nel 2.° 3.° ed anche nel 4.° grado (44). — 4.° Finalmente quello che mai *serva di mezzo ad un altro misfatto o delitto*, come se il pubblico ufiziale osasse attentare alla libertà individuale di un cittadino, per aver l' agio di commettere un *adulterio*, uno *stupro*, un *furto*, ed altre simili iniquità. L' art. 236 prescrive allora contro l' abuso di potere la pena del primo grado dei ferri nel presidio, purchè però il misfatto così perversamente agevolato, non meritasse per se stesso il primo grado dei ferri, o altra pena maggiore, essendochè in tal altro caso queste stesse pene debbono aumentarsi sempre di un grado, per la massima che *numquam plura delicta concurrentia faciunt ut ullius impunitas detur* (45).

728. Tutte queste distinzioni che mirano, come il dicevamo pocanzi, a render la pena proporzionata alla gravezza del reato, mancavano nel codice abolito; e quindi con tutta ragione abbiamo asserito che le leggi nostre toccavano ormai la loro perfezione nel rincontro. Ma una sola riforma ci sembra tuttavia necessaria, e non già in quanto all' attuale sistema di punizione, ma in quanto alla definizione del reato. I diritti dell' individuo vengon dalla legge distinti in *diritti politici* ed in *diritti civili*. Come si definiscano così gli uni che gli altri, fu da noi esposto diffusamente nel comento all' art. 166 (46), del pari che fu abbastanza avvertito con quanto accor-

---

(44) Preghiamo il lettore di riscontrare tutto ciò che ne abbiam osservato nei num. 574 e seguenti dello stesso *Volume*.

(45) *Leg.* 2, *ff. de privatis delictis.*

(46) Ved. num. 285 e seg. (nel *Vol. IV.*)

gimento il nostro legislatore nell' imporre la pena per qualunque *ostacolo contro il libero esercizio dei diritti altrui*, abbia emendato la disposizione consimile della precedente legislazione, parlando in generale di *diritti garentiti dalla legge*, anzi che di diritti *civici* o *politici* esclusivamente (47). Or questa stessa emenda non si è fatta altresì nel definirsi l' *atto arbitrario* comandato o commesso da un pubblico ufiziale, imperocchè se erroneamente il *Codice francese* parlava del solo attentato ai diritti *civici* o *politici*, senza preveder quello ai *diritti civili*; erroneamente il nostro art. 234, parla del solo attentato contra i *diritti civili*, senza poi contemplar quello contra i *diritti politici*. Come in conseguenza andrebbe punito il pubblico ufiziale che con *atto arbitrario* escludesse un cittadino dal diritto di far testimonianza; che arbitrariamente cassasse il suo nome dalla lista degli eligibili, e simili? Certamente che se il reato fosse commesso con vie di fatto o con minacce, cadrebbe sotto la disposizione generale dell' art. 166. Ma a prescindere che anche in tal caso se si provasse che l' ufiziale pubblico avesse ciò fatto nella mira di soddisfare una passione o un interesse privato, la pena non cesserebbe dall'esser quella dinotata in detto articolo; se i mentovati estremi, quello cioè della *via di fatto* o della *minaccia*, non concorressero, la impunità totale sarebbe una indubitata conseguenza della mala redazione della legge, non potendo punto invocarsi l' art. 234 perchè espressamente relativo all' *atto arbitrario* contro i soli *di-*

(47) Ved. ivi, num. 291.

ritti civili di un individuo. Ogni ambascia quindi cesserebbe sol quando ivi si parlasse in generale di *diritti garentiti dalla legge*, come ragionevolmente si è praticato nella redazione del cit. art. 166.

729. I danni ed interessi che mai il privato risenta dall' *atto arbitrario*, debbono essergli soddisfatti dai colpevoli giusta le teorie generali segnate già negli art. 46 e 47. Essi in conseguenza si valutano sulla base del pregiudizio sofferto così nel caso di *atto arbitrario contra i di lui diritti*, che in quello di un consimile *atto contra la di lui libertà*; così quando quest' ultimo si sia solamente *ordinato*, che quando si sia anche mandato in esecuzione. Una sola eccezione scrive la legge alle prestabilite regole pel caso in cui, in conseguenza dell' *atto arbitrario*, l' individuo sia stato per qualche giorno detenuto. ***Consimili danni,*** dice l' art. 235, ***non possono allora essere al di sotto di ducati sei per ciascun giorno di detenzione illegale ed arbitraria, e per ciascuno individuo.*** Quali sieno le ragioni che abbian suggerita una tale eccezione di rigore, e quale sia la interpetrazione che le convenga, fu già da noi opportunamente esposto nel comento ai cit. art. 46 e 47 (48).

730. Fu parimente osservato nel trattato della *imputabilità* (49), e più diffusamente ancora nel trattato della *complicità* (50), come e quando devesi imputare all' agente un' azione che ha commessa per altrui *comando*. Riportandoci adunque alle stesse teorie ivi

(48) Ved. nel *Vol. I*, il trattato sull' *azion civile* emergente dai reati, e con ispecialità il num. 255.

(49) Nel *Vol. II*, num. 407.

(50) Ivi, num. 616 e seguenti.

premesse, non ci resta qui che l' obbligo di versarci sull' applicazione che la legge ne ha fatta al caso in disputa, e sugli estremi che essa cumulativamente richiede per far luogo alla impunità per l' esecutore materiale. La regola generale premessa già nella prima parte dell' art. 234, è che debba soggettarsi alla stessa pena tanto l' ufiziale pubblico che comandi, quanto l'ufiziale pubblico che esegua l'*atto arbitrario* o contrà i diritti o contra la libertà d' un cittadino. È dunque letteralmente consacrato dalla legge il principio che l' obbedienza passiva agli ordini di un superiore non sia punto negl' inferiori un dovere assoluto; ma tutto al più divenga un dovere quando concorrano alcune circostanze che la stessa legge determina. Or queste circostanze appunto trovansi tutte espresse nella seconda parte dell'art. 234. *Se nondimeno*, vi si aggiunge, *l' ufiziale pubblico giustifichi di aver agito d' ordine dei suoi superiori per oggetti di loro ispezione, e pei quali era dovuta loro una obbedienza gerarchica, sarà esente dalla pena; la quale verrà in questo caso applicata ai superiori che han dato l' ordine.*

731. Tre estremi debbono in conseguenza verificarsi perchè abbia luogo la impunità in discorso; il 1. che si sia agito *d' ordine di un superiore*; il 2, che quest' ordine si aggirava in oggetti di costui *ispezione*, il 3. che meritava una *obbedienza gerarchica*. In quanto al primo estremo è da osservarsi che ove trattisi di una esecuzione qualunque, la legge vieta solennemente agli *agenti ministeriali*, o ai *depositarj della forza pubblica*, di procedervi quando non esista un atto, una sentenza, o un mandato rivestito della

forma esecutiva. Conseguenza necessaria del principio tante volte rammentato che alcun individuo non possa esser privato di uno dei suoi diritti, che per effetto di una sentenza o decisione divenuta legalmente esecutiva (51). Sia che dunque trattisi di esecuzione forzata sui beni, sia che trattisi di arresto, gli ufiziali suddetti non potrebbero discendervi quando non fossero muniti nel primo caso di una sentenza o di un atto portanti la stessa intitolazione delle leggi, e chiusi con un mandato in forma legale (52), e nel secondo di un *mandato* in iscritto con cui si ordini l'arrestamento dell' individuo per constringerlo a soddisfare una obbligazione, o a comparire davanti al magistrato, o a divenir presente in un giudizio penale a suo carico, o a subire finalmente una pena (53). Nella esistenza di siffatti titoli, gli agenti summentovati sono nel dovere di eseguirli, tanto vero che non potrebbero ricusarsi senza cadere in un reato, o per lo meno in una risponsabilità qualunque; come per l' opposto cessa in esso loro un tal dovere quando i titoli medesimi non esistano (54). Se quindi l'atto

(51) Art. 196 della *Leg. organica giudiziaria* dei 29 Maggio 1817.

(52) Art. 635, *LL. di proced. civile.*

(53) Sulla natura e denominazione dei diversi *mandati*, ved. gli art. 82, 104, 114 e seguenti, *LL. di proced. penale.* L' art. 593 delle medesime leggi prescrive poi in termini generali *che ogni individuo incaricato dell' arresto di una persona, non possa eseguirlo se non abbia ricevuto in iscritto il mandato corrispondente.* Due sole eccezioni competono a questa regola, cioè la prima pel caso della *flagranza* ai termini dell' art. 101; e la seconda pel caso in cui trattisi di arresto di un individuo iscritto già nell' *albo dei rei assenti*, ai termini dell' art. 465, delle stesse *Leggi.*

(54) Di fatti l' art. 242 delle *Leggi penali* stabilisce una pena contro l' agente della forza pubblica che abbia ricusato di prestarsi alle richieste dell' autorità civile, ma nel solo caso che queste medesime

già eseguito erasi bensì arbitrariamente emesso, ma legalmente comunicato, la pena colpirebbe il solo autore dell' ordine e non già gli esecutori, *quibus parere necesse fuit*; come per l' opposto colpirebbe e l' uno e gli altri, quando quest' ultimi avessero fatta una esecuzione cui non eran punto obbligati a prestarsi. Parlando dunque la legge di *ordine*, non intende che di quello che constringeva alla esecuzione, di quello corredato di una forma legale, di quello che perciò richiedeva obbedienza gerarchica. Mancando tali elementi, tanto è l'allegare l'ordine medesimo, quanto è il non allegarne veruno, quanto è addurre di avere nel reato un complice per provocazione con abuso di potere, quanto finalmente il pretendere di voler giustificare un arbitrio alla base di un altro ugualmente criminoso.

732. Sul 2.° estremo è da riflettersi che l'*ordine* benchè corredato delle forme esteriori, non vale a giustificare l'esecuzione che gli si sia data, se non quando l'emetterlo legalmente era nelle facoltà generali dell' ufiziale pubblico da cui è partito, comunque tutto arbitrario fosse in rapporto al caso speciale. Se, ad esempio, un *sindaco* o altra qualunque autorità non rivestita delle funzioni di *polizia giudiziaria*, rilasciasse un *mandato di deposito* per imputazione di misfatto; se parimenti un *ufiziale militare* ordinasse un *sequestro* sui mobili di un cittadino; se un'altra autorità qualunque di un ramo diverso da

---

richieste fossero *legalmente fatte*. In opposto il rifiuto, anzichè esser punibile, degenera in un dovere per l' agente suddetto. Ved. anche gli art. 117 e 119 dell' *ordinanza della Gendarmeria reale dei 30 agosto 1827*.

quello del *contenzioso o amministrativo o giudiziario*, si elevasse a giudice di una privata contesa, ed ordinasse un *arresto personale* contra colui che avrebbe condannato a dare o a fare una cosa: l'agente *ministeriale*, o della *forza pubblica* che si prestasse all' esecuzione dell' atto, malgrado che questo fosse corredato della forma esecutiva, non isfuggirebbe certamente la pena segnata dalla legge, poichè l'ordine non verserebbe sopra oggetti d' *ispezione* di colui che lo avrebbe rilasciato. Per l' opposto se consimili atti si fossero renduti da un *giudice di circondario*, o da altre autorità che in casi simili avrebbero il potere di emetterli, e che di un tal potere avrebbero poi abusato nel rincontro, cesserebbe negli agenti esecutori qualunque risponsabilità, che tutta invece resterebbe a carico esclusivo dei primi.

733. Così e non altrimenti debbono intendersi le parole « *in oggetti di loro inspezione* » e così anche le han tradotte non solamente le stesse *leggi penali* nell' art. 239, ma altresì quelli di *procedura penale* nell'art. 595. Che anzi crediamo dover soggiungere che nella esistenza dell' ordine la regola fin quì esposta nè anche debbe interpetrarsi con rigore contro gli agenti che lo abbiano eseguito. Un dubbio qualunque che mai rimanesse sulla competenza o sulle attribuzioni dell' ufiziale pubblico dal quale fosse l' ordine emanato, non autorizzerebbe al certo gli agenti inferiori à ricusarsi ad eseguirlo; del pari che non sono autorizzati a decidere della intrinseca legittimità o della illegittimità degli atti del magistrato. Costui si deve presumere che agisca legalmente, e non è che nel caso in cui l' abuso sia *patente* in

tutta l'estension del termine, che debbono essi astenersi dal parteciparvi con una cieca esecuzione. È quindi per allontanare affatto la rigorosa interpetrazione di cui parliamo, che la legge, per quanto ne sembra, adopera nel rincontro la parola *inspezione*, anzichè quella di *giurisdizione*. La prima è più generica al certo della seconda, avvegnachè se quest' ultima mena forse a dinotare un potere circoscritto appunto nei limiti del diritto, quella può valere ad esprimere altresì un potere esercitato di fatto da un' autorità per oggetti, che forse potevano dagli agenti esecutori reputarsi compresi tra le di lei attribuzioni (55).

734. Sul 3.° ed ultimo estremo poco ci resta a dire subito che un cenno sufficiente ne abbiam fatto nell' analisi del primo. La gerarchia dei poteri trovasi dalla legge stabilita intorno a ciascun ramo di pubblica amministrazione. Le leggi militari fan gradatamente dipendere il soldato dal suo caporale, costui dal sergente, e così di seguito. Le leggi organiche giudiziarie fanno anch' esse una scala tra tutti i funzionarj di un tal ordine. Lo stesso dicasi pei funzionarj amministrativi di ogni classe. Or per ordine gerarchico un funzionario qualunque non dipende che dai suoi superiori nel ramo cui appartie-

---

(55) Il Sig. Rossi conviene ad un di presso negli stessi principj allorchè sviluppa la quistione sulla *obbedienza passiva* secondo le regole del *diritto universale* e *politico* — Noi avevamo scritto già il trattato sulla *complicità di comando* quando ci pervenne l' opera del chiarissimo autore. Ci compiacciamo intanto nel ritrovar conformi alle nostre le teorie di lui sullo stesso argomento — (V. *Traité de droit pénal, Liv. 2, chap. 13*).

ne. Un' autorità di altra gerarchia non potrebbe dettargli ordini, nè costringerlo ad ubbidirvi; come per l'opposto non potrebbe egli eseguire le di lei ordinanze se non gli venissero comunicate dal suo superiore immediato, o se non fosse chiamato per disposizione espressa della legge a prestarsi ad un invito anche direttamente fattogli dall' autorità in discorso (56). Quando in questi casi l'ordine è legale nella sua forma esteriore, quando legale benanche è l' invito alla esecuzione, e quando finalmente è sopra oggetti d' inspezione di colui da cui provviene, l'obbedienza è forzata, l' obbedienza è necessaria. Quindi se l' ordine sia intrinsecamente ingiusto, se sia arbitrario nella sua sorgente, se contenga perciò un reato, la pena si restringe tutta contro il datore dell' ordine, perchè chi discese ad eseguirlo *parere necesse habuit.*

735. Il III°. ed ultimo tra gli *abusi* che la legge contempla in questo §. è qualunque *VIOLENZA caratterizzata per misfatto o per delitto contro alle persone, che gli ufiziali pubblici, o gli esecutori di mandati di giustizia o di ordinanze amministrative, nell' esercizio o per occasione dell' esercizio delle loro funzioni, usino o facciano usare senza un legittimo motivo* — Art. 237 — Tali *violenze* non solamente non cessano dall' ascriversi a reato, ma divengono anzi meritevoli di pena maggiore perchè commesse abusandosi di quella stessa au-

---

(56) Citiamo per esempio le disposizioni degli art. 110 e seguenti della *ordinanza della gendarmeria*, ove si descrivono i casi in cui tal forza deve prestarsi agli ordini delle autorità, ed i modi con cui tali ordini debbono però comunicarsele.

torità che è chiamata invece a reprimerle (57). Il diritto romano le reputava come una *pubblica violenza*, e soggettavale in conseguenza a pene gravissime (58). Le leggi nostre le voglion punite in caso che costituiscano *delitti* col massimo della pena, ed in caso che costituiscano *misfatti* con un grado di più della pena del misfatto commesso, (cit. art. 237).

736. Quattro pertanto sono gli estremi che debbono cumulativamente concorrere perchè esista il reato di cui imprendiamo a trattare, e perchè possa farsi luogo alla cennata aggravazione di pena — Il 1.° che si sieno usate *violenze caratterizzate per misfatti o delitti*; il 2.° che queste *violenze* si sieno commesse *contro le persone*; il 3.° che siensi commesse dall' ufiziale pubblico o dall' esecutore *nell' esercizio o per occasione dell' esercizio delle sue funzioni*; il 4.° finalmente che si sieno usate *senza motivo legittimo*.

737. Il *Codice penale di Francia* non parlava che di *violenze* in generale, e ciò faceva sì che l' arbitrio potesse alquanto campeggiare nella definizione del reato, precisamente perchè non eravi alcun testo il quale spiegasse in che consistesse il reato di *violenza*. Si ricorreva non pertanto ad altre leggi precedenti per decidere che essendosi dalle medesime vietato solennemente qualunque *rigore* negli *arresti*,

---

(57) *Quoniam*, diceva Giustiniano, nella *Novella 86*, cap. 4, *qui legem defendere debet, ipsam opprimere reperitur.*

(58) *Lege julia de vi publica tenetur qui cum imperium, potestatemque haberet, adversus provocationem necaverit, verberaverit, iusseritve quid fieri, aut quid in collum iniecerit ut torqueatur* — Leg. 7. *ff. ad leg. iul. de vi pubblica* — Ved. nel Vol. IV, num. 210, e seg.

nelle *detenzioni*, o nelle *esecuzioni*, questo rigore appunto dovesse reputarsi come una *violenza* punibile a senso della disposizione che comentiamo (59). Tra noi qualunque dubbio è scomparso nel rincontro. L' uso della forza è sovente indispensabile per menare ad effetto una esecuzione. Gittar dunque le mani addosso all' individuo che si deve arrestare, non è in generale che un atto di *violenza,* o per lo meno una *via di fatto.* Ma negli esecutori non può dar mai luogo a pena, o almeno è certo che non può servir di elemento al reato di cui parliamo, quando anche concorressero gli altri estremi richiesti dall' art. 237. Quivi in fatti si esige che le *violenze* sien caratterizzate per *misfatti* o *delitti*, che in somma consistano o in *ferite* o in *percosse* punibili o con *pena criminale* o con *pena correzionale* ai termini degli art. 356 e seguenti; laddove le *vie di fatto* qualsiansi non produttive di *percosse* o di *ferite,* vanno semplicemente sottoposte a *pene di polizia*, giusta l'art. 462, n.° 4, e perciò rimangono escluse dalla disposizione dell' articolo in disame.

738. Lo stesso art. 237 soggiunge che le *violenze* vengano ad usarsi *contra le persone.* Quindi è che non si comprendono in questa classe gli altri eccessi che mai fossero diretti contro alle proprietà dell' individuo, come i *danni volontarj*, ed i *deterioramenti* qualunque, come i *furti* e simili; del pari che non vi si comprendono nè anche le *ingiurie*, o le *minacce*, e gli *attentati* qualsivogliano all' altrui pudore. Le prime comunque sieno anch' esse allogate

(59) Ved. Carnot, coment. all' art. 186 del *Cod. pen. francese.*

tra i reati contra le persone, non possono riguardarsi giammai come *violenze* ai termini dello stesso art. 237; e quindi continuano a punirsi colla pena ordinaria, salva quell'aggravazione nella latitudine del grado che la legge abbandona alla discrezione dei giudici; salve parimenti le misure disciplinari da adottarsi dall'autorità superiore; e salvo altresì il disposto dell'art. 246 qualora colpevoli se ne sieno renduti gli ufiziali pubblici ivi designati. Gli altri attentati, comunque potessero qualificarsi come *violenze contro alle persone* nel più largo significato della parola, rimangono poi sottoposti alle pene ordinarie, poichè la stessa legge volendole specialmente aggravate per la qualità di *pubblico ufiziale* nel delinquente (art. 339, n. 4, e 340), deroga pel caso speciale alle disposizioni generali che mai potessero riguardarlo (60). A prescindere da tutto ciò, egli è evidente che tutti gli altri reati diversi dalle *percosse* o *ferite*, non si comprendano sotto la sanzione dell'art. in disamina, avvegnachè supponendo la legge che possano le *violenze* in parola essere giustificate da qualche legittimo motivo, non evvi un caso in cui questa ipotesi potesse forse verificarsi per reati diversi dalle *percosse*, dalle *ferite*, o anche dall'*omicidio* che ne sia la conseguenza (61).

739. L'altro estremo non abbisogna, per quanto ne sembra, di alcun importante sviluppamento. Le *violenze* non degenerano in *abuso di autorità* che quando si commettano nell'esercizio, o per occasione

---

(60) *In toto iure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est.* Leg. 80, *ff. de Reg. Juris.*

(61) Ved. l'art. 372, *LL. penult.*

dell' esercizio delle pubbliche funzioni. Mancando l'una o l'altra circostanza, continuano a ritenere la loro indole primitiva, per non soggettarsi che alle pene ordinarie proporzionate alla loro intrinseca gravezza, o tutto al più a quell' aumento che la legge prescrive nel caso dell' art. 246.

740. La legge finalmente non dinota con precisione quali sieno i motivi che possano render legittimo l'uso delle violenze da parte degli ufiziali pubblici o degli esecutori. Rientra in conseguenza nel potere discrezionale dei giudici di fatto il valutarli, spogliandosi dignitosamente di qualunque prevenzione per alcuna delle parti, e non considerando per *motivi legittimi* quei fatti che ne avrebbero bensì l' apparenza, ma non il vero carattere. Questo sarebbe l' unico mezzo onde ovviare ad atti di ferocia che sventuratamente accompagnano allo spesso gli arrestamenti degl' individui, e che si credono permessi, sol perchè come malfattore si appalesa allo sguardo degli esecutori l' individuo che debbesi arrestare. Il volere del Legislatore è nitidamento espresso su questo riguardo, almeno pei casi i più comuni; e deve perciò servir di norma sicura in tutti gli altri simili. Or nell' *ordinanza per la Gendarmeria Reale*, si dichiara espressamente vietato qualunque oltraggio sia con parole, sia con fatti verso le persone arrestate, poichè, vi si dice, *la giustizia vuole unicamente la custodia degl' imputati* (62). Vi si esprimono altresì, ed in modo strettamente *tassativo*, i casi in cui la *forza* possa discendere a *violenze* (63);

---

(62) Art. 105 dell'ordinanza dei 30 Agosto 1827.

(63) Art. 103, ivi — Questo articolo è stato da noi riportato nel *Vol.* precedente, nella nota 52, a pag. 91.

casi tutti che sembrano richiedere un bisogno istantaneo di un tal mezzo, ed una necessità veramente estrema. Sempre che adunque si verifichi che questa necessità non vi era, non possono sottrarsi dalla lor pena le *violenze* qualsivogliano, perchè usate *senza legittimo motivo.*

741. Questo quarto estremo pertanto, cioè l' *assenza di un motivo legittimo,* deve necessariamente assodarsi da parte dell' accusa, cumulativamente cogli altri tre dinotati, perchè tal pena legalmente si applichi. Non è certamente in linea di *scusa*, che la legge lo contempla a favore dell' incolpato. Quindi non potrebbe dirsi che la pruova dovesse offrirsene da costui per esimerlo da pena sol quando si fosse quella pienamente acquistata, e per sottoporlo a pena ogni qualvolta un dubbio qualunque rimanesse sulla esistenza della *scusa.* Ma è invece tra gli elementi constitutivi del reato che l' *estremo in disputa si comprende :* e perciò è forza conchiudere che non esisterebbe legalmente il reato medesimo quando nel fatto non si fosse giudicato che le *violenze* furono usate *senz' alcun motivo legittimo* (64).

---

(64) Questa massima fu anche letteralmente consacrata con *arresto* della *Corte di Cassazione di Francia* dei 15 Dicembre 1822 — Un *preposto dell' amministrazione delle dogane*, essendo stato sottoposto ad accusa come imputato di *omicidio volontario commesso* nell' esercizio delle sue funzioni, si era difeso allegando di 'esservi stato provocato da *violenze gravi.* Il *Giurì* aveva dichiarato di esservi stata realmente provocazione, e la Corte tenendo un tal fatto come costante, aveva deciso che l' *omicidio* commesso dall' accusato, non era che scusabile, e lo aveva punito con prigionia giusta gli art. 321 e 326 di quel *Cod.* pen. (corrispondenti agli art. 377 e seguenti delle nostre *leggi*). Il condannato non aveva prodotto ricorso in tempo utile, e molto meno il P. M. presso quella Corte. Ma denunziato l' arresto di condanna

742. La pena per ultimo, quando il reato sussista in tutt'i suoi estremi, non colpisce solamente l'autore delle violenze, ma anche colui che mai le avesse ordinate. La legge parla in fatti tanto di chi *le usi*, quanto di chi *le faccia usare*, e quindi rientrano in tutto il loro impero le regole della complicità per *provocazione con abuso di autorità o di potere*, cioè col mezzo di *ordini*, di cui a lungo abbiam parlato

---

alla *Corte di Cassazione* dal Procc. Generale d'ordine del Ministro della giustizia, fu annullato nell'interesse della legge pei seguenti motivi — « Che ai termini dell'art. 186, (unif. al nostro art. 237), » le violenze commesse dagli ufiziali pubblici ivi designati, nell'eser» cizio delle loro funzioni, non possono costituire un misfatto o un » delitto che quando si sono usate *senza motivi legittimi*; che questa » circostanza è *sostanziale*, e per conseguenza necessaria per dare » alle dette violenze un carattere criminoso; che nella specie N. è » stato dichiarato colpevole di aver commesso nell'esercizio delle sue » funzioni un *omicidio volontario* scaricando un colpo di *carabina* » contro N. N.; ma che il *giurì* non ha punto dichiarato, e nè an» che è stato domandato se quest'azione si fosse commessa *senza mo» tivi legittimi*; che questa circostanza, che *sola* poteva dare al fatto » il carattere di misfatto, non è stata nè ha potuto essere stabilita » in una maniera equipollente, dalla dichiarazione affermativa del » giurì sopra una seconda quistione diretta a far dichiarare se vi era » stata provocazione per percosse e violenze gravi; che la provoca» zione non distrugge punto la *criminalità* del fatto, e non ha altro » effetto che quello di dar luogo ad una diminuzione di pena; che » d'altronde non è lo stesso relativamente ai funzionari che agiscono » in virtù, e per la esecuzione della legge; che ai termini del cit. » art. 186 alcuna pena non può esser pronunziata contro di costoro » per le *violenze* esercitate nell'esecizio delle loro funzioni, che quando » si sia riconosciuto e dichiarato di esservisi essi abbandonati *senza » alcun motivo legittimo*; che pertanto nella specie il detto N. N. » è stato condannato a due anni di prigionia, quantunque non si sia » riconosciuto e dichiarato di aver fatto uso della sua arma senza » motivo legittimo; che quindi si è violato il detto art. 185, e si è » emessa una condanna senza basi legali ec. ec. » Questo *arresto* è riferito da Carnot, nel comento all'art. 321 del Cod. pen. di Francia, num. VI.

a suo luogo (65). Ivi si son dinotati altresì i casi in cui l' esecutore materiale del comando possa invocare in sua giustificazione l' obbligo di obbedienza gerarchica; casi ben dissimili da quello di cui parliamo, ove l' evidenza del fatto criminoso nella sua intrinseca natura per l' assenza di un motivo legittimo, non sembra poter mai portare a quella impunità di cui la legge ha parlato nell' art. 234.

§. III. *Delle omessioni ed abusi di autorità degli ufiziali, relativi ai detenuti.*

743. Per prevenire gli arresti arbitrarj di cui si è parlato nel §. precedente, per far cessare al più presto possibile le detenzioni illegali che potessero in seguito risultarne, e per impedire qualunque specie di abuso in danno dei detenuti, diverse disposizioni si sono emesse dalla legge in quest' altro §. le quali onoranò abbastanza la previdenza del Legislatore. Or come la maggior parte di esse contengono la sanzion penale di alcune altre già contenute nelle *leggi di procedura penale*; così anche di queste convien che parlassimo in questo luogo, perchè messe in correlazione le une colle altre si apprenda meglio lo spirito che l' ha dettate, e dubbio non rimanga intorno agli elementi costitutivi delle *omessioni* e degli *abusi* preveduti in questo §.

744. I. Alcun luogo non può essere addetto nè per custodia di un imputato, nè per pena di un condannato, nè per qualunque altro arresto comunque forse

(65) Ved. nel Vol. II, num. 614 e seg.

legittimo nella sua sorgente, che quando come *luogo di prigione* si sia riconosciuto dalla pubblica autorità. Spetta alla stessa di osservarne la situazione materiale, per non approvarlo come tale che nel solo caso in cui faccia ad un tempo tener lontano così il pericolo dell' evasione, che quello della salute degl' individui da rinchiudervisi; pericoli dei quali il primo nuocerebbe agl' interessi della giustizia, e'l secondo degraderebbe l' umanità, non senza oltraggiare la giustizia istessa (1). Fatta quindi una tale destinazione, le

---

(1) Su questa materia niente potrebbesi aggiungere a quanto ne han detto tutti i giuspubblicisti moderni, e con ispecialità il nostro *Filangieri, scienza della legislazione*, lib. 3. p. 1, cap. 6. Alcuni, tra' quali il profondo Bentham, si sono anche estesi a descrivere particolarmente la forma istessa in cui dovrebbero costruirsi le prigioni; (ved. le *mémoire* dello stesso autore *sur un nouveau principe pour construire des maison d'inspection, e nommément des maisons de force*), ed altri finalmente ad enumerare i vantaggi che si son col fatto ottenuti dalla pratica esecuzione di simili prescrizioni. (Ved. *Rossi, traité de droit pénal, liv. 3, chap. 8.*) — L' augusta dinastia de' Borboni non ha mai trascurato di vegliare sopra una parte così importante di pubblica amministrazione; ed a lei son dovuti i non pochi miglioramenti già portati nell' attuale sistema delle *prigioni*. Altri ne promette la clemenza di Ferdinando II, che non contento di aver fatto visitare tutte le carceri del regno da distinti personaggi per conoscerne lo stato attuale, si è degnato benanche di visitarle di persona in quasi tutte le capitali di provincie quando le ha onorate di sua augusta presenza. Ferma adunque è per noi la fiducia che quanto prima si vedranno in tutto il territorio del regno rigenerate le prigioni, come lo sono già state in talune provincie; e che tra l'altro saran distinti i luoghi di custodia da quelli di pena, onde allontanare il contatto tra i colpevoli e gl' innocenti, tra i famosi malfattori, ed i colpevoli di lievi trascorsi; e che saranno stabilite le *case di forza*, e quelle di *prigionia*, ed emessi i regolamenti per determinare i lavori cui debbono andar soggetti i detenuti; regolamenti la mancanza dei quali rende inattendibile il fine salutare dell' emenda che le leggi penali attaccano a talune determinate pene — Ved. nel Vol. I, *tratt: prelim.* §. *XXV*, nota 12, Ved. ivi num. 82 e seg. 131 e seg. etc.

leggi di procedura penale dispongono che il luogo medesimo debba iscriversi nel così detto *elenco delle prigioni*; che questo *elenco* debba tenersi affisso in ciascuna provincia o valle nelle sale di udienza della *gran corte criminale*, dei *giudici istruttori*, dei *giudici di circondario*, nelle *case comunali*, e negli atrj delle stesse prigioni, perchè da tutti si conosca quali sieno i luoghi materialmente legali per un arresto; e che qualunque altro non compreso nell' *elenco* debba considerarsi come *carcere privato*, per soggettarsi a pena ogni detenzione che ivi si esegua, sebben conseguente ad un arrestamento non criminoso nella sua origine (2). Or la sanzione penale di questi dettati non trovasi che nell'art. 241 delle *Leggi penali*, ove si dispone che debba esser punito colla *interdizione temporanea* della carica *l' ufiziale pubblico che ritenga o faccia ritenere i detenuti fuori dei luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni.*

745. Possono nondimeno darsi dei casi in cui una trista necessità non permetta che sia soddisfatto al volere della legge, senza pregiudicare al servizio della giustizia. Dato, a cagion di esempio, che nel trasporto di un detenuto sopravvenga la notte in luogo molto distante da quello ove esista una legale prigione, così che la pubblica forza sia costretta a fermarsi in una casa di campagna; che cominciata ad un eseguirsi una frattura nella pubblica prigione, il continuare a far ritenervi i detenuti, offra ad un tempo pericolo di evasione, e difficoltà di custodia, talchè si renda indispensabile il farli custodire in altro luogo qualunque

---

(2) Art. 589, 590 e 591, *LL. di proc. pen.*

più sicuro; che finalmente un detenuto venga assalito da una infermità, nè si trovi nel comune un ospedale proprio pei prigionieri, così che sia espediente il farlo passare in altra casa per provvedere alla di lui guarigione, e lo affidarlo quivi alla semplice custodia militare (3): in tutti questi, ed altri simili casi, il reato non potrebbe sussistere senz' attribuire alla legge un impero sulla necessità, o senza metterla in contraddizione con quelle stesse vedute da cui è stata animata nel vietare il *carcere privato.* Quindi è che, a prescindere dall'estremo della materiale illegaltà del luogo di arresto, un secondo n' esige ancora lo stesso art. 241, che cioè siasi addetto un tal luogo all'attuale detenzione di alcuno *senza necessità.*

746. II. I *custodi* o *carcerieri* non debbono ciecamente prestarsi agl' inviti delle autorità, per imprigionare un arrestato qualsiasi. L' art. 595 delle citate *leggi di procedura penale,* vieta espressamente loro di ricevere o di ritenere qualsisia persona *se non in forza di un mandato di quell' autorità che abbia questo potere dalle leggi,* e nel quale si esprima formalmente l' ordine dell' arresto, e l' articolo di legge per la di cui esecuzione è ordinato (4). In mancanza di queste indicazioni, lo stesso art. soggiunge, che il custode debba esser punito ai termini delle *leggi penali.* Or l' art. 239 contiene appunto la sanzion penale per la trasgressione di un tal divieto, poichè stabilisce la pena del *1.° grado di prigionia* e la *in-*

(3) Ved. *Nicolini, proced. penale, parte 2. §. 841.*

(4) Simili erano i dettati del diritto romano — *Neminem oportet iniici custodiae absque iussione magnorum magistratuum, aut locorum defensorum* — Leg. 6. *Cod. de custodia reorum.*

terdizione di due a cinque anni dal loro ufizio contra i custodi o carcerieri *che abbiano ricevuto un prigione senza legal mandato o sentenza di chi ne ha il potere dalla legge.* Tre pertanto sono gli estremi che debbono cumulativamente concorrere perchè l'imprigionamento di un arrestato non sia imputabile a delitto per parte del custode; 1.° che esista un *mandato* o una *sentenza* i quali ordinino l'arresto; 2.° che questi atti sieno *legali;* e 3.° che partano da un' autorità che aveva il potere di emetterli. Sul primo è da avvertirsi che non evvi alcun caso in cui si possa prescindere dalla esistenza del *mandato,* o della *sentenza.* Per la *forza pubblica* ch' esegua l'arresto riconosce la legge alcune eccezioni alla regola che lo interdice senza un corrispondente *mandato in iscritto*, come nel caso della *flagranza*, in quello della sorpresa di un imputato con oggetti appartenenti ad un misfatto o delitto, e nel caso dell' arresto di un delinquente iscritto nell' *albo dei rei assenti* (5). Ma pei *custodi* nè anche queste eccezioni han luogo, poichè nei casi medesimi il mandato debbe essere rilasciato dall' ufiziale di polizia giudiziaria del luogo ov'è il carcere, per esser così autorizzato il custode a ricever quivi l'arrestato (6)—Sul secondo estremo, è da osservarsi che per *mandato legale* ai termini dell' art. 239 delle leggi penali, s' intende precisamente quello che raccoglie i requisiti dinotati nel trascritto art. 595 delle LL. di *procedura penale ;* quello cioè in cui si esprima precisamente l'ordine dell' arresto, e

(5) Art. 101, 102 e 465, *LL. di proced. penale.*
(6) Art. 598 ivi.

l' art. della legge per la di cui esecuzione esso è ordinato. Questa regola per altro soffre eccezione nel caso di arresti per misure di polizia amministrativa ai termini delle Istruzioni dei 22 gennaro 1817, e del reale rescritto dei 29 luglio 1822, provvisoriamente in vigore, con cui si dispensa dall' obbligo di esprimere negli ordini di arresto. l' art. della legge su cui son basati.—Sul terzo estremo finalmente non ci resta che riportarci a quelle stesse avvertenze già fatte nel comento all' art. 234 (7). *Ubi eadem est ratio, idem et ius.*

747. III. I custodi o carcerieri debbono tenere un *registro* destinato a contestare i movimenti di ciascun detenuto, l' epoca precisa della di lui entrata nelle prigioni, e l' ordine dell' arresto in virtù di cui lo hanno ivi ricevuto, del pari che l' epoca della uscita dalla carcere, e l' ordinanza in forza di cui si è liberato il detenuto (8). Essi son tenuti di esibire a chiunque porti un ordine corrispondente del *giudice di circondario*, del *giudice istruttore*, del *presidente della Gran Corte*, o del *Procuratore generale* presso la medesima, i loro registri, e di lasciarne prender copia quando mai si pretenda. Ricusandosi ad una tale esibizione, vengono dalla legge considerati come rei di *restrizioni* vietate, e sottoposti alle pene prescritte nelle *leggi penali*, come dal numero seguente (9).

748. IV. I custodi o carcerieri non possono parimenti ricusarsi dal mostrare la persona ditenuta ai suoi parenti o amici che domandino di vederla e di par-

---

(7) Ved. sopra, num. 733.
(8) Art. 592, 593, 594 e 597, *LL. di proced. penale.*
(9) Art. 604, ivi.

larvi, e molto meno ricusarsi di presentarla a chiunque porti un ordine corrispondente di una delle autorità designate nel numero precedente, tranne il solo caso in cui, con ordinanza del giudice competente, si sia espressamente disposto che il detenuto debba per interesse della giustizia tenersi in segreto (10). Que-

---

(10) Le così dette *segreta* (luoghi delle prigioni ove si rinchiudono i detenuti per non lasciarsi comunicare con chicchessia) sono state solennemente vietate col *Sovrano Rescritto* da noi rammentato nel Vol. I, pag. 13. Ciò non ostante la legge lascia ancora in facoltà del giudice competente l'ordinare che un detenuto si tenga in segreto, quando questa precauzione sia suggerita dall' esigenze della giustizia, come fa supporre il cit. art. 605 delle *Leg. di proc. penale*. Conviene pertanto che i magistrati usassero di un tal potere colla massima circospezione e riserba, cioè nel solo caso in cui la comunicazione tra il detenuto ed altre persone, potrebbe nuocere alla scoperta della verità nella instruzione delle pruove, ed anche allo stesso imputato. Così se si trattasse di più incolpati di uno stesso misfatto, dei quali alcuni fossero stati interrogati, ed altri no, talchè si sperasse che dalle rispettive contraddizioni nei loro detti, sorgessero indizj di reità, o tracce per acquistarli, la prudenza detterebbe che essi fossero mantenuti in disparte, e non potessero comunicare tra loro, nè direttamente, nè per mezzo di altri, per non concertarsi a serbare *eumdem meditatum sermonem*. In questo caso la misura della detenzione in segreto sarebbe inculcata dagl' interessi della giustizia, e dovrebbe durare fino a che gl' interrogatorj di tutti non sarebbero compinti. Parimenti se l' imputato dovesse sottoporsi ad un *atto di affronto* ai termini dell' art. 94 delle medesime leggi di procedura penale, converrebbe farlo detenere in modo che non potesse esser veduto da alcuno, ond' evitare il pericolo che il querelante, o i testimoni giungessero a riconoscerlo nell' affronto sol perchè lo avrebbero veduto negli arresti. Ciò potrebbe nuocere agl' interessi dello stesso imputato, ed in pari tempo a quelli della giustizia che sarebbe ingannata da una pruova apparente. In tal altro caso il segreto dovrebbe continuare però fino a che non fossero esaurite le opportune ricognizioni. Questi casi in fuori, qualunque interdizione di comunicare, sarebbe abusiva da parte del funzionario che oserebbe pronunziarla; e se non potrebbe sottoporlo a pena, lo soggetterebbe per lo meno a misure disciplinari. In Francia il Ministro della giustizia ha fatto di tutto per prevenire

sto caso eccettuato, il rifiuto qualunque da parte del custode, alla presentazione in discorso, fa similmente reputarlo colpevole di *restrizioni vietate*, e punibile ai termini delle *leggi penali* (11). Or l' art. 240 di queste leggi è appunto quello in cui si comprende la sanzion penale dei due precetti quì anzi descritti. Con esso si fulmina la *prigionia* nel *primo al secondo grado* contro i custodi o carcerieri che sottopongano i detenuti a *restrizioni* non permesse dai rego-

un tanto abuso. Noi riportiamo quella parte di una circolare che riflette una tal materia, sicuri che volessero adottarsi tra noi quelle stesse o altre simili misure che riuscissero efficaci ad un tanto salutare risultamento — « L'interdizione al prevenuto di comunicare è autorizzata dal Codice d' istruzione criminale; l' uso n'è utile in certe circostanze, e specialmente nei misfatti commessi in seguito di concerto; ma l' impiego indifferente di questa misura contro tutt' i prevenuti, o il prolungamento di essa, sono talmente contrarj alla buona amministrazione della giustizia, ed ai diritti dell' umanità, che i giudici istruttori non ne saprebbero usare con troppo riserba. Essi non debbono ordinarla che quando è indispensabile per la scoperta della verità, e solo pel tempo strettamente necessario a tale scopo. Nè però deve congiungersi al rigore di questo mezzo d' istruzione alcun rigore accessorio; ed il prevenuto, momentaneamente privato di comunicazione, debbe essere per tutt' altro riguardo, trattato come gli altri detenuti. A fine di meglio assicurare l' osservanza di questa regola, io desidero che nei rapporti settimanili da farsi dai giudici istruttori alle camere di consiglio sullo stato delle istruzioni, si facciano conoscere le procedure alla occasione delle quali si è fatta ad un prevenuto la interdizione di comunicare, perchè il tribunale valutasse i motivi di questa misura straordinaria, e potesse colla sua autorità reprimere quelle vessazioni inopportune ed ingiuste. E perchè finalmente questi rapporti non degenerassero in una vana formalità; voi, Sig. Procuratori Generali, avrete cura di rimettermi in ciascun mese, e per ciascun circondario, uno stato esatto delle procedure in cui la interdizione in parola si sarà ordinata, colla indicazione della durata di essa, dell'epoca in cui sarà cessata, e dei motivi che avran determinato a prescriverla, o a prolungarla ec. ec. » (Ved. LE GRAVEREND, *traité de legislat. crim. tom. I*, *ch. VIII.*

(11) Cit. art. 604, *LL. di proc. penale.*

lamenti della polizia delle prigioni, o che per qualunque titolo si permettano *atti arbitrarj* sugli stessi detenuti.

749. V. Le *restrizioni* sopra indicate, del pari che gli *atti arbitrarj* anche sopra espressi, possono talvolta degenerare in *sevizie*, o costituire per propria indole un *misfatto* o un *delitto* punibile col primo grado di prigionia, o con pena maggiore. Conseguente sempre a se stessa, la legge che aveva aumentata la pena contra tutte le *violenze* usate *senza motivo legittimo* dagli ufiziali pubblici o dagli esecutori, nell' esercizio, o per occasione dell' esercizio delle loro funzioni, prescrive parimenti che nei dinotati casi il *misfatto* o *delitto* commesso dai custodi debba punirsi sempre con un grado di più della pena ordinaria, (cit. art. 240) per così colpire ad un tempo e l' eccesso criminoso di sua natura e l' abuso di potere che lo accompagna (12).

750. VI. Per prevenire finalmente la continuazione di un arresto illegale, e per impedire che ne rimangano impuniti i colpevoli, la legge dichiara solennemente che è ammesso chiunque a denunziare sia al *giudice di circondario*, sia al *giudice istruttore*, o al *pubblico ministero* presso la Gran Corte criminale, o al *presidente* della medesima, ed a qualunque altro ufiziale incaricato della *polizia giudiziaria*, *ordi-*

---

(12) Severi del pari erano i dettali del diritto romano così contro le restrizioni smoderate, e gli abusi delle *segreta* (*carceris intimae sedes*), che contra le altre qualsiensi *vessazioni* e *sevizie* dei custodi in persona dei detenuti. Una pena veniva stabilita anche contro i magistrati che trascurassero di reprimere tali eccessi. Ved. leg. 1, *Cod. de custodia reorum.*

naria ed *amministrativa*, che un individuo si trovi illegalmente ditenuto (13). Questi funzionarj sono nell' obbligo di verificare una consimile detenzione, ed a seconda della rispettiva loro competenza, o emettere quelle provvidenze che son di ragione, o denunziare il fatto alle autorità competenti ad emetterle (14). Mancando dall' adempiere ad un siffatto duplice dovere, incorrono nella pena della interdizione dai pubblici ufizj da sei a dieci anni, che l' art. 238 delle leggi penali pronunzia *contro gli ufiziali pubblici qualunque incaricati della polizia amministrativa o giudiziaria i quali omettano o ricusino di deferire ad un richiamo legale diretto a comprovare le detenzioni illegali ed arbitrarie; e non giustifichino di averlo denunziato alle autorità superiori.* Di quest' ultimo art. si è dato già il comento nel numero 592, (nel Vol. precedente).

(13) Art. 600, *LL. di proced. penale.*

(14) Le autorità competenti ad emettere le opportune provvidenze di giustizia nel rincontro sono 1. nel capoluogo della provincia o valle il *Presidente* e il *Pubblico Ministero presso la Gran Corte Criminale;* 2. e negli altri comuni diversi, il *Giudice istruttore* ed il *Giudice di circondario* — Art. 601 e 603, delle *Leggi.* Questi funzionarj adunque debbono non solamente verificare la illegalità dell' arresto, ma anche disporre o la liberazione del detenuto, o il passaggio del medesimo in una prigione legalmente riconosciuta per tale, o la rettificazione delle forme necessarie per rendere legale la detenzione — Le altre autorità della polizia ordinaria, o della polizia giudiziaria debbono poi verificare la illegalità dell' arresto subito che ne hanno avuta denunzia, e farne rapporto alle autorità competenti per provocare le convenevoli disposizioni di giustizia.

SEZIONE VI.

Del rifiuto di servizio legalmente dovuto.

751. Due disubbidienze agli ordini della pubblica autorità vengon dalla legge prevedute in questa sezione, entrambe dannose all' ordine pubblico, sì perchè ne risulta un inciampo al libero e celere andamento della giustizia, sì perchè ne deriva o può derivarne la mancanza di quelle pruove sulle quali deve fondarsi la pronunciazione dei magistrati. La prima ha luogo quando *un comandante, un ufiziale, o un sotto-ufiziale della forza pubblica, dopo di esserne stato legalmente richiesto dall' autorità civile, ricusi di far agire la forza messa sotto i suoi ordini* (art. 242); la seconda ha luogo quando *un perito o un testimone alleghi una scusa riconosciuta falsa per non presentarsi all' autorità che lo avrà richiesto.* Art. 243.

752. Tanto l' una che l' altra costituiscono un *delitto*, ma gli estremi che debbono verificarsi nella prima non son precisamente gli stessi che per la seconda. Comune per entrambe è l' elemento della *richiesta* da parte dell' autorità perchè di essa parlasi così nell' art. 242 che nell' art. 243. Questa richiesta inoltre debbe essere stata *legale*, deve cioè essersi fatta nelle forme volute dalla legge. Un tal altro elemento è parimenti richiesto in termini espressi dall' art. 242; e ne sembra comune altresì al caso dell' art. seguente per perfetta identità di ragione, ed anche perchè se determinate dalla legge sono le forme della prima ri-

chiesta, determinate parimenti son quelle della seconda. Fermo in conseguenza il principio che comuni sieno all' una ed all' altra disubbidienza entrambi gli elementi in discorso, differenza non evvi che relativamente a tali forme, ed al terzo tra gli elementi constitutivi dell' uno e dell' altro delitto.

752 *bis.* Delle forme della richiesta agli agenti della pubblica forza, si è parlato alquanto nella precedente *sezione.* In generale deve ritenersi come legale soltanto quell' incarico che si partecipi per *iscritto*, e per mezzo dei superiori gerarchici dell' agente medesimo coi quali l' autorità richiedente abbia diritto di corrispondere; prescindendo sempre dalla legittimità dell' ordine nel senso espresso nei num. 731 e seguenti. Queste regole son tracciate dall' *ordinanza della gendarmeria reale* (1), la quale è della forza pubblica quel corpo che principalmente è addetto al servizio della giustizia, come altrove fu opportunamente osservato (2); e quindi deve ritenersi che alle stesse

(1) « La gendarmeria dovrà prestarsi alle richieste in iscritto delle autorità locali, le quali non si opporranno alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza — Art. 117 — Nelle domande che farà alla gendarmeria un' autorità qualunque, non dovrà oltrepassare i limiti della giurisdizione e le competenze della propria carica — Art. 118 — Un rifiuto non fondato a domanda che l' autorità facesse legalmente, sarà punito con severità, e secondo le conseguenze che potrebbe produrre — Art. 119 — I magistrati dirigeranno al capitano comandante nel capoluogo della provincia, e pei distretti agli altri capitani ed ufiziali quivi stanziati, le loro richieste per la esecuzione dei mandati di arresto, e per tutt' altro che incumbe alla gendarmeria nel ramo della giustizia — Art. 120 — In tutti gli altri luoghi di permanenza fissa della gendarmeria, sarà suo dovere prestarsi alle richieste dei giudici circondariali che vi risieggono — Art. 121 — Tutte le domande debbono essere in iscritto sia qualunque l' autorità da cui provengano ec. ec. — Art. 123; dell' ordinanza de' 20 Agosto 1827.

(2) Ved. nel Vol. precedente num. 403 e seguenti.

si riporti l'art. 242, per non colpire quel rifiuto che mai fosse conseguente ad un ordine illegale, o illegalmente comunicato. Una sola eccezione a tali regole fassi nel caso della esecuzione di sentenza, di decisione, o di ordinanza affidata ed un usciere, avvegnachè il *Real Decreto dei 17 agosto 1819*, ritiene come legale la richiesta che mai si faccia dallo stesso usciere sulla semplice esibizione della spedizione di tali atti, e quindi dispensa per un tal caso dalle altre formalità sopra espresse (3).

753. La richiesta poi a' *testimoni*, ed ai *periti* fassi dall' *ufiziale di polizia giudiziaria*, che istruisce le pruove, o dal magistrato competente col mezzo di *cedole di assegnazione*, o di *atti di citazione* rilasciati sotte forme dinotate o dalle *leggi di procedura penale* (4), o da quelle di *procedura civile* (5) secondo che l' esame o la perizia versano sopra affari civili, o penali; o finalmente dalle leggi amministrative se trattisi di affari appartenenti alla giurisdizione del *contenzioso amministrativo* (6). Tali cedole debbono inoltre notificarsi alle persone descrittevi per mezzo degli *agenti ministeriali*; ed è sola-

(3) « Nell'esercizio del loro ministero gli uscieri, qualora ne abbiano bisogno, otterranno mano forte dalla gendarmeria, e da ogni depositario di forza pubblica, sulla esibizione delle spedizioni legali delle sentenze, decisioni, o ordinanze delle autorità giudiziarie, che dovranno mettere in esecuzione — I depositarj della forza pubblica non potranno mai negare di dar braccio forte richiesto nel modo di sopra esposto — In caso di rifiuto saranno puniti ai termini dell' art. 242 delle Leggi penali. Cit. art.

(4) Art. 77 e seguenti, 216, 241 ec.

(5) Art. 133, 354, 401 ec.

(6) Art. 62 e seg. della legge de' 25 Marzo 1817 sulla *procedura del contenzioso amministrativo*.

mente dopo simili ritualità che il testimone o il perito può dirsi legalmente richiesto dall' autorità pubblica, o che almeno può aversi una pruova legale di consimile richiesta.

754. Se non pertanto nella esistenza di questa richiesta il semplice rifiuto da parte degli agenti della forza pubblica basta a costituire il reato preveduto dall' art. 242, questo stesso rifiuto non basta punto per costituire il reato nei periti o nei testimoni. La di costoro non comparsa gli sottopone a misure disciplinari or più ed or meno severe, le quali si odottano dall' autorità sul processo verbale della già seguita notificazione, e tendono principalmente allo scopo di forzarli a comparire (7). Salve dunque queste misure per un tale rifiuto, l' art. 243 non fa consistere il reato che nell' allegarsi un falso motivo di scusa; non fa consisterlo a buon conto che nell' aggiunta di questa falsità alla disubbidienza agli ordini del-

(7) Queste misure consistono I.° nel mandato di accompagnamento; II.° nella condanna ad un' ammenda; e III.° in alcuni casi anche nella condanna alla detenzione di polizia, ove la non comparsa abbia luogo in affari penali — Art. 74, 82, 83, e 241, *Leggi di proced. pen.* — Ove poi abbia luogo nelle materie civili, bisogna distinguere la mancanza dei testimoni da quella de' periti. I primi vengon parimenti condannati ad un' ammenda, ed alle spese per la nuova citazione che debbe esser loro spedita, non che al pagamento di una somma non minore di ducati tre a titolo di danni ed interessi a vantaggio della parte (art. 358); salva la spedizione del mandato di accompagnamento nel caso però di seconda contumacia (art. 359, *Leg. di proced. civ.*) — I secondi per l'opposto non van sottoposti ad alcuna misura di rigore, che nel solo caso in cui manchino dopo aver accettata la loro nomina, dopo aver cioè assunto l'incarico loro addossato (art. 410 delle leggi) — Ove finalmente la non comparsa abbia luogo negli affari del contenzioso amministrativo, così i testimoni che i periti vengon condannati all' ammenda, ed astretti ancora a comparire col mezzo di mandati — Art 64, 65, 69, ed 87 della leg. de' 25 Marzo 1817.

l' autorità ; ed è precisamente in ciò che sensibilmente differisce la definizione dei due delitti di cui si è già favellato.

755. La pena è per entrambi quella del *primo grado di prigionia*, ma contro i testimoni ed i periti si aggiunge altresì l' ammenda correzionale, oltre i danni cagionati dal loro rifiuto. (Cit. art. 242 e 243.) Il Codice penale di Francia non parlava della rifazione del danno, che nel caso del rifiuto dei depositarj della pubblica forza. Sarebbe quindi nei poteri del magistrato lo aggiungere la condanna ai danni anche in questo caso? Non dubitiamo di affermarlo, malgrado il silenzio delle leggi veglianti. Il codice precedente non si riportava in fatti che alla disposizione generale dell'art. 10. Questa disposizione è stata letteralmente ritenuta coll' articolo 46 delle medesime leggi. Quindi se esse riconoscono un delitto nel rifiuto contemplato nell' art. 242, sempre che un danno ne fosse provvenuto alla parte, il colpevole non potrebbe sottrarsi dall' obbligo d' indennizzarlo, senza portare alla disposizione generale della legge un' eccezione tutta capricciosa ed arbitraria. Nè valga il dire che avendo le leggi veglianti parlato di un tal danno nell' art 243, è solamente nel caso di questo art. che ne vogliano la condanna a carico del delinquente. Questa soggiunta intorno al danno non è relativa al reato preveduto in detto art. cioè alla deduzione *di false scuse*, ma al semplice rifiuto a comparire, alla semplice non comparsa, che già si era dichiarata dalla legge come meritevole di ammende esigibili talvolta appunto a titolo di danni ed interessi (8). Conveniva

(8) Ved. la nota precedente.

in conseguenza far salve tali *ammende*, e dichiararle applicabili indipendentemente dall' *ammenda correzionale* che l' art. 243 fulminava pel delitto ivi specialmente preveduto.

756. Lo stesso *Codice penale* abolito parlava finalmente in questa stessa *sezione* del rifiuto al *servizio militare*, che certamente è anch'esso un servizio legalmente dovuto; e si riportava in quanto alle pene, alle leggi riguardanti specialmente una tal materia. Tra noi niente si è detto su questo proposito; e qualunque menzione era in fatti oziosa, subito che per canone generale erasi disposto che in tutte le materie non regolate dalle *leggi penali*, e che formano il soggetto di leggi e regolamenti particolari, queste leggi e questi regolamenti debbano osservarsi. Art. 470. Rimettendoci adunque anche noi al prescritto nelle leggi particolari intorno al riclutamento dell'armata, non facciamo che rammentare in questo luogo una disposizione tutta penale per un caso che ragionevolmente potrebbe allogarsi tra i reati preveduti in questa *sezione*. Coloro che si rendono volontariamente inabili al servizio militare, lo ricusano col fatto, e quindi non saprebbe elogiarsi abbastanza il real decreto de' 9 settembre 1823, che commina la pena del *minimum* del 3.° grado di prigionia contra ogni individuo soggetto alla leva il quale *prima o dopo il sorteggio, per fatto proprio siasi reso inabile a servire o per mezzo di mutilazione, o coll' applicazione di caustici, o facendosi strappare i denti, o proccurandosi infermità, o in qualunque altro modo.*

SEZIONE VII.

Dei reati degli ufiziali dello stato civile.

757. *L'ufiziale dello stato civile* non è anch'egli che un ufiziale pubblico, un depositario della pubblica autorità. La legge lo chiama a troppo importanti funzioni, perchè gli affida l'incarico di ricevere, e di conservare quegli atti che comprovano lo stato civile degl' individui, quello stato cioè da cui risulta in costoro la capacità di partecipare al diritto pubblico o privato della società di cui fan parte. Se quindi si allontana da quelle norme che la legge gli prescrive per la regolarità di tali atti, abusa al certo della fiducia in lui riposta, e ne abusa in modo che ne resti o possa restarne compromesso lo *stato civile delle persone*, ed esposto in conseguenza a pericolosi attacchi alcuno dei loro diritti. Perchè dunque sorga in lui un interesse onde attenersi scrupolosamente ai suoi doveri, conveniva imporre una pena alla trasgressione di essi, ed allogare in conseguenza una tal trasgressione tra gli abusi di autorità che han format' oggetto di questo *capitolo.*

758. *L'ufiziale dello stato civile* (1), dicesi nell' art. 244, *o l'incaricato del registro o della conservazione dei registri dello stato civile, se manca ad alcuna delle disposizioni prescritte dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di*

(1) Le funzioni di Ufiziale dello *Stato civile* si esercitano dai *Sindaci* dei Comuni o da coloro che son chiamati per legge a supplirli. In Napoli si esercitano dagli *Eletti* — Real Decreto dei 14 Sett. 1819.

prigionia o confino, e con un' ammenda non maggiore di ducati cinquanta, salve le pene già stabilite nei casi di altri reati, dei quali gli ufiziali dello stato civile si rendessero per ragion di ufizio o autori o complici.

759. Tre grandi epoche costituiscono lo stato dell' uomo, e sono la sorgente di tutt' i suoi diritti; la *nascita*, il *matrimonio*, e la *morte*. Colla *nascita* acquista i diritti annessi alla qualità di *figlio*, diritti più o meno estesi secondo che è figlio legittimo e naturale ad un tempo, o soltanto naturale. Acquista inoltre i diritti di *nazionale* o divien capace ad acquistarli, secondo che nasce o da un *nazionale*, o da uno *straniero* nel territorio del regno, e secondo diverse altre distinzioni fatte già dalla legge. Col *matrimonio* acquista i diritti annessi alla qualità di *marito*, e si dispone a quelli che la legge attacca alla *patria potestà*. Colla *morte* finalmente si rompono bensì tutti i suoi vincoli colla società, ma si trasmettono ad altri i suoi diritti; sicchè sempre è vero che importante per la società divenga l'osservanza di quelle diverse prescrizioni che la legge ha emesse, per contestare in un modo il meno equivoco, ed il più stabile l' epoche suddette con tutte quelle circostanze che vi sien relative.

760. Le *leggi civili* trattan distintamente così degli *atti dello stato civile in generale*, che degli *atti di nascita*, di *matrimonio*, e di *morte* in particolare; e prescrivono le formalità diverse che debbono osservarsi nel distenderli e registrarli sì per allontanare il pericolo di qualche frode, sì anche per perpetuare di essi la memoria, e per facilitarne in

qualunque futuro tempo la ricerca. Ma queste formalità non son tutte di tale importanza, che la ommissione di ciascuna valesse a richiamare una pena. Le stesse *leggi civili* comminano talvolta *misure disciplinari*, talvolta semplici *ammende*, talvolta anche la pena della *carcere* contro le trasgressioni dei loro precetti, e non ve n' è che una sola in cui per la pena si riportano al prescritto nel Codice penale (2), serbando poi perfetto silenzio intorno al modo come reprimersi diverse altre. Sarebbe adunque mai vero che la pena segnata in detto Codice nell' art. 244, fosse generalmente ed indistintamente applicabile a qualunque di tali trasgressioni, ed anche a quelle contra di cui un' altra pena trovasi specialmente sancita dalle *leggi civili?*

761. Per ben rispondere a siffatti quesiti, fa d'uopo premettere che nel *codice penale* abolito esisteva parimenti sotto il titolo della *prevaricazione dei pubblici impiegati*, la rubrica intorno ad alcuni delitti relativi al modo di tenere gli atti dello stato civile. Questi delitti riducevansi precisamente a tre. Il 1.° aveva luogo quando l' ufiziale dello stato civile iscriveva i suoi atti sopra semplici fogli volanti; il 2.° quando nei casi in cui per la validità di un matrimonio la legge ordinava il consenso dei padri, delle madri, o di altre persone, l' ufiziale suddetto non si assicurava della esistenza di questo consenso; il 3.° quando riceveva il matrimonio di una vedova

(2) Cioè la *iscrizione degli atti dello Stato civile sopra un foglio volante*, ed in altro modo che sopra i registri a ciò destinati. L' art, 54 di dette leggi rinvia per tale mancanza alle pene stabilite dalle leggi del regno, cioè a quelle pronunziate nell'art. 244 delle leggi penali.

prima che fosse scorso l' intervallo di mesi dieci dalla morte del marito. Pel 1.° tra tali delitti si fulminava una *prigionia* da uno a tre mesi ed un ammenda; pel 2.° una *prigionia* da sei mesi ad un anno, ed un' ammenda; pel 3.° una semplice *ammenda*, soggiungendosi con una disposizione generale che tali pene dovessero applicarsi anche quando la nullità degli atti non fosse stata domandata, o fosse stata coperta, e senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di *collusione*, non che delle altre disposizioni penali del tit. V. del lib. 1.° del *Codice civile* (3). Essendosi quindi enumerati i casi che costituivan *delitto*, alcun dubbio non poteva elevarsi intorno alla definizione almeno di quelle contravvenzioni che meritavan pena in linea correzionale.

762. Questa precisione, tanto necessaria in qualunque dettato penale, perchè la sola che meglio riesca a frenare l' arbitrio del giudice in una materia così importante, pare in verità trascurata nel Codice tra noi imperante. Quali pertanto han dovuto essere i motivi di una tale riforma in questa parte della nostra legislazione? Due, se non c' inganniamo; la premura cioè di non lasciare impunita qualunque delle trasgressioni ai voleri della legge intorno agli atti dello stato civile, ed il bisogno di distinguere affatto le trasgressioni meritevoli di pena in via correzionale da quelle non meritevoli che di una semplice repressione in linea civile. Di fatti se nel *Codice civile* abolito si eran prescritti molti doveri a carico degli ufiziali dello stato civile, non si era poi

---

(3) Art. 192, 193, 194 e 195 del Cod. penale di Francia del 1810.

pensato ad accompagnare che poche sole di siffatte prescrizioni con una sanzion penale, che ne assicurasse efficacemente l' osservanza per parte degli stessi ufiziali. Le altre adunque scevere affatto di siffatta sanzione, potevano essere impunemente violate, e vani in conseguenza restar dovevano i voti della legge nell' emetterle. Conveniva quindi render tanto generale la disposizione dell' art. 244 delle *leggi penali*, da potersi riferire a qualunque tra le contravvenzioni alla legge civile, perchè si aveva al certo un interesse come pretender l' esatta osservanza di ciascuno dei dettati di essa. Dall' altra parte se definite eran le contravvenzioni punibili come *delitti*, definito similmente non era se a due almeno tra queste (4) dovessero applicarsi in pari tempo anche le pene che la *legge civile* vi aveva pur fulminate; o se invece dovessero sottoporsi ad una sola delle due punizioni; o se finalmente in questo caso, la preferenza si dovesse alla repressione in via penale, o piuttosto a quella in via civile.

763. Gl' interpetri del diritto francese si erano in verità sciolti da qualunque imbarazzo, opinando 1.° che la contravvenzione a qualunque dettato del diritto civile non minacciata da alcuna pena nè in linea civile nè in linea penale, dovesse reprimersi soltanto con misure disciplinari in via amministrativa; e 2.° che

(4) Queste due erano appunto quelle al disposto negli art. 156 e 157 del *Cod. Civile*, per la prima delle quali esso prescriveva l'ammenda fino a 300 franchi e la carcere non minore di sei mesi; e per la seconda una simile ammenda, e la carcere non minore di un mese. L'art. 193 del *Codice penale* elevava a delitto così l' una che l' altra contravvenzione, e v' imponeva l' ammenda di 16 a 300 franchi, e la prigionia da sei mesi almeno ad un anno al più.

l'infrazione dichiarata punibile tanto in linea civile che in linea penale, dovesse soggettarsi piuttosto alla pena proposta dal Codice penale che a quella portata dal Codice civile, essendosi il primo sanzionato dopo il secondo, ed avendo perciò derogato alle disposizioni di questo (5). Ma con tale interpetrazione i voti della legge per l'osservanza dei suoi dettati non potevano certamente adempiersi, e d'altronde la interpetrazione medesima non avrebbe potuto nè anche adottarsi tra noi perchè tutte le parti della nostra legislazione s'intendon pubblicate e sanzionate nel momento istesso (6), così che nella collisione tra i diversi dettati di una e di altra parte del nostro Codice, non si sarebbe certamente stato nel caso di supporre una derogazione, e così conciliare i testi rispettivamente discordanti della stessa legge.

764. Come pertanto i magistrati si regoleranno nell'applicazione della pena segnata dall'art. 244 delle *leggi penali?* La estenderanno o pur no ai casi pei quali le *leggi civili* stabiliscono una particolare punizione? La risoluzione di siffatte quistioni non sembra punto difficile, se per poco si rammenti quella regola inconcussa di diritto, che vieta ricorrersi ad una disposizione generale per rinvenirvi la pena contro determinati falli che sono letteralmente preveduti e puniti da altra particolare disposizione. *Sanctio legum*, dice Papiniano (7), *quae certam poe-*

(5) Ved. Carnot, e Rogron nei rispettivi comenti all'art. 193 e seguenti del *Codice penale* di Francia.

(6) Art. 3 della *Legge dei 26 Marzo 1819* messa a fronte di ciascuna parte del *Codice per lo Regno delle due Sicilie.*

(7) Nella legge 41, *ff. de poenis.*

nam irrogat iis qui legis praeceptis non obtemperaverint, ad eas species pertinere non videtur, quibus ipsa lege poena specialiter addita est; nec ambigitur in caetero omni iure speciem generi derogare (8). *Nec sane verisimile est delictum unum eadem lege variis aestimationibus coerceri.* Or generale senza dubbio è la disposizione dell' art. 244, perchè applicabile a qualunque contravvenzione al disposto nelle leggi civili commessa dall' ufiziale dello stato civile, o da colui ch' è incaricato dei registri o della conservazione dei registri dello stato civile. Ma non poche di queste stesse contravvenzioni voglionsi dalle stesse leggi civili represse con pene speciali, e presso i soli tribunali civili sopra istanza delle parti, o del pubblico ministero (9). Ferma in conseguenza restando l' applicazione di queste pene per quelle contravvenzioni che vi si dichiarano espressamente soggette; le altre pene fulminate dalle leggi penali non divengono che esclusivamente applicabili a quelle altre mancanze, contra di cui alcuna

---

(8) Giusta la massima di diritto consacrata nella Leg. 80, *ff. de Reg. Juris.*

(9) Come 1. quelle agli art. 36, 37 e seguenti fino all' art. 51 delle *Leggi civili*, punibili con una multa che non può eccedere i duc. venticinque — Art. 52 — 2. Quella al decreto dei 4 Febbraro 1828, con cui si vieta agli ufiziali dello stato civile ed ai cancellieri comunali, sotto la minaccia delle pene pronunziate dal cit. art. 52, ed anche della destituzione, di rilasciare alcun estratto di nascita senza la indicazione del giorno del battesimo ricevuto, o senza la dichiarazione che il neonato fosse stato prevenuto dalla morte — 3. Quella all' art. 70 delle medesime leggi, punibile con ammenda di duc. sessanta, oltre la rifazione dei danni ed interessi — 4. Quella all' art. 75, punibile nel caso dell' art. 170, con multa fino a duc. sessanta, e con prigionia non minore di mesi sei, e nel caso dell' art. 171 colla stessa multa, e con prigionia non minore di un mese, ec. ec.

pena speciale non trovasi pronunziata dalle stesse *leggi civili* (10). E come queste ultime contravvenzioni non son tutte della stessa importanza perciocchè non tutte menano ad un risultamento ugualmente dannoso allo stato civile dell' individuo; così provvidamente la legge nell' atto che dà un interesse all' ufiziale onde astènersene, lascia al potere discrezionale dei giudici tanto nella latitudine di due gradi, quanto nella scelta della pena tra due diverse che ne prescrive, il mezzo onde renderla proporzionata alla gravezza del delitto.

765. Gli ufiziali dello stato civile, ed i depositarj dei registri, sono anch' essi, come già si è detto, ufiziali pubblici. Possono quindi lasciarsi corrompere per deviare dai dettati della legge nell' esercizio delle loro funzioni; possono abusare della loro carica ed esigere per diritti somme o non dovute, o maggiori di quelle che son loro dovute (11); possono commettere un falso in uno dei modi che caratterizzano

(10) Tal sarebbe 1. la iscrizione degli atti dello stato civile sopra fogli volanti, o in altro modo che sopra i registri a ciò destinati, contro il disposto nell' art. 54, *LL. civili*, non accompagnato da veruna sanzione penale; 2. l' ammessione della vedova a far solenne promessa di matrimonio prima del termine fissato nell' art. 156, dette leggi; 3. e finalmente le simili altre contravvenzioni a tutte le formalità che la legge richiede così negli atti di nascita, che in quelli di morte e di matrimonio, formalità che mette a carico degli ufiziali dello stato civile, senza prescrivere una determinata pena per la loro inosservanza.

(11) Gli ufiziali dello stato civile non possono esigere alcun diritto per tutti gli atti ai quali procedono. Il decreto dei 14 Settembre 1819 permette che esigano un carlino pei soli estratti che rilascino dai registri dello stato civile dell' anno corrente; ed il decreto dei 17 ottobre 1832, permette che i cancellieri comunali esigano grani cinque per ogni copia estratta dagli atti dello stato civile, che si trovino già depositati negli archivj comunali.

il misfatto di *falsità*; possono ancora sopprimere, o involare un atto dai pubblici registri; possono finalmente rendersi complici di *bigamia*, e commettere in somma diversi altri reati o per meglio eseguire le contravvenzioni punite dalla legge, o per colorirle o per occultarne la pruova, o anche indipendentemente affatto da quelle. In tali casi tutte le pene di cui finora si è discorso cessano affatto dall'essere applicabili, per farsi luogo a quelle più gravi scritte dalla legge o contra la *corruzione*, o contra la *concussione*, o contra il *falso*, o contra le *sottrazioni* (12), o finalmente contra gli altri misfatti specialmente dalla legge preveduti. A ciò unicamente mena la riserba con cui si chiude la disposizion penale dell'articolo che comentiamo.

766. Altre contravvenzioni posson parimenti commettersi da parte dei particolari individui, alla disposizione della legge intorno allo stato civile delle persone. Una solamente ne vien preveduta dalle leggi penali in questo stesso luogo, quella cioè che si commetta dai *parochi*, *sottoparochi*, o *da chi ne faccia le veci*, al *disposto nell'art. 51 delle leggi civili* (13), che vuolsi punita col *secondo grado dell'esilio correzionale.* Art. 245. Le altre tutte non posson punto soggettarsi alla sanzione dell'art. 244, perchè relativa unicamente alle mancanze commesse

---

(12) Giusta gli art. 196, 204, 250, 287 e seguenti delle *LL. penali.*

(13) Questo art. prescrive che *il parroco deve ricusarsi di celebrare il matrimonio senza l'esibizione della copia dell'atto della solenne promessa fatta innanzi all'uffiziale dello stato civile, avvertendo i futuri conjugi, che senza questa promessa il matrimonio non produrrebbe gli effetti civili.*

da parte dei pubblici ufiziali ivi designati. Fa d'uopo in conseguenza ricorrere per le prime ad altre particolari disposizioni che rinvengonsi e sotto il titolo dei reati che attaccano l'ordine delle famiglie (14), e sotto quello dei reati contra i particolari individui (15), e finalmente nel real decreto dei 25 settembre 1828, che per comodo dei lettori riportiamo nella sottoposta nota (16).

---

(14) Art. 346, e 347 *LL. penali.*

(15) Art. 393, 394, e 406, ivi.

(16) « Art. I. *I matrimonj* i quali non sono accompagnati da tutte le debile forme prescritte dal *Concilio di Trento*, detti *clandestini*; ed i matrimonj i quali mancano degli *atti dello stato civile*, oltre della privazione degli effetti civili pronunziata dagli art. 67 e 189 delle *Leggi Civili*, sottoporranno i contraenti alla pena della prigionia. Questa pena per coloro che contraggono *matrimonj clandestini* sarà non minore di un anno, nè maggiore di due; e per coloro che contraggono *matrimonj i quali mancano degli atti dello stato civile*, sarà non minore di sei mesi, nè maggiore di un anno.

Art. 2. Alla stessa pena della *prigionia* andranno soggetti anche coloro i quali scientemente avranno, come *testimoni*, prestato la loro assistenza all'atto della clandestina contrattazione.

Art. 3. L'azion penale per la punizione de' colpevoli di tali delitti sarà esercitata dal Pubblico Ministero, senza bisogno d'istanza privata.

Art. 4. La pena sarà espiata dagli uomini nelle *prigioni correzionali*, e dalle donne in un conservatorio o ritiro.

Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10 — Accordano ai genitori diversi mezzi contro i loro figli come prevenire simili contrattazioni, ed anche il diritto di diredare i figli che le abbian commesse.

Art. 11. I *matrimonj di coscienza*, quelli cioè che si contraggono negli stessi termini della bolla *Satis vobis*, non son compresi nella sanzion penale del presente decreto, restando per essi in vigore le nostre sovrane disposizioni all'uopo emanate.

N. B. Per ciò che concerne i *matrimonj di coscienza*, provvede il Sovrano Rescritto dei 21 Giugno 1823, riportato insieme colla bolla *Satis vobis* nel *supplimento della collezione delle leggi*, Vol. I, del 1823 num. 33.

SEZIONE VIII.

Disposizione comune al presente Capitolo.

767. Più un uomo è innalzato in dignità, più gravi diventano i reati che commette. La educazione che ha dovuto ricevere, la cognizione più familiare ch'ei debbe avere dei principj della legge, dei sacri doveri di cittadino, e dei limiti entro i quali è ristretta la giustizia, e per ultimo l'esempio ch'ei deve agli altri della più esatta obbedienza alla legge, lo rendono più reo dell'uomo meno istruito, e forse educato in una maniera più trascurata, del quale sovente la povertà minaccia i costumi e la virtù (1). Era giusto in conseguenza che fosse per lui pronunziata dalla legge una pena maggiore di quella ordinariamente dovuta al resto dei cittadini (2); al che adempie la disposizione finale di questo *Capitolo* che noi discendiamo a comentare in tutt'i termini nei quali è concepita. *Fuori dei casi, in cui la legge determina specialmente le pene incorse pei reati commessi dagli ufiziali pubblici o altri impiegati, quelli tra costoro che siensi renduti colpevoli di altri reati sui quali erano incaricati di vigilare, o che per cagion di ufizio dovevano reprimere, saran puniti con un grado di più della pena stabilita per lo reato commesso* — Art. 246.

---

(1) Ved. *mot. e rapp. del cod. pen.* abolito, p. 160, *ediz. di Firenze.*

(2) *Gravior enim poena constituenda est in hos qui nostri iuris sunt et nostra debent custodire mandata* — Leg. un. in fin. *Cod.. de conductor. et procurat.*

768. — *Fuori dei casi ec.....* Il carattere pubblico della persona tante volte è uno degli elementi constitutivi del reato, o sostanziali al medesimo così che l' azione non potrebbe elevarsi a reato se non fosse commessa da un ufiziale pubblico, o da un impiegato (3), e tante volte non serve che di semplice circostanza aggravante della pena dello stesso reato (4). Sì nell' uno che nell' altro caso, cessa dall' essere applicabile la disposizione generale dell' art. 246, per non farsi luogo che ai dettati speciali della legge, senza per anco distinguersi se questi stessi dettati si rinvengano allogati in questo capitolo, o altrove. Sembrerebbe in verità che siffatta distinzione emergesse invece dall' epigrafe di questa *sezione*, dappoichè ivi si enunzia come relativa alle sole *sezioni di questo capitolo*, la disposizione in discorso. Ma devesi riflettere che nel testo dell' art. 246, non dicesi *fuori dei casi preveduti in questo capitolo*, ma bensì

---

(3) Come 1. nella *concussione semplice* — Ved. nel Vol. preced. num. 553 — 2. nella *corruzione* — Ved. num. 580, ivi — 3. nelle diverse specie di *prevaricazione* — Ved. num. 633 e seguenti — 4, nella *malversazione* — Ved. n. 633 e seguenti — 5. nei diversi *attentati contro la pubblica sussistenza* — Ved. num. 653 e seg. — 6. nella *violazione del domicilio del cittadino* — Ved. in questo stesso Vol. n. 708 ec. ec.

(4) Come 1. negli *attentati contro la libertà degl' incanti*, che son punibili nei privati colla *prigionia*, e negli ufiziali pubblici, colla *relegazione* — Art. 222 e 223 — 2. nelle sottrazioni di documenti contenuti nei pubblici archivj, che son punite nei privati colla *relegazione*, e negli ufiziali pubblici colla *reclusione* — Art. 250 — 3. nell' evasione dei detenuti, che vien punita nei privati che l' hanno agevolata con pena minore di quella inflitta ai custodi — Art. 258 — 4. nelle diverse specie di falso come dagli art. 263, 277, 287, 294, 295 ec. — 5. nel ratto o nello stupro, come dall' art. 340 — 6. nei *furti*, che divengono qualificati per la persona quando son commessi da un impiegato, ai termini del num. 4. dell' art. 410 ec. ec. ec.

fuori dei casi nei quali la legge specialmente determina le pene incorse pei reati commessi dagli ufiziali pubblici o altri impiegati : e questa dicitura mena indubitatamente a conchiudere che cessi l'aggravazione di pena quivi fulminata in tutt'i casi in cui esiste un'altra disposizione speciale, sia qualunque il luogo della legge ove si trovi espressa. L'involamento, ad esempio, o la soppressione di un processo esistente presso un ufiziale di polizia giudiziaria per ragione di tal qualità, commesso da un privato, è punibile colla relegazione; commesso poi dallo stesso ufiziale è punibile colla reclusione, giusta l'art. 250. Parimenti una falsità in pubblica scrittura va soggetta ad una pena maggiore nel pubblico ufiziale, che nel privato, ai termini degli art. 287, e 291. Or l'aumento della pena così nell'uno che nell'altro caso, vien certamente suggerito dalla qualità personale di pubblico impiegato nel delinquente; e non sembra che oltre di questa aggravazione, debba aver luogo anche quella prescritta nell' art. 246, sol perchè le disposizioni degli art. 250, 287, e 291 si veggano allogate in tutt'altro luogo che nel presente capitolo. In caso contrario ne avverrebbe che una circostanza medesima vedrebbesi sottoposta a doppia severa punizione, nel mentre che ogni ragione consiglia che una volta sola sia permesso di punire un fallo qualunque, guardandolo bensì dal lato più grave che mai potesse offrire. Ne sorgerebbe a buon conto quello stesso assurdo contra di cui a lungo si è favellato nel num. 764. — Nel *Codice penale* abolito non poteva in verità sorger dubbio di sorta alcuna su questo riguardo, dappoichè la rubrica in cui si era scritto

l'art. che comentiamo, non conteneva altra indicazione che quella di una *disposizione particolare;* e quindi contraddizione veruna non poteva ravvisarsi tra il testo dell'art. medesimo, e la sua intitolazione. Quest'avvertenza non avrebbe dovuto in conseguenza sfuggire ai compilatori delle nuove leggi, e speriamo che non isfuggisse parimenti in qualche riforma che mai si facesse, nelle leggi medesime.

769. — *Che siensi renduti colpevoli....* Nello stesso Codice penale abolito (art. 198) dicevasi che *abbian partecipato ad altri reati;* e queste espressioni davan luogo a dubitare se l'aumento della pena convenisse anche nel caso in cui l'ufiziale pubblico fosse stato egli stesso *autore* del reato, senz'aver avuto complici nella esecuzione di esso. Un tal dubbio era stato in verità risoluto per l'affermativa dalla giurisprudenza costante della *Corte di cassazione* (5); ma conviene applaudire alla migliore redazione del nostro art. 246, dappoichè parlandosi quivi di *colpevoli* in termini generali, si toglie anche l'occasione alle stesse dispute, essendochè e l'autor principale ed il complice di un reato, diconsene entrambi colpevoli, per soggettarsi a quella pena che la legge ha scritta contro il reato medesimo, salve bensì quelle mitigazioni volute per talune specie di complicità, o quelle aggravazioni corrispondenti alla influenza di circostanze personali, ai termini degli art. 74, n. 3 e 4, e 76, *LL. penali.*

770. -- *Di altri reati sui quali erano incaricati di vigilare, o che dovevano per cagion di ufizio*

(5) Ved. Carnot, coment. all'art. 198.

reprimere — O l'uno, o l'altro di tali estremi debbe assolutamente concorrere perchè possa aumentarsi la pena ai termini dell'art. 246. È veramente allora che la reità dell' ufiziale pubblico si aggrava all' occhio della legge, poichè questa è turpemente oppressa da coloro che dovrebbero difenderla (6), e violata da coloro che sarebbero invece tenuti a vendicarne le infrazioni. Così gli ufiziali di polizia ordinaria che han per legge il dovere di prevenire i reati; o gli ufiziali di polizia giudiziaria che han parimenti l'obbligo di provocarne la punizione, se nello stesso territorio di loro giurisdizione si rendano colpevoli di un reato qualunque, non possono sfuggire l'aggravazione della pena; come non possono sfuggirla quei magistrati che son chiamati a punirlo. Similmente non possono evitarla gli ufiziali minori competenti a procedere per talune determinate specie di reati, quando di questi stessi reati appunto divengano colpevoli (7). Nè occorre al certo verificare altresì che questi reati medesimi si sien commessi *nell' esercizio delle loro rispettive funzioni.* Questo estremo non è richiesto dalla legge, che invece si contenta o dell' uno, o dell' altro di quelli già dinotati. Sarebbe quindi un aggiungere arbitrariamente alla legge, il pretenderlo quando essa non l'esige, e portare alla stessa una restrizione, o

---

(6) Espressioni di GIUSTINIANO » *quoniam qui debet legem vindicare, ipsam opprimere reperitur* — *Novella 86, cap. IV.*

(7) Come sarebbero i *guardiani urbani e rurali*, le *guardie forestali*, ed i *guardacacce*, non che gli *agenti dei dazj indiretti*, quando divenissero colpevoli di quegli stessi reati che sono incaricati d' investigare, ai termini dell' art. 14 delle *leggi di proced. penale.*

una distinzione non compatibile colla generalità delle sue espressioni (8).

771. Le norme per l'aggravazione della pena eran tassativamente dinotate dal codice penale abolito; il che era stato suggerito dalla mancanza di una gradazione tra le diverse pene ivi ammesse. L'enormi sproporzioni che da una tale mancanza sorgevano, furon da noi avvertite in altro luogo (9); del pari che fu avvertita la necessità di moltiplicare l'enunciazioni speciali intorno all'aumento di ciascuna pena in qualunque dettato in cui occorreva pronunziarlo (10). Lungi da noi il bisogno di tali enunciazioni, è stato più che sufficiente il prescrivere l'aumento di un sol grado, e riportarsi poi alla scala delle pene

(8) Un commissario di polizia aveva commesso un furto di argenteria in una casa mobigliata ov' era alloggiato, ed in cui doveva particolarmente esercitare la sua vigilanza. Dichiarato convinto di un tal misfatto, la Corte di Assise gli aveva applicata l'aggravazione della pena voluta dall'art. 198 (corrispondente all'art. 246) — Prodottosi da lui ricorso, sul motivo che il furto non erasi da lui commesso *nell'esercizio delle sue funzioni*, la Corte di cassazione con arresto dei 2 maggio 1816, rigettò quel ricorso » Atteso che il furto in quistione erasi commesso da un individuo incaricato di sorvegliare e di reprimere i misfatti e delitti; circostanza che dava al furto un carattere di penalità che la legge punisce più severamente, senza esigere che l'accusato avesse agito nell'esercizio delle sue funzioni in un modo più diretto che quello di essere stato incaricato d'invigilare i reati che possono commettersi. (Ved. Carnot l. cit.). Sotto l'impero delle leggi veglianti l'aumento della pena voluto dall'art. 246, cesserebbe dall'applicarsi quando nella specie del riferito arresto, fosse poi concorsa a carico dell'accusato la circostanza di averlo commesso nell'esercizio delle sue funzioni, dappoichè allora questa circostanza darebbe luogo all'altro aumento voluto dalle disposizioni particolari intorno al furto, che sarebbe tra noi qualificato per la *persona*, come dalla nota 4 in fine.

(9) Ved. nel Vol. I, num 76 e 78.

(10) Ved. nel Vol. III, num. 989.

per rinvenirne la graduata successione. Intanto l'art. 198 del Codice suddetto vietava espressamente che nel caso dell' art. 246 si giungesse fino alla *morte* per solo aumento; e questo divieto non si è ripetuto più nel nostro art. 246. Quando la legge ha voluto vietare un tal passaggio, lo ha parimenti espresso, come nel caso della *recidiva*, in quello della *reiterazione*, in quello della *pubblica violenza*, e simili. Non avendolo dunque espresso nel rincontro, non crediam punto che possa supplirvisi ad arbitrio del magistrato (11).

CAPITOLO V.

Delle violazioni dei pubblici archivj, dei luoghi di pubblica custodia, e dei pubblici monumenti.

772. Cinque reati diversi vengon dalla legge preveduti in questo capitolo, che tutti attaccano anch' essi l'ordine pubblico, cioè le *pubbliche amministrazioni*, come appunto le abbiam definite nel principio di questo stesso *titolo* (1). Il 1.° è la *rottura dei suggelli* apposti per ordine del governo, o delle autorità costituite. Essa offende *l' amministrazione della giustizia* poichè pervertisce, o annulla il vantaggio cui la giustizia ha in mira ogni qual volta fa procedere all' apposizione dei sigilli, sia per impedire il trafugamento degli oggetti, sia per assicurarne la identità — Il 2.° è la *violazione dei pub-*

---

(11) Ved. ciò che fu detto su questo proposito nel Vol. III, num. 996.
(1) Ved. nel Vol. IV, num. 268.

blici archivj, e dei *depositi* fatti presso funzionarj pubblici. Essa offende ad un tempo e le diverse amministrazioni da cui dipendono i pubblici archivj o i pubblici depositi, e l' esercizio dei pubblici poteri, poichè vien per lo più agevolata dall' abuso della pubblica autorità, o della pubblica fiducia, o almeno dall' obblio dei doveri annessi alla carica — Il 3.° è la *fuga dei detenuti*, che attacca principalmente la *giustizia pubblica*, e subordinatamente anche l'esercizio delle pubbliche funzioni quando al reato istesso prendan parte anche coloro che son chiamati a vigilare perchè esso non avvenga — Il 4.° è il *ricettamento dei rei*, che lede unicamente l' amministrazione della giustizia, poichè serve ad essa d' inciampo — Il 5.° finalmente è la *violazione dei pubblici monumenti, o dei sepolcri*, che offende *l' amministrazione dell' interno* nei principali rami che ne dipendono — Sulle orme della stessa legge, parliamo di tutti questi reati nelle tre distinte *Sezioni* che seguono.

SEZIONE I.

Della rottura dei suggelli, dello involamento di documenti o depositi dai pubblici archivj, e della violazione della corrispondenza postale.

§. I. *Rottura dei suggelli.*

773. L' uso dei *suggelli* non era ignoto ai romani sia nelle private contrattazioni a fine di assicurare la identità della cosa o della merce che ne formava

l'oggetto (1); sia nei testamenti a fine d'impedirne l'apertura fino al tempo in cui conveniva eseguirla (2); sia negli atti qualunque a fine di assicurare in certo qual modo l'autenticità delle sottoscrizioni di coloro da cui partivano, o che vi erano intervenuti (3). La violazione però dei suggelli apposti in tal guisa non costituiva sempre un reato di proprio genere; ma o era punibile come specie di *falso* se menava ad alterazione di atti o di scritture (4), o era soggetta alle pene del furto quando al *furto* serviva di mezzo (5), o finalmente dava luogo ad indennizzazioni civili quando tendeva ad alterare la qualità della cosa su cui si era contrattato.

774. Le leggi posteriori hanno esteso alquanto l'uso dei suggelli, comunque sia diretto costantemente ad alcuno tra gli stessi fini già sopra espressi. In materia penale i suggelli si appongono dagli *ufiziali di polizia giudiziaria* o sopra ciò che sia stato il suggetto

---

(1) Come per le cose che si depositavano, riposte in un involto chiuso e suggellato — Leg. 1, §. 36, *ff. depositi* — Parimenti *signari dolium ab emptore*, nella Leg. 1, §. 2, *ff. de periculo et commodo rei venditae* — Così anche per le *merci date a nolo* ad altrui per trasportarle; leg. 11, §. 3, *ff. locati*, etc.

(2) Oltre la sottoscrizione, conveniva anche convalidarla col proprio *suggello*, che per lo più consisteva in qualche immagine scolpita nell' anello del soscrittore » *annulum habens* χαρακτηρα, *id est* FORMAM ISCULPTAMQUE SIGNIS IMAGINEM. Leg. 22 e 30 *ff. qui testam. facere possunt, et quemadmodum testamenta fiant.* Ved. in quanto all' apertura del testamento, ed alla ricognizione dei sigilli, le leg. 4, 6, e 7, ff. *testamenta quemadmodum aperiantur.*

(3) Ved. le leg. cit. nella nota precedente, non che la leg. 22, ff. *de testibus.*

(4) Leg. 2, Cod. *ad leg. Cornel. de falsis*, e leg. 16, in fin. ff. *de leg. Cornel. de falsis.*

(5) Leg. 3, ff. de *off. praefecti vigilum.*

materiale del reato, o ne indichi la esistenza, o ne mostri le reliquie, o che ne sia stato l' istrumento, il mezzo, o il prodotto; o sopra ciò che serva alla pruova così del *corpo del reato*, come dell' autore del medesimo, o della innocenza o scusa dell' imputato affinchè ne sia stabilmente assicurata la identità, e si conservi l' oggetto a qualunque disposizione della giustizia. In materia civile si appongono dal magistrato competente sopra gli effetti di una successione, per assicurarsi a coloro che possono avervi diritto. In materia amministrativa si appongono per assicurare lo stato di una percezione, la quantità delle somme, gli effetti o i documenti esistenti nelle pubbliche casse, negli archivj, o in potere di un depositario pubblico qualunque. In materia commerciale si appongono nel caso di *fallimento* per assicurare gli effetti, le mercanzie, le carte, ed i mobili qualunque del fallito ec. Essendo adunque il suggellamento in tutti questi casi un atto della pubblica autorità, importa al certo che non sia deluso e che non resti privo di quei salutari effetti pei quali fu eseguito. Prescindendo in conseguenza da tutte le prescrizioni della legge intorno al *falso*, pei casi in cui l' alterazione, o la contraffazione di suggelli serva di mezzo a reato punibile sotto figura di *falso*, un altro reato d' indole affatto diversa dal falso e tutta a se particolare, costituisce per le veglianti leggi la *rottura dei suggelli* di cui parliamo, avvegnachè non come attentato alla fede pubblica, ma bensì come attentato contro il rispetto dovuto alla giustizia vien da esse riguardato.

775. *Coloro*, dicesi pertanto nell' art. 247, *che si saranno renduti rei di rottura di suggelli apposti*

o per ordine del governo, o per effetto di un' ordinanza del potere amministrativo o giudiziario, in qualunque materia essa sia pronunziata, saran puniti ec. Perchè quindi il delitto sussista all' occhio della legge, tre ne sembrano gli elementi che debbono cumulativamente concorrere; il 1.° che i suggelli erano apposti o per ordine del Governo o per effetto di un' ordinanza del potere amministrativo o giudiziario; il 2.° che si sieno violati o infranti; e 'l 3.° che questa *rottura* si sia commessa *volontariamente*.

776. Il 1.° estremo risulta chiaramente dal testo della legge, ed è conseguenza del principio di già premesso, che cioè il reato vien contraddistinto nella sua indole dall' attentato che porta all' *amministrazione della giustizia*. Se quindi si trattasse di *rottura di suggelli* apposti in seguito di particolari convenzioni, non potrebbe punto ricorrersi, per punirla, all' art. che comentiamo; ma tutto al più si ricorrerebbe o alle disposizioni della legge intorno al *furto* quando a tal reato la rottura dei suggelli fosse servita di mezzo, o alle disposizioni intorno alla *frode* quando, giusta il num.° 4 dell' art. 433, si fosse commessa da colui al quale si erano affidate le cose sigillate, per distornarle, o dissiparle in danno del proprietario, del possessore o del detentore. Questi casi in fuori, non darebbesi luogo per consimile frattura che alla indennizzazione dei danni-interessi, ed in semplice linea civile (6).

777. Sul 2.° estremo è d' avvertire che il fatto solo della *frattura* dei suggelli è sufficiente a costituire il reato, quando anche alcun danno non ne fosse preci-

(6) Ved. Carnot, *coment.* sugli art. 249, e 252 del *Cod. pen. di Francia.*

samente derivato a coloro nell' interesse dei quali si erano apposti, o quando anche ne fossero stati essi stessi i colpevoli (7). La legge in fatti non fa dipendere la criminosità del fatto dal danno che potrebbe risultarne, ma bensì dall'offesa, che lo accompagna, alla legge ed all' autorità, e dal pericolo di un danno qualunque cui e la legge e l' autorità pubblica miravano a prevenire col mezzo dell'apposizione dei sigilli. Il danno quindi che in realtà ne fosse risultato non entra punto in calcolo che o per pronunziarne la riparazione a carico del reo, o per aggravare la pena di costui quando il danno medesimo fosse la conseguenza di un trafugamento caratterizzato per *furto*, ed agevolato dalla *rottura dei suggelli.*

778. Nè sembra altresì richiedersi che l' apposizione dei suggelli siasi fatta nelle forme volute dalla legge, e nei casi in cui la legge l' autorizzava, perchè possa punirsene solamente allora la violazione. Questi altri estremi non si veggono enunciati nella definizione del reato, ed ognun sa che non sia permesso distinguere ove la legge non distingue (8). D' altronde la stessa legge accorda alle parti la facoltà di opporsi in certi casi all' apposizione dei suggelli (9), e quindi non è che questo il mezzo cui debbono esse ricorrere a fine d' impedirla. Se in conseguenza trascurando le vie di

---

(7) Così decise la *Corte di cassazione di Francia* nel caso di *rottura di suggelli* apposti sugli effetti della successione di un defunto, commessa dagli stessi coeredi, comunque non ne fosse derivato verun pregiudizio ad altrui. L' *arresto* è della data dei 22 luglio 1813, ed è riportato in Sirey, *tom.* 17, *p.* 1, *pag.* 96.

(8) Ved. Merlin, *repert. di giurisprudenza*, art. suggello, §. *IV*, *num.* 2 in fine.

(9) Come nel caso dell' art. 998, *LL. de proc. civile.*

diritto, percorrano le vie di fatto o allo stess'oggetto d'impedirla, o all'oggetto di renderla frustranea nei suoi risultamenti, incorrono senza dubbio nelle pene segnate dalla legge o per la resistenza all'autorità nel primo caso, o per la rottura dei suggelli nel secondo; tanto importando per giustificar quest' ultimo reato l'allegare la illegittimità dell' apposizione, quanto importa per giustificare il primo l'addurre la ingiustizia dell'atto frastornato o impedito (10).

779. Il 3.° estremo emerge chiaramente dalle parole della legge « *si saranno renduti rei* » adoperate nell' art. 247. Il *Codice penale* abolito parlava parimenti di *rottura di suggelli* commessa *à dessein*, cioè *volontariamente*, *a bella posta*. Una *colpa* adunque o una inavvertenza non potrebbe richiamare la pena segnata dalla legge, e molto meno potrebbe richiamarla una rottura qualunque che si riconoscesse figlia di un caso fortuito, come della caduta di un pezzo di legno sulla impronta sigillata attaccata ad una porta, che ne fosse rimasta amossa ed infranta.

780. Ove si sieno dall' autorità apposti i suggelli, incumbe alla medesima lo affidarne ad alcuno la custodia (11). Il custode in tal caso è doppiamente tenuto ad astenersi dal reato, poichè al dovere che come semplice cittadino lo assiste, del rispetto alla legge ed agli atti della pubblica autorità, congiunge ancor quello che specialmente gl'incumbe come depositario e custode giudiziario della integrità dei suggelli. Se adunque invece di corrispondere alla fiducia in lui ripo-

---

(10) Ved. nel vol. precedente, num. 351, e seg. e num. 376 e seguenti.

(11) Art. 991, n.° 10, *LL. di proced. civile*.

sta, ardisca di rendersi egli stesso autore della rottura di essi, o correo, o complice di altri che mai l' esegua, come tradisce un doppio dovere, così meritevole addiviene di una pena più grave in confronto di quella che la legge ha segnata contra chiunque altro.

781. Nè per questi casi solamente conveniva portar eccezione alle regole generali della complicità. Prescindendo dai modi ordinarj che caratterizzano la complicità, altri ancora possono verificarsene nella specie, che sebben diversi da quelli indicati negli art. 74 e 75, pure nei loro risultamenti menano precisamente all' effetto di agevolare la *rottura dei suggelli.* Trascurare, ad esempio, scientemente e nel disegno del reato quei mezzi che dovevano impedirlo, abbandonare la custodia nel momento in cui sapevasi che il reato andava ad eseguirsi da altri, lasciare a bella posta aperto l' ingresso nel luogo ove ritrovavansi i suggelli e le cose suggellate; son fatti tali che difficilmente potrebbero riferirsi ad alcuno dei casi che costituiscono complicità, e che ciò non ostante agevolano senza dubbio l' esecuzione del reato. Conveniva in conseguenza equiparare ai casi della complicità, anche la *connivenza* del custode, cioè qualunque altra partecipazione al reato sia diretta che indiretta, sia conseguente da azioni, che da ommissioni, purchè solamente si riconosca figlia del di lui *dolo* o della di lui dolosa tolleranza o dissimulazione.

782. I custodi finalmente accettando l' incarico della custodia dei sigilli, contraggono altresì l' obbligo d' invigilare perchè non ne avvenga alcuna violazione, e lo contraggono non tanto verso i privati che possono aver interesse per la integrità dei suggelli,

quanto verso la giustizia pubblica che gli ha apposti. Debbono in conseguenza rispondere non solamente della violazione che sia imputabile al loro *dolo*, ma anche di quella che sia imputabile alla loro *colpa;* e risponderne anche in via penale per l'applicazione di quella pena che la legge ha giustamente comminata, onde destare in esso loro un interesse di più per essere accorti.

783. Quali nozioni premesse, si comprende bene il motivo per cui se la pena del *primo al secondo grado di prigionia*, e dell' *ammenda da trenta a trecento ducati* viene imposta dall'art. 247 contra chiunque rompa volontariamente i suggelli; una pena alquanto più grave, cioè quella della *prigionia nel terzo grado*, oltre della stess' ammenda, vien pronunziata dall' art. medesimo contra i *custodi* che si rendano *autori*, o *conniventi* dello stesso reato. Del pari comprendesi anche il motivo per cui se il reato non sussiste per gli altri che nel concorso del *dolo*, salva bensì la sol' *azione civile* pei danni emergenti da una colposa violazione (12), sussiste poi contro i custodi anche nel caso di semplice negligenza, per soggettarsi non solamente alla stessa rifazione dei danni, ma anche alla pena correzionale, comunque più mite, del *primo grado di prigionia o confino*, e della stess' *ammenda* già sopra indicata.

784. Quest' ultima pena va però dovuta ai custodi anche quando i suggelli si sieno infranti senza *dolo* per parte di chiunque? Astretti i custodi ad usar tutta

(12) Ai termini delle disposizioni delle *LL. Civili* intorno a' *quasi-delitti.*

l'accortezza per la incolumità dei suggelli, sembrerebbe in verità che dovessero incorrere nella dinotata pena ogni qualvolta la violazione potesse imputarsi a loro colpa, senza distinguere se s'imputasse in pari tempo a dolo altrui. Lo aver essi, ad esempio, imprudentemente lasciata una tavola in modo che la caduta di essa avesse infranto i suggelli attaccati ad una porta, o soprapposti ad una cassa o ad un vase; l'aver lasciato nel luogo fanciulli che per gioco avessero staccato i suggelli medesimi; il non avere in somma preveduto quella violazione, che avrebbero potuto prevedere ed impedire se avessero usato quell'accortezza che richiedevasi: sarebbero indubitatamente falli tali che farebbero certamente attribuire la rottura dei suggelli alla negligenza dei custodi. Ma stentiamo ciò non ostante ad affermare, che in alcuno di questi ed altri simili casi, potessero giustamente applicarsi le pene segnate nell'art. 247. È quivi in fatti che si prevede la negligenza dei custodi; ed è quivi altresì che non parlasi punto di rottura involontaria, ma soltanto di rottura imputabile a dolo. È dunque a questo fatto, o per dir meglio alla negligenza del custode che mai si verifichi nel caso di violazione da altri volontariamente commessa, che sembraci doversi esclusivamente limitare l'applicazione della pena, per non sottoporsi qualunque altra negligenza che alle semplici indennizzazioni civili giusta le regole del diritto comune. Sostener l'opposto, sarebbe lo stesso che violar la massima la quale interdice estendersi una disposizione di legge espressa per un caso, ad altro caso non espresso; sarebbe lo stesso che aggiungere arbitraria-

mente alla legge, e portare il rigore della legge al di là dei limiti in cui essa lo circoscrive (13).

785. I suggelli si appongono soventi sopra carte o altri oggetti qualunque relativi ad una causa o ad un giudizio penale, a fine di conservarli e di assicurarne la identità, per quindi trarne, sempre che il bisogno lo richiegga, notizie, spiegazioni o argomenti di un reato, come anche della reità o della innocenza di un imputato. Se quindi s' infrangano consimili suggelli, prescindendo dall' offesa all' autorità pubblica che precipuamente contraddistingue il reato, si pervertisce altresì quella pruova che trarrebbesi da tali oggetti, e si offende così anche la santità dei giudizj o in danno della giustizia favorendosi un imputato, o in danno dell' una e dell' altro togliendosi a costui un mezzo salutare di difesa. Questo sarebbe, a parer nostro, il caso in cui la violazione dei sigilli s' incontrerebbe precisamente col *falso giudiziario* in tutt' i suoi risultamenti, ed in cui meritar dovrebbe in conseguenza una pena della stessa intensità di quella riserbata contra i falsi testimoni, secondo le diverse circostanze che rendono

(13) Secondo il Cod. pen. di Francia questa quistione non può aver luogo, dappoichè negli art. 249 e 250 parlasi in generale di qualunque rottura di suggelli ed in qualunque modo avvenuta, e si prescrive la pena per la negligenza del custode; del pari che negli art. seguenti parlasi poi di rottura commessa a bella posta, e si prescrive altresì la pena contro i rei non custodi, contro i custodi anche rei o conniventi, e contro i custodi negligenti. Non vi è dunque alcun caso in cui la colpa de' custodi potesse rimanere impunita. Fu forse anche questo il pensiere dei compilatori delle nostre leggi; ma la redazione di esse è sensibilmente variata, tanto che non è affatto preveduta la rottura dei suggelli avvenuta per sola colpa. Come quindi portarsi a questo caso una pena che vedesi scritta solamente contra la colpa che mai si verifichi a carico del custode nel caso di rottura volontariamente commessa da altri?

più o meno grave il reato di *falsa testimonianza* (14). Questo sarebbe a buon conto uno dei casi in cui esisterebbe *falsità*, o almeno falsificazione di una delle *pruove reali*, la di cui influenza non è lieve sulla convinzione morale del magistrato, come fu notato intorno al reato di *calunnia*, e meglio ancora intorno allo stesso *falso giudiziario* (15).

786. Ma nè le leggi veglianti, nè quelle che le han precedute, contemplan punto consimile falsità, o consimile falsificazione nelle pruove reali, comunque l'abbian preveduta nelle pruove vocali o letterali. Rompendosi quindi i suggelli messi sopra oggetti di reperto in linea penale, il reato resta ancor quello di cui si è favellato, e le pene rimangono anche le stesse, tranne un lieve aumento nel caso in cui trattisi di rottura commessa nei suggelli apposti a carte o a cose di un individuo incolpato, o accusato di misfatto che la legge punisce colla morte, coll'ergastolo, o coll' ultimo grado dei ferri. L' art. 248 vuole che in questo caso, ed allora solamente, i colpevoli vadan puniti colla *relegazione*, i custodi negligenti col *terzo grado di prigionia*, ed i custodi *conniventi o autori* colla *reclusione*, salva contra gli uni e contra gli altri un'ammenda da ducati cinquanta a ducati cinquecento. Proseguiamo ad augurarci che in caso di una revisione nelle leggi medesime abbiano a ripararsi i vuoti già avvertiti intorno alla falsità giudiziaria, perchè in questo modo solamente potrebbero le pene della violazione dei suggelli in discorso, rendersi sempre proporzionate al danno che la giustizia ne risente. Ma intanto

(14) Ved. nel Vol. precedente num. 493 e seguenti.
(15) Ved. ivi, num. 548.

ci è forza convenire che anche nello stato attuale della nostra legislazione, non sembri esatta la redazione dell' art. 248. Negli oggetti di *reperto* in affari penali i suggelli si appongono tanto se tali oggetti appartengano all' *imputato*, quanto se non gli appartengano; e sì nell' uno che nell' altro caso, possono gli oggetti medesimi presentare alla giustizia argomenti sulla reità, o sulla innocenza di alcuno. Si rinviene, a cagion di esempio, accanto ad un cadavere l' arma feritrice, o in casa di alcuno un oggetto furtivo, o nell' autopsìa cadaverica la sostanza venefica. Si assicurano tali oggetti col mezzo del suggellamento dall' ufiziale di polizia giudiziaria, per quindi sottoporsi alle dovute ricognizioni delle parti, alle osservazioni dei periti ec. ec. Or se vengono i suggelli alterati, alterandosi in pari tempo la pruova della identità degli oggetti, si offende sempre la giustizia pubblica; e se trattisi di cause per reati soggetti ad una delle pene indicate nell' art. 248, ne avviene precisamente il danno che aveva suggerito l' aumento della pena quivi prescritto, quando anche gli oggetti posti sotto sigillo non appartengan forse all' imputato. Perchè dunque parlarsi in questo art. di *carte o di effetti di un imputato*, anzichè di carte o effetti *relativi a cause per reato* punibile con una delle pene ivi dinotate?

787. Nell' art. 250 del Codice penale abolito, che corrisponde all' art. 248 delle nostre leggi, a prescindere dallo stesso vizio di redazione di cui veniam dal parlare, l' aumento della pena si voleva ancora applicato al caso della rottura di suggelli apposti a cose di un *condannato* ad una delle pene sopra indicate. Le leggi nostre non dicono lo stesso, è con ragione.

Succeduta in fatti la condanna del reo, la violazione dei suggelli messi sugli effetti relativi alla sua causa, non porta più a quel danno alla giustizia che solo aveva suggerito l' aumento della pena, poichè essendo terminato il giudizio, non possono più pervertirsi gli elementi che dovevano servirgli di base. Il reato in tal caso non veste che la sola indole primitiva di attentato contra la pubblica autorità, o contra il rispetto dovuto agli atti della pubblica autorità, per non soggettarsi che alle pene ordinarie scritte nell' art. 247.

788. Queste pene istesse restano applicabili anche nel caso in cui si sieno rotti i suggelli apposti a carte o effetti relativi ad un imputato di reati punibili con pene diverse da quelle menzionate nell' art. 248. Noi lo dicemmo, che un tale art. porta eccezione alla disposizione dell' art. precedente; ed ognun sa che al di là dei casi nella *eccezione* compresi, resta in tutto il suo impero la regola generale già premessa.

789. Può darsi finalmente che la rottura dei suggelli serva di mezzo al reato di *furto*, o alle *sottrazioni*, o *involamenti* di cui qui appresso parleremo; o che parimenti venga accompagnata da *violenze contro alle persone*. Nel primo caso le pene della *rottura* cessano dall' essere applicabili, per farsi luogo a quelle più gravi dovute al *furto* qualificato per la frattura. (Art. 249). Nel secondo caso divengon parimenti applicabili le pene maggiori scritte nell'art. 250 secondo le distinzioni ivi stabilite, e non mai nel *minimum* del grado. Nel terzo finalmente la rottura vien dichiarata punibile contra chiunque col *primo grado dei ferri nel presidio*, senza pregiudizio altresì delle pene più gravi se queste abbian luogo per la natura delle violenze,

pene che in questo caso voglionsi dalla legge applicate escluso parimenti il *minimum* del grado. (Art 252). Tutte queste spiegazioni emergono da principj di diritto che soventi abbiamo rammentati, e che meglio andremo a sviluppare nel proseguimento di questa stessa *sezione.*

§. II. *Involamento, o distruzione di documenti, o altri effetti esistenti nei pubblici depositi.*

790. Non era ben definito dal diritto romano qual precisamente fosse l' indole di siffatto reato. Ove l' involamento, la soppressione, o la distruzione cadesse sopra un *testamento*, costituiva una delle specie di *falso* punibile giusta la legge *Cornelia*, perciocchè il falso si era dichiarato consistere non solamente nell' *alterazione*, ma anche nella *soppressione del vero* (1). Ove poi cadesse sopra gl' istrumenti, o i chirografi diretti alla pruova di altre convenzioni o obbligazioni, del pari che se cadesse sopra carte, registri, o altri effetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni, costituiva secondo alcuni anche reato di *falso*, e secondo altri reato di *furto*, ed anche di *danno volontario*, per soggettarsi o all' azion privata di furto, o a quella *ex lege aquilia*, o all' una ed all' altra congiuntamente (2), salvo solamente il caso del *peculato*,

(1) *Qui testamentum amoverit, celaverit, eripuerit, deleverit, interleverit......, cuiusve dolo malo id factum erit, legis corneliae poena damnatur* — Paolo nella leg. 2, *ff. de leg. cornel. de falsis.*

(2) *Falso*, comunque non soggetto a pubblico giudizio secondo il G. C. Paolo nella leg. 16. *ff. eodem* — *Furto*, o *danno* secondo Ulpiano nelle leg. 27, 29 e seg. *ff. de furtis.* Come si possa dirimere tal controversia, ved. Mattei, *tit. de falso* cap. 1. num. 5. e seguenti.

che dava luogo a pene speciali, come si è altrove opportunamente osservato (3).

791. Meglio determinata dalle nuove leggi l'indole del reato di *falso*, un altro di diversa natura così dal *falso*, che dal *furto*, e dal *danno volontario*, se ne riconosce adesso nelle *sottrazioni* e *distruzioni* in discorso. Queste nell'atto che offendono le proprietà particolari, attaccano del pari la garentia che la società deve ai pubblici depositi, e la fiducia da cui debbono esser circondati i pubblici impiegati. Come quindi consimili offese tornan sempre in discapito delle *pubbliche amministrazioni* da cui gli uni e gli altri dipendono, così a buon diritto vengono anch' esse allogate tra i *reati contro le amministrazioni pubbliche* che han format' oggetto del *titolo* presente.

792. Fermiamoci pertanto sulla definizione che ne dà la legge, per quindi discorrere delle pene che ne pronunzia. *Riguardo alle sottrazioni*, dicesi nell'art. 250, *distruzioni ed involamenti di documenti, o di processi criminali, o di altre carte, registri, atti, ed effetti qualunque contenuti negli archivj, o nelle cancellerie, o nei pubblici depositi, ovvero consegnati ad un pubblico depositario qualunque per ragione di tal qualità, i colpevoli saran puniti*, ec. ec.

793. Quattro erano le disposizioni diverse del *Codice penale* abolito che contemplavano in generale le *sottrazioni* o le *distruzioni* in discorso. La 1.a contenevasi negli art. 169, 170, 171 e 172, e concerneva in ispecie le *sottrazioni*, o i *distornamenti* commessi dai *contabili pubblici* sopra danari del pubblico o dei

---

(3) Ved. nel vol. preced. num. 641 e seguenti.

privati, sopra effetti attivi che gli rappresentino, o documenti, titoli, atti o effetti mobili, ch'erano in di loro potere in virtù delle loro fnnzioni. La 2.ª riguardava la *distruzione*, la *soppressione*, la *sottrazione* o il *distornamento* commessi dai giudici, amministratori., funzionarj o ufiziali pubblici, non che dagli agenti, preposti o commessi del Governo, di *atti* e *documenti loro rimessi o comunicati per causa delle loro funzioni, o dei quali eran depositarj in questa qualità.* Art. 173 del detto codice. La 3.ª era relativa alle *distruzioni, sottrazioni* o *involamenti* di carte, o processi criminali, scritture, registri, atti, ed effetti *contenuti negli archivj, cancellerie,* o *depositi pubblici*, o rimessi ad un *depositario pubblico in tal qualità.* Art. 254, ivi. La 4.ª finalmente riguardava l' *incendio volontario* e la *distruzione in qualunque modo e da chiunque commessi*, di registri, minute, o atti originali della pubblica autorità, di titoli, biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca o di altri documenti qualsiansi, contenenti o operanti obbligazione disposizione o discarico, che nè si contenessero in pubblici depositi, nè si trovassero affidati ad un depositario pubblico, o ad un pubblico ufiziale per ragion delle sue funzioni. Art. 439, ivi.

794. La I.ª delle mentovate sanzioni è stata tra noi mantenuta sotto il titolo della *malversazione*, e propriamente del *peculato*, salve bensì alcune distinzioni in quanto alla pena, di cui a lungo si è favellato nel *Vol.* precedente (4). In conseguenza ove trattisi delle

(4) Ved. num. 641 e seguenti.

sottrazioni commesse dai percettori, dagl' incaricati di una percezione, o da altri *pubblici contabili* qualsiensi, sopra carte o effetti qualunque ch'erano in loro potere per cagione delle loro funzioni, cessa affatto dall' essere applicabile la disposizione generale dell' art. 250, per non farsi luogo che alle pene specialmente dinotate nell' art. 216, attesa la massima di diritto tante volte da noi rammentata, che *toto iure generi per speciem derogatur, et id potissimum habetur quod ad speciem directum est* (5).

795. La II.ª delle succennate disposizioni, comunque non si sia così particolarmente mantenuta, si è trasfusa però del pari che la III.ª nell' art. che comentiamo, avvegnachè se nell' art. 254 del *Codice penale* abolito parlavasi delle sole sottrazioni, o distruzioni di carte o di effetti *contenuti nei depositi pubblici*, o *consegnati ad un pubblico DEPOSITARIO*, nel nostro art. 250 parlasi anche di quelle di carte o di effetti *consegnati ad ogni altro FUNZIONARIO per ragione di tal qualità*. Quindi è sempre più vero quanto fu avvertito da noi trattando del *peculato*, che cioè non costituisca più una delle specie di *malversazione* il distornamento o la sottrazione commessi da un *ufiziale pubblico* diverso dai *contabili pubblici*, ma che invece un tal fallo entri appunto sotto la più generale disposizione dell' art. 250, per soggettarsi alle pene quivi segnate, anzichè a quelle del *peculato* giusta l' art. 216 (6).

796. La IV.ª disposizione per ultimo, quella cioè dell' art. 439, non si è poi affatto mantenuta; e quindi le

(5) Leg. 80, *ff. de Reg. Juris.* e Leg. 41 *ff. de poenis.*
(6) Ved. nel detto Vol. V. num. 646.

distruzioni di documenti ivi designate entrano sotto le teorie generali del *danno volontario* , e sotto le pene descritte nell' art. 445 delle *Leggi* veglianti. È dunque della seconda e terza tra le quattro enunciate sanzioni, di quelle cioè che entrambe si son trasfuse nel nostro art. 250, che quì noi unicamente dobbiamo occuparci : ed un confronto abbiam premesso tra i dettati della nostra legge, e quelli del codice cui è dessa succeduta, sia perchè non abbiano a confondersi le distruzioni o le sottrazioni in discorso con altre punibili o come *peculato* , o come *danno volontario* , sia perchè si scorga fino a qual segno potremmo profittare dei lumi della giurisprudenza francese nel comento delle disposizioni conformi dell' art. in disame.

797. Due pertanto sono gli *elementi* del reato. Il 1.° deve trarsi dal modo in cui si commette, e 'l 2.° da ciò che ne forma il materiale suggetto. Un 3.° *elemento* deve altresì dedursi dal carattere della persona che se ne rende colpevole; ma come quest' altro elemento influisce appunto sulla determinazion della pena, così ne tratteremo quando della punizione del reato passeremo in fine a discorrere.

798. *I.° Elemento* tratto dal modo — *Sottrazioni, distruzioni*, ed *involamenti*. Il *Codice* abolito serbava precisamente questo linguaggio nell' art. 254, laddove nell' art. 173 aveva parlato non solamente di *distruzione* , o *sottrazione* , ma anche di *soppressione* , e *distornamento*. Malgrado che queste due ultime voci non si sieno adoperate nell' art. 250 delle nostre leggi, che corrisponde ed all' uno ed all' altro dei mentovati art. del *Codice* abolito, crediamo non pertanto che alcuna sensibile variazione non siavi nel

senso della legge. Un documento qualunque non può sopprimersi, non può nascondersi, o come dicevano i romani *celarsi* (7), e molto meno può distornarsi senza che si rimuovesse dal luogo della sua destinazione, senza che si sottraesse a fine di non farlo rinvenire nelle occorrenze. Bastava adunque parlare di *sottrazione*, perchè si ritenesse come espresso altresì il caso della *soppressione* o del *distornamento* che non possono avverarsi senza il mezzo della *sottrazione*; molto più perchè a dinotare quella *sottrazione* che mai si commettesse non al fine di nascondere o di distornare per poco l'oggetto, ma per rapirlo del tutto, la legge parla altresì d'*involamento*; espressione che diverrebbe oziosa, se alla *sottrazione* non si attribuisse quell'altro significato di cui pocanzi è fatta parola. D'altronde si rifletta per poco all'indole di qualunque altro abuso di fiducia, comunque men criminoso di quello di cui trattiamo. La violazione di un *deposito* fatto ad un semplice particolare, ha luogo ed è punibile non solamente quando siasi dissipata la cosa affidata, ma anche quando si sia *distornata* o distratta dalla sua destinazione. Art. 430, e 433, n.° 4. Come dunque non riconoscere violazione punibile di un deposito pubblico, o di un deposito fatto presso pubblici funzionarj, nel semplice distornamento della cosa, o nella semplice sua soppressione? Non risente o non può forse risentire un danno il privato; sol perchè non trova pronto in qualunque emergenza l'atto, o il documento di cui va in cerca?

799. Quando poi esista la sottrazione o l'involamento

(7) Nella cit. Leg. 2, e nella Leg. 16, §. 2, *ff. de leg. cornelia de falsis.*

mento in discorso, importa poco il verificarsi ancora che si sien commessi appunto nella mira di un tal danno; del pari che importa poco che l'effetto derivatone sia stato di maggiore o minor durata. La legge è diretta a prevenire anche la semplice possibilità del danno, e come questa possibilità sussiste sempre ed in ciascuno dei dinotati casi, così sempre debbe aver luogo la pena che si propone, lungi affatto quelle distinzioni, che non ammesse dalla legge, debbono ritenersi come da questa riprovate (8). Un solo estremo convic-

---

(8) Queste massime furon consacrate nell'*arresto della Corte di Cassazione di Francia* dei 7 Novembre 1812. Si era nel fatto stipulato un istrumento, in cui però mancava la firma di uno dei due testimoni che vi erano intervenuti. L'interessato aveva momentaneamente sottratto dall'ufizio del notaro l'istrumento originale, e dopo avervi fatto apporre la firma dal testimone, lo aveva ben presto rimesso ove trovavasi. Sottoposto l'interessato ad accusa per consimile *sottrazione*, produsse ricorso alla *Corte di Cassazione* sostenendo 1. che trattavasi di una rimozione momentanea non costituente il reato preveduto dall'art. 254; 2. e che l'aveva commessa ad uno scopo tutto indifferente e non criminoso. In verità questo scopo non era nè indifferente, nè solamente immorale, ma criminoso, perciocchè trattavasi di una *falsità* per l'aggiunzione di una firma all'atto dopo la sua formazione o chiusura. Ma il dotto Merlin, ragionando per lo rigettamento del ricorso, disse 1. che « non si tratta di una semplice » *rimozione*, termine che potrebbe applicarsi tanto al fatto del depo» sitario pubblico, che trasporti da un luogo ad un altro gli atti » affidati alla sua custodia, quanto al fatto di un estraneo rimovente » questi stessi atti; ma bensì della *sottrazione della minuta di un atto*, » operata senza saputa del *notajo* che lo aveva in deposito; trattasi » di un *rapimento* propriamente detto; 2. che comunque la rimozione » ch'è stata l'effetto di questa sottrazione, fosse stata momentanea, pur » l'art. 255 del *Codice penale* (unif. all'art. 250 delle *ll. pen.*) non » fa dipendere la pena ch'esso pronunzia dalla maggiore o minor du» rata dell'effetto che han prodotto le rimozioni e le sottrazioni di cui » si occupa; 3. che quando anche lo scopo del sottrattore non fosse » stato riprensibile, ciò importerebbe poco per l'applicazione della » pena dovutagli, dappoichè un misfatto non cessa di esser tale sol per-

ne in somma assodarsi, che cioè tali sottrazioni o involamenti si sieno *volontariamente* commessi, che sieno a buon conto imputabili a *dolo* altrui, che siavi cioè un *colpevole* secondo che si esprime la legge nell'art. in discorso, perchè si discenda all'applicazione delle pene secondo le distinzioni di cui passerem tra poco a favellare.

800. *II.° Elemento*, tratto dal suggetto materiale del reato. I *documenti*, i *processi criminali*, o *carte* di qualunque altra natura, e perciò anche i *processi* non solamente *correzionali* e di *polizia*, ma anche *civili*, i *titoli*, i *registri*, e gli *atti* qualsiansi, cioè tanto pubblici che privati, non che gli effetti di qualunque natura, come *danaro* (9), *fedi* o *polizze* che lo rappresentino, o altre cose *mobili* di ogni specie, possono formar oggetto del reato in disame, sempre che però si verifichi che nell' atto della sottrazione, della distruzione, o dell' involamento 1.° o contenevansi negli archivj, nelle cancellerie, o in un pubblico deposito; 2.° o ritrovavansi presso un *depositario pubblico* per ragione di questa qualità; o 3.° trovavansi in potere di un *funzionario qualunque* perchè a lui consegnati anche per ragione di tal qualità, cioè in virtù delle sue funzioni.

801. In quanto agli *archivj*, *cancellerie*, o *pubblici depositi*, la legge non distingue a qual ramo di

---

» chè nel commetterlo taluno si proponga uno scopo non riprensibile ec.» Queste ragioni furono accolte dalla *Corte di Cassazione*, che rigettò il ricorso dell' accusato. Ved. *Repert. di giurisprud. art.* FALSO, *Sez. I*, §. 33.

(9) Comunque nell' art. 250 non si parli espressamente di *danaro*, pur questo va compreso sotto la voce generica di *effetti*, il che per altro trovasi anche spiegato nell' art. 433, n. 4 in fine.

pubblica amministrazione essi appartengano, e da quale ancora dipendano. Quindi è con ragione che la giurisprudenza di francia ha riconosciuto punibile ai termini di questo art. l' *involamento di libri* commesso in una *pubblica biblioteca* (10), perchè anch' essa è un *deposito pubblico*. Quindi è che punibile allo stesso modo direbbesi l' involamento di oggetti di antichità che mai si commettesse nei pubblici *musei*, perchè parimenti si ritengono come *pubblici depositi*. Ma per l' opposto non direbbesi lo stesso circa gl' involamenti commessi dalle segreterie delle *banche di commercio*, perchè comunque aperte forse al pubblico per oggetti di negoziazione, non sono nè di proprietà pubblica, nè di pubblica amministrazione.

802. Gli uffizj dei *ricevitori*, o *pagatori generali* sono del pari *depositi pubblici*; ma le sottrazioni commessevi di documenti ivi depositati non sempre andrebbero punite giusta l'art. 250, non ostante che la giurisprudenza di francia sembri di aver così deciso. Se di tali *sottrazioni* fosse autore o connivente lo stesso *depositario pubblico*, la pena sarebbe invece quella pronunziata dall' art. 216, perchè essendo costui un *contabile pubblico*, si avrebbe il misfatto di *malversazione*, o di *peculato* (11). Se poi colpevole ne fosse un estraneo, la pena trarrebbesi dall' art. 250, perchè a suo riguardo non esisterebbe che l' involamento da un *pubblico deposito* preveduto solamente da quest' ultimo art., salve bensì le pene maggiori quando

(10) Con due arresti, il primo dei 9 aprile 1813, e 'l secondo dei 5 agosto 1819, citati da Carnot, *commentaire sur le code pénal, art. 255, observ. n. III.*

(11) Ved. nel vol. precedente, num. 646.

un tale involamento considerato come *furto*, cioè nella sua intrinseca natura, meritasse una pena più grave di quella che vien prescritta nell' art. 250, qual pena più grave sarebbe senza dubbio applicabile escluso sempre il *minimum* del grado, ai termini dell'art. 252(12).

803. I *depositarj pubblici* di cui è parola nell' art. 250 sono appunto coloro che per ragion del loro stato, trovansi incaricati della custodia delle carte, dei registri, degli atti, e degli effetti contenuti nei pubblici archivj, nelle cancellerie, o nei depositi. La legge ne accenna taluni in ispecie, come gli *archivisti*, i *cancellieri*, i *notaj*; ma ciò non mena a decidere che tranne costoro altri non ve ne sieno che meritino un tal nome, mentre dopo quelle enunciazioni la stessa legge soggiunge le espressioni generali e *gli altri depositarj*. Gl' impiegati adunque di qualsiasi denominazione che avessero la stessa cura di custodire gli effetti di un deposito pubblico qualunque, si riterrebbero con ragione compresi sotto la stessa categoria, per esser punibili come i *cancellieri*, o gli *archivisti* negligenti, autori, o conniventi delle sottrazioni, distruzioni o involamenti in discorso.

804. Nè occorre, per quanto ne sembra, il distinguere se gli oggetti involati eransi o no col fatto riposti negli *archivj*, nelle *cancellerie*, o nei *depositi*; ma basta verificarsi che eransi consegnati ai depositarj indicati nel numero precedente, *per ragione delle funzioni di pubblici depositarj*, di cui erano rivestiti. Gli atti adunque che sono rogati da un *notajo*, come debbono da lui custodirsi fin dal momento in cui si

---

(12) Ved. appresso, num. 810.

son ricevuti, non possono esser sottratti, o involati, o distrutti nè da lui nè da chiunque, senza incorrersi nella sanzione dell' art. 250, comunque non ancora si sieno depositati nelle di lui *schede*. Lo stesso direbbesi per le altre carte che gli si fossero consegnate dalle parti per inserirle negli atti suddetti. Lo stesso finalmente direbbesi delle somme occorrenti per la registrazione dei *rogiti*, che le parti debbono anticipare, e depositare in di lui potere. Ma non così direbbesi per le sottrazioni, o pei distornamenti di altri effetti diversi, come del *prezzo* di una vendita stipulata dal *notajo*, che le parti si fossero contentate di far restare in di lui potere, per versarlo all' avvenimento di una qualche condizione, o per pagarlo al venditore ad un' epoca determinata. Questo sarebbe, come ragionevolmente ha deciso la *Corte di cassazione di Francia*, un *deposito volontario* fatto presso il *notaro*, un deposito inspirato bensì dalla fiducia nelle di lui funzioni, oppur fatto in occasione delle sue funzioni, ma non già per virtù delle sue funzioni, o per cagione della qualità in lui di pubblico depositario (13). La pena

---

(13) Così precisamente si decise con arresto de' 15 aprile 1813 — La *Corte* rigettò il ricorso portato dal P. M. contro la decisione della camera di accusa di *Bordò* che aveva ricusato di sottoporre all' accusa un notajo per lo distornamento in quistione. « Considerando che non si può esser depositario pubblico se non in virtù della legge, e per gli oggetti che essa ha disegnato; che la legge non avendo incaricato i *notaj* se non del deposito delle minute degli atti che vengono stipulati innanzi di loro *nella qualità di notaj*, e non già del deposito dei danari dei particolari o di altri effetti qualunque, ne segue che riguardo a questi effetti, essi non possono esser considerati come *depositarj pubblici*, nè conseguentemente esser soggetti alle pene stabilite nei diversi art. del *Cod. penale relativi ai reati commessi dai depositarj pubblici*; che non possono tampoco essere reputati *deposi-*

quindi per l'abuso di questa fiducia la quale è tutta *volontaria* nelle parti, non trarrebbesi dall'art. 250, ma bensì dagli art. 433, n.° 4, e 434 delle *Leggi penali.* Quest'ultimo art. sarebbe similmente applicabile ad un *custode* di effetti pignorati quando sottraesse, o distornasse, o dissipasse questi effetti, perchè comunque divenisse *depositario giudiziario* dei medesimi, non potrebbesi giammai caratterizzare qual *depositario pubblico* nel senso dell'art. 250 che comentiamo (14).

---

tarj pubblici nel caso in cui avessero ricevuto il deposito in vigore di una clausola contenuta nell'atto innanzi di loro stipulato, o ricevuto il deposito indipendentemente da questa clausola, poichè nell'uno come nell'altro caso, essi non sono depositarj che per la sola volontà delle parti, e non già in forza di una delegazione della legge; che da ciò segue che nel ricusare di applicare al notajo N. N. le disposizioni del Codice penale relative ai *depositarj pubblici*, la *Corte di Bordò* si è perfettamente conformata alla legge » ... Questo arresto è preceduto da una lunga e dotta conclusione di MERLIN, che si è riportata nel *Reportor. di giurisprudenza, art. FURTO, Sez. 2. §. 3. art. IV.* sotto l'art. 408 del *Cod. pen.* conforme all'art. 433 num. 4 delle nostre leggi, che si ritenne unicamente applicabile contro il notaro per l'abuso in discorso.

(14) Ecco come ragiona lo stesso MERLIN su questa massima che venne con molti arresti adottata dalla *Corte di cassazione.* » La quistione se l'art. 255 del *Cod. pen.* (unif. al nostro art. 250) fosse applicabile alle *sottrazioni commesse in oggetti messi sotto sequestro giudiziario*, ne racchiude due — Ed in primo luogo, un custode di effetti pignorati è egli *depositario* di tali effetti? Certamente che sì per ciò che si deduce dagli art. 1915, 1955, 1961, 1962, e 1963 del *Cod. civile* (unif. agli art. 1787, 1788, 1827, 1833 e seg. *leg. civili*) — Ma è poi un *depositario pubblico?* Egli lo sarebbe incontrastabilmente se l'espressioni *depositario pubblico* e *depositario giudiziale* fossero perfettamente sinonime. Ma lo sono esse in fatti? Lo sembrano a primo colpo d'occhio, imperciocchè l'autorità giudiziaria è senza dubbio un'autorità pubblica; e se, come non si può dubitare, deve considerarsi come *depositario pubblico* ogni depositario il quale è nominato dall'autorità pubblica, pare che si debba parimenti considerare come tale ogni depositario il quale è nominato dall'autorità

805. I *funzionarj pubblici* per ultimo son dalla legge uguagliati ai *depositarj pubblici*, per le sot-

---

giudiziaria. Vediam però a quali risultamenti ci menerebbe questa sinonimia. Se si deve applicare all'involamento fatto sopra un custode giudiziario degli effetti pignorati, la disposizione dell'art. 255 del *Cod. pen.* (unif. a quella dell'art. 250 delle *leg. penali*), converrà anche applicare la disposizione istessa alle ruberie che farà il custode medesimo sugli stessi effetti. Ora è egli forse nello spirito della legge di punire così rigorosamente simili ruberie? Che un *cancelliere*, che un *notajo*, ec. sia punito con *lavori forzati al tempo*, (tra noi colla *reclusione*), quando invola effetti depositati nella sua *cancelleria*, nel suo *studio* ec. per effetto di una confidenza necessaria e forzata dalla legge, niente di più giusto. Ma ad un *custode di mobili pignorati*, è forse per effetto di una confidenza necessaria e forzata dalla legge che tali mobili si rimettono? Nò, perciocchè l'art. 596 del *Cod. di proced. civile* (unif. all'art. 686 delle *leg. di proc. civ.*), permette alla parte pignorata di offrire un custode solvibile; e non è che in mancanza di tale offerta che la legge incarica l'*usciere* di destinarne uno; e si comprende bene che nel destinarlo, l'usciere procede nel tempo stesso per il pignorante e per la parte pignorata, e che in questo caso il custode destinato dall'usciere è similmente il mandatario della parte pignorata e del pignorante. Laonde il custode in tutti i casi deve dunque la sua missione piuttosto ad una confidenza volontaria, che ad una confidenza forzosa. — Nè questo è tutto. Se si applica al custode de'mobili pignorati la disposizione dell'art. 255, converrà pure necessariamente applicarla al *depositario giudiziario* di cui favellasi nell'art. 1963 del *Cod. civile*, imperciocchè questo depositario è collocato sulla stessa linea del custode, ed è al pari di costui, depositario per autorità giudiziaria. Or il depositario deve naturalmente esser nominato dalle due parti in litigio; il giudice non lo nomina egli stesso che quando le parti non convengono sulla scelta; ed è chiaro che in tal caso le parti vengono reputate nominarlo esse stesse col ministero del giudice. Or chi potrà mai persuadersi che l'intenzione del legislatore sia stata di estendere contra un depositario così nominato, il giusto rigore di cui si è armato verso i depositarj pubblici, alle scelta dei quali non han cooperato nè direttamente, nè indirettamente le persone le quali han rimesso effetti nei loro depositi? Nè questo è ancor tutto. Se si applica la prima disposizione dell'art. 255 allo involamento fatto al custode degli effetti pignorati dei quali ha la custodia, converrà del pari necessariamente applicarla al furto commesso ad un depositario giudiziario dei mobili che sono

trazioni di cui parliamo, quando queste commettansi sopra effetti qualsiensi loro consegnati per cagione della loro qualità di *funzionarj*, cioè per cagione delle loro funzioni. Quindi i *magistrati*, gli *amministratori pubblici*, gl' *impiegati* o gli *ufiziali pubblici* di qualunque grado, gli *avvocati*, i *patrocinatori*, gli *uscieri* entrano con ragione in questa categoria per le carte, e per tutti gli altri oggetti che loro si rimettano, o si consegnino in questa qualità. L'espressione *qualunque* che aggiunge la legge alla voce *funzionario*, rende quest'ultima tanto generica da non potersi distinguere il *magistrato* dall'*agente ministeriale*, come in diversi altri rincontri si è da noi osservato.

806. Veniam pertanto alla pena del reato in discorso. Questa si è tracciata secondo quelle stesse nor-

---

sequestrati nelle sue mani. Ma questa seconda applicazione come giustificarla agli occhi della ragione e della giustizia? — Divenendo litigioso tra due parti, e sussistendo in conseguenza del litigio di cui è oggetto, un sequestro momentaneo presso un terzo nominato dalle parti medesime, o dal giudice in loro difetto, un mobile non esce dalla classe delle proprietà ordinarie; esso non acquista con ciò verun privilegio, e la legge non gli accorda maggior garentia di quella che gliene doveva precedentemente. A qual proposito adunque la legge punirebbe il *furto* che se ne sarebbe fatto tra le mani del depositario giudiziario, più severamente che il furto il quale ne sarebbe stato fatto precedentemente presso l'una o l'altra delle parti le quali se ne disputano al presente il possesso? Ciò non sarebbe nè ragionevole, nè giusto: e noi non dobbiamo nè possiamo supporre nella legge disposizioni ingiuste, o irragionevoli che non vi sono testualmente scritte — Diciamo in conseguenza che non si può, nel linguaggio dell'art. 255 del *Cod. penale*, assimilare nè il *custode*, nè il *depositario giudiziario* ad un *depositario pubblico* ec. ec. Dunque l'art. 408 (unif. all' art. 433 num. 4. delle *leg. pen.*) è il solo che può essere applicabile contro il *custode* per lo *distornamento* ec. Ved. nel *Repertor.* sud. art. Furto, *sez. I. num. 4. e* 5.)

me che si eran fissate negli art. precedenti. Gli *ufiziali pubblici* tradiscono i doveri della carica quando non adoprano tutta l' accortezza nella custodia delle carte o degli effetti appo loro esistenti. Meritano dunque una pena per la semplice *negligenza*, del pari che meritano una pena maggiore che tutti gli altri individui, quando ardiscano rendersi essi stessi *autori* o *conniventi* dello stesso reato. Se adunque gli estranei van puniti colla *relegazione*; i *cancellieri*, gli *archivisti*, i *notaj*, e gli altri *depositarj* o *funzionarj* van puniti colla *reclusione* nel caso della stessa reità, o nel caso della complicità per connivenza; e colla prigionia o col confino dal primo al secondo grado nel caso di semplice negligenza; salva l' ammenda da ducati sessanta a ducati seicento, che lo stesso art. 250 vuole applicata sì contra gli uni che contra gli altri; e salve le pene maggiori nei casi preveduti dall'art. 252.

807. Or dicesi in tale altro art. che se la *rottura dei suggelli*, se le *sottrazioni*, gl'*involamenti*, o le *distruzioni* di documenti sieno state commesse con *violenza* contro alle persone, la pena si eleva contro chiunque al *primo grado dei ferri nel presidio*; senza pregiudizio delle pene più gravi se queste han luogo per la natura delle *violenze* e per gli altri misfatti che vi fossero uniti, nel qual caso queste pene non saranno mai applicate nel *minimum* del grado. Noi abbiam fatta menzione di questa salutare disposizione in trattando della *rottura de' suggelli*, ma era questo il luogo opportuno per offrirne un comento, che meglio non potremmo basare che su ciascuna delle principali espressioni in cui essa è concepita.

808. — *Violenze contro alle persone.*— Queste a parer nostro non sarebbero che quelle appunto che rendono qualificati non solamente i *furti* giusta l'artic. 408, ma anche i *danni volontarj* giusta l'art. 449; precisamente perchè una specie di *furto* sono gl'*involamenti* contemplati nell' art. 250, ed una specie di *danno* sono le *distruzioni* ivi anche prevedute. Queste stesse *violenze* concorrendo adunque nel rincontro, vuole la legge che la pena si elevi al *1.°* *grado dei ferri nel presidio*, e che si applichi *contra chiunque*, cioè senza portarsi più distinzione tra i *funzionarj* ed i *privati*, come si era fatto per lo innanzi.

809. Ma simile aggravazione di pena si ristringerebbe forse al solo autore della violenza, oppure si estenderebbe anche ai *complici* o ai *conniventi* della sottrazione o dell' involamento cui la violenza sarebbe servita di mezzo? Se si dovesse stare alle regole della *complicità*, converrebbe distinguere se costoro ne avessero avuta o no scienza nel momento dell'azione, della cooperazione, o della dissimulazione constitutiva della loro reità, per risolversi il quesito affermativamente nel primo, e negativamente nel secondo caso. Ma pare che l'art. 252 facesse eccezione a tali regole almeno in rapporto alla complicità o alla connivenza dei custodi, dei depositarj o dei funzionarj pubblici, elevando *contra chiunque* la pena per ragion della *violenza*. Or la parola *chiunque* mena appunto ad escludere quella distinzione, che si era fatta per lo innanzi, tra la pena dovuta agli estranei, e quella dovuta ai depositarj, o impiegati; e tanto più fondata ne sembra una tal' eccezione in quanto

che la legge, contenta di questo solo rigore, dispensa dall'altro aumento, che pocanzi subordinava all'abuso di fiducia contra gl'impiegati medesimi. Ferma quindi consimile eccezione, non sarebbe che pei soli privati complici del reato, che resterebbero nel loro impero le regole comuni dettate nell'art. 77.

810. — *Senza pregiudizio delle pene più gravi, se queste han luogo per la natura delle violenze, e per gli altri misfatti, che vi fossero uniti.* Le violenze in questo caso si puniranno come reati di propria indole, escluso il *minimum del grado* secondo l'ultimo comma dell'art. 252, o faranno invece aggravar la pena delle sottrazioni, degl'involamenti o delle distruzioni secondo le norme stabilite dagli artic. 418 e seguenti e 449 intorno ai *furti*, ed ai *danni volontarj*? Premettiamo che coll'art. 249 non si è parlato della pena del furto commesso in seguito di rottura di suggelli, ma si è bensì dichiarato che in questo caso il furto debba considerarsi come qualificato per la frattura, per quindi punirsi giusta le disposizioni di legge intorno al *furto*. Premettiamo del pari che l'art. 252 pronunziando un aumento nella punizione per lo concorso della *violenza contro alle persone*, ne restringe l'applicazione alle sole *sottrazioni*, agl'*involamenti* o alle *distruzioni* DI DOCUMENTI, senza estenderla del pari alle *sottrazioni* o agl'*involamenti di altri effetti qualunque*, anch'essi preveduti nell'art. 250. Premettiamo finalmente che sottrarre o distornare dalla sua ordinaria destinazione un oggetto qualunque che si tiene in custodia o in deposito, o di cui hassi la proprietà, o su di cui rappresentasi un diritto, non

costituisce *furto*, come a suo tempo dimostreremo, ma costituisce bensì o una specie di *malversazione*, o uno dei reati preveduti in questa *sezione*, o un *abuso di fiducia* secondo che si è detto nei numeri precedenti. Or se non trattisi di altro *involamento* che di quello di carte, di registri, di atti, che quello cioè di *documenti*; come questo non costituisce precisamente un *furto* quando è commesso in alcuno dei casi quì dinotati, poichè la mira principale che hassi nel commetterlo anzichè esser quella di appropriarsi della cosa altrui, è appunto l'altra di distruggere una pruova o a fine di pervertire un giudiziò, o a fine di esimersi da un' obbligazione qualunque, o a fine di recar danno a coloro che avrebbero un interesse alla esistenza del documento; così la pena per la *sottrazione* o per l' *involamento* di esso è sempre quella prescritta in questa sezione, e perciò non si aggrava per ragion della violenza che a tenore dell' art. 252, elevandosi cioè al 1.° grado dei ferri nel presidio, o tutto al più a quell' altra più grave che mai competa all' atto di violenza considerato come reato *sui generis*; pena che la legge si contenta di vedere allora applicata escluso bensì il *minimum del grado*. Lo stesso dicasi di quell' altro *involamento* così di documenti che di effetti qualunque contenuti nei pubblici depositi, o consegnati a pubbliche persone, che non meriti qualificarsi come *furto* per le ragioni pocanzi additate. Ma quando invece trattisi d' involamento degli stessi effetti, che per la mancanza di tali ragioni, debba caratterizzarsi qual *furto* nella sua intrinseca natura, come allora hassi un doppio reato, cioè e la *violazione del*

deposito pubblico ed il *furto*, così guardasi sulle prime sotto l' aspetto di un reato contro le *amministrazioni pubbliche* giusta le diverse distinzioni fatte dalla legge in questa *sezione*, e guardasi quindi come un reato contro *le altrui proprietà*. Calcolasi in seguito l' influenza in quanto all' aumento della pena di tutte le circostanze che posson suggerirlo o sotto l' uno o sotto l' altro aspetto; e se la pena dovutagli sia più grave sotto il primo aspetto, si applica giusta i dettati degli art. di questa *sezione;* come per l' opposto se sia più grave sotto l'aspetto di un *furto*, si applica giusta le teorie generali intorno ai *furti qualificati*, e si applica appunto escluso il minimum del grado giusta l' art. 252.

811. Lo stesso parimenti direbbesi in quanto alle *distruzioni* contemplate negli art. 250 e 252. Se riguardano *documenti*, si puniscono per la violenza ai termini dell' art. 252. Se riguardano poi altri effetti qualunque, la pena deve trarsi dall' art. 449, e mettersi in confronto con quella dell' art. 252 per applicarsi quest' ultima se essa sia la più grave, ovvero l' altra, escluso il minimum del grado, nel caso opposto. Il che appunto si verificherebbe quando la distruzione fosse la conseguenza di un incendio soggetto a pene più gravi, giusta le differenze stabilite negli art. 437 e seguenti. Lo stesso direbbesi quando oltre all' *involamento*, le carte involate si fossero falsificate. Allora si farebbe il confronto tra la pena del *falso*, e quella prescritta nell' art. 250, per farsi sempre luogo alla più grave a' termini dell' art. che comentiamo.

812. Tutte queste distinzioni sorgono non tanto

dalle parole della legge adoperate in detto articolo, quanto dalle regole tante volte da noi rammentate, che *nunquam plura delicta concurrentia faciunt ut ullius impunitas detur: non enim delictum ob aliud delictum minuit poenam* (15). Se di fatti si sostenesse che l' involamento di effetti da un pubblico deposito non dovesse mai punirsi altrimenti che colle pene segnate negli art. 250 e 252, ne sorgerebbero i seguenti assurdi. 1. Non menerebbe ad alcun aumento di pena la circostanza di qualunque *frattura* come vien definita dall' art. 414, *LL. pen.*, nè altra qualunque delle circostanze diverse il di cui concorso fa salire la pena del *furto* molto al di là della *relegazione* proposta dall' art. 250. 2. Non porterebbe poi la circostanza della *violenza* ad altra aggravazione che a quella del 1.° *grado dei ferri*, guardandosi per lo di più come criminosa nella sua

---

(15) Leg. 2, *ff. de privat. delictis*. Se si fosse avvertito a questo canone fondamentale di dirillo, non si sarebbe da una *Gran Corte criminale* di quesli Reali dominj incorso nell' errore di scusare un *involamento di registri* commessi dalla *Cancelleria di un Tribunale Civile*, sol perchè il fine del delinqnente a senso della stessa G. C. era stato quello del *lucro*. Nel fatto erasi stabilito che tali registri eransi sottratti per vendersi, come si erano venduti per pochi carlini, ad un artefice di fuochi artificiali, e la *Corte* punitrice considerando che il delinquente lungi di aver l' idea di *distruggere quei registri* aveva avuto il solo pensiere di commettere un *furto*, lo aveva condannato alla prigionia ai termini dell'art. 417 delle *LL. penali*. Ma denunziata una tal decisione alla *Corte Suprema*, dietro rinvio fattone da S. E. il *Ministro di Grazia e Giustizia* al P. M. presso la medesima, fu annullata nell' interesse della legge con *arresto degli 11 luglio 1336*, per aver violato il testo dell' art. 250 portandovi distinzioni che non erano nella legge, e per aver falsamente applicato l' art. 417. Un tale arresto fu renduto nella causa contro *Parisi*, sulle uniformi conclus. del Cav. Letizia, *Proc. Generale del Re presso la C. Suprema*, e sul rapporto del *Commessario* Commendator Montone.

propria indole, nel mentre che pei *furti* la *violenza* medesima fa sempre aumentare la pena a seconda della sua maggior gravezza. Ne sorgerebbe a buon conto che un furto contenente semplice attentato alle *proprietà*, sarebbe punito con pena maggiore che un furto contenente ad un tempo e lo stesso *attentato*, e l' altro ancora *contro le pubbliche amministrazioni*; ne sorgerebbe cioè che un secondo carattere criminoso che si accoppierebbe al primo reato ne diminuirebbe la pena invece di accrescerla; il che è affatto incompatibile con tutt' i principj della scienza, ed in fine col testo stesso della legge, la quale appunto per rimuovere un tale assurdo, non solamente fa *salve le pene maggiori*, ma vieta che queste si applicassero nel minimo del grado per l' aggiunta di una seconda alla prima offesa nei casi designati.

§. III. *Violazione della corrispondenza postale.*

815. La necessità di corrispondere gli uni cogli altri, malgrado la distanza delle rispettive posizioni, fece inventar le poste, invenzione felice che si attribuisce ad AUGUSTO, come il principale autore delle strade consolari (1). Col mezzo della posta si comunicano gli amici le nuove sul loro vicendevole stato, si ravvicinano i luoghi remoti nell' interesse di coloro che vi dimorano, si calmano le inquietezze del padre lontano dai figli, dello sposo lontano dalla sposa per le notizie sul loro rispettivo ben essere, la

(1) Ved. *Repertor. di giurisprudenza* di MERLIN, art. POSTA.

mancanza delle quali gli gitterebbe nella più trista desolazione; si rendono più spedite le operazioni commerciali; e si estendono a tutto il mondo le relazioni di un individuo. Non può quindi ignorarsi da veruno quanto sia importante il provvedere perchè la corrispondenza postale sia, il più che fosse possibile, e sollecita ad un tempo ed esatta, in modo che non abbia per anco a temersi nè di qualche penosa lentezza, nè di qualche frode.

814. Il primo dei dinotati scopi non poteva esser raggiunto altrimenti che mettendo gli uffizj postali sotto la dipendenza diretta del governo. L'occhio e le braccia di persone private, non avrebbero al certo potuto estendersi tanto da penetrare non già nelle più lontane regioni dell'orbe, ma nè anche in tutti gli angoli di una stessa nazione; nè dalle persone private avrebbero potuto offrirsi tutte le garentie necessarie perchè la corrispondenza postale meritar potesse la confidenza del pubblico. Il secondo scopo, quello poi di rimuover le frodi, non poteva sperarsi nè conseguirsi, senza imporre una pena contro coloro che osassero commetterle. E come tali frodi attaccano non solamente i diritti o gl' interessi del privato, ma anche la pubblica confidenza, quella cioè che deve dal pubblico riporsi in qualunque ramo di pubblica amministrazione; così vengono con ragione allogate tra i reati contra le pubbliche amministrazioni di cui in tutto questo *titolo* si è fatta parola.

815. — *Ogni soppressione*, dicesi pertanto nell'art. 251, *ogni apertura di lettera o plichi affidati alla posta, commessa o agevolata dolosamente*

da un ufiziale, da un impiegato dell' amministrazione delle poste, o da altro incaricato, sarà punita all' ammenda correzionale. L' impiegato in oltre sarà punito colla interdizione a tempo del suo ufizio. — Sopprimere o disuggellare una lettera diretta ad altrui, costituiva sotto l' antico diritto, un reato di *falso* punibile giusta la *legge Cornelia*, quando il colpevole avesse ciò fatto nella mira di rivelare i segreti di alcuno ai di costui avversarj; e quando poi lo avesse fatto a sol oggetto di sfogare la propria curiosità, costituiva un *quasi falso* punibile con pena straordinaria e più mite (2). Nè distinguevasi punto se si trattasse di lettera affidata o non affidata al reo, affidata a lui o invece all' ufizio postale; nè per conseguenza se il reato fosse o no conseguente da un abuso di fiducia tanto pubblica che privata. Una immoralità a buon conto riconoscevasi sempre in tal fatto, capace a richiamare sopra di se una pena, ch' era poi lasciato al magistrato di render proporzionata alla gravezza del fallo a seconda delle circostanze che l' avessero accompagnato, e dei danni che ne fossero provvenuti. Questo stesso ragionevole divisamento prevalse nella compilazione della legge penale del 1808, che fu tra noi immediatamente sostituita all' osservanza del diritto romano (3). Ma indi adottato il *Codice penale di Fran-*

(2) Ved. Mattei, *ad Lib. 48 ff. tit. 7, n. 7.* — Renazzi, *elem. iur. crim. Lib. 4. p. 4. cap. 13, §. 3. etc.*

(3) *Saranno puniti colla detenzione, e come rei di pubblica falsità, coloro che intercettano una lettera ad altri diretta sia dalle mani dei messi privati, sia dalle officine della pubblica corrispondenza. Il reo di questo delitto sarà inoltre soggetto alla pubblica riprensione, ed al ri-*

cia, si deviò sensibilmente da questa traccia, del pari che se n'è più deviato colla pubblicazione delle *Leggi* veglianti, non tanto per ciò che concerne la definizione del reato, quanto per ciò che riguarda la punizione di esso.

816. In quanto alla definizione, tre sono gli elementi che debbono concorrere perchè il reato sussista. Il 1. deve trarsi dal modo in cui vi s' incorre; il 2. da ciò che ne forma il suggetto; e 'l 3. dal carattere pubblico della persona del delinquente. Ben poco è a dirsi sul 1. *estremo*. La legge parla di *soppressione*, o di *apertura*, e non dell' una e dell' altra congiuntamente. Basta dunque il disuggellare una lettera, comunque dopo se le dia corso secondo la sua direzione, del pari che basta il sopprimerla o per non darle corso giammai, o per trattenerne alquanto il cammino, o anche per involarla, comunque non se ne faccia dissuggellazione o apertura, perchè il reato esista, e sia perfetto nel suo genere. Nel primo caso è violato in fatti il segreto che ognuno ha diritto di veder serbato all' ombra dell' autorità che se n'è dichiarata garante; e nel secondo è violata in se stessa la corrispondenza postale, poichè è tradita l' espettazione della pervenienza della lettera in quell' epoca che indicava il cammino regolare della posta.

817. Sul 2. *estremo* è d' avvertirsi che sol quando la *soppressione* o l' *apertura* avvengano sopra lettere o plichi *affidati alla posta*, possono costituir delitto punibile giusta l' art. 251; e che in conseguenza

---

sarcimento del danno ch' è avvenuto dal turbato ricapito. Art. 100 della *legge de' 22 maggio 1808.*

ove trattisi di lettere confidate ad un messo privato, le stesse immoralità non van punto comprese sotto la stessa sanzione, comunque per l'opposto vi si comprendessero sotto l'impero della *legge del 1808.* Imputi a se stesso, dicon coloro che si fanno a giustificare una tanta innovazione (4), imputi a se medesimo l'avvenimento quando alcuno pone la sua confidenza in un messo capace di violarla, nè le lettere date ai privati debbono godere della protezione della pubblica fede che hanno le lettere consegnate agli uffizj di posta; molto più perchè, (potrebbe anche aggiungersi), essendosi dato dal Governo all'amministrazione generale delle poste l'incarico di far eseguire esclusivamente (5) il trasporto delle lettere, agisce contro le mire del Governo colui che si confida ad un privato per siffatto rapporto; e quindi non può avere un ragionevole motivo di dolersi se la legge no'l soccorra, quando resti deluso per quella fiducia che contro il voto della stessa legge aveva riposta in altri che nell'amministrazione postale.

818. Ma se da una parte questa tale *amministrazione* non è regolata in modo che possa corrispondere a tutte le urgenze del momento, ed in tutt'i luoghi, sicchè si possa chiunque dispensare dal valersi di messi privati (6), dall'altra parte non è sì

---

(4) Canofari, *coment. sulle leggi penali*, all'art. 251.

(5) L'amministrazione generale delle poste farà eseguire esclusivamente il trasporto delle lettere. — Art. 2. del Real decreto de' 25 marzo 1819.

(6) Le poste partono da *Napoli* per le provincie due volte in ciascuna settimana. Le officine della posta sono situate sui cammini principali del regno. Da questi cammini si fa la diramazione delle lettere per mezzo de' corrieri di posta interna i quali parimenti partono su-

generale, come lo è forse in Francia, il divieto di usare di tali messi per la corrispondenza privata (7). Quando dunque non si possa ragionevolmente rimproverare a chi ne abbia usato, una infrazione ai regolamenti postali, come non concedergli azione contra l'abuso di fiducia commesso in di lui pregiudizio? Come non riconoscere un reato nell' abuso in parola, se uno se ne riconosce in qualunque *violazione di deposito*? Come lasciar impunita una tanta immoralità nel mentre che non evvi danno maggiore da non temersi dalla divulgazione dei segreti di una famiglia? Come giustificare una legge, che senza distinguer casi da casi, non protegge un cittadino da un attentato, da cui non eragli possibile il preservarsi in modo alcuno?

---

bito dopo l'arrivo della posta nell' officina principale, girano pei comuni di un *circondario* lasciando le lettere, ed immediatamente ripartono con quelle che trovano già riunite. Non si ha quindi tempo di rispondere per profittare della partenza dello stesso corriere, e da ciò la necessità di valersi di un messo privato per rimettere le risposte direttamente all'officina più prossima, onde farle pervenire alla posta che deve ritornare.

(7) Ved. le diverse leggi sull'*amministrazione delle poste in Francia*, riportate in MERLIN, *repertorio di giurisprudenza, art.* LETTERA, *ed art.* POSTA. Sembra che in virtù di queste leggi non sia mai permesso a chicchessia di valersi di corrieri privati per l'invio delle lettere, a meno che non fossero di un peso eccedente due libbre, o non si trattasse di plichi con iscritture giudiziali. — Tra noi non essendo forse regolato come in Francia il servizio delle poste, il divieto si restringe ai vettnrini, ai marinari, ed ai corrieri periodici per lo trasporto di lettere raccolte da più persone, o che sien dirette a più persone; e si è altresì dichiarato che non cadono in contravvenzione 1. i corrieri espressi che un privato voglia spedire con iscritture e lettere particolari; 2. i vetturini, i marinari, ed i corrieri ancorchè periodici, per le sole lettere di avviso che mai rechino per gli oggetti che trasportano; e 3. le scritture di peso maggiore di tre libbre. — Art. 9 e 10 del cit. *Dec. dei 25 marzo 1819*.

819. Sul *3. elemento* è da notarsi che la soppressione o l'apertura delle lettere affidate alla posta non è punibile, che quando si sia accompagnata dall'abuso della carica da parte degl' impiegati dell'amministrazione postale. *Commessa*, dicesi nell' art. che comentiamo, *o agevolata dolosamente da un ufiziale, da un impiegato, o da altro incaricato.* Un privato quindi che intercetti una lettera ad altri diretta non è punibile che nel solo caso in cui abbia per *complice* alcuno degl' *impiegati* suddetti, e resta indubitatamente impunito quando nel commettere un tal fallo non sia stato agevolato da costoro e con *dolo* dalla parte di costoro. Nè è punto vero ciò che da taluni in contrario si desume dall' aggravazione della pena che la legge vuole imposta all' *ufiziale pubblico*, e dalla voce *inoltre* che la legge stessa adopera nel pronunziarla. Con ciò non è affatto alterata la definizione del reato come pocanzi si era premessa; e la particella *inoltre* non mena ad altro se non se a dinotare che nel concorso del privato e dell'ufiziale pubblico nello stesso reato, quest'ultimo merita oltre della pena dell' *ammenda* anche quella della *interdizione dalla sua carica.* Resta quindi più che vero che se la intercettazione di una lettera commessa da un privato non sia imputabile in pari tempo anche a *dolo* dell' ufiziale o impiegato della posta, non può comprendersi sotto la sanzione della legge, senza violarne il testo, e senza estendere arbitrariamente la pena espressa per un caso ad altro caso diverso e non espresso.

820. La pena che l' art. 251 pronunzia è poi tanto lieve da non ritenersi al certo come proporzionata ai

danni che il reato produce, e molto meno a quelli che possono soventi provvenirne. La mancanza di una notizia sullo stato di salute di un vecchio genitore che per lo innanzi si sapeva infermo, può immergere il figlio in una desolazione ed in una incertezza così penose che si abbandoni ad un lutto, e trascuri anche i più rilevanti tra i suoi affari; può dissestare un mercatante nei suoi interessi; e può dar luogo per chiunque a dispendj, ed a rovine non facili a concepirsi. Prescindendo adunque dalla impunità pei privati che di tanti danni si rendano colpevoli indipendentemente da qualunque cooperazione o connivenza da parte degli ufiziali pubblici, e se ne rendan colpevoli con un mezzo il più facile nella sua esecuzione, e 'l più difficile nella sua scoperta, circostanze che dovrebbero invece concorrere non tanto per soggettarli ad una pena, quanto per aggravarla al di là di quella che converrebbe per altri simili danni, ma commessi con altra via; può mai credersi sufficiente la garentia della legge all'esattezza della corrispondenza postale, e sufficiente la minima tra le pene correzionali per allontanare un reato, a commettere il quale tanto e sì svariato può essere l'interesse dei rei?

821. Il progetto di un codice tutto *italiano*, che sventuratamente non pervenne ad elevarsi in legge, ma che ciò non ostante onora tuttavia, ed onorerà sempre la memoria di quei dotti che lo avevan compilato, conteneva delle più giuste per quanto sagge disposizioni in rapporto al reato di cui è discorso, ed alla sua punizione (8). Vorremmo quindi che tutti

---

(8) Nel *primo progetto del Cod. penale pel già Regno d'Italia*, del 1806, esistono i seguenti due articoli — 312. « La soppressione delle

si adottassero, perchè così non solamente si preverrebbe efficacemente il reato medesimo, ma crescendo la pubblica fiducia nell' amministrazione postale vie meglio ancora si provvederebbe agl' interessi della stessa amministrazione, e quindi delle pubbliche finanze da cui essa dipende. In Francia, malgrado che più severa fosse la pena a fronte di quella che le nostre leggi vi han sostituita (9), e malgrado che tal pena fosse, come alcuni sostengono, applicabile anche al caso in cui la soppressione, o l' apertura di lettere s' imputasse a semplice negligenza del pubblico ufiziale (10), pure generali sono i lamenti dei più accreditati scrittori per la lieve protezione della legge al secreto delle lettere (11). Si aveva

lettere, o la dissuggellazione delle medesime per violarne il segreto, se sia commessa con abuso di uffizio, è punita con casa di forza in primo grado (cioè da tre a cinque anni), e con la esposizione del cartello (cioè con berlina). È circostanza aggravante per l'estension della pena entro il grado prescritto, se la lettera soppressa o dissuggellata sia diretta a qualche magistratura o officio qualunque. Art. 218. La soppressione o dissuggellazione delle lettere, come nell' antecedente art. esistenti nell' ufizio di posta, o presso un corriere, staffetta, diligenza, o messaggiere dell' officio medesimo, commessa da un privato, è punita con casa di correzione, se trattisi di lettera diretta ad una magistratura od ufficio. — È punita con detenzione non minore di quindici giorni, se la lettera sia diretta ad un privato ».

(9) In fatti l' art. 187 di quel *Cod. penale* commina contra l' *ufiziale della posta* non *la interdizione a tempo dalla sua carica*, ma la interdizione da qualunque funzione o impiego pubblico per cinque anni almeno e per dieci al più, pena cioè *criminale*, nel mentre che quella surrogatale dalle leggi veglianti è meramente *correzionale*.

(10) E ciò per la ragione che nel cit. art. 187 non si soggiunge, come nell' art. delle nostre leggi, la parola *dolosamente* — Ved. Carnot, comento al detto art. ed anche Dalloz, *giurisprudenza generale*, art. posta; non che Merlin, op. cit. art. intenzione.

(11) Oltre di ciò che ne dice Carnot, l. cit. può ancora riscontrarsi l' opera di Dupin cui lo stesso Carnot si riporta.

★

quindi la opportunità come apportare una salutare riforma alle disposizioni del *Codice penale* abolito quando caddero sotto l'esame della *commissione* incaricata da S. M. per la formazione delle leggi veglianti; tanto più perchè tutte le precedenti legislazioni erano state più severe nel rincontro, e tanto più perchè i novelli provvedimenti sul regime postale tra noi emessi, menavan tutti a migliorarlo. La riforma pertanto non ebbe luogo che in senso inverso, diminuendosi cioè le pene stabilite, e pervertendosi così la pubblica fiducia nell'amministrazione delle poste, i di cui interessi non possono non essere a quella subordinati. Tranne in conseguenza i casi in cui è vietato di valersi dei messi privati per lo trasporto delle lettere, converrebbe 1. dichiarar punibile in tutti gli altri casi non compresi nel divieto, qualunque abuso di fiducia da parte di tali messi, ed anche qualunque violazione del segreto delle lettere altrui lor confidate dalla parte di estranei; 2. punibile altresì, e con pena alquanto più grave, la violazione medesima commessa da chiunque nelle lettere affidate alla posta, siavi o non siavi *connivenza* da parte dell'impiegato dell'amministrazione postale; 3. punibile, e con pene gradatamente anche più gravi, la violazione medesima commessa dall'impiegato suddetto, o *dolosamente* da lui agevolata; 4. far salve finalmente ed in tutt'i casi le pene maggiori ove non trattisi di semplice soppressione o apertura di lettere, di semplice violazione di segreto, o di corrispondenza per notizie, ma bensì di *involamento, sottrazione* o *distruzione di documenti*, come crediamo che tali pene restino salve

anche secondo lo stato attuale di legislazione, giusta le distinzioni già fatte di sopra (12).

---

(12) Gl'impiegati della posta non sono anch' essi che *ufiziali publici*, e gli ufizj di posta non sono che pur essi *publici depositi*. Sottrarre adunque, distornare o involare documenti, o carte affidate all'ufizio della posta, non può non essere un reato punibile ai termini dell'art. 250, come saggiamente si è deciso dalla *Corte di Cassazione di Francia* in varj rincontri, e specialmente nel caso di essersi sottratta dall'uffizio della posta una lettera, in cui si rinvenivano più polizze di due e mezzo per cento di certificati di *Olanda*, e di essersi involate in conseguenza le *polizze* suddette — Ved. l'arresto dei 23 aprile 1813, riferito in Merlin, *repert. di giurisprud.* alla voce furto, *Sez.* 2. §. 3, *art.* 4. — In somma ove trattisi di soppressione o apertura di lettere, o plichi contenenti non altro che notizie, è applicabile l'art. 251; laddove trattandosi d'involamento di scritture o effetti qualunque, il fatto rientra sotto la disposizione dell'art. 250, la quale è tanto generale, che non meriti altra eccezione meno che quella dell'art. 251 unicamente scritta per le *lettere*, o *plichi di lettere* — Per la stessa ragione un messo privato se non potrebbe punirsi per l'apertura delle lettere a lui affidate, dovrebbe poi punirsi per la dissipazione o distornamento delle carte, documenti o scritture a lui consegnate, perchè questo fatto costituirebbe *frode* ai termini dell'art. 433, n. 4. ec. ec. del pari che dovrebbe punirsi un terzo per consimile involamento, perchè questo costituirebbe un *furto*, secondo ciò che si è osservato qui sopra, n. 810. Del resto non è inutile avvertire, in compimento di questa trattazione, che in ogni caso le lettere intercettate, in qualunque guisa sien pervenute nelle mani di un terzo, non possono divenire per colui che se n'è impossessato, nè per chiunque altro, un titolo obbligatorio o di discarico, attesochè, come ragionevolmente si è osservato dalla Corte di Cassazione di Francia, *il segreto delle lettere è un principio che la giustizia non può obbliare, perciocchè esso deriva dalla natura delle cose, che non permette al certo che una confidenza privata divenga l'oggetto di una esplorazione pubblica; che una lettera è la proprietà di colui al quale è diretta; che s'egli n'è suo malgrado spogliato, vi ha violazione di questa proprietà; che se fassene alcun uso senza il suo consenso, vi ha abuso di confidenza e violazione di deposito; e che a veruno di questi titoli la giustizia non può tollerarne la produzione* ec. ec. — Questo *arresto* è della data dei 12 giugno 1823, ed è riportato in Carnot, comento all'art. 187 del *Cod. pen. di Francia*.

SEZIONE II.

Delle violazioni dei luoghi di pubblica custodia o di pena, e del ricettamento dei rei.

§. I. *Della fuga dei detenuti e dei condannati.*

822. La *violazione dei luoghi di pubblica custodia o di pena* vuol esser considerata sotto triplice aspetto, cioè 1. in quanto alle persone che, essendo obbligate a rimanervi, n' evadàno; 2. in quanto a coloro che essendo per proprio ufizio incaricati a prevenire ovvero ad impedire la fuga, o trascurano siffatto dovere o dolosamente lo calpestano; 3. ed in quanto a coloro che comunque non astretti da tal obbligo, si cooperano anch' essi ad agevolare o a favorir la fuga.

823. Sotto il primo dei dinotati aspetti necessaria per quanto giusta sembra la distinzione tra i detenuti per semplice custodia, ed i detenuti per espiazione di pena, cioè tra i *prigioni* ed i *condannati*. La fugà dei primi presenta bensì, come quella dei secondi, una disubbidienza alla legge ed agli ordini della pubblica autorità, ma non offre quegli stessi motivi di allarme che sorgono dall' altra, nè vien generata dallo stesso interesse. Il *prigione* che fugge dai luoghi di custodia non è per anco riconosciuto colpevole dalla società, e questa in conseguenza teme assai meno di lui rivedendolo in libertà, che di un condannato la di cui reità erasi già solennemente dichiarata; del pari che maggiore è l' interesse

che sprona costui a fuggire perchè non ha egli, come l' ha il semplice prigione, nè anche la speranza che l' incertezza dei giudizj presenta ad un colpevole. Se adunque la gravezza di un reato si deve misurare e dal danno che alla società ne ridonda, e dalla forza dei motivi che spingono a commetterlo, ognun vede che in parità di circostanze maggior pena meriti la fuga di un *condannato* che quella di un semplice *prigione.*

824. Questa fuga inoltre convien che si distingua parimenti in *semplice* ed in *qualificata,* secondo che avvenga con *violenza* o con *frattura violenta*, o senza l' una o l' altra di queste circostanze. Esse non possono al certo non costituire reati all' occhio della legge; e quindi congiungendosi ad altro reato cioè a quello della fuga, o servendo di mezzo alla esecuzione di esso, non possono non accrescerne la gravezza, e non suggerire in conseguenza un proporzionato aumento di pena contra coloro che a tali mezzi ricorrono o per sottrarsi dal potere della giustizia, o per esimersi da quelle pene che loro già trovansi irrevocabilmente inflitte.

825. Or tanto l' una che l' altra delle cennate distinzioni emanano precisamente dal diritto romano, comunque conseguenti dalle stesse non fossero costantemente i dettati della legge intorno alla determinazione della pena. Fino a che in fatti trattavasi di *fuga semplice*, il *prigione* punivasi con pena arbitraria e mite, (1) laddove il *condannato* sottopo-

---

(1) *Quod si per negligentiam custodum evaserunt, levius puniendos* — Leg. 1, *ff. de effractoribus.*

nevasi ad altra pena più dura di quella cui non si era voluto sottoporre, o da cui si era sottratto (2). Ma quando invece trattavasi di *fuga eseguita con violenza* o con *frattura violenta*, o anche quando trattavasi di semplice conspirazione per evadere fatta tra più detenuti, non sembra che più valesse il distinguere tra i fuggitivi, i *prigioni* dai *condannati*, poichè è contra tutti che una stessa pena, e severissima qual' è l' ultimo supplicio, veniva pronunziata (3), comunque l' uso fosse per altro giunto indi a sostituirvi una pena straordinaria ad arbitrio dei giudici (4).

826. Le leggi nostre camminano quasi sulle stesse tracce, poichè riconoscono anch' esse la importanza delle distinzioni di cui si è fatta parola. Ma prescin–

---

(2) La gradazione delle pene veniva regolata in modo che malgrado l' aggravazione, si serbasse, il più che fosse possibile, l' indole della pena originaria, come avremmo voluto che si fosse costantemente praticato dalle leggi veglianti. (Ved. nel Vol. III. num. 989). Distinguevansi adunque le pene che nella loro espiazione non portavano restringimento di libertà, da quelle che lo portavano. Per le prime si era prescritto che dall' *esilio* o dalla *relegazione* a tempo in luoghi determinati si passasse in caso d' inobbedienza o di trasgressione alla relegazione in un' isola, da questa alla *deportazione perpetua*, e da quest'ultima alla *morte*. Per le altre poi erasi disposto che il fuggitivo dalla pena temporanea dei *pubblici lavori* infra dieci anni, si condannasse al doppio del tempo residuale della stessa pena; che il fuggitivo dalla stessa pena temporanea al di là di dieci anni, si condannasse o alla stessa pena ma in perpetuo, o pure *ad opus metalli*; che il fuggitivo dall' una o dall' altra di tali pene si condannasse *in metallum*; che finalmente il fuggitivo dalla pena *del metallo* si condannasse a quella di *morte*. Leg. 4, Leg. 28, §. 13, Leg. 8, §. 6, e 7, *ff. de poenis.*

(3) Cit. leg. 1. *ff. de effractor.* e leg. 13, *ff. de custod. et exhibit. reorum.*

(4) Ved. Mattei, ad *Lib. 47 ff. tit. 16. cap. 4* — Voet *ad pandect. Lib. 48, tit. 3, §. 9.*

dendo dall' aver proscritto qualunque arbitrio sulla determinazione delle pene, recedono di molto dall' antico rigore sulla repressione di un fallo cui l'imputato vien sospinto dal naturale desiderio di libertà. Ferma quindi la distinzione tra la *fuga semplice* e la *fuga qualificata*, la prima non vien punto elevata a *delitto* se si commetta da un semplice *prigione*. Troppa virtù si pretenderebbe dagli esseri umani, se si esigesse che continuassero a rimanere in una carcere malgrado che aperta si presentasse loro la via per uscirne, e per sottrarsi così dagli affanni e dai pericoli di un giudizio che sovrasta, o se si esigesse che volontarj si espongano ad una misura qualunque di restringimento alla loro libertà, che nella sua indole non è che misura di coazione (5). Se poi la *fuga* istessa si commetta da un *condannato*, va soggetta ad una pena proporzionata a quella che gli restava ad espiare, sì perchè comprende infrazione ad un solenne giudicato, sì perchè diffonde un qualche allarme nella società, sì perchè finalmente conveniva presentare allo stesso condannato un interesse come non evadere, per così risparmiare le altre misure dirette ad impedir la fuga, le quali più dolorosa renderebbero la sua posizione (6).

---

(5) Ved. Raffaelli, *Nemotesia penale*, Vol. I, pag. 185.

(6) Il *Codice penale* abolito non puniva la fuga semplice nè nei *prigioni*, nè nei *condannati*. Le leggi nostre nel punirla solamente in questi ultimi han seguito il suggerimento dei compilatori del progetto del *Cod. penale italico*, i quali osservavano che lasciandola impunita, avrebbesi dovuto senza dubbio moltiplicare le misure di precauzione onde impedirla; e che perciò un principio di moderazione nel legislatore avrebbe prodotto un effetto tutto contrario, maggior durezza cioè nella custodia dei condannati.

La fuga qualificata all' opposto costituisce sempre un misfatto, che tanto nei condannati quanto nei *prigioni*, vien punito colla *reclusione*; nel che pare di essersi trascurata quella stessa differenza che aveva ragionevolmente suggerito un più severo trattamento contro gli uni che contro gli altri.

827. Premettiamo intanto il testo della legge per quindi analizzarla in ciascuna delle sue espressioni. *La fuga semplice dei condannati*, dicesi nel artic. 253, *è punita coll' ottavo al quarto della pena residuale che ad essi rimane, purchè non ricada a più di due anni — La pena della fuga sarà espiata immediatamente dopo quella dalla quale il condannato si è sottratto — La fuga dai luoghi di custodia o di pena eseguita con violenza o frattura violenta verrà punita colla reclusione tanto nei prigioni che nei condannati — Questa pena sarà cumulata pei prigioni alla pena cui dovranno soggiacere per gli altri reati, se ne sieno colpevoli; e sarà pei condannati cumulata alla pena dalla quale si sono sottratti: salve sempre le pene maggiori nei casi di violenza pubblica, di attacco o di resistenza alla forza pubblica, o di altri misfatti.*

828—I. *Fuga semplice dei condannati*... È quindi indubitato che la *fuga semplice dei prigioni*, sia qualunque la gravezza del reato di cui erano incolpati, o per cui trovavansi detenuti, non è punto preveduta dalla legge tra i reati. Non potrebbe in conseguenza punirsi senza incorrere nell'arbitrario, e senza violare perciò il chiaro testo così dell' art. 60 delle medesime *leggi*, che dell' art. 200 della *legge organica*

giudiziaria dei 29 maggio 1817 — Per *condannato* poi s'intende colui contra di cui trovasi irrevocabilmente pronunziata una pena, in modo che legale ne sia già divenuta l'esecuzione. — Art. 78. Quindi come *prigione*, e non già come *condannato* si riterrebbe un detenuto che mai fosse fuggito anche dopo una condanna, contro della quale però si sarebbe già prodotto un gravame legale, o comunque non ancora prodotto, pendente ancora sarebbe il termine a produrlo. — *Prigione* altresì direbbesi in fine il condannato a morte, comunque non si fosse prodotto alcun reclamo, e comunque fosse decorso ancora il termine a produrlo, stante che l'ultimo *decreto de' 3 giugno 1834* esige che di ufizio si mandasse dalla *Corte* punitrice il processo alla *Corte Suprema*, e che di ufizio questa facesse produrre il ricorso da un difensore, e pronunziasse sulla causa.

829. Ma non ogni *condannato* ch' evada dalla pena, o che infranga l'osservanza della sua pena, potrebbe sottoporsi alla disposizione generale dell' art. che comentiamo. Alcune *pene criminali*, come la *relegazione e l'esilio dal regno*, ed alcune pene correzionali come il *confino*, *l'esilio*, ed il *mandato in casa*, si commutano in altre più severe quando il *condannato* non si attenga alla loro osservanza (7). Quindi cessa l'impero della regola generale segnata dall'art. 253, per farsi unicamente luogo alle altre regole che per la infrazione delle cennate pene aveva già scritte la legge con sanzioni speciali. *Toto iu-*

(7) Ved. gli art. 12, 13, 24, 25, e 38, *LL. pen.*

re generi per speciem derogatur, et id potissimum habetur quod ad speciem directum est (8).

230—II. *È punita coll' ottavo al quarto della pena residuale....* Disposizione saggissima improntata in parte dal diritto romano (9). Tanto più cresce la pena per quanto maggiore è nel condannato l'interesse a fuggire, e decresce la prima in proporzion diretta della diminuzione del secondo. Se quindi la pena che rimaneva ad espiarsi era, ad esempio, quella dei *ferri* per anni quattro, il fuggitivo è punito coll'aumento della stessa pena per un periodo non minore di mesi sei, nè maggiore di un anno. Se poi la pena residuale era di anni otto, la fuga è punita coll'aumento da uno a due anni. E se era di anni sedici o più, l'aumento medesimo non sarà che per anni due, poichè la legge non vuole che la fuga semplice fosse in alcun caso punita con pena di una durata maggiore di anni due.

831. Ciò però non mena a decidere che la *fuga semplice* non costituisca che *un delitto.* È la qualità della pena quella che caratterizza un reato. Se essa è *criminale*, qualunque ne sia la durata, il reato non è che un *misfatto;* e se è *correzionale* o di *polizia*, il reato è *delitto* o *contravvenzione.*—Articolo 1.° Ne sorge in conseguenza che i condannati a *pene criminali* ch'evadono, si rendono colpevoli sempre di un *misfatto*, quando anche l'aumento dell'ottavo al quarto della pena residuale non porti che a qualche giorno. Tanto più regge un tal principio

---

(8) Leg. 80, *ff. de Regulis Iuris.*

(9) Come per la infrazione alla pena *dei pubblici lavori.* — Ved. sopra nota 2.

in quanto che il giudizio sulla *fuga* vien in tal caso espressamente attribuito alle *G. C. Criminali e Speciali* giusta gli art. 477 e 426, n.° 3 delle *LL. di proc. penale;* del pari che viene attribuito ai Giudici di circondario nel caso di evasione da una *pena correzionale o di semplice polizia*. Art. 478 *ivi*.

832. Questa sola osservazione basta perchè non si esitasse a ritenere come applicabile la disposizione dell' art. 80 contra quel condannato che fugga nel momento in cui gli restano ad espiare anni ventinove o anni trenta di ferri. Egli è un *condannato per misfatto* che commette un altro *misfatto*, e se non può passarsi all' aumento della pena scritto nell' art. 79 per la *recidiva*, secondo che fu altrove notato (10), deve starsi indubitatamente all' altra regola scritta nell' art. 80 in quanto al cumolo delle pene ed al passaggio nell' *ergastolo* per espiarle.

833. Ma *quid* pel *condannato all' ergastolo* cui riesca di evadere *senza violenza* o *frattura violenta?* L' art. 253 resta affatto inapplicabile, per non ricorrersi che alle misure più rigorose dettate dai regolamenti (11).

---

(10) Ved. nel Vol. III, num. 899 e seguenti.

(11) Ved. nel Vol. I, num. 55, e nel Vol. III, num. 902. Quivi si avvertì che i regolamenti enunziati nell'art. 81 delle *leggi penali* non si erano ancora pubblicati. Ma indi il Real Decreto dei 9 marzo 1835, che riportiamo in questo luogo, ha coperto un tal vuoto.

« FERDINANDO II. ec.

Veduto l' art. 81 delle LL. pen. così concepito .... ec.

Veduto il parere della Consulta. ec.

Sulla proposizione ec.

Art. 1. È approvato il regolamento annesso a questo decreto circa la repressione e procedura nei reati non portanti al *secondo grado dei ferri* commessi dai *condannati all' ergastolo*.

834—III... *La fuga dai luoghi di custodia o di pena.* — Il *luogo di custodia* niente aveva di co-

---

Art. 2. I nostri Ministri di Grazia e Giustizia, e della Guerra e Marina sono incaricati ec.

REGOLAMENTO.

Art. 1. Nei reati contro la disciplina e l' ordine interno dell' ergastolo non portanti al *secondo grado dei ferri*, si procederà in via disciplinare ove i reati non costituiscano *misfatti*; altrimenti la procedura sarà spedita sommariamente in via giudiziaria.

2. Provvederà il via disciplinare il *comandante dell' ergastolo*; negli altri casi sarà competente la G. C. Criminale della Provincia.

3. Il comandante dell' ergastolo potrà prescrivere i seguenti gastighi disciplinari.

1. La *detenzione* da otto giorni ad un mese nel camerino che trovasi assegnato al condannato, cui non sarà permesso di uscirne per prender aria che un giorno sì ed un giorno nò alternativamente.

2. La *catena al piede* del colpevole per dieci giorni a due mesi, la quale catena sia un poco più penosa di quella destinata ai condannati ai ferri.

3. Le *manette* per dieci giorni ad un mese, e di una a tre ore per ciascun giorno.

4. I *ceppi* per due a dieci giorni, e di una a tre ore per ciascun giorno.

5. Le *legnate* nel numero di 30 a 50.

4. Il Comandante dell' ergastolo userà di tali misure nella sua moderazione, secondo la gravità, le circostanze, e le conseguenze dei reati.

5. Egli farà processo verbale delle notizie e delle pruove raccolte, e delle sue determinazioni eseguite, e lo spedirà al Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina.

6. I *gastighi* applicabili dalla G. C. Crim. pei reati constitutivi di *misfatto* saranno.

1. La *detenzione* di uno a sei mesi.

2. La *catena ai piedi* del condannato per due a sei mesi come dall' articolo 3.

3. Le *manette* per uno a quattro mesi.

4. I *ceppi* per uno a quattro mesi.

La sofferenza così delle *manette* come dei *ceppi* avrà luogo in ogni giorno per un tempo non minore di due nè maggiore di cinque ore.

mune coi luoghi di *pena*, secondo il diritto romano (12). Quella eseguivasi o colla carcere, o colla guardia militare, o colla fidejussione, o sotto la semplice promessa dell'imputato di presentarsi a qualunque ordine della giustizia (13). La trasgressione dei due ultimi modi di custodia, non costituiva punto un delitto (14); ma bensì la *fuga* dai primi, ed era punibile secondo le distinzioni già sopra indicate. Or lo stesso avviene secondo le leggi veglianti. Anch'esse annoverano tra i modi di custodia la consegna ad un mallevadore (15), e la promessa dell'imputato (16); e lungi dal pronunziare alcuna pena contra l'uno e contra l'altro qualora non adempiano ai loro rispettivi obblighi, non prescrivono che semplici misure di rigore quasi in tutto simili a quelle che lo stesso diritto romano ordinava (17). Vi ha dunque reato nella sola *violazione del* LUOGO *di custodia*, nella sola fuga cioè del detenuto dai luoghi ove trovasi custodito, quando essa

---

5. Le *legnate* nel numero di 50 a 100.

Il massimo delle *legnate* si espierà in due volte nel numero di 50 per volta coll'intervallo di un giorno.

Gli altri seguenti art. riguardano la instruzione e la procedura nel giudizio.

(12) Leg. 8, §. 9, *ff. de poenis.*

(13) Leg. 1, *ff. de custodia et exhibit. reorum.*

(14) Ved. Voet, *ad Pandectas*, *lib. 48*, *tit. 3*, §. *12 et sequ.*

(15) Art. 116, *LL. di proced. penale.*

(16) Art. 117, e 121, ivi.

(17) Queste misure di rigore si restringono alla *ordinanza di coazione personale* contra il mallevadore per astringerlo al pagamento della somma offerta per cauzione, ed alla spedizione degli ordini di *arresto* contra l'imputato che non si è presentato, escludendosi per l'avvenire dal beneficio della libertà provvisoria con cauzione. Art. 125, 127, e 128 — Ved. Voet, l. cit.

avvenga con violenza o con frattura violenta come passerem tra poco ad osservare.

835. Ma se questi luoghi non fossero precisamente i *luoghi di custodia* riconosciuti dalla legge, cioè le *pubbliche prigioni;* o se la *fuga* avvenisse nel mentre che l'imputato vien dalla pubblica forza scortato da un punto ad un altro; vi sarebbe luogo alla pena segnata dall'art. 253? Se dovessimo attenerci ad un *arresto* della nostra *corte suprema*, simil fuga non dovrebbe punirsi, che tutto al più secondo le teorie della *resistenza alla forza pubblica* segnate nell'art. 178, quando però tali violenze vi fossero intervenute (18). Ma l'opposto sorge da che la legge non parla punto nè di *prigioni*, nè di *case di custodia* o di *pena*, nè di *corpi di guardia*, o di altri luoghi in cui l'individuo si trovi rinchiuso, ma bensì di *luoghi di custodia in generale;* nè parla altresì di *bagno*, di *presidio*, di *carcere*, di *reclusione*, o di altri determinati luoghi di restrizione, ma di *luoghi di pena* in generale. Quindi è che comunque l'individuo trovisi custodito, dicesi sempre essere in luogo di custodia, tale divenendo e la

---

(18) Nel fatto trattavasi di ferite commesse da un detenuto in persona di individui della *guardia civica* che lo conducevano nelle prigioni, a fine di evadere. La *G. C. Criminale* aveva riconosciuto nel fatto un *tentativo di fuga violenta*, e vi aveva applicato la pena segnata dall'art. 253. — Ma la *Corte Suprema* cassò la decisione sul motivo che questo art. contempla e punisce come *misfatto la fuga dai luoghi di custodia o di pena;* che nel rincontro l'imputato non trovavasi rinchiuso in alcun luogo di custodia, ma era condotto da una scorta al carcere; che quindi malamente si era valutato il fatto sulle norme dell'art. 253, ma doveva bensì valutarsi secondo l'art. 178. — Questo *arresto* è della data dei 18 aprile 1823, ed è riportato nel *Supplim. alla collez. delle leggi, anno 1823, Vol. I. terza serie, num. 8.*

strada che percorre scortato dalla forza, e la casa di città o di campagna ove questa necessariamente sia astretta a depositarlo e custodirlo in un viaggio, ed i luoghi qualsivogliano ove egli sia anche momentaneamente addetto a lavori per la espiazione della pena inflittagli (19). D' altronde la pena per la *resistenza alla forza armata* vien dallo stesso art. 253 dichiarata bensì applicabile nel rincontro, ma sol quando, attese le circostanze che mai accompagnino l' attacco o la resistenza medesima, una tal pena sia più grave nel confronto con quella scritta per la *fuga violenta;* donde segue che in tutti gli altri casi l' evadere dalle mani della pubblica forza usando violenza contra gli agenti di essa, costituisce appunto uno dei casi della *fuga violenta* contemplata nell' art. 253. Se reggesse per poco la teoria della *Corte Suprema,* ne sorgerebbe che un reato più grave, qual' è l' *attacco o la resistenza alla pubblica forza,* servendo di mezzo alla esecuzione della fuga, invece di accrescerne, ne diminuirebbe la pena, nel mentre che poi non cesserebbe di accrescerla il concorso di altro reato men grave qual' è appunto quello della *frattura violenta;* e ne sorgerebbe altresì che la legge restringendo l' applicazione della pena di reclusione contra la sola evasione dalle carceri, ch' è alquanto difficile ad avvenire, lascerebbe o impunita o tutto al più esposta a pena minore, cioè a quella fulminata dall' art. 178, l' altra evasione dalle mani della pubblica forza comunque più grave della prima perchè più facile a succedere (20).

---

(19) Ved. Canofari, nel comento all' art. 253.

(20) *Ea quammaxime animadvertenda quae difficilius praecaveantur.*

836—IV ... *Eseguita con violenza o frattura violenta.* — Facilmente si scorge ciò che debbe intendersi per *frattura violenta*, nel senso dell'art. che comentiamo, precisamente perchè questa parola segue dappresso alle altre « *dai luoghi di custodia o di pena* » e trovasi inoltre definita dall'art. 414. Abbattere adunque col mezzo della forza privata, rompere, demolire, bruciare, svellere, storcere o scassare le mura, le porte, le tegole, il pavimento, i cancelli, le serrature, e tutti gli altri mezzi destinati ad impedire l'uscita dalla carcere, o dal luogo qualunque di restrizione ove trovasi il detenuto, costituisce indubitatamente la *frattura violenta* per evadere. — Ma non così facile è parimenti il comprendere chè s' intenda sotto il nome di *violenza*. Potrebbesi forse applicare ad ogni sorta di *vie di fatto* che mai usasse il detenuto per lo stesso scopo? Potrebbe in conseguenza applicarsi alla fuga agevolata colla sola rottura dei ferri che lo inceppavano, o col tagliare le funi da cui era legato? Noi stentiamo a crederlo, non tanto perchè la legge non parla più di *vie di fatto*, ma bensì di sole *violenze*, le quali suppongono, come altrove notammo (21), un'azione continuata malgrado l'altrui attuale resistenza, quanto perchè se avesse inteso di render subordinata la circostanza di qualifica a qualsivoglia specie di *vie di fatto*, non avrebbe parlato specialmente della *frattura violenta*, mentre questa si sarebbe trovata necessariamente compresa sotto la voce *violenza* che aveva pocanzi adoperata. È quindi da ritenersi che la voce

---

(21) Ved. nel Vol. IV, num. 292, n. 302, nota.

violenza riguardi soltanto le *vie di fatto* commesse sulle persone dei custodi, o degl'incaricati della custodia o del trasporto, e non già quelle esercitate sulle cose, le quali non possono costituire elemento del reato in disame che nel solo caso, in cui possa ravvisarvisi la *frattura violenta* nel senso pocanzi dinotato (22).

837. Quel che diciamo sulle *vie di fatto* in generale, è applicabile altresì a qualunque altro modo di evadere, che mai possa comprendersi sotto la denominazione *scalata* nel senso dell'art. 416 delle *leggi penali*. Queste non riconoscono il misfatto di cui parliamo che nel concorso *degli atti di violenza*, o della *frattura violenta*; e quindi se la *scalata* non sia stata agevolata da *atti di violenza*, o non sia stata la conseguenza di una *rottura violenta*, non vale a far rientrare la fuga sotto la disposizione del terzo comma dell'art. 253 (23).

838. Non perchè la legge parla poi di fuga *eseguita*, deve forse ritenersi che la pena fosse soltanto dovuta quando si trattasse di fuga *consumata*. Questa costituisce un misfatto, e niuno ignora che senza una eccezione espressa dalla legge, non può certamente deviarsi dalla regola generale che vuol punito il *tentativo* di qualunque misfatto, quando concorrano gli estremi prescritti o dall'art. 69, o dall'articolo 70.

839. — V... *Tanto nei prigioni che nei condan-*

(22) Convengono precisamente in questa idea anche Carnot, *coment. all'art. 245, del Cod. pen. di Francia*, e Dalloz, *giurisprud. gen.* art. Evasion, *in princip.*

(23) Ved. lo stesso Carnot, ivi.

nati...... Se la *fuga semplice* si è ritenuta non punibile nei *prigioni*, e punibile soltanto nei *condannati;* la *fuga violenta* avrebbe dovuto ritenersi come più grave negli ultimi che nei primi, perchè in realtà produttiva di maggior danno sociale nell' uno che nell' altro caso. Il *progetto del codice penale pel già regno d' Italia*, da cui sembra di essersi attinte le disposizioni intorno alla pena della *fuga semplice* dei condannati, proporzionata sempre, come già vedemmo, al maggiore o minore interesse che costoro abbiano a fuggire, punibile dichiarava sì nei *prigioni* che nei *condannati* la *fuga qualificata;* ma se per gli uni graduava la pena a seconda della qualità o del grado della *violenza*, per gli altri facevala con ragione dipendere non solamente dalla gravezza di siffatte circostanze, ma anche dal grado della spinta criminosa, che è tanto maggiore per quanto maggiore e di maggior durata è la pena che resta ad espiarsi (24). Noi vorrem-

(24) Ecco gli art. di quel *progetto* relativi alla *fuga*. Art. 266—§. 1. *La fuga di un imputato dal luogo di custodia con rottura o senza, ma con violenza nelle persone del custode o dei commessi, è punita con casa di correzione* — §. 2. *Se sia stato percosso gravemente o ferito leggiermente il custode o alcuno dei commessi, è punita con casa di forza in primo grado* — §. 3. *È punita con casa di forza in secondo o terzo grado, se la ferita sia pericolosa* — Art. 267. *La fuga di un imputato mediante rottura delle muraglie, porte, o altro riparo, dal luogo di custodia, è punita con detenzione non minore di giorni quindici* — Art. 268 §. I. *Per la fuga dal luogo della pena qualunque, il condannato soggiace nella stessa qualità di pena ad un terzo di più del tempo di condanna che gli rimaneva da scontare nell' atto della fuga* — §. II. *Se colla fuga sia congiunta rottura o violenza, come nei precedenti due articoli, il condannato soggiace al restante di pena duplicatamente, a meno che per l' intervento di ferita non si faccia luogo a pena maggiore. ec.......*

mo adunque che le stesse distinzioni da quel progetto suggerite, si adottassero pienamente tra noi, subito che si è una volta riconosciuto che un più severo trattamento meriti il condannato che il semplice *prigione* pel doppio dovere che al primo incumbe e della obbedienza alla legge, e della esecuzione del giudicato, e pel maggiore interesse che lo spinge a fuggire, e finalmente pel danno maggiore che reca la di lui fuga.

840. Per *prigioni* s'intendon coloro che trovansi detenuti non solamente per imputazione di reati, ma anche per tutt'altra causa che per reato. Quindi i *prigioni* per *misure di polizia;* i testimoni imprigionati per *esperimento;* i figli minori per volontà dei loro genitori, o dei loro tutori, con *ordinanza del Presidente del tribunale civile;* e tutti gli altri individui detenuti per misure di costringimento nei casi determinati dalle *leggi civili*, se vanno impuniti per la *fuga semplice*, non restano parimenti impuniti per la fuga qualificata. In Francia si dubita se una interpetrazione cotanto estesa convenga nel rincontro, sul motivo che dal contesto di tutti gli articoli di quel *Codice* intorno alla *fuga*, sembra dedursi che la legge non avesse voluto occuparsi che della *fuga dei detenuti per reato* (25). Ma tra

(25) Dalloz riporta un *arresto della Corte di Cassazione di Francia* della data 20 agosto 1824 che ritiene come non soggetta a pena la fuga con *frattura violenta* commessa da un detenuto per *debiti*. Lo stesso Dalloz osserva nondimeno che non regga punto la considerazione della Corte, dappoichè quantunque le diverse altre disposizioni del Codice penale sembrino esser relative alla sola fuga dei detenuti per reato, pur ciò non è che per dinotare le pene dovute ai fautori della fuga, nel mentre che l'art. 245 (corrispondente al nostro art. 253) concerne

noi come questa ragione non potrebbe sussistere dappoichè negli articoli seguenti parlasi non solo di fuggitivi *imputati* di contravvenzione, di delitto, o di misfatto, ma anche di *fuggitivi ch' eran legalmente prigioni per ogni altra causa che per reato*, (artic. 254 num. 1, e 255 num. 1.) così non potrebbe elevarsi un dubbio di simil fatta, senza portare alla disposizion della legge eccezioni arbitrarie ed incompatibili colla generalità dell'espressioni da essa adoperate (26).

---

il solo fuggitivo, e non punisce tanto la fuga, quanto le violenze per mezzo delle quali se l'abbia proccurata, o tentato di procurarsela, senza punto distinguere per qual motivo trovavasi detenuto — Dal che, soggiunge, deesi conchiudere che non avendo i diversi testi della legge lo stesso oggetto, non può trarsi induzione dal senso degli uni per fissar quello degli altri — (*Giurisprud. gener. art.* FUGA, *nozioni prelim.*)

(26) La nostra *Corte Suprema* aveva anch' essa professata con *arresto del 1 ottobre 1823* la massima, che i detenuti per debiti non vadan compresi nella disposizione dell' art. 253 per la pena della fuga violenta. Ma in seguito con novello arresto dei 3 luglio 1826 adottò la massima opposta, essendosele per incarico del *Ministro di Grazia e Giustizia* denunziata dal *Procuratore Generale* una decisione che si credette di essersi attenuta alla prima massima. Sì l'uno che l'altro arresto della Corte Suprema sono riportati nel *Dizionario di* ARMELLINI, il primo nell' art. FUGA, il secondo nel *Supplimento* sotto la stessa voce. Trattavasi però nella specie del secondo arresto, di *fuga violenta* tentata da un detenuto per debiti. La *Corte Criminale* aveva bensì considerato che costui non era detenuto per imputazione di reato, ma nel fatto lo aveva pel tentativo della fuga punito con mesi due di prigionia. Non vi era dunque luogo a muover la quistione sulla impunità del fuggitivo per debiti, per quindi rivocare una massima che la Corte punitrice non aveva punto adottata. Intanto questa quistione fu la principale a proporsi ed a discutersi, e si suppose, per cassare la decisione della Corte, un errore che non esisteva. In pari tempo si disse violata la legge perchè si era punita col primo grado di prigionia la tentata fuga che per gli art. 253, 70 e 55 avrebbe dovuto punirsi o colla *relegazione* o per lo meno col *terzo grado di*

841. VI... *Questa pena sarà cumulata pei prigioni alla pena cui dovranno soggiacere per altri reati*..... Il cumolo di pene espressamente prescritto dalla legge nel caso speciale, si trova in opposizione colle teorie della *reiterazione in misfatti.* Quindi dovendosi ritenere che la disposizione particolare prevalga alla disposizione generale della legge nel caso di cui parliamo, ne segue che, ferme rimanendo le sole teorie per la reiterazione in delitti, che non dissentono dal cumolo suddetto quante volte la *fuga violenta* resti tra i limiti di un *tentativo* punibile anche con prigionia giusta la diminuzione segnata dall' art. 70, e concorra un altro delitto a carico del *fuggitivo;* tutte le altre teorie intorno alla *reiterazione in misfatto* cessino affatto dall' essere applicabili in tutti gli altri casi, secondo che notammo in altro luogo (27). In conseguenza; 1.° se la *fuga* costituisca un *misfatto*, e l'imputato si dichiari colpevole anche di altro *misfatto*, non deve più soggettarsi, come reiteratore in due misfatti, al *maximum* della pena del misfatto più grave giusta l'articolo 86, ma sottoporsi invece così alla pena della *fuga violenta* che a quella del *misfatto*, com' esse si son comminate ed in quella latitudine che la legge

---

prigionia. Questa fu anche un' abberrazione simile all' altra già avvertita, mentre nella gradazione per discendere da una pena più grave ad altra minore, non si danno alla prigionia tre gradi come se le danno nella gradazione per ascendere da una pena minore ad altra più grave. Ved. nel Vol. 3, ciò che fu detto a num. 995. Applaudendo in conseguenza alla seconda massima, che oggi è costante, intorno alla pena della *fuga violenta* anche nei prigioni per debiti, non approviamo al modo come fu provocata, perchè esso potrebbe indurre forse in errore chi ciecamente volesse attenersi alla giurisprudenza della *Corte suprema.*

(27) Ved. Vol. III. num. 947 a 949.

lascia alla discrezione dei giudici; 2.° se nella stessa ipotesi cioè della fuga costituente un misfatto, il fuggitivo si riconosca colpevole anche del *delitto* per cui era stato arrestato, non può dirsi che la pena di un tal *delitto* rimanga assorbita da quella del *misfatto*; ma tanto l'una quanto l'altra debbono rispettivamente applicarsi, poichè volendole la legge cumulate, recede dalle regole intorno alla *reiterazione*; 3.° e se finalmente si dichiari colpevole di un *misfatto* e di un *tentativo di evasione* punibile colla *prigionia* per la diminuzione di due gradi giusta l'art. 70, quest'ultima pena deve cumularsi con quella del misfatto, senza che ne resti assorbita. Tutte queste eccezioni sonosi a buon conto fatte dalla legge per la premura di prevenire un reato, cui per lo più sospinge la mira di proccurarsi la impunità per altro reato, e di reprimerlo costantemente colla sua pena, senza che questa potesse in verun modo alterarsi dalla influenza della *reiterazione*.

842. VII... *Se ne sieno colpevoli* — Queste espressioni prese nella loro più generale significazione, convincono viemaggiormente che la *Fuga violenta* sia un reato di proprio genere, e punibile quando anche il fuggitivo non era detenuto per *imputazione di reato*, ma per alcuna delle cause indicate nel n. 840, o quando anche essendo detenuto per *reato*, meriti di esser sottratto da qualunque procedimento per un tal reato o in virtù di eccezioni *perentorie*, o per mancanza di pruove, o anche *ex capite innocentiae* (28). In tutti questi casi non essendovi luogo

(28) *In eos*, diceva il giureconsulto Callistrato nella legge 13, *ff. e custod. reorum, qui cum recepti essent in carcerem, conspiraverint*

a cumolo di pene, quella solamente si applica che va dovuta alla *fuga* o *consumata* o *tentata*, secondo ciò che si è poco innanzi avvertito.

843. VIII. — *E sarà pei condannati cumulata alla pena da cui si son sottratti.* — Se quest' ultima pena è più grave di quella della fuga, se n' espia il residuo per quindi passarsi all' altra immediatamente dopo; se poi è men grave, la esecuzione se ne sospende per espiarsi prima quella della *fuga*, e per tornarsi in seguito al residuo dell' altra; se finalmente entrambe sono dello stesso genere, i due tempi si cumulano per espiarsi l' una dopo l' altra in continuazione; il tutto a' termini degli articoli 53 e 54.

844. IX.— *Salve sempre le pene maggiori nei casi di violenza pubblica, di attacco o resistenza alla forza pubblica, o di altri misfatti...* Per ciò che concerne la *violenza pubblica* avvertasi a quanto fu specialmente osservato nel comento all' art. 184 (29). Per ciò che riguarda poi *l' attacco* o *la resistenza*, è da notarsi che le *violenze* contra gli esecutori, contra gli uscieri, contra gl' individui incaricati di un pubblico servizio a fine d' impedire l' arresto, non han niente di comune col reato della *fuga violenta* di un individuo già arrestato. Le prime non van soggette che alle pene dinotate negli art. 178 e seguenti; nel mentre che l' altra è la sola che vien punita giusta l' art. 253. Siccome intanto può darsi che dopo eseguito l' arre-

---

ut ruptis vinculis et effracto carcere evadant, amplius quam causa, ex qua recepti sunt, reposcit, constituendum est; QUAMVIS INNOCENTES INVENIANTUR *ex eo crimine propter quod impacti sunt in carcerem, tamen puniendi sunt.*

(29) Ved. nel *Vol.* precedente, n. 428 e 429.

sto, la *fuga* succeda col mezzo di violenze usate o contra coloro che lo hanno eseguito nel momento in cui trasportano il detenuto innanzi all' autorità pubblica ovvero nelle pubbliche prigioni, o contra coloro che per esecuzione della legge, o dei loro doveri si oppongono alla esimizione o alla fuga del detenuto; così concorrendo in tali casi nel reato di *fuga* anche quello dell' *attacco*, è giusto che si applichi al fatto la pena più grave nel confronto tra le due, per far sì che un reato non venga scusato per un altro reato, e che una pena maggiore non resti assorbita da un' altra minore.

845. Considerata fin quì la *fuga* relativamente agli stessi detenuti, passiam ora a considerarla rispetto a coloro *che sono incaricati*, come dice l'art. 254, *della loro guardia o del loro trasporto.* Il diritto romano distingueva il *dolo* dalla *colpa* dei carcerieri o dei loro commessi, non che dei militari addetti alla custodia dei detenuti, e se pene arbitrarie fulminava nel caso di fuga imputabile alla di loro negligenza (30), pene gravi imponeva in caso di fuga imputabile a *dolo*, simili precisamente a quelle scritte contra lo stesso fuggitivo (31). Le leggi nostre serbano anch'esse la stessa distinzione; ma lungi dal ricorrere in alcun caso alle regole della *complicità* (32) per la determinazione della pena contro i custodi con-

---

(30) Leg. 8, 9, e 12, *ff. de custod. et exhibit. reorum.*

(31) Leg. 4. *Cod. de custod. reorum.*

(32) Queste regole sarebbero riuscite per lo più inapplicabili, mentre se in diversi rincontri conveniva lasciar impunita la fuga nei *detenuti* perchè mossi dall'impeto naturale alla propria libertà, non bisognava usar poi la stessa indulgenza verso i loro custodi ai quali è certamente estranea una sì potente passione.

niventi alla *fuga dei detenuti*, e lungi anche dall' abbandonarsi all'arbitrio dei giudici per la pena in caso di semplice *colpa*; misurano la gravezza del fallo dei custodi o degl' incaricati della guardia o del trasporto, unicamente dal danno che la società o risente, o almeno teme dalla *fuga* dei detenuti. Se quindi è indubitato che la fuga di un individuo detenuto per un *debito*, o per altra lieve cagione, come per una *contravvenzione* o per un *delitto*, non diffonde nella società la stessa costernazione e lo stesso grado di allarme, che la fuga di un malfattore famoso, di un incendiario, di un assassino, poichè esposti costoro ad una pena grave pei misfatti già commessi, non hanno alcun sensibile interesse come astenersi dal commetterne degli altri della stessa o di minor gravezza; e se indubitato è del pari che quanto maggiore è la gravezza della imputazione o della condanna che soprastano ad un detenuto, tanto maggiore debbe esser la cura e la vigilanza dei custodi per impedirne l'evasione: ne segue che, a prescindere dalla diversità della pena contro costoro per la diversa imputabilità del *dolo* e della *colpa*, diversa anch'esser debba la stessa pena sì nell'uno che nell'altro caso, in ragion diretta del *danno* che dalla fuga si teme.

846. Su tutte queste vedute si è adunque fissata dalle nostre leggi la seguente gradazione di pene per la fuga dei prigioni o dei condannati, a carico di coloro che erano incaricati della loro guardia o trasporto.

I. *Se il fuggitivo era imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettibile di pena maggiore della reclusione; o pure si ritrovava legalmente prigione per ogni altra*

causa che per reato: i custodi, o gl' incaricati della guardia o del trasporto, son puniti in caso di negligenza o imprudenza, cioè *in caso di* COLPA, *col primo al secondo grado di prigionia; ed in caso di* DOLO *col secondo al terzo grado della stessa pena di prigionia.* — Art. 254, e 255, n.° 1.

II... *Se il fuggitivo era condannato ad una delle altre pene criminali, eccetto l' ergastolo o la morte; o imputato di misfatti portanti alle altre pene criminali, eccetto similmente l'ergastolo o la morte: i custodi, o le guardie son puniti in caso di* COLPA *col secondo al terzo grado di prigionia, ed in caso di* DOLO *colla reclusione.* Cit. art. n. 2.

III... *Se finalmente il fuggitivo era condannato all' ergastolo o alla morte, o pure imputato di misfatto portante ad una di queste pene; i custodi o gl' incaricati come sopra son puniti in caso di* COLPA, *colla relegazione, ed in caso di* DOLO *col primo al secondo grado dei ferri* — Cit. art. n. 3.

847. Inoltre quando la fuga dei detenuti sia stata eseguita con *frattura violenta*, o con introduzione di armi o strumenti per agevolarla, più grave si appalesa sì la *colpa* che il *dolo* dei custodi o delle guardie. Più grave la *colpa*, per essersi la negligenza portata fino al segno di trascurarsi l' osservanza dei doveri principali imposti dai regolamenti riguardo alla visita frequente nell' interno delle carceri, per sorprendere gl' instrumenti che possano mai servire a proccurar la fuga, e riguardo alla vigilanza sulle persone che mai si sieno avvicinate alle carceri onde impedirvi la introduzione degli stessi mezzi cri-

minosi. Più grave anche il *dolo*, per essersi agevolata la fuga con un mezzo il quale, nell' atto che accresce la criminosità della fuga fino al segno dal renderla punibile negli stessi detenuti, tende sventuratamente anche a colorire la reità del custode che così l' abbia o direttamente o indirettamente agevolata. Si è quindi disposto che nel caso di fuga eseguita cogli enunziati mezzi, le pene descritte nel num. precedente contra i custodi o gl' incaricati si accrescano di un grado per la *colpa*, e di uno o due gradi pel *dolo*. Art. 256.

848. Finalmente essendo gravissimo il danno che produce o può produrre la *fuga dei detenuti* quando avvenga in tempo di tumulti popolari, si è saggiamente disposto che le pene fin quì enunziate, giusta tutte le distinzioni fatte così nel num. 846, che nel num. precedente, si accrescan sempre di un altro grado. Art. 257.

849. Ciò premesso, è agevole il definire sì la *colpa* che il *dolo* nei *custodi*, o negl' *incaricati della guardia o del trasporto dei detenuti.* Il diritto romano fornisce esempj luminosi tanto dell' una che dell' altro. Abbandonar per poco il suo posto onde accudire a negozj o ad interessi privati (33); affidare intanto la custodia ad altre persone inesperti e vigliacche (34); farsi dominare dal vino per essere astretto a digerirlo con profondo sonno, ovvero gittarsi in preda alla crapola, o alla poltroneria, trascurando quella vigilanza che il proprio dovere richie-

(33) *Custodiam dimittere* — Leg. 12, *ff. de custod. et exhibit reorum.*

(34) *Tyroni custodiam credere; nam ea prodita is culpae reus est, qui eam ei dimisit.* — Leg. 14, *ff. eod.*

de (35): son fatti o circostanze che fanno imputare alla *colpa* del custode l'evasione dei detenuti; poichè doveva e poteva prevederla come conseguenza possibile degli stessi fatti o delle stesse circostanze. All'opposto partecipare scientemente in fatti che costituiscono *complicità* nella *fuga*, o trascurare, nel fine di agevolarla, tutti quei mezzi che sarebbero diretti ad impedirla (36); son fatti, ommissioni, o dissimulazioni che, appalesando un concorso diretto o indiretto ma sempre volontario alla fuga, appalesano il dolo, e costituiscono quella *connivenza* di cui la legge favella. Nè importa punto lo assodare in tal caso qual sia il motivo che mosse alla *connivenza* nella fuga, e molto meno il distinguere se un tal motivo sia o non sia criminoso in se stesso. Egli è vero che la legge parla nel rincontro di *corruzione*, la quale tra tutte le cause della *connivenza*, è la più turpe e riprensibile; ma ne parla come di un caso il più ordinario e frequente, e non già come di un elemento essenziale alla *connivenza*, o come di un carattere che debba questa indispensabilmente avere per esser punibile. Fa a buon conto della *corruzione* una specie di *connivenza*, senza punto subordinar questa a quella, e senza punto restringere in modo alcuno il significato generale della *complicità per connivenza*, come a suo luogo l'abbiam già definita (37). Lasciarsi quindi

---

(35) *Si per vinum aut desidiam custodis id evenerit* — Cit. *leg.* 12, *eod.*

(36) *Si ita sciens custodiam habuit ut possit custodia evadere* — Leg. 12, eod. *Si pretio corruptus, sine vinculis agere custodiam, vel ferrum in carcerem inferri passus est.*

(37) Ved. dietro num. 781.

sedurre o dalle preghiere del detenuto, o dalla commiserazione per la di lui sorte, o dalla ingiustizia istessa della persecuzione cui forse il vegga soggiacere, o da altra qualunque benchè non turpe cagione; son circostanze tutte che, senza escludere la reità per *connivenza*, possono tutto al più influire perchè la pena si applichi con minor rigore nella latitudine del grado assagnatole dalla legge.

850. Ma il permettere che un detenuto rimanga fuori della sua prigione, è desso un fatto che costituisce a carico del custode la *connivenza* di cui parliamo? La nostra *Corte Suprema* ha opinato per l'affermativa, e con tutta ragione (38). Il luogo di

---

(38) Con *arresto* dei 29 gennajo 1819. Il fatto stabilito dalla Gran Corte presentava che un imputato di misfatto erasi depositato nelle prigioni circondariali a disposizione del giudice competente; che l'istruttore aveva ordinato di condursi alla sua presenza il detenuto; che essendosi quindi mandata la forza a rilevarlo, non lo aveva rinvenuto nella carcere; che praticate le convenevoli perizie, quella erasi trovata chiusa senz' alcun segno di frattura; che invece erasi liquidato che il carcerato sovente ne usciva di accordo col custode per recarsi insieme con costui a lavori di campagna; e che finalmente dietro chiamata dello stesso giudice, il custode medesimo erasi subito presentato conducendo seco il detenuto. La *Corte criminale* alla base di questo fatto, aveva condannato il custode alla pena della *connivenza* nella fuga del detenuto — Avverso tale decisione erasi prodotto ricorso dal condannato sostenendosi 1. che la legge parla di *detenuti fuggitivi*; che quindi son necessarj i due estremi della fuga e della evasione; che nella specie mancava la fuga, poichè il detenuto non sortiva che sotto la vigilanza del custode, e puntualmente dopo il travaglio restituivasi alla sua carcere; 2. che questa condotta era piuttosto negligente che connivente, e che perciò bisognava attenersi alle regole per la *negligenza* anzi che a quelle per la pena della connivenza. La Corte suprema rigettò il ricorso considerando « sul 1. mezzo, che esso contiene un paralogismo, e che nella specie concorrono i requisiti della legge che dalla gran Corte criminale è stata opportunamente invocata; sul 2. mezzo, che gli elementi della negligenza sono essenzialmente distinti

pubblica custodia è violato subito che il detenuto ne esce senza l'ordine di quell'autorità, cui la legge accorda il potere di farlo sprigionare (39). Basta quindi verificare ch' egli n'è fuori nel momento in cui dovrebbe rimanevi rinchiuso, per ritenerlo nello stato di evasione, nulla importando che non siavi stata la mira di sottrarsi per sempre dal potere della giustizia, e null'ancora importando che spontaneo si presenti a qualunque richiesta. Or se in pari tempo si verifichi che una tale, benchè momentanea evasione, si attribuisca alla intelligenza, alla volontà, all'arbitrio del custode, evvi al certo quella *connivenza* di cui parla la legge, ed evvi luogo in conseguenza ad applicar la pena ch' essa commina, comunque il fatto stesso della evasione non sia punibile nello stesso detenuto, perchè scevero dei caratteri di cui si è sopra favellato (40).

851. Questa pena si determina, come già si è detto, in vista di quella da cui si è sottratto il fuggitivo se era un condannato, o di quella che corrisponde alla imputazione di cui era egli gravato. Il custode non può ricevere alcuno nella prigione senza un mandato dell'autorità competente, nel quale si esprima for-

---

da quelli della connivenza; che la prima non è che un risultato di disaccorgimento, laddove la seconda è l'effetto di una volontà diretta; chè perciò il caso in quistione è stato giustamente riportato alla idea di connivenza — Questa decisione è riferita da Armellini, nel *Dizionario di giurisprudenza*, art. *fuga*.

(39) Art. 596, *LL. di proc. penale*. — *Niun individuo può essere escarcerato se non in forza di un'ordinanza dell' autorità, alla quale la legge accorda questa facoltà. Ogni custode che sprigioni un individuo senza questa ordinanza, sarà punito come negligente o connivente di evasione ai termini delle leggi penali.*

(40) Ved. num. 828.

malmente l'ordine dell'arresto, e l'articolo della legge per la di cui esecuzione si è emesso un tale ordine (41). Agevole in conseguenza riesce il determinare se il fuggitivo era imputato di delitto o contravvenzione, o invece di misfatto; e se in quest' ultimo caso trattavasi di misfatto punibile colle une piuttosto che colle altre tra le pene mentovate negli art. 254, e 255; poichè è il mandato di cui si è fatta parola, quello che indubitatamente presenta il titolo della imputazione. Nè importerebbe punto se questa si fosse indi variata o in seguito della instruzione, o nell' emettersi l'atto di accusa, o anche nel definirsi il giudizio, tanto in favore quanto a carico dell' imputato, o cancellata anche del tutto colla dichiarazione d'innocenza. Il reato si valuta unicamente sotto l'aspetto che aveva nel momento in cui fu commesso; ed un avvenimento posteriore nella stessa guisa in cui non potrebbe accrescerne (42), non potrebbe nè anche diminuirne la gravezza all' occhio della legge.

852. Una sola eccezione scrive però la legge a questa regola coll' art. 259, portante che *le pene di prigionia sopra stabilite contro le scorte o i custodi in caso di sola negligenza, cessar debbano quando i fuggitivi sieno stati indi ripresi, o si sieno presentati, purchè ciò avvenga fra i quattro mesi della evasione, e purchè non sieno arrestati per altri reati.* Il diritto romano par che accordasse anch' esso lo stesso favore, ma nella sola mi-

(41) Art. 595, LL. di proced. penale.

(42) *Nunquam ex post facto crescit praeteriti delicti aestimatio.* L. 138, §. 1, *ff. de regul. iuris.*

ra di dare colla promessa della impunità un interesse ai custodi o alle scorte perchè arrestino di nuovo il fuggitivo, tanto vero che concedevasi loro e tempo ed aiuto per farne la ricerca (43). Ma le leggi nostre partono da più giusti e da più equi principj al tempo stesso. La *colpa* se può richiamare una pena nel suo autore, ciò non è che alla base del danno che ne provviene (44). Sempre che dunque un tal danno manchi del tutto, o vien del tutto a mancare, cessar deve parimenti quella pena che la semplice apprensione del danno aveva già suggerita. Or il danno che dalla fuga di un detenuto provviene, consiste appunto nel timore che il fuggitivo si abbandonasse a novelli reati; e quando in conseguenza si verifica che nè questi reati si sieno più commessi, nè il timore più sussista che abbiano a commettersi, atteso l'arresto o la presentazione del fuggitivo, non vi è più alcuna ragione come punire una colpa, i di cui risultamenti non sono stati in alcun modo pregiudizievoli alla società, o ad altrui; nulla importando che i custodi o le scorte non abbian punto contribuito all'arresto o alla presentazione in discorso.

853. Si avverta pertanto ai casi cui la legge restringe l'eccezione di cui parliamo. Parlasi sulle prime nell'art. 259 del caso di fuga imputabile alla sola *negligenza dei custodi o delle scorte*. Il caso adun-

---

(43) *Solet praeterea*, dice il G. C. Erennio Modestino, *amissa culpa custodia, si tamen intersit eam apprehendi, tempus causa cognita militi dari, ad eam requirendam, applicito ei alio milite* — Leg. 14. §. 6. *ff. de cust. et exhibit. reorum.*

(44) Ved. quanto opportunamente fu detto nel trattato sulla *imputabilità* (*nel Vol. II,*).

que della *connivenza* non entra punto sotto l'indulgenza della legge, perchè oltre del danno già mentovato, un altro danno allora nel reato si ravvisa, quello cioè che è annesso all' abuso della fiducia pubblica e delle pubbliche funzioni. — Parlasi in secondo luogo di *pene di prigionia*; e quindi viene esclusa dalla indulgenza medesima la pena della *relegazione* comminata dal num. 3 dell' art. 254, comunque si fosse tal pena applicata anche nel caso della *colpa*. L' evasione di un imputato o di un condannato per misfatto capitale, ha destato già una sì grave costernazione nella società, che non sembri potersi dispensare dal consueto rigore, malgrado il concorso di quei requisiti che valgono a dispensarne in tutti gli altri casi. Parlasi in terzo luogo di *cessazione di pena*, e non già di sospensione di giudizio come per l' antico diritto (45). Seguìta adunque l' evasione, le procedure si menano innanzi, e si discende fino alla pronunciazione ed alla esecuzione della pena per la colpa del custode o della scorta, perchè completo e perfetto è il fallo di costoro subito che seguìta è già la evasione. Ma se nel corso del giudizio succeda l' arresto o la presentazione del fuggitivo, conviene che ciò non ostante lo stesso giudizio si compia, per quindi far luogo al favore della legge? Noi non crediamo che debba strettamente starsi al senso letterale delle parole della legge, fino al segno d' interpetrarla in un modo contrario affatto allo spirito che l' ha dominata. Il giudizio deve compiersi sol quando può sorgerne una reità punibile; e futile addiviene quando certa ed im-

(45) Ved. la massima corrispondente stabilita dalla *Giurisprudenza di Francia*, in Sirey, *tom. 17, par. 2, pag. 64.*

mancabile conseguenza ne è la liberazione dell' imputato. Or come pretendere che la legge volesse imbarazzare i magistrati ad assodare colle formole sollenni di un giudizio penale una reità, che essa non vuol punita quando anche si sia già legalmente dimostrata? Una reità contra di cui vieta la continuazione di una pena quando anche se ne sia già cominciata la espiazione?

854. Parla finalmente la legge di *fuggitivi che non sieno stati arrestati per altri reati*; e quindi esclude dal favore dell' art. che comentiamo, sempre che sia bensì susseguito l' arresto del fuggitivo ma in seguito di novello reato da costui commesso. Convien pertanto che questa novella reità sia assodata contro il fuggitivo, non bastando a parer nostro che ne sia soltanto imputato. E di fatti la ragione della limitazione al favore della legge sorge appunto dal perchè non più trattasi di danno solamente temuto, ma di danno già derivato alla società dalla fuga, di danno occasionato dalla negligenza dei custodi che avrebbero dovuto vigilare sui detenuti, ed impedirne l'evasione; e quindi se sussistente non si riconosca un tal danno, cessa qualunque ragione com' escluder costoro dall' indicato favore (46).

855. Riguardata la fuga non solamente in quanto ai *detenuti*, ma anche in quanto ai *custodi*, non ci resta ora che a considerarla relativamente ai terzi che la favoriscano. Il dritto romano puniva costoro nella stessa guisa che i *custodi conniventi* (47). Ma la legge nostra riconosce nei primi una reità men grave che

(46) Ved. Carnot, *coment. all' art. 247 del Cod. pen. di Francia.*
(47) Leg. 12. §. ult. *ff. de custod. et exhibit. reorum.*

nei secondi, perchè questi ultimi allo stesso fallo congiungono ancora l' abuso della carica e della fiducia pubblica, e perchè inoltre sono in una posizione tale che possano assai più facilmente che i primi agevolar la fuga. Quindi è che la stessa legge coll' art. 258 dispone che *i fautori o complici nella fuga dei prigioni o condannati, non incaricati della loro custodia o trasporto, debbono punirsi con un grado meno della pena stabilita pei custodi o incaricati conniventi*, salve l' eccezioni di cui tra poco parleremo.

856. Fu già notato che in quanto alla reità dei custodi conveniva parlar di *connivenza* anzichè di semplice *complicità*, per non lasciargli impuniti anche di quel concorso alla fuga che non avesse luogo in alcuno dei modi che caratterizzano la complicità per ogni altro reato (48). Or la legge per esprimere la reità dei terzi che mai concorrano alla fuga dei detenuti, non parla più di *connivenza*, ma parla bensì di *complici* in generale; e quindi se pei custodi o per gl' incaricati della guardia o trasporto dei detenuti, il dissimulare può costituire *complicità punibile*, del pari che il non impedir la fuga potendolo; non può certamente costituirla negli altri non incaricati della custodia, pei quali debbe invece ricorrersi unicamente alle teorie della *complicità*, per non soggettarli a pena che quando il loro concorso alla fuga rientri in alcuna delle specie costitutive di complicità ai termini dell' art. 74. Decider l' opposto, sarebbe indubitatamente lo stesso che supplire arbitrariamente al testo

(48) Ved. sopra, num. 849.

della legge; che portare un' eccezione di rigore scritta solamente pei custodi o per gl' incaricati, al di là dei limiti fissatile dalla legge; che violare finalmente il citato art. 74, e tutte quelle regole che a lungo esponemmo sulla niuna risponsabilità legale in linea di complicità per qualunque *concorso negativo* all'altrui reato, o per qualunque altro *concorso* anche *positivo*, il quale non si comprenda in alcuna delle specie tassativamente designate per la *complicità* nello stesso art. 74 (49).

857. Fu d' altronde notato che in quanto alla pena dei custodi *complici* o *conniventi* alla fuga non devesi ricorrer punto alla regola della *complicità*, e partire in conseguenza dalla pena che mai competa al fuggitivo per determinar quella dovuta ai custodi *conniventi* (50). Or se la legge per la pena dei terzi che si rendan complici della fuga, si riporta unicamente a quella dovuta ai custodi *conniventi*, ne sorge che anche rispetto ai primi, quantunque si debba ricorrere alle teorie della *complicità* per la definizione della loro reità punibile, debba poi prescindersi affatto dalle stesse teorie per ciò che concerne la determinazione della pena, che la legge unicamente subordina a quella della connivenza dei custodi. Fissata adunque nei terzi la *complicità* giusta le regole generali dell' art. 74, si guarda non già alla pena che mai dovrebbesi al *fuggitivo* istesso per la sua evasione, ma a quella che competerebbe al custode se fosse stato connivente alla stessa fuga giusta gli art. 255, 256, e 257, per fissare quella d' applicarsi al complice. Non importa quindi

(49) Ved. Vol. II. num. 701 e seg.
(50) Ved. sopra, num. 845.

che il fuggitivo dovesse restare impunito perchè la sua fuga sarebbe forse avvenuta senza violenza o frattura violenta, e perchè in pari tempo non si troverebbe nella classe dei condannati. Questa impunità vien dalla legge accordata in grazia del naturale e potente desiderio di libertà che unicamente lo spinse ad agire; e come questa indulgenza è solamente segnata in favor suo, così non può arbitrariamente estendersi agli altri, cui tutt' altra molla sospinse al reato.

858. Molto meno importa che una *connivenza* da parte del custode non sia in pari tempo concorsa nello stesso reato, e che in conseguenza non siavi luogo a pronunziare contra di lui ancora la pena della connivenza, ma bensì o quella della negligenza, o nè l'una nè l'altra per non esservi intervenuta nè connivenza nè negligenza. La reità dei terzi nella fuga dei detenuti è una reità principale, che può star da se indipendentemente da quella così dei detenuti stessi ch' evadano, che dei custodi conniventi o negligenti: e se vien dinotata sotto il nome di *complicità*, ciò deriva unicamente dal bisogno di esprimerla nei caratteri che la costituiscono e la rendono punibile all'occhio della legge. Trae dunque seco una pena a parte, che nella sua qualità e nel suo grado vien indi a fissarsi alla base di quella che si era già prescritta contra i custodi conniventi, diminuendosi bensì di un grado.

859. Questa diminuzione però non ha luogo in tutti i casi. Lo stesso art. 258 soggiunge in linea di eccezione che la pena debba esser la stessa che quella dei custodi qualora la fuga sia stata eseguita 1.° *con frattura violenta;* 2.° *con introduzione di armi o*

strumenti per agevolarla; 3.° *o in tempo di tumulti popolari* (51). Senza punto versarci nel giustificare le eccezioni in parola, poichè il rigore della pena vien suggerito e dalla gravezza del pericolo e dalla maggior' efficacia del concorso costituente la complicità, osserviamo che non si è compreso tra i casi di eccezione quello della fuga proccurata o eseguita con *atti di violenza* contro le persone dei custodi, e molto meno vi si è compreso il caso della fuga proccurata dai terzi mediante corruzione nei custodi medesimi. In quanto alla *violenza*, sembra incontrastabile ch' essa può agevolar la fuga, anche senza congiungervisi *frattura violenta* (52). Intanto l'articolo 258 si riporta per l' eccezioni di rigore al testo dell' art. 256, ove parlasi solamente di *fuga eseguita con frattura violenta*, o *con introduzione di armi o strumenti per agevolarla*, e non già di *fuga eseguita con violenza,* come se n' era parlato distintamente nel terzo comma dell'art. 253. Questa ommissione era in verità ben ragionevole nell'art. 256, poichè avendo esso per oggetto quello di aggravare la pena contro i *custodi conniventi*, il caso della violenza non doveva certamente comprendersi nella sua disposizione, per esser la violenza medesima un motivo di giustificazione o di scusa a favore di colui contra di cui si adopera, anzichè un motivo per suggerire un aumento di pena. Ma nel caso dell' art. 258 la cosa cam-

(51) Questi sono i casi preveduti nei precedenti art. 256 e 257, ai quali si riferisce l'ultimo comma dell' art. 258.

(52) Come, ad esempio, costringendo per forza il custode a consegnar la chiave della carcere, o a disserrarne le porte, o togliendogli per forza la chiave suddetta ec.

biava totalmente di aspetto per esser la violenza da parte di coloro che la usino, un mezzo in se stesso più criminoso, ed anche più efficace a facilitar la fuga. Conveniva quindi farne ivi espressa menzione per comprenderlo, come avrebbe dovuto comprendersi, tra l'eccezioni di rigore alla regola propostavi; ed a ciò non essendosi punto adempito, ne sorge che non potrebbe supplirsi al testo della legge in virtù di soli argomenti di analogia, per estendere arbitrariamente la stessa eccezione ad altri casi diversi e non espressi.

860. In quanto poi alla *corruzione*, è da premettere che il *Codice penale* abolito, se in tutti gli altri casi puniva più severamente i custodi che gli altri per la complicità nella fuga, nel caso della *corruzione* prescriveva poi una pena identica sì contra gli uni che contra gli altri, del pari che identica la prescriveva sempre che i secondi agevolassero la fuga con *connivenza* da parte dei primi (53). Al presente una tal disposizione manca del tutto nella legge; nè ci pare che potesse ricavarsi dalle teorie della complicità, poichè la stessa legge se in quanto alla definizione della complicità dei terzi nella fuga dei detenuti, si riporta col suo silenzio alle teorie suddette, in quanto alla pena stabilisce poi un diritto singolare coll'art. 258, volendola mitigata di un grado nei terzi suddetti, sempre che il loro concorso non rientri in alcuna delle tre eccezioni contemplate nello

(53) *In tutt' i casi*, dicevasi nell'art. 242, *sopra espressi*, *quando le terze persone che avranno proccurato o agevolato l'evasione*, *vi saranno pervenute o colla corruzione o colla connivenza dei custodi o carcerieri*, *saran punite colle stesse pene stabilite pei suddetti custodi o carcerieri*.

stesso articolo. Questo diritto singolare deve in conseguenza prevalere nel rincontro perchè i corruttori vadan sottoposti alla pena contro di loro fulminata dall' art. 258, minore cioè di un grado di quella prescritta contra i custodi che si son lasciati corrompere, non essendo il caso della corruzione mentovata tra le eccezioni di cui è fatta pocanzi parola (54).

861. I commentatori del diritto francese si veggono imbarazzati nel risolvere la quistione se le pene della fuga, o della connivenza e complicità nella fuga, di cui abbiam parlato, fossero applicabili anche al caso in cui la detenzione era illegale in quanto al detenuto. CARNOT ha creduto di doversi distinguere i detenuti dai loro complici, e se riguardo ai primi non trova difficoltà nel decidere che debbano restare impuniti nella soggetta ipotesi, teme di decider lo stesso riguardo ai complici o fautori in vista del pericolo che può sorgere dal rendere così la moltitudine, spesso trasportata dalle passioni, giudice in cer-

---

(54) Anche lo stesso direbbesi pe' detenuti che riuscissero essi stessi a corrompere i loro custodi, e che fuggissero con tal mezzo dalle carceri. Se i fuggitivi non appartenevano alla classe dei condannati, e se la loro fuga non fu violenta, debbono restarne impuniti secondo che si è notato nel comento all' art. 253; nè può ricorrersi alle regole delle complicità per punirli come corruttori colla stessa pena stabilita contra i custodi, avvegnachè nella specie la legge ha letteralmente e tassativamente dinotato i casi in cui vuol puniti per la fuga i detenuti; casi dai quali non può in conseguenza prescindersi, per portare il suo rigore al di là dei limiti trai quali lo ha circoscritto. *Sanctio legum*, direbbesi qui con PAPINIANO, *quae novissime certam poenam irrogat iis qui legis praeceptis non obtemperaverint, ad eas species pertinere non videtur quibus ipsa lege poena specialiter addita est; nec ambigitur in caetero omni iure speciem generi derogare* — Leg. 41, *ff. de poenis* — Ved anche CARNOT, nel comento all'art. 245 del *Cod. pen. di Francia*.

to qual modo della legittimità, o della illegittimità dell'arresto di un individuo (55). All'opposto Dalloz depone affatto un tal timore, e si pronunzia allo stesso modo anche riguardo ai complici, sul motivo che non evvi attentato alla libertà di un individuo che non minacci tutti gli altri, e che in conseguenza lo esimerlo dalle mani della forza, o dalle carceri in cui trovasi ingiustamente rinchiuso, rientri tra i casi della *leggittima difesa di altrui*, e debba perciò escludere qualunque idea di reato giusta l'art. 328, (unif. al nostro art. 373) (56).

862. In quanto a noi, non crediam punto che sien conformi alla legge tanto l'una che l'altra delle già espresse opinioni. Se trattasi di *violenze* che mai si commettano per impedire l'arrestamento di un individuo, non evvi che un sol caso in cui possa recedersi dalle sanzioni degli art. 178 e seguenti, per non applicarvi la pena ivi fulminata. Ne abbiam parlato abbastanza in luogo opportuno per dispensarci dal favellarne altra volta (57). Se poi trattasi di un arresto, e più se trattasi di un imprigionamento già seguito, ne sembra doversi unicamente distinguere se il luogo ove l'individuo è rinchiuso sia o no riconosciuto per pubblica prigione. Nell'affermativa non evvi ragione alcuna per iscusare la *fuga violenta* nei semplici detenuti, o la complicità in chiunque nella fuga sia violenta sia anche semplice, imperciocchè i detenuti non son punto in pericolo, così che potesse ricorrersi alle teorie della legittima difesa, le qua-

(55) Carnot com. all'art. 245, num. 11, ed all'art. 237, num. 7.
(56) Dalloz, giurisprud. gen. art. *évasion*. sez. 2, in princip. num. 5.
(57) Ved. nel Vol. precedente, num. 408 e seguenti.

li suppongono com'elemento essenziale una *necessità attuale*; e d'altronde spetta unicamente ai magistrati il giudicare sulla legittimità o illegittimità dell'arresto, come anche dei motivi che lo abbian suggerito. Nella negativa, come manca affatto la *violazione della pubblica custodia*, ed esiste invece un carcere privato che la legge ascrive espressamente a delitto, così opiniamo che la fuga non possa per chiunque costituir reato in se stessa, a meno che non trattisi di qualche detenzione momentanea dettata dalla necessità di cui parlasi nell' art. 241 delle *leggi penali*. È in questo modo che debbono a parer nostro intendersi le parole, *legalmente detenuto*, che le stesse leggi adoperano nel n.° 1.° degli art. 254, e 255, per comprendere sotto quelle sanzioni la complicità qualunque nella fuga, che mai succeda, di coloro che sono legalmente detenuti non già nel senso che *legale*, sussistente, o giusto si riconosca il motivo dell'arrestamento, ma che legale ne sia la sua materialità (58).

863. Si è quistionato in fine se la complicità nella fuga possa essere scusata a favore dei congiunti. Gl'interpetri del diritto romano consentivan tutti per la *scusa* sol perchè la legge l'ammetteva nel caso della *ricettazione* di cui parleremo nel § seguente (59). In

(58) Cenvengono in questa idea anche i più accreditati scrittori sul diritto antico, come MATTEI, *ad lib. 48, ff. tit. 16, cap. 4*, in fine, e CARMIGNANI, *elem. iur. crim. §. 824*.

(59) *Mitius tamen*, dice MATTEI, l. cit. *agendum cum illis, qui summae affectionis causa, atque amoris vi victi, incarceratum exemerunt, nam et si receptaverint, mitius puniuntur.* Leg. 2, *ff. de receptator. Nostra vero aetate*, soggiunge, *etiam prorsus impune fuit uxori viri doctissimi, quae maritum maiestatis reum cistae inclusum,*

una legislazione che abbandonava la determinazione delle scuse al criterio dei magistrati, quell' argomento di analogia doveva certamente valere per rendere legale la massima in discorso. Ma lo stesso non potrebbe dirsi al presente, subito che si è stabilito che alcun reato non possa essere scusato, nè la pena mitigata al di là dei casi in cui la legge espressamente dichiari il fatto scusabile, o permetta di applicarsi una pena meno rigorosa (60). Or quantunque per lo ricettamento la legge disponga che esso non sia punito in alcuni tra i più stretti congiunti del reo (61), e quantunque mitighi altresì la pena nei congiunti di un imputato nel caso di corruzione del magistrato a di colui favore (62); pur tuttavolta questa indulgenza non vedesi punto espressa anche nel caso della complicità o della connivenza nella fuga. Come quindi far valere un argomento qualunque di analogia, per portare un'indulgenza da un caso espresso ad un altro non espresso, senza violare il testo dell'art. 63? Se il caso si eccettui della fuga violenta o con frattura violenta, che non potrebbe a parer nostro meritar giammai alcuna scusa, crederemmo che senza inconvenienti potrebbesi guardar con occhio compassionevole l'infelice sposa che avesse procurato o agevolato con qualunque altro mezzo l'evasione dello sposo, il figlio che avesse così agito pel suo geni-

---

callidissimo commento e carcere eduxerat — (*) Ved. anche Voet, *ad pandect. lib. 48, tit. 3, num. 9.*

(60) Art. 63 *Leg. penali.*

(61) Art. 260, §. 3.

(62) Ved. nel Vol. precedente, num. 611.

(*) Allude alla fuga di Grozio agevolata dalla consorte.

tore; e che in conseguenza potrebbesi la legge contentare di veder punito in tal caso il solo custode che si sarebbe fatto vincere dalla loro seduzione, lasciando poi impunito negli altri un reato cui avrebbe sospinto l'eccesso lodevole dell'affetto paterno, o dell'amor conjugale; eccesso da cui non è per anco sperabile che allontanasse la minaccia di una pena. Ma fino a che la legge serberà silenzio sulla scusa, non vi è ragione alcuna per cui potesse questa ammettersi, senza sostituir l'arbitrio alle solenni di lei sanzioni.

§. 2. *Del ricettamento dei rei.*

864. Che il ricettamento dei rei non costituisca nè possa costituire una specie di concorso punibile giusta le regole della complicità, fu già opportunamente osservato altrove, per crederci dispensati dal replicarne quì la dimostrazione (1). Esso non è che un delitto *contra la giustizia pubblica* perchè tende unicamente ad impedirne il corso, pervertendo così i vantaggi che alla società ridondano dalla efficace persecuzione, e dalla sollecita punizione dei delinquenti. La legge nostra è sotto questa veduta che lo contempla nel presente *capitolo*, e più ancora in questa *sezione* poichè l' indole di esso è affine con quella del reato di evasione di cui veniam dal favellare.

865. *Coloro*, dicesi nell'art. 260, *che volontariamente avranno ricettato o fatto ricettare qualche condannato ai ferri anche nel presidio, o ad al-*

(1) Nel Vol. II, num. 707 e seguenti, ove furon parimenti notati gli errori delle passate legislazioni su tal riguardo.

tre pene più gravi, saran puniti col secondo al terzo grado di prigionia. — Saran puniti col primo grado della stessa pena; o invece col primo grado di confino, se avranno ricettato persone contro le quali siasi spedito un mandato di deposito o arresto per misfatti suscettibili delle pene anzidette — Sono esenti da pene gli ascendenti e discendenti, il marito e la moglie, i fratelli e le sorelle in secondo grado dei rei ricettati.

866. Nel *Codice penale* abolito non distinguevasi punto il ricettamento di un *condannato* da quello di un *imputato*. La pena era la stessa così per l'uno che per l'altro, e questa pena colpiva di vantaggio i ricettatori di qualunque imputato di misfatto punibile con pene afflittive, purchè solamente concorresse in esso loro la scienza della reità di costui (2). La nostra legge si è allontanata da siffatte teorie, e per troppo plausibili motivi. Di fatti 1.° non si ha certamente lo stesso interesse a ricettare un condannato che un semplice imputato, poichè evvi per costui come non vi è più per l'altro, la speranza che presenta la incertezza di un giudizio; nè lo stesso dolo si ravvisa nel ricettar colui che annunziavasi qual innocente, o colui della di cui reità poteva ancor dubitarsi, che in ricettar quell' altro la di cui reità erasi solennemente riconosciuta. Conveniva quindi imporre una pena più grave contra l'uno che contra l'altro ricettamento — 2.° La

(2) Ecco come si esprime l'art. 248 del mentovato Codice — *Coloro che avranno ricettato o fatto ricettare persone che essi sapevan di aver commesso misfatti, ai quali la legge ha annessa pena afflittiva, saran puniti colla prigionia di tre mesi almeno e di due anni al più.*

scienza nel ricettatore della reità della persona ricettata, era ben difficile a provarsi; e d'altronde un danno produce all'amministrazione della giustizia l'occultare un individuo qualunque ch'essa ricerchi, o reo o innocente che fosse del reato imputatogli; come per l'opposto danno non produce l'occultarlo quando l'individuo istesso, comunque reo, non venga ancora ricercato. Conveniva adunque dichiarar punibile il ricettamento, sol purchè sia provato che contra l'imputato erasi già spedito un *mandato di deposito* o di *arresto*, comunque il ricettatore non conosca se in realtà sia reo colui del misfatto, o conosca invece la di lui innocenza — 3.° Non tutt'i misfatti diffondon poi lo stesso spavento nella società, nè il contribuire per la impunità di tutti reca in conseguenza lo stesso danno. D'altronde il contribuire alla impunità suddetta col ricettar solamente il reo, è un fallo cui sospinge il compatimento alle sciagure di un infelice che domanda un asilo, e che lungi dal mostrarsi pertinace nella carriera del misfatto, o pronto a mettersi in guerra colla società, timido cerca di sottrarsi dal rigore della legge. Or quando grave non sia un tal danno, ed a segno che pericolosa non si mostri l'indulgenza per un reato che figlio si appalesa di una men criminosa che lodevole passione, può la legge dispensarsi da una pena, la quale diventa ingiusta subito che non può esser giustificata da una indispensabile necessità. Conveniva in conseguenza restringere l'applicazione della pena del ricettamento al solo caso in cui si fosse quello prestato a *condannati alla pena di ferri o ad altra più grave*, o pure ad *imputati di misfatti suscettibili* di tali pene.

867. Nel resto le due legislazioni concordano; 1. per la impunità del ricettamento dei condannati o imputati correzionali, o di polizia; 2. per la impunità di consimile ricettamento ad individui ricercati bensì dalle autorità qualsivogliano, ma non per causa di reato; 3. per la impunità del ricettamento prestato dai congiunti del reo; 4. per la reità, quando sussista ricettamento punibile, non solamente per colui che lo avrà prestato, ma anche per colui che lo avrà fatto prestare da altri; e 5. finalmente per l'applicazione di una pena correzionale a tal delitto, salve le pene maggiori nei casi specialmente preveduti dalla legge (3). Questa riserba in verità non leggesi nell' art. 260, ma sorge evidentemente dalla trita regola che *toto iure generi per speciem derogatur, et id potissimum habetur quod ad speciem directum est* (4).

SEZIONE III.

Della violazione dei monumenti pubblici e dei sepolcri.

§. I. *Violazione dei monumenti.*

868. I monumenti, le statue, o altri oggetti di arte nell' atto che servono all' ornamento delle città, delle piazze, delle strade o di altri luoghi pubblici, mirano sovente all' utilità comune sia perchè

(3) Come negli art. 136, e 159, *LL. pen.* non che nell' art. 4 del *Real Decreto dei 30 agosto* 1821. Ne abbiam dato già il comento nel *Vol. IV*, num. 169, e 238.

(4) Leg. 80, *ff. de Regul. Iur.*

rammentano le gesta degli eroi, e viva ne conservano la memoria contro l' ingiuria del tempo (1), sia perchè incoraggiano la virtù o il valore di cui sogliono essere la ricompensa; sia finalmente perchè sono tante volte modelli dell' eccellenza in un' arte da non sottrarsi alla istruzione ed alla imitazione dell' età presente e dell' età future. La legge adunque deve proteggerne la incolumità contra quelle mani sacrileghe che osassero attaccarla, e far argine col mezzo delle pene ai danni che il loro deterioramento produce. *Chiunque*, dicesi perciò nell' art. 261, *avrà distrutto, abbattuto, mutilato, o in qualunque modo deteriorato monumenti, statue o altri oggetti di arte destinati all' utilità o all' ornamento pubblico, ed innalzati dall' autorità pubblica, o per sua autorizzazione, sarà punito col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale; salve le pene maggiori nel caso dell' art. 141.*

869. Nel diritto romano non esisteva alcuna speciale disposizione contra il reato in parola (2). Quindi la pena per esso doveva cavarsi dalle generali sanzioni emesse intorno al *danno per ingiuria* (3), o tutto al più da quelle intorno al *delitto di maestà* quando un tal danno si fosse inferito alle statue o alle immagini del Sovrano (4). Or niuno ignora che

---

(1) *Monumentum*, dice il Giureconsulto Fiorentino nella leg. 42, *ff. de religios. generaliter est res memoriae causa in posterum prodita, in qua si corpus vel reliquiae inferantur fiet sepulchrum, etc.*

(2) Se solo si eccettui il caso della leg. 27 *ff. de iniur.*

(3) Ne parleremo nel tit. dei *reati contro la proprietà*.

(4) Leg. 6, *ff. ad leg. Jul. maiestatis.*

altro sia il danno alle proprietà private, ed altro quello di cui si occupa l' art. 261; e che di vantaggio altro sia l' intraprendere un' azione che possa menare alla rovina dello stato, altro quella la quale in se non esprima che un disprezzo contra i reggitori dello stato (5). Era quindi consentaneo all' esigenze della giustizia il provvedere da una parte perchè un danno pubblico allo spesso inestimabile nel suo valore non si confondesse nella sua pena con altri qualunque alle proprietà private, e dall' altra perchè il delitto gravissimo di *lesa maestà* non si confondesse con altro di un indole diversa, per non involvere entrambi sotto una stessa punizione (6). Ferme in conseguenza restando le pene fulminate dagli art. 445 e seguenti per qualunque altro guasto, danno o deterioramento, non che quelle stabilite dall' art. 141 pel danno qualunque alle statue o alle immagini del Re o della Real Famiglia; una pena più grave delle une, e men grave delle altre, vien proposta pel caso di cui qui ci stiamo occupando.

870. Malgrado il silenzio dell' antico diritto relativamente alla pena speciale del reato medesimo, si era però dai romani riconosciuta come una massima di politica convenienza, il doversi vietare a chicchessia *di ergere a se o ad altri di privata autorità statue o monumenti qualunque*, perciocchè verrebbe a togliersi in tal modo al governo un mezzo efficacissimo per ricompensare il merito o i pubblici servigj, e d' altronde correrebbesi rischio di veder

(5) Ved. nel *Vol. IV*, num. 63 e seg.
(6) Ved. ivi, num. 64, 125 e seg.

ben presto confuso il merito col demerito, la virtù col vizio, e pervertiti così tutt' i vantaggi che provvengono ai secoli avvenire da sì bella creazione del genio umano (7). Erasi quindi prescritto dai più saggi legislatori di quel popolo illustre che senza l'ordine o l'autorizzazione espressa del Principe o delle autorità competenti, non potessero innalzarsi a chicchessia statue, monumenti, archi o trofei, soggettandosi a pena quel magistrato che tollerasse la infrazione di un tal divieto (8). Incumbe anche adesso all'amministrazione pubblica il vegliare su tutte le innovazioni di simil fatta; ed è in conseguenza riserbato alla stessa il diritto di ergere, o di autorizzare che si ergano i monumenti suddetti alla memoria di chi veramente meriti gli omaggi durevoli della pubblica ammirazione o riconoscenza, del pari che l'obbligo di vegliare per la conservazione di tutti gli altri oggetti di arte inservienti o per l'ornamento, o per l'utilità pubblica. Quando adunque concorra l'ordine, o l'approvazione del governo o delle autorità competenti, e solamente allora, la violazione di tutti e di ciascuno degli oggetti medesimi rientra nella disposizione dell'art. 261, per rimanere in tutti gli altri casi o affatto impunita se legittimamente provvenga dalla stessa autorità, o tutto al più soggetta alle pene sia dell'art. 445, sia dell'art. 168 secondo la differenza dei casi, se provvenga arbitrariamente dalla mano privata.

871. Non perchè poi la legge parla di *autorizza-*

---

(7) Ved. Gioja, *trattato del merito e delle ricompense, Lib. 2, Sez. 1, art. 3, cap. 6.*

(8) Leg. 1, *Cod. de stat. et imaginibus.*

zione per lo innalzamento dei monumenti, potrebbesi conchiudere che in tutt' i casi convenisse legalmente provarla, o farne dipendere la pruova unicamente dallo scritto, per quindi passare all'applicazion della pena comminata dall' art. 261. La legge unicamente richiede che trattisi di monumenti eretti con autorizzazione dell' autorità; ed in conseguenza si è adempito al voto della legge subito che si è in un modo qualunque assodato che quest' autorizzazione dovette esistere nel momento dell' erezione; il che può, anzi deve certamente presumersi precisamente in quanto ai monumenti siti in luoghi pubblici, e senza opposizione alcuna rimastivi da antica data. Si pretenderebbe in fatti l' impossibile, se si esigesse dopo il decorso di più anni la pruova di un'autorizzazione espressa; nel mentre che poi tutto convince che una qualunque siavene già intervenuta sol perchè si veggano tali monumenti situati in modo che non potevan sottrarsi all'occhio dell'autorità.

872. L' art. che comentiamo, del pari che l' art. 257 del *Cod. penale* abolito, niente esprimono in quanto al *dolo* dell' agente. Potrebbe dunque ritenersi che un deterioramento qualunque, anche involontariamente cagionato, dovesse punirsi a senso dello stesso articolo? Noi stentiamo ad affermarlo, poichè non troviamo nella specie alcuna ragione che avesse potuto indurre il legislatore a presumervi il concorso del *dolo* (9), mentre il fatto in disame è tale che può derivare ugualmente sì dal *dolo* che dalla *colpa*. D' altronde la disposizione dell' art. 450 che prevede

(9) Ved. nel trattato intorno al *dolo*, i num. 455 e seg. (nel Vol. II.).

il danno colposo è tanto generale che può benissimo applicarsi anche a quello di cui è parola, dispensando così da una ingiustizia, cui al certo menerebbe il confondere, senz' alcun plausibile motivo, il dolo e la colpa sotto una stessa punizione.

873. Nello stesso summentovato art. del *Cod. penale* abolito parlavasi in generale di oggetti destinati all'utilità pubblica. Or il vago di simili espressioni fece sorgere, presso la *Corte di Cassazione di Francia*, la quistione se l'abbattimento di un casotto da sentinella, volgarmente detto tra noi *galitta*, fosse punibile giusta l' art. suddetto. Fu ragionevolmente deciso per la negativa sul riflesso che l' oggetto in parola, essendo unicamente destinato a mettere una sentinella al coperto dalle ingiurie del tempo, non potevasi riguardare nè come un *monumento*, nè come un *oggetto di utilità pubblica* (10). Tra noi simili dispute non possono punto aver luogo, dappoichè l'art. 261 assai meglio ha definito gli oggetti che la legge mira a proteggere, parlando di *oggetti di arte*, cioè di quelli che posson dirsi *capi d' opera*, i quali congiungono ad un tempo il bello coll' utile per lo diletto e per la istruzione che in pari tempo se ne ricava.

§. II. *Violazione dei sepolcri.*

874. Il rispetto per le ceneri dei trapassati, tanto raccomandato dall' augusta nostra religione, esige che inviolabili sempre si conservino i luoghi ove furon quel-

---

(10) V. l'*arresto* dei 22 maggio 18.8, riferito in Carnot, nel comento all'art. 257, n. 8.

le depositate, e che si allontani col mezzo delle pene qualunque attentato che miri a turbarne il riposo. Il diritto romano era rigorosissimo contra siffatti attentati, poichè gli riguardava come specie di *sacrilegio* (1). Ma le leggi nostre assai meglio valutando l'indole politica di un tal reato, nell'atto che lo han distinto affatto dal *sacrilegio*, vi hanno poi imposto una pena, che più giusta si appalesa sotto l'aspetto di una sufficiente efficacia per prevenirlo. Prescrivon quindi coll'art. 262, che debba esser punito col *primo al secondo grado di prigionia, e coll'ammenda correzionale, chiunque abbia violato tombe o sepolture riconosciute dalla pubblica amministrazione.*

875. Diversi pertanto eran secondo l'antico diritto i modi con cui incorrevasi nel reato in quistione. Colpevoli ne divenivano 1. coloro che distruggevano un sepolcro, o il danneggiavano in qualunque guisa (2); 2. coloro che ne rimovevano il terreno, le pietre od altri materiali quasivogliano (3); 3. coloro che senza la debita autorizzazione ne disumavano un cadavere, anche senza fine criminoso (4); 4. coloro che osavano immettervi un altro cadavere senz'aver il diritto di seppellirvelo (5); 5. coloro che n'estraevano le ossa o le ceneri dei cadaveri sepoltivi (6); 6. coloro che vi edificavano al di sopra sia per abi-

---

(1) Leg. 5, *Cod. de sepulchro violato.*

(2) Leg. 2, *ff. de sepulch. violato.*

(3) Leg. 4 e 5, *Cod. eod.*

(4) Leg. 3, §. 1 e 3, *ff. eod.* e leg. 8, §. *in locum, ff. de relig. et sumt. fun.*

(5) V. Mattei, *ad lib. 47, tit. 6, cap. 1, in fine.*

(6) Cit. leg. 8, *ff. de relig.* leg. *ult. ff. de sepulc. viol.*

tarvi, sia per altri usi profani (7); 7. coloro in ultimo che spogliavano i cadaveri delle loro vesti, o involavano gli oggetti con cui vi si eran sepelliti, a fine di appropriarsene (8).

876. Al presente niente dicesi intorno a tali specie, ma adoperasi invece come generica la voce *violazione*. Potrebbe quindi ricorrersi al diritto preesistente per così definirla sulla base dei dettati di esso? La risposta affermativa sembrerebbe incontrastabile, questa essendo l' unica via come meglio restringere l' arbitrio del giudice, di cui niente può esser più pericoloso in materia penale. Ma è da riflettersi che non tutte le specie pocanzi dinotate, andrebbero adesso giustamente confuse sotto la sola categoria della *violazione dei sepolcri*, avvegnachè nè tutte sono della medesima indole, nè tutte possono in conseguenza meritare la stessa punizione. Siffatta confusione era d' altronde tollerabile sotto una legislazione che tutta si abbandonava all' arbitrio dei magistrati, non tanto per la definizione del reato, quanto per la determinazione delle pene; e che prescindendo da tutto ciò, fulminava per ciascuna dell' enunziate specie una pena singolare proporzionata alla sua gravezza (9). Ma al presente una, e sempre *correzionale*, essendo la pena per la *violazione dei sepolcri*, sembrerebbe ingiusto il portarne indistintamente l' applicazione anche a quelle specie che presentino in se stesse un reato d' indole diversa, e di diversa gravez-

---

(7) Leg. 3 *in princ.* e §. *si quis in sepulc.* non che §. *penult.* *ff. eod.*

(8) Leg. 14, *ff. de religios.* Leg. 4, *ff. ad leg. iul. pecul.* e leg. 3, *adversus*, *ff. de sepulc. viol.*

(9) Ved. ciascuna delle leggi citate sotto il num. precedente.

za. Così violare la integrità di un sepolcro costruito nell' interno di un tempio a guisa di un *monumento* diretto anch' esso ad abbellirlo, potrebbe costituire ad un tempo non solamente il delitto preveduto nel-l' art. 262, ma anche quello contemplato dall' art. 261. Strano adunque sarebbe il ricorrere unicamente alla pena segnata nel primo, e farne così assorbire un' altra più grave come quella comminata dal secondo dei mentovati articoli. Parimenti violare una *tomba* o una *sepoltura* per denudare un cadavere delle sue vestimenta, per involarle, ugualmente che per involare a fin di lucro la cassa istessa in cui si fosse racchiuso, o per rubare gli anelli o gli orecchini con cui vi si fosse sepolto, costituirebbe senza dubbio anche un *furto qualificato* sia per lo mezzo, sia forse pel valore, sia per lo luogo qualora la tomba si trovasse nell' interno di una *chiesa*. Come dunque supporre che in questi casi si scambiasse l' indole del reato più grave, sol perchè un altro men grave gli servisse di mezzo o si congiungesse alla sua esecuzione (10)?

---

(10) Così ha deciso la *Corte di Cassazione di Francia* con arresto del 17 maggio 1822. Accusati di furto qualificato due individui, che col mezzo di *scalata* e di *frattura* avevano spogliato alcuni cadaveri nel luogo ov' erano stati sepolti, la *Corte Reale di Aix* aveva dichiarato non esservi luogo all' accusa « *atteso che l' involamento di una cosa che non appartiene ad alcuno non può costituire una sottrazione frodolenta portante pregiudizio a colui che è il proprietario della cosa; carattere che deve nulla di meno concorrere perchè vi sia furto punibile agli occhi della legge* ». Ma sul ricorso del Procurator Generale della *Corte di Cassazione*, quella decisione fu annullata nell' interesse della legge col citato arresto « Atteso che la sottrazione fraudolenta di cose che non appartengono a colui che se ne impossessa, e di cui la proprietà non può acquistarsi colla semplice occupazione, costituisce il *furto* definito dalla *legge penale*; che questo furto prende il carattere di *misfatto* o di *delitto* secondo

877. Nel Codice penale di Francia soggiungevasi quindi con tutta ragione, che le pene per la violazione delle tombe o sepolture, dovessero applicarsi *senza pregiudizio delle altre pene prescritte contro ai misfatti o ai delitti che mai vi fossero congiunti* (11). Questa riserva non si è replicata nel corrispondente art. delle nostre leggi. Ma non perciò deve ritenersi come esclusa dalla loro disposizione, poichè anch' esse riconoscono costantemente il principio che l'applicazione di una pena maggiore non può restar pregiudicata da quella di una pena minore, per non dar luogo all' assurdo di veder punito un reato più mitemente quando più grave sarebbe divenuto per la giunta di un altro reato (12). Sembra in conseguenza doversi fuor di dubbio ritenere come legalmente sottintesa la riserba medesima; tanto più per-

che è o nò accompagnato da circostanze cui la legge istessa ha impresso il carattere di circostanze aggravanti; che i sudarj o le vestimenta che ricovrono i cadaveri nei loro feretri, questi feretri istessi, e gli oggetti che vi si ripongono, o che si depositano nelle tombe per esprimere alcune affezioni, o per conservare alcune memorie, hanno una determinazione fissa ed invariabile; che questa determinazione reclama perpetuamente contra l' involamento che mai si faccia di tali oggetti; che non potendo esser messi nella classe degli oggetti abbandonati per divenir la proprietà del primo occupante, alcuno non potrebbe aver diritto di appropriaseli; che la loro sottrazione, non potendo reputarsi esente da frode, è un *furto*, e che questo furto è un misfatto se vi si congiungono circostanze aggravanti ..... (V. Sirey, tom. 22, parte 1, pag. 297). Carnot avverte che la stessa Corte di Cassazione con altro arresto dei 17 aprile aveva deciso allo stesso modo. *Coment. sul cod. pen. art. 360, oss. num. IV.*

(11) Ved. l'art. 360 di quel Codice.

(12) *Nunquam plura delicta concurrentia faciant ut illius impunitas detur; neque enim delictum ob aliud delictum minuit poenam.* Leg. 2. ff. *de priv. delict.*

chè parlando la legge di ogni *violazione* in generale, la pena prescrittavi non potrebbe colpire che quei soli falli ai quali altro carattere criminoso non competesse che la semplice violazione, senza estendersi ad altri qualunque che appalesassero un indole speciale, diversa, e di maggior gravezza.

878. La legge nostra parla poi di *tombe riconosciute ed autorizzate dalla pubblica amministrazione*. Queste espressioni alludevano a quella famosa legge (13) che, poco innanzi alla pubblicazione del Codice, erasi sanzionata in questo Regno per la costruzione dei *camposanti*. Essendosi quindi con detta legge vietata qualunque sepoltura così nelle Chiese che nell' interno dell' abitato (14), era ben regolare che la pena segnata dall' art. in disame non potesse colpire che la violazione delle sole tombe riconosciute solennemente per tali dalla pubblica amministrazione. Ma infelicemente quella legge non ha potuto ancora aver la sua piena osservanza, essendosi per le triste vicende del regno distratti i fondi che eransi accumulati per la costruzione dei camposanti. Fino a che dunque i lodevoli sforzi del provvido Governo (15) non superassero gli ostacoli che a tant' opera si presentano, debbono tenersi come tuttora autorizzate e riconosciute le tombe consuete, per applicarsi a qualunque violazione di esse la pena dell' art. che comentiamo.

879. Gli ufiziali di polizia giudiziaria si veggon

---

(13) Degli 11 marzo 1817.

(14) Ved. il *regolamento* annesso alla detta legge.

(15) Tali sforzi si sono replicati coll' altra legge dei 12 dicembre 1824.

delle volte nel penoso dovere di turbar la pace dei sepolti per assodar la pruova generica di qualche reato. Le norme onde procedersi in tali casi alla disumazione, son date già dalla legge (16); e quindi non saprebbesi riconoscere in simil rincontro violazione punibile, come nè anche saprebbe questa riconoscersi in quelle altre violazioni qualsiensi che avvenissero involontariamente, e senza *dolo* (17).

880. Finalmente è da notarsi che il reato di cui si è trattato non deve confondersi con qualunque altra contravvenzione alle leggi o ai regolamenti relativi alle inumazioni. Simili contravvenzioni vengon prevedute dall' articolo 393, di cui parleremo nel *Titolo VIII.*

---

(16) *Sovrano Rescritto dei 26 aprile 1820* « Per interesse della giustizia è talora necessario che si proceda nelle Chiese alla disumazione dei cadaveri. A conciliare in questo caso il bene della giustizia e la venerazione dovuta ai sacri tempj, S. M. nel Consiglio dei 19 andante ha ordinato che le autorità giudiziarie prima di far eseguire la indicata disumazione debbono chiederne il permesso al Vescovo o al suo Vicario generale se la Chiesa è sita nella loro residenza; e che essendo sita in altri luoghi, la richiesta debba farsi al rispettivo vicario foraneo, ed in sua mancanza alla persona ecclesiastica più degna: che dopo questa dimanda le autorità giudiziarie, senz'attender altro, possono procedere agli atti di loro giurisdizione. Inoltre la M. S. ha ordinato che tale misura debba aver luogo fino alla costruzione dei camposanti dopo della quale non vi sarà più bisogno di permesso per la indicata disumazione. » Questo rescritto è riportato nel *Supplimento alla Collezione delle leggi*, anno 1822.

(17) Per le stesse ragioni addotte riguardo alla violazione dei monumenti, dietro num. 871.

TITOLO V.

Dei reati contro la fede pubblica.

881. La fede pubblica è una delle principali proprietà, uno dei più preziosi diritti del popolo. Essa risiede in tutti quegli oggetti ai quali il Governo o la legge attribuisce una impronta autorevole che ne contrassegna ed assicura la lealtà, sia per provvedere alla maggior facilità del commercio, sorgente primaria della pubblica prosperità; sia per prevenire le frodi nelle contrattazioni qualunque; sia per garentire gli altrui diritti dagli attacchi dell' avido. Or il nemico che direttamente insidia la pubblica fede, è appunto il reato di *falso.* Le specie ne eran molte secondo l'antica legislazione, e tanto tra lor diverse, da non potersi più ravvisare in ciascuna quella tendenza che sola dovrebbe contraddistinguerne l'indole primitiva, non già sul rapporto del danno che ad altrui ne ridonda, ma sul rapporto della semplice offesa a quelle salutari *instituzioni sociali*, che son dirette appunto a tener lontano financo il pericolo dello stesso danno. Le leggi novelle correggendo quasi tutti gli errori delle passate, han circoscritto tra classi più ristrette il reato di *falso*, ed in ciascuna classe han contemplato quelle specie che vi si riferiscono, le han definite, e vi han comminato pene diverse più proporzionate alla lor diversa gravezza. Noi ne tratteremo distintamente coll' ordine stesso che nel codice nostro si è serbato, e noteremo nei luoghi opportuni ciò che, a nostro debole parere, resta a farsi

in questa parte di legislazione penale, perchè niente abbia più a desiderar la scienza, e perchè i dettati della legge vegliante si trovin tra loro in quella costante armonia che attualmente non riusciamo a ravvisarvi.

CAP. I.

Della falsità di monete, di carte, di bolli e di suggelli reali.

SEZIONE I.

Della falsità di monete.

882. Non vi è persona che possa mai crearsi tutt'i prodotti che son necessarj ai proprj bisogni, perciocchè non evvi alcuno che possegga ad un tempo gli elementi ed i mezzi di ciascuna produzione. Convien quindi che si occupi solamente di quella che sia alla sua portata, e che poi si dismetta della quantità superflua della stessa per proccursi col cambiarla gli altri oggetti, il consumo dei quali è indispensabile per soddisfare alle sue occorrenze. Or la *moneta* è l'istrumento principale, e forse necessario per siffatte *permutazioni.* Essa serve ad un tempo e per designare il valore delle cose messe a cambio, e per formarne l'equivalente. E di fatti la permuta non potrebbe al certo eseguirsi senza calcolare il valore rispettivo delle cose che ne debbon formare l'oggetto; e questo calcolo sì necessario perchè l'uno dei permutanti non venga pregiudicato dando meno di quel che riceve, non

potrebbe certamente farsi, senza confrontare i due oggetti colle quantità di un terzo prodotto che mai potessero indi acquistarsi col cambio sia dell' uno sia dell' altro (1). Quando ignota era la *moneta*, e le principali ricchezze facevansi consistere negli animali addetti alla coltura dei campi, gli oggetti del cambio confrontavansi ad un bue, o ad un determinato numero di pecore, ragguagliandosi l' utile che provveniva dalle cose in permuta sulla base di quello che ricavavasi da siffatti bestiami. Avevasi così un calcolo, il più approssimativo che fosse possibile, del valore rispettivo di ciascuna cosa; avevasi a buon conto ciò che si disse *prezzo volgare*, il quale se non altro serviva di una certa norma ai contraenti per valutar quello delle merci che permutavano.

883. Ma ciò non bastava al certo per agevolare le permutazioni in modo che potessero farsi sempre e dovunque, e che in conseguenza sempre riuscisse a chicchessia di dismettersi utilmente delle derrate abbondanti per provvedersi opportunamente di quelle che gli mancavano. Facile da una parte non era nè il conservar guari le prime per attender l' occasione di cambiarle, nè il trasportarle ovunque avevasi speranza di rinvenir le altre. Dall'altra parte, quando pur simili difficoltà avessero potuto superarsi, non osavasi

(1) *La quantità dei prodotti*, dice Say, *che può acquistarsi con un prodotto, è quella che ne dimostra il valore. Ogni prodotto vale ciò ch' è capace di acquistare. E quando si vuol paragonare il valore di due prodotti, si confrontano le quantità di un terzo prodotto, che l' uno e l' altro è capace di acquistare. Si dice che quella stoffa con cui si possono ottenere due tumoli di frumento, vale due volte più di quella con cui non può ottenersene che uno.* « *Cours complet d' économie politique pratique*, p. 3, *prim. divis. ch. 1.*

troppo di affrontarle, stante il timore di non veder poi effettuito il cambio per lo rifiuto di ciò che andavasi ad offrire. Convenne adunque rimuover del tutto gli ostacoli, cercare una materia che fosse incorruttibile e di comoda custodia, che fosse poco voluminosa e perciò facile a trasportarsi, che fosse in fine pregevole presso tutt' i popoli e dovunque, per far di essa non solamente il segno rappresentativo del valore, ma anche l'equivalente di tutto ciò che intendesi di acquistare (2); per farne a buon conto quel che indi si è detto *prezzo eminente.*

884. Or i metalli, e specialmente l'*oro* e l'*argento*, si offriron tosto come materie dotate di siffatte qualità. Ed in vero 1.° sono essi durevoli, e resistono alle ingiurie degli anni senza che coll'usarsene risentano alcun notabile deterioramente — 2.° Sono di una materia omogenea, e conservan sempre le loro proprietà metalliche, che possono agevolmente depurarsi da qualunque corpo estraneo — 3.° Son comodamente divisibili in minime parti, senza che da tal divisione resti punto alterato il loro valore. — 4.° Questo valore non è, come quello degli altri prodotti qualsivogliano, soggetto a variazioni subitanee, che possano far temere al possessore una perdita sensibile o un sensibile ribasso — 5.° Il loro uso finalmente è comune a tutto il mondo, cosicchè possendendoli si è certo di non vederli rifiutati da chiunque e dovunque in cambio di quegli altri prodotti

(2) Comunemente definivasi per lo innanzi la *moneta* esser solamente il *segno rappresentativo dei valori.* Quanto inesatta fosse una tal definizione, si è luminosamente dimostrato dal profondo SAY, op. e l. cit. cap. 6.

che si vogliano acquistarne. Questi metalli quindi furono addetti come istrumenti di *permutazioni*, e così immense facilitazioni ottenendosi nel commercio, provaronsi tosto quei vantaggi cui per lo innanzi non era dato di aspirare.

885. Questi vantaggi però e queste facilitazioni non sarebbero completi se i metalli dovessero somministrarsi in *verghe* o in altri pezzi informi. Potendo essi alterarsi con diverse proporzioni di lega, o si correrebbe il pericolo di essere ingannato sul loro valore, o per allontanare un tal pericolo s' incontrerebbe la necessità di una verificazione alquanto difficile, e sempre imbarazzante. E d'altronde non conoscendosi anticipatamente a quanto ammonta precisamente il valore della merce qualunque che intendesi acquistarne, perchè sempre subordinato alla libera convenzione dei permutanti, si sarebbe o nella impossibilità di darne l'equivalente con quei pezzi che sarebbonsi approntati, o nell' obbligo di dividerli e suddividerli per ridurli a tal equivalente, o nella circostanza di non poter soddisfare la plusvalenza in uno degli oggetti del cambio per quelle piccole frazioni che non potessero compensarsi con una parte qualunque, ed anche la più tenue, del metallo prezioso. Tutto ciò incepperebbe senza dubbio il commercio, che tanto più utile addiviene per quanto più è rapido.

886. Per togliere in conseguenza siffatti altri ostacoli, fu d'uopo 1.° segregare tra' mentovati metalli quelli che dovevano addirsi come mezzi alle permute da quelli che dovevan lasciarsi per l' abbellimento delle case, per l' ornamento delle persone, pel servizio delle mense, e per la fabbricazione di mobili o utensili ne-

cessarî agli usi della vita; 2.° ridurre i primi in pezzi di diverso peso, per esser così nel caso di uguagliare agevolmente il prezzo della merce che intendesi acquistarne; 3.° fissare stabilmente il rapporto del valore del metallo più prezioso a quello dell' altro men pregevole, perchè quelle frazioni di prezzo che per la loro tenuità non potessero compensarsi con un pezzo qualunque del primo, si compensassero con uno o più pezzi del secondo; 4.° contrassegnare ciascuno di tali pezzi in modo che vi si vegga precisamente indicato il rispettivo loro valore, e con un marchio autentico che fosse ad un tempo difficile a contraffarsi, e contraffatto facile a riconoscersi, e che richiamasse poi tutta la confidenza del pubblico, perchè senza il bisogno di alcun saggio o di alcuna misura per verificare la bontà o il peso dei pezzi così contrassegnati, gli riceva con tutta fiducia secondo il valore che legalmente si è ad essi attribuito, e corrà così rapidissimo il commercio, allontanati alla per fine tutti quegli ostacoli che potevano incepparlo.

887. Or i pezzi di metallo così appunto ridotti han preso il nome di *monete* (3); e come non evvi autenticità in un marchio qualunque che non emani direttamente dal popolo o da chi lo rappresenta, così costui ha esclusivamente il diritto d'imprimerlo, e quindi quello di coniar le monete o fabbricarle; del pari che l'obbligo di vegliare sulla loro lealtà, e di allontanare con tutt' i mezzi che sono in suo potere non tanto l' inganno quanto il timore di un inganno qualunque sulla

---

(3) Forse *a monendo* perchè porta in se stessa la indicazione del suo valore, o perchè rappresenta altresì il valore della cosa che con essa si acquista.

bontà o sul valore delle stesse, poichè questo sol timore basterebbe per pervertire del tutto i vantaggi che dall' uso delle monete il commercio consegue.

888. Ciò premesso egli è agevole il comprendere che il reato di *falso* sia precisamente quello che miri a tanti danni. La giusta premura di prevenirli ha fatto sì che non siavi alcuna tra le passate legislazioni che abbia omesso di vendicarlo col mezzo delle pene. Ma non tutte poi ne han contraddistinta la vera indole politica, nè tutte han saputo serbare nella punizione di esso quelle proporzioni che sembravan suggerite dalla diversità del danno che le varie sue specie presentano. Ed in fatti cominciando dal diritto romano, esso pervenne a scorgervi una offesa alla *Suprema Maestà del Principe*, ed a fulminarvi in conseguenza senz'alcuna distinzione, quelle stesse pene che trovavansi comminate contra i delitti di *lesa Maestà* (4). Le antiche leggi del regno camminarono sulle stesse tracce, o per meglio dire sugli stessi errori; se non che lievi modificazioni portarono alla severità delle pene per alcune specie del reato che si ritennero come meno dannose alla società ed al commercio (5). La *legge penale*, che fu quindi tra noi immediatamente sostituita all' osservanza del diritto romano, deviò del tutto

---

(4) Leg. 2, *Cod. de falsa moneta* — La ragione di ciò si deduce dalla Leg. 3, *Cod. de veteris numismatis potestate*. Il falso di simil fatta dicevasi contenere ad un tempo e l' usurpazione dei diritti annessi alla suprema Maestà, e l' irriverenza alle immagini dei Principi impresse sulle monete. — Ved. nel Vol. IV, num. 63 e seguenti.

(5) Questa differenza di pene, come nota FILANGIERI, si stabilì tra il falso per la fabbricazione della moneta falsa e quello per l' *alterazione* o *rasura* delle monete vere. V. *Scienza di legislazione*, *Lib.* 3, *parte* 2, *cap.* 47, *tit.* 4.

*

dai principj di esso; e lungi dal riconoscere nel falso nummario un *delitto di maestà*, vi scorse un attentato alla pubblica confidenza, una *falsità pubblica*, ed insieme un *furto pubblico*, e ne mitigò sensibilmente le pene a fronte di quelle altre che trovavansi per lo innanzi pronunziate (6). Le leggi veglianti in fine seguendo le orme del diritto francese, ma mitigandone parimenti il rigore, guardano nel reato in disame, meno la fraude che ne sorge ad altrui, che l'*offesa alla pubblica fede*; comunque per altro ne graduassero le pene sull'aspetto ancora del maggiore o minor danno che può produrre nelle sue conseguenze.

889. In tre modi pertanto s' incorre nel reato secondo le leggi medesime, cioè 1.° falsificando le monete; 2.° introducendo o spendendo le monete false; 3.° finalmente fabbricando gl' istrumenti come falsificarle. Noi ne tratteremo distintamente nei tre §§ seguenti, parlando nel IV delle altre misure che le stesse leggi hanno adottate per impedire o che il reato si compia, o che compiuto rimanga occulto ed impunito.

§. I. *Falsificazione della moneta.*

890. Non tutt' i giuspubblicisti convengono sul punto in cui debba ritenersi per *consumato* il misfatto di *falsità nummaria*. Alcuni sostengono che il fatto della falsificazione comunque già compiuta, non sia che un fatto *preparatorio*, cioè un avviamento alla frode cui il delinquente ha in mira, e che per ciò

---

(6) Art. 145 e seguenti, *Leg. dei 20 Maggio 1808* — La pena per un tal falso non poteva eccedere quella dei *ferri perpetui*.

dalla esecuzione di questa frode debba farsi dipendere la esecuzione e'l compimento del misfatto, cioè dall' atto di colui che mette in circolazione come vera la moneta falsa (1). Alcuni altri per l'opposto osservano che trattandosi nella specie di un misfatto gravissimo sì per l'allarme che diffonde nella società, sì pel numero delle vittime che può colpire e delle persone che possono prendervi una parte anche involontaria; di un misfatto la di cui preparazione istessa offre un concorso di atti talmente premeditati e tanto incompatibili con intenzioni oneste o indifferenti, ch' ei sia impossibile di non attribuire all' agente la più ferma risoluzione di trarre un profitto illecito dall' istrumento che si ha preparato; di un misfatto in fine di cui per quanto è lunga e difficile la preparazione, altrettanto rapida e facile l' esecuzione: possa senza inconveniente alcuno definirsi nella sua specie, e punirsi come un misfatto di proprio genere, indipendentemente da quello cui serve realmente di mezzo (2).

891. Le nostre leggi, non deviando guari dalle antiche, han rigettata del tutto la prima dell' esposte teorie, ed hanno in parte adottata la seconda. Se è vero che il falso, giusta il concetto del delinquente, non è che una preparazione alla frode in danno del privato, e che questa frode non si consuma che collo spendere la moneta falsa, pur tuttavolta non è men vero che il falso in se stesso contiene altresì tutti gli elementi di un misfatto già

(1) Bentham, *traités de législation, princip. du code pénal*, 1 *part*, *chap.* 3.

(2) Rossi, *traité de droit pénal*, *Liv.* 2, *chap.* 27.

perfetto e completo nel suo genere, non tanto in faccia ai privati che possono restarne colpiti, quanto in faccia alla società intera, sì perchè chi lo ha commesso ha già attaccato di fronte la pubblica fede, quella cioè annessa ai pubblici marchi ed alle pubbliche impronte, sì perchè ha già usurpato e conculcato i diritti della società istessa ed ha in pari tempo compromesso ed offeso l'alta dignità del Sovrano, dei di cui stemmi e della di cui immagine ha audacemente abusato per turpissimo fine di fraude e d'inganno.

892. Lungi quindi l'idea che le stesse leggi considerassero per ombra un tal *falso* come un fatto preparatorio di altro reato, lo ritengono come un misfatto già perfetto, subito che racchiuda in se gli estremi che esse richieggono nel definirne ciascuna specie. In questa definizione adunque convien alquanto fermarci, per indi discendere alle pene con cui esse lo reprimono. Il misfatto esiste in ciascuno dei tre seguenti casi; 1.° *quando si sia contraffatto o alterato il peso o la bontà del* fino *delle monete di oro o di argento, che han corso legale nel regno*; 2.° *quando si sien contraffatte monete di rame che parimenti han corso legale nel regno*; e 3.° *quando si sieno nel regno contraffatte o alterate monete straniere ad oggetto di diffonderle* — Art. 263, parte 1, e 2, ed art. 266.

893. Si falsifica la moneta tanto col formare di pianta la moneta falsa quanto coll'alterare la vera. Il diritto romano discendeva financo a dinotare i modi con cui cadevasi sia nell'una sia nell'altra specie di falso. Per la prima questi modi eran due cioè

1.° il *coniare* (3), e 2.° il *fondere* le monete (4). Per la seconda poi eran cinque, cioè 1.° il *raschiare* le monete vere nella loro superficie (5); 2.° il tagliarle all'intorno (6); 3.° il *tingerle* o il *colorarle* per farle comparire di materia migliore (7); 4.° il *lavarle coll' acqua trisulca*, cioè coll' *acqua forte*, per estrarne parte della materia che le compone, o il viziarle in qualunque modo per diminuirne il valore (8); e 5.° il *disfarle* del tutto per toglierle affatto dall' uso cui sono addette (9).

894. Le leggi veglianti si son poi dispensate da tante particolari spiegazioni. La prima specie di falso si è espressa colla voce *contraffare*, la quale nell' atto che comprende e la fusione ed il conio, senza per anco escludere gli altri modi qualunque con cui forse si riesca parimenti a fabbricar monete, indica assai meglio l' estremo necessariamente richiesto per la esistenza del misfatto, l' imitazione cioè nella moneta falsa, del tipo e del marchio della vera (10), esclusa essendo dalla sanzion penale della legge la

(3) *Qui falsam monetam percusserit*. Leg. 19. *ff. de leg. Cornel. de falsis*.

(4) *Qui nummos adulterinos flaverit* (Leg. 9. ff. eod.), *vel falsa fusione formaverit* (Leg. 2, *Cod. de falsa moneta*).

(5) *Qui nummos raserit*. Leg. 8. *ff. eod.*

(6) *Qui monetam circumciderit, adroserit*, etc. Leg. 1, *Cod. Theodos. de falsa moneta*.

(7) *Qui nummos tinxerit vel finxerit*. L. 8. ff. *de Leg. cornel. de falsis*.

(8) *Qui nummos laverit, purgaverit, corruperit, vitiaverit, deminuerit, vel viti quid addiderit*. Leg. 9. *ff. eod. Cod. theodos.* Leg. 6. *de falsa moneta*, e Leg. 2 *de ponderatoribus*.

(9) *Qui pecuniam conflaverit*. Leg. 1. *Cod. Theodos. si quis pecun. conflaverit*.

(10) Questa è ciò che presso i romani dicevasi *fictio, adultera*

fabbricazione di pezzi di metallo qualsisieno in forma bensì, in materia, ed in peso eguali alle monete, ma senza quelle figure o quelle indicazioni che contraddistinguon queste come soli *istrumenti di cambio*, e che come tali fanno a primo aspetto riceverle e ritenerle dal pubblico (11).

895. La seconda specie poi si è dalle stesse leggi

---

imitatio, come nella leg. unica, *Cod. Theodos. si quis solidi circ.* e nella cit. leg. 8, *ff. de leg. cornel. de fals.* « *Fictile*, dice il chiarissimo Nicolini, è ciò che materialmente si forma dall' argilla. » Quindi *fingere* indicò il dar nuova forma alla materia; ch' è una » delle specie di *falso di cosa*. E siccome l' uomo non può dar nuova » forma alle materie, se non rinvenendo queste fra quelle che vede » in natura, ed imitandole, così *fingere* è sinonimo di *rinvenire*, *in-* » *ventare*, *imitare*; ed i vocaboli *inventare*, *fingere*, *imitare*, son » diventati comuni alla poesia, alla pittura, a tutte le belle arti. » Aggiuntovi il *dolo malo* e la *frode*, *fingere*, *finzione* son voci an- » ch' esse ch' esprimono la *falsità di fatto*, e la imputazione morale » delle azioni punibili per legge — Se non che per esprimere la si- » significazione rea, non italiani amiamo più la parola CONTRAFFA- » CIMENTO, che le parole *imitazione*, *finzione*. L'imitazione non copia » la natura qual' ella è, nè la dà per vera, *ma il più bel fior ne* » *coglie*, e da più bellezze finge e crea una bellezza idealmente per- » fetta, senza ingannare alcuno nè nella materia, nè nei mezzi che » usa. Il *falsario contraffà*, non *imita*; perciocchè quello che fa, lo » fa contro il vero, e dà al falso faccia di vero, e gliela dà per » illudere compiutamente e far che il falso sia creduto per vero. » — *Proced. penale*, *p. 2*, §. *873*. —

(11) Ved. sopra, num. 885 ed 886. Quindi è che con ragione la *Corte di Cassazione di Francia* con *arresto dei 28 novembre 1817* decise non esister falso per contraffacimento a carico di colui che aveva bensì formato monete di *cinque soldi* (di *pluquettes*) e di *dieci liardi*, senza però darvi alcuna impronta. « Atteso che, dicesi nel » mentovato *arresto*, un pezzo di metallo non reputasi *moneta* se » non quando porti in tutto o in parte il *conio* o l' *impronta del* » *Sovrano* da cui emana; che nel contraffacimento di simili mo- » nete ha fatto il Legislatore consistere il misfatto di *falsità di mo-* » *neta*; donde segue che non trattandosi nella specie di contraffaci- » mento di tali monete, non si può applicare agl' imputati la pena » stabilita dalla legge ec. ec. Ved. DALLOZ, *art.* FAUSSE MONNAIE. —

espressa colle voci *alterare il peso o la bontà del fino* (12). Vi entran quindi il primo, il secondo, ed il quarto dei modi dinotati nel diritto romano (13). Vi si comprende similmente il terzo; se non che il progresso dei lumi avendo suggerito ai governi di assegnare a ciascuna specie di moneta un tipo a se particolare che la contraddistingua da qualunque altra di diverso valore sia dello stesso sia di altro metallo, il colorarla cioè l' inargentarla o indorarla, riesce per lo più inutile per attribuirle un titolo diverso da quello che si attacca al suo tipo (14). Non

---

(12) *Fino* dicesi il grado della purità o dell'eccellenza del metallo di cui si compongono le *monete*. Nella celebre legge sul *sistema monetario del regno*, dei 20 aprile 1818, il *fino* appellasi TITOLO. Esso per le *monete di argento* è di 833 1/3 millesime parti di argento purissimo, così detto *di coppella*, e di 166 e 2/3 millesime parti di *lega*, che ricade a cinque sesti di *argento puro*, e ad un sesto di *lega*, (art. 1) — Per le *monete di oro* poi il titolo è di 996 millesimi, che corrisponde, secondo l' antico modo di valutare la bontà dell' oro, a carati 23, e novecento quattro millesimi di carato — (Art. 8.) Il peso anche vien dinotato dalla stessa legge per ciascuna moneta, non escluse quelle di rame; ed in fine si prescrive che le monete qualsiensi fabbricate nelle Regie Zecche non possono esser messe in corso, se prima non ne sia stato verificato il titolo ed il peso a norma della stessa legge, dopo i saggi da farsi con tutte le regole chimiche; salve le pene prescritte dalla legge contro i monetarj falsi; da applicarsi in caso di *frode* nella esecuzione dei saggi — Art. 19 e 22 — Il *Codice penale di Francia* non parlava che di *contraffacimento* o *alterazione*. Tra noi si è meglio precisato il senso di quest' espressioni, perchè non possa confondersi coll'alterazione punibile qualunque altra che mai avvenisse senza l' intenzione diretta di viziar la moneta, come son quelle che avvengono quando si gioca colle monete, restando ammaccate, o deformate dai loro urti rispettivi, o in altro modo. *etc.*

(13) Ved. num, 893.

(14) Ciò non ostante se mai un simil falso si commetta, non intendiam punto affermare che debba restar escluso dalle sanzioni della legge. Una *Corte Criminale* aveva così opinato in Francia; ma la decisione

vi entra poi il quinto, perciocchè la moneta comunque addetta a servir di *prezzo eminente* in qualunque contrattazione, non cessa perciò dall' essere anch' essa una merce che si offre e si riceve in cambio di altre. Divenendo quindi una proprietà esclusiva di colui che la riceve o che la possiede, può a sua voglia disfarla, ridurla ad altri usi privati, distruggerla anche del tutto, senza che il pubblico commercio o qualunque altra persona ne risenta alcun danno (15). Ove dunque trattisi di alterazione, e precisamente di quella in cui il reo sia sorpreso prima di compierla, occorre secondo lo spirito delle nuove

fu cassata, osservandosi « che imbianchire con argento monete di rame costituisce un vero contraffacimento, cioè una imitazion frodolenta » di monete di argento; che la disposizion della legge è generale, e non » distingue le contraffazioni di un effetto più o meno durevole, di una » più o meno esatta somiglianza, le quali alterino o pur nò i segni indi» canti il vero valor delle monete; e che d' altronde l' interesse del » commercio non permette di esigere che i privati, nei pagamenti che » ricevono, sieno obbligati ad esaminar da vicino e minutamente le » impronte delle monete che loro son date. » — *Arresti della Corte di Cassazione dei 7. Nebbioso, anno X, e 4 luglio 1811.* Nondimeno Carnot, quantunque convenga su questo principio, pure vorrebbe che in simil caso competesse la pena della falsità in *monete di rame*, perchè non si sarebbero alterate che le monete di rame — (*Com.ent. sur le cod. pénal, observat. num. X et XI, art. 123*). Noi gli risponderemmo con Dalloz, che non si tratterebbe punto di alterazione in moneta di argento, ma di contraffacimento di moneta di argento, poichè in verità si sarebbero frodolentemente imitate le monete di argento per ispendersi come tali. *Jurisprud. gén. art.* fausse monnaie, *in princ. num. 7.*

(15) Questo principio è stato solennemente proclamato coll' art. 12 della citata legge dei 20 aprile 1818. « *Sarà permesso a chiunque di poter liquefare le monete, ridurle in verghe, ed avvalersene per lavori, per esportazioni o per altro uso.* » Le antiche leggi vietavano anche di estrarre dal Regno qualunque somma in moneta effettiva di oro o di argento, ma l' art. 11 della medesima legge ha tolto pure un tal divieto.

leggi, assodare indispensabilmente ch' ei si proponeva di farla in modo da non sottrarre per sempre la moneta dalla sua destinazione, ma diminuirla bensì di pregio per indi ritornarla al commercio; avvegnachè in mancanza di questo estremo, la semplice alterazione potrebbe ascriversi tra i fatti emergenti dal diritto di proprietà, e mancherebbe così ogni suggetto di giusta punizione.

896. Queste due specie di falso, il *contraffacimento* cioè e l'*alterazione*, non son però comuni, come lo erano per l' antico diritto, ad ogni sorta di monete. Il nostro legislatore di entrambe ha favellato relativamente alle *monete di oro e di argento* nella prima parte dell' art. 263, laddove non ha parlato che del solo *contraffacimento* nella definizione del falso nelle *monete di rame*, come dalla seconda parte dello stesso articolo. Tal differenza sorge da ciò che se l'alterare la moneta di oro o di argento, come il limarla o il raschiarla o il tosarla può recare un qualche vantaggio, perchè comunque piccola fosse la parte del metallo che da quelle si stacca, ha sempre in se un valore; il praticar lo stesso nelle monete di rame non può giovare a nulla pel falsario, sì perchè niun sensibile valore hanno le particelle di rame dalla moneta estratte, sì perchè quando pur ne abbiano alcuno, questo non basterebbe nè anche a compensare l'incomodo ed il lavoro che nell'alterazione si sarebbe impiegato. Questa adunque non meritava di esser punto preveduta dalla legge, come una specie di falso che non può accadere, poichè non può sospingervi il fine del turpe lucro che serve unicamente di spinta a tal misfatto.

897. Trattandosi poi di *contraffacimento* la legge non distingue punto la maggiore dalla minor somiglianza tra le monete false e le monete vere, ma si contenta invece di veder contraffatta una moneta qualunque, di vederla cioè formata ad una qualunque somiglianza colla vera (16), per punirne l'autore quando anche non sia riuscito ad imitarla perfettamente (17). Esistendo sempre la possibilità dell'inganno nel contraffacimento in disame, vi esiste parimenti il soggetto della pena a senso della legge (18).

898. Questa pena non è però la stessa in tutt'i casi. Si distingue sulle prime il falso nelle *monete di oro* e di *argento* dal falso nelle *monete di rame*. Queste ultime non si adoperano che nelle contrattazioni per oggetti di tenue valore. Il danno quindi che può derivarne non è lo stesso che quello che si teme dalla falsità delle altre monete. D'altronde il

---

(16) Ved. sopra, num. 895, nota 14.

(17) Così si è deciso in più rincontri dalla *Corte di Cassazione di Francia*, e specialmente coll' *arresto* dei 5 ottobre 1821, riferito da DALLOZ, l. cit.

(18) Lo stesso pur direbbesi quando invece si fosse riuscito a contraffar la moneta in modo che si riconosca in tutto simile alla vera non solamente per l'impronta, ma anche pel peso e per la bontà del fino. Alcuni giuspubblicisti avrebbero voluto che, mancando in tal caso la frode sul valore delle monete, il falsario fosse punito con pena assai più mite, poichè non avrebbe commesso che tutto al più un picciol danno agl'interessi del Fisco — FILANGIERI, *scienza della legislazione*, *Lib. 3*, *parte 2*, *cap. 47*, *tit. 4* — Ma la legge non ha tenuto conto di un caso che oggi deve ritenersi come impossibile ad accadere, poichè avendo i lumi della economia politica suggerito ai Governi di portare il *valor nominale delle monete* quasi al paro del valore reale del metallo che le compone, non è più a supporsi che queste si contraffacciano nella sola mira del lucro del conio, che o è nullo, o è tanto tenue da restar assorbito dalle spese di fabbricazione — *Quod perraro accidit praetereunt legislatores.*

lucro che si spera dall' uno essendo di gran lunga minore di quello che si spera dall' altro falso, ha bisogno di un ostacolo minore per esser prevenuto. Quindi è che il falso nelle *monete di oro e di argento* vien punito coll' *ergastolo*, laddove quello nelle *monete di rame* vien punito *coi ferri in secondo grado* (19). (Art. 263).

899. Si distingue in secondo luogo il falso commesso dai privati da quello commesso nelle stesse officine delle regie zecche dagl' *impiegati con nomina regia* e *ministeriale* per fine di lucro. L' abuso del proprio ufizio, e della confidenza che il Governo in loro ripone, accresce la gravezza del misfatto, così che la pena, giusta la prima distinzione, si accresca rispettivamente di un grado. Cit. art. 263, *parte terza.*

900. Si distingue in terzo luogo il falso nelle monete che *han corso legale nel regno*, dal falso nelle *monete straniere*. Per *corso legale* s' intende quello che vien prescritto dalla legge, così che la moneta non possa da alcuno rifiutarsi per prezzo di ciò che gli si deve, e secondo il suo valor nominale, cioè secondo il valore che la stessa legge le attribuisce. Tali son tra noi tutte le monete *nazionali*, quelle cioè che si son finoggi ed in qualunque tempo coniate nelle *regie Zecche* di *Napoli* e di *Palermo* (20),

---

(19) L' abolito *Cod. penale di Francia* puniva l' uno colla *morte*, e l'altro coi *lavori forzati perpetui*—Art. 132 e segu. Perciò dicemmo che la nostra legge abbia mitigato il rigore a fronte di tutte le altre che l' han preceduta — Ved. sopra, num. 888.

(20) Art. 10, cit. *legge dei 20 aprile 1818.* — *Tutte le monete di argento, di rame e di oro coniate sino al giorno di oggi nelle nostre zecche di Napoli e di Palermo, sotto al nostro regno, dei nostri legittimi predecessori, in tempo dell' anarchia del 1799, e dei due ultimi*

e tali anche sono le così dette *pezze* e *mezze pezze di Spagna* (21). Fuori di queste monete, le altre *straniere* qualsivogliano possono bensì darsi e riceversi, ma sol quando v' interceda il libero consenso di ambe le parti, ed in tal caso nè anche si spendono o si ricevono secondo il loro valore nominale, ma bensì secondo il loro valore reale, cioè secondo quello ch' è inerente al metallo di cui son formate (22).

---

occupatori dei nostri reali dominj al di quà del faro, si rimarranno in corso, secondo il loro valore nominale. Per le sole monete di rame di grana due e mezzo, di grana quattro, e di grana cinque coniate precedentemente al nostro decreto dei 21 febbrajo 1816, quantunque detto valore sia in esse indicato, si rimarrà ferma la riduzione portata con dec. dei 2 di gennajo 1815, confermata col detto nostro decreto dei 21 febbrajo 1816—Le sole monete di oro, tanto le antiche quanto le nuove, saranno ricevute a peso. Ogni acino mancante di peso di Napoli nelle antiche monete sarà valutato grana tre; e nelle nuove grana tre e mezzo.

(21) Art. 13, ivi. — *Rimangono confermati i nostri decreti dei 23 febbrajo, e 13 aprile di questo anno, coi quali le tariffe delle monete estere di oro e argento pubblicate in tempo dell' occupazione militare, sono state abolite. Le sole pezze di Spagna, dette volgarmente* PEZZI DURI, *saranno in corso al prezzo di carlini dodici e grana quattro di Napoli, che corrispondono nei nostri dominj al di là del Faro a tarì dodici e grani otto. Le* MEZZE PEZZE *saranno in corso per la metà del suddetto prezzo; e le loro frazioni minori non avranno alcun corso, secondo che col detto decreto dei 13 aprile è stato da noi ordinato.* — (N. B. Attualmente il prezzo dei *pezzi duri* è di carlini dodici e gr. cinque, e quello delle *mezze pezze* di gr. sessantadue e mezzo, giusta il Real decreto dei 2 ottobre 1832.)

(22) Questo principio è stato solennemente riconosciuto da diverse disposizioni legislative, che crediam utile di trascrivere in questo luogo.

I. *Real Decreto dei 23 febbraio 1818.* — FERDINANDO I. cc. ec. — « Considerando Noi che, secondo i sacri principj di pubblica economia, le monete *estere di oro e di argento* non sono che preziosi metalli, la di cui valutazione dipende dal cambio, ossia dai rapporti di credito e debito delle nostre piazze, siccome fu da noi dichiarato con nostro *editto* dei 19 dicembre 1805 — Considerando che nel tempo della *occupazione militare* sono state pubblicate molte *tariffe* delle monete di oro e di argento, fondate piuttosto sui rapporti politici in

Or è evidente che quest'ultime monete non meritano precisamente un tal nome, poichè non son tra

---

quei tempi vigenti, che sul vantaggio reale del commercio dei nostri sudditi.... Abbiam decretato, ec... Art. 1. Le dette *tariffe* non saranno più in vigore per quanto riguardano le *monete di oro straniere*, le quali saranno in conseguenza riguardate nel nostro regno come *metallo* — La *borsa dei cambj di Napoli*, *Palermo*, e *Messina*, nei loro listini settimanili ne indicheranno il corso: questo corso fissato a questo modo, come quello di ogni altra derrata di commercio, non produrrà obbligazione a riceverle in pagamento, ma servirà soltanto di norma nei giudizj di commercio secondochè le leggi prescrivono — 2. Le casse regie, ed il *banco delle due Sicilie* non potranno d'oggi innanzi ricevere le dette *monete di oro estere*, non essendo più considerate come *moneta corrente*. — 3. Per le monete *estere di argento* rimarranno per ora in vigore le tariffe anzidette nei nostri dominj al di quà del faro, e per conseguenza saranno ricevute nel nostro *banco delle due Sicilie* e nelle *regie casse*. — Il nostro *Consigliere Ministro* ec. è incaricato della esecuzione del presente decreto. »

II. *Real Decreto dei 13 aprile 1818*. — Ferdinando I. ec. — « Considerando che il nostro decreto dei 23 febbrajo di questo anno ha consacrato il principio di pubblica economia che le monete estere ec... (come sopra) — Considerando che cogli art. 1 e 3 dell'anzidetto decreto le *tariffe* pubblicate in tempo dell'*occupazione militare* sono state abolite per le monete di oro, ma lasciate provvisoriamente in vigore per quelle di argento — Volendo noi anche alle monete estere di argento diffinitivamente applicare lo stesso principio — Decretiamo, ec. Art. 1. Le tariffe delle monete di argento estere sono abolite (il tutto come si era disposto per le tariffe delle monete di oro col decreto dei 23 febbrajo) — 2. Sarà solo eccezione a questa regola la *moneta di Spagna* detta *pezzi di Spagna* o *pezzi duri*, di coniazione anteriore al corrente anno 1818 — Questa moneta, in riguardo di esser nel levante nelle transazioni commerciali, ricevuta in preferenza d'ogni altra, e di essere stata in corso autorizzata per molti anni nei nostri dominj al di là del Faro, sarà d'oggi innanzi generalmente in corso in tutto il nostro regno, al prezzo, ec. — 3. Per le *pezze di Spagna* di coniazione di questo anno e degli anni successivi, ci riserbiamo di accordar loro lo stesso corso, dopo che ne sarà fatto il saggio nella nostra zecca — (*Avvertasi che col Real Decreto de' 2 ottobre 1832, mentovato nella nota precedente, nell'atto che si è aumentato il prezzo di tali pezze e mezze pezze, si è ordinato altresì che sieno in corso tutte quelle di coniazione anteriore a quell'anno*) — 4. In conseguenza del-

noi veri istrumenti di cambio, nè rappresentano il *prezzo eminente*, come lo abbiam sopra definito. Chi adunque le falsifica commette bensì un reato, ma d'indole quasi del tutto diversa dal falso nummario, perchè affine a quella specie di frode che ha luogo allorchè per lucro si alteri la qualità di una merce offerta in cambio. La sua pena in conseguenza vuol esser di gran lunga minore a quella del *falso* nelle *monete in corso*, anche perchè gli effetti di quest'ultimo, a differenza del primo, ridondan tosto su tutto il commercio in generale, e son tanto più facili a risentirsi in quanto che al contraente non è permesso, senza esporsi al pericolo di una pena, nè di domandarne un saggio per verificarne la bontà (23), nè

---

l'art. 2 le *pezze* e *mezze pezze di Spagna* non potranno esser rifiutate in pagamento, che quando sieno *ritagliate*, intendendosi per ritaglio la mancanza del loro contorno legale — Il Ministro ec.

III. *Legge dei 20 aprile 1818.*— Art. 14 — Ferma restando detta nostra disposizione (enunciata nell'art. 13 che abbiam trascritto nella nota 21, sopra); il nostro *Ministro delle finanze* pubblicherà una sua ordinanza per solo regolamento nel giudizio dei nostri sudditi sul valore intrinseco di dette estere monete. Questa ordinanza indicherà il loro prezzo di corrispondenza per le monete estere di argento colle nostre monete di argento, e per le monete estere di oro colle nostre monete di oro. Calcolato il detto prezzo sulle proporzioni del *fino*, e per le sole monete di oro di titolo inferiore a 995 millesimi, sarà fatta la deduzione della spesa del raffinamento, onde porle col valore intrinseco delle nostre monete in perfetta proporzione. La stessa ordinanza indicherà benanche il giusto peso di ciascuna moneta estera di oro e di argento, il suo titolo e la quantità del *fino* che vi si contiene, ed il prezzo ancora delle masse di dette monete, a libbra per quelle di argento, e ad oncia per quelle di oro. Finalmente per le monete di oro sarà indicato ancora il valore di ogni acino mancante in corrispondenza del suo titolo. »

(23) In quanto alle monete di oro l'art. 10 della cit. legge dei 20 aprile 1818, permette che nel riceversi se ne verifichi soltanto il peso; ma per le monete di argento l'art. 4 della stessa legge prescrive che

di ricusarle giusta il loro valor nominale (24). Ferme quindi per la falsità di tali monete le pene dinotate nei due numeri precedenti, l'art. 266 impone quella del *primo grado dei ferri nel presidio contra chiunque abbia contraffatto o alterato monete straniere ad oggetto di diffonderle.*

901. L'art. 6 *delle Leggi di procedura penale* aveva già disposto che l'*azion penale* potesse esercitarsi nel regno e secondo le leggi del regno contro dei nazionali del regno stesso, i quali fuori del suo territorio si fossero renduti colpevoli di contraffacimento di monete nazionali, di fedi di credito, di polizze di banco, o di qualunque carta di ufiziale pubblico atta a trar danaro dalle pubbliche casse. Era quindi ozioso il distinguere in quanto al *falso nelle monete nazionali* se si fosse commesso o nel regno o fuori, subito che punibile, e secondo le leggi del regno, erasi dichiarato tanto nell'uno che nell'altro caso. Ma pel *falso nelle monete straniere* questa distinzione era importante, poichè esso non è per noi dannoso che o quando si commette nel territorio del regno, o quando quivi si consuma collo spendervi le monete false. Quindi è che opportunamente nel citato art. 266 parlasi di *contraffacimento o alterazione commessi nel territorio del regno*, laddove simil condizione non leggesi punto negli art. intorno al *falso* nelle monete *aventi corso legale*.

902. Finalmente se per queste ultime si distingue-

» *nel loro corso non saranno ricevute a peso; nè potranno rifiutarsi che quando visibilmente sieno ritagliate, intendendosi per ritaglio la mancanza del loro contorno legale.* »

(24) Art. 461, num. 30, *LL. penali.*

va il falso nelle *monete d'oro e di argento* dal falso nelle *monete di rame*, non si distingue punto l'uno dall'altro per le monete straniere. La ragione di tal differenza deve trarsi, per quanto ne sembra, dal che non potendo supporsi che le straniere monete di rame abbiano mai a riceversi nelle contrattazioni, perchè prive di un sensibile valore intrinseco, diveniva quasi ozioso nella legge il prevederne la falsità con apposita sanzione. *Quod nunquam vel perraro accidit praetereunt legislatores.* Come non pertanto potrebbe pur darsi che tal falsità abbia luogo specialmente nei paesi confinanti coll' estero, in cui le monete di rame come per tacita convenzione si ricevono tra i rispettivi abitanti, così lo stesso art. 266 s'invocherebbe giustamente per reprimerla, salvo bensì a' giudici il mitigarne la pena entro i limiti del grado segnatole dalla legge.

§. II. *Introduzione o spaccio delle monete false.*

903. Nè le leggi romane (1), nè il *Codice penale* abolito (2), facevano alcuna distinzione tra la reità del falsario, e la reità di colui che dolosamente spenda le monete da altri falsificate. Le leggi veglianti si son però allontanate da tanto rigore; nel che sembrano più conseguenti ai loro stessi principj. Ed in fatti mirando esse a reprimere nel *falso nummario*, come

(1) *Eadem lege,* dice Ulpiano nel §. 2, della leg. 9, *ff. de leg. cornel. de falsis, exprimitur ne quis nummos stagneos, plumbeos emere vendere dolo malo vellet.* Ved. Mattei, *ad Lib. 48, ff. tit. 7, cap. 4, n. 4.*

(2) Ved. gli art. 132 e seguenti del *Cod. penale* suddetto che impongono la stessa pena tanto all'autore del falso, che all'*introduttore, o espensore della moneta falsa.*

anche in tutte le altre specie di *falsità pubblica*, meno il danno materiale che ne ridonda ai privati, che l' attentato alla pubblica fede e l' offesa ai diritti della società (3); ragion voleva che la pena più grave si riserbasse all' autore della falsità, come colpevole di tale offesa, e causa ad un tempo della frode che dal falso può sorgere, che all' *espensore della moneta falsa* perchè non colpevole che della sola *frode*. Ritener quest' ultimo come *complice* in certo qual modo del primo sol perchè partecipa al lucro che dal falso provviene, era lo stesso che estender la complicità al di là dei suoi ordinarj confini; era cioè lo stesso che estenderla fino agli atti posteriori alla consumazione del reato (4).

904. Quindi è che un reato affatto diverso dal *falso*, le stesse leggi riconoscono nella *introduzione e nello spaccio della moneta falsa*, graduandone le pene ed a seconda del *danno* che ne provviene, ed a seconda del *dolo* nel delinquente — In quanto al *danno* serbano quelle stesse distinzioni che si son fatte intorno alla falsità, cioè tra le monete *aventi corso legale nel regno*, e le monete *straniere* non aventi un tal corso; tra le monete di oro e di argento, e le monete di rame. *Chi* dunque *introduce o spende le false monete aventi corso nel regno, vien punito col secondo grado dei ferri* se trattisi di *monete di oro o argento*, e se trattisi di *monete di rame, col primo grado dei ferri nel presidio* (art. 264 e 265). E chi per l' opposto ha parte alla

(3) Ved. sopra, num. 891.

(4) Contra le massime che abbiam comentate nel *Vol. II*, num. 702 e seguenti.

introduzione o allo *spaccio nel regno* delle *monete straniere*, vien punito *col primo grado dei ferri nel presidio* — Art. 266.

905. — In quanto poi al *dolo* è da premettersi ch' esso è richiesto come elemento essenziale al reato, così che reato non esista se non si provi da parte dell' accusa che il colpevole abbia agito con *dolo*. Niente in fatti è più facile che l' essere ingannato sulla lealtà della moneta, ed ingiusto sarebbe il colpire con una pena quell' infelice che vittima sarebbe rimasto dell' altrui inganno. Quindi è che nei riferiti art. di legge parlasi espressamente del *dolo*, come similmente parlavasene nel diritto romano (5). Quivi però non discendevasi ad un' altra distinzione che pur sembrava suggerita dalla natura della cosa, tra il caso cioè in cui il *dolo* fosse intervenuto sì nell' *acquisto* che nello *spaccio* della moneta falsa, ed il caso in cui il *dolo* fosse concorso soltanto nello *spaccio*. Nel primo caso il delinquente è veramente mosso dal turpe fine del lucro; laddove nel secondo non è mosso che da quello di rifondere sugli altri quel danno del quale egli è stato già vittima innocente.

906. Or questa distinzione appunto si è fatta già dalle nostre leggi. *Le pene contro gli espensori segnate nei precedenti articoli, non potranno*, dicesi nell' art. 267, *applicarsi a coloro che abbiano messe in circolazione le monete contraffatte o alterate, quando non consti che le abbiano acquistate per false*, e con più ragione quando consti che invece le abbiano ricevute per vere — *Se coloro*

(5) Cit. leg. 9, *ff. de leg. Cornel. de falsis.*

però contro i quali non consta che abbiano ricevuto tali monete per false, o invece consta che ingannati le abbiano ricevute per vere, *se ne sieno avveduti quando le han rimesse in circolazione, saran puniti col primo grado di prigionia, e con un' ammenda doppia del valore delle monete che han poste in circolazione, senza che però quest' ammenda possa esser minore di carlini trenta* —

907. Il *tentativo* è per regola generale punibile in tutt' i *misfatti*, ma non lo è parimenti nei *delitti* se non nei casi determinati dalla legge (6). Che quindi meriti pena l' espensore quando concorrendo in lui il doppio dolo di cui si è favellato, sia rimasto nei limiti del tentativo lo spaccio, la di cui consumazione costituirebbe un misfatto, non può punto dubitarsi da chicchessia, a meno che non si pretenda di dare alla legge una eccezione tutt' arbitraria, e tutta incompatibile colla regola generale di già indicata. Ma che poi concorrendo il solo dolo nel tempo dello spaccio, meriti pena il tentativo di esso, non ostante che costituirebbe nella sua perfezione un delitto, può dubitarsi con ragione, dappoichè la regola sulla impunità del tentativo dei delitti soffre eccezione nei delitti che attaccano la proprietà. Da una parte può dirsi che spendere come vera una moneta falsa è lo stesso che frodare colui che la riceve, è lo stesso che danneggiarlo nella sua proprietà, ingannandolo sul valore della merce che gli si dà in cambio di altra ch' ei cede. Dall' altra parte può poi replicarsi che l' art. 452 delle *leggi penali*, quello appunto che il solo

(6) Art. 69, 70 e 71, *Leg. penali.*

contiene eccezione alla regola suddetta, è unicamente relativo ai delitti, che la legge contempla nella categoria *dei reati contra la proprietà*, cioè nel *cap. 2*, del *Tit. 8*; tanto vero che quell' art. forma un seguito delle *disposizioni comuni a quel Capitolo*, anzi che a tutt' i reati che nelle loro conseguenze percuotano anche la proprietà altrui; che il delitto di cui qui è parola si è preveduto dalla legge non già tra quelli contro la proprietà, ma bensì tra quelli *contro la pubblica fede*; e che quindi trattandosi di una eccezione espressa dalla legge per casi determinati, non può portarsi a casi diversi, senza violare quel canone che interdice ogni punizione la quale non tenga le sue basi sopra un testo espresso della legge. Queste ragioni c' inducono ad attenerci a quest' ultimo parere, anche perchè se pur qualche dubbio vi rimanesse, basterebbe esso solo a far risolvere la quistione nel senso benigno. In *poenalibus causis benignius interpetrandum est* — (7).

§. III. *Fabbricazione degl' istrumenti per la falsa moneta.*

908. Che gli atti i quali preparano la esecuzione di un reato, non possano servir di elementi al *tentativo* quando non vi sia cominciamento della esecuzione istessa, fu abbastanza dimostrato in altro luogo (1); del pari che fu pur dimostrato che gli stessi atti possano tutto al più costituire invece un reato distinto, ed

---

(7) Leg. 155, §. 2. *ff. de R. Jur.*

(1) Ved. *Part. I*, n. 821 e seg.

esser quindi per propria indole sottoposti ad una special pena, quanto diversa altrettanto men grave di quella riserbata dalla legge al tentativo (2). Or da una parte la giusta premura di prevenire un reato gravissimo, e dall' altra parte la necessità di reprimere quegli atti che, indipendentemente dalla ulteriore esecuzione di esso, presentano in se stessi una certa offesa consumata ai diritti della società, ed appalesano la più decisa determinazione del reo a cominciarne un' altra più grave, han suggerito che si elevasse a reato speciale la *privata fabbricazione dei conj, e di ogni altro istrumento o macchina esclusivamente destinati alla formazione delle monete che han corso legale nel regno;* e che questo reato si dichiarasse in conseguenza punibile colla *reclusione* — Art. 268.

909. Una tal disposizione mancava nel Codice penale abolito (3). Essa si è tratta dalle antiche leggi patrie, e con ispecialità dalle due *leggi penali dei 20, e 22 maggio 1808.* Queste però erano eccessivamente rigorose poichè in quanto alla pena uguagliavano la sorte del falsificatore della moneta a quella di colui che fabbricava il *conio falso* della stessa, e non riserbavano le pene minori che per la sola fabbricazione degli altri strumenti ed *ordigni subalterni della falsa moneta*, come *crogiuoli, punzoni* e simili (4).

---

(2) Ved. *ivi*, Vol III, num. 821, e seg.

(3) Poteva però ricorrersi per la pena alle disposizioni generali contro il *falso nei conj, marchi, punzoni ec. ec.*

(4) Art. 148 della legge dei 20 Maggio 1808 ed art. 92 di quella dei 22 detto.

910. A ben intendere pertanto il senso delle leggi novelle su questo proposito, convien fermarci sul testo dell'art. 268, che abbiam pocanzi trascritto — Parlasi quivi di *PRIVATA fabbricazione* di *conii*, *strumenti*, o *macchine*, di quella fabbricazione cioè che non sia garentita dalla pubblica autorità, di quella che si sia fatta dalla mano del privato; ma non parlasi parimenti della *conservazione* degli stessi oggetti, che pur veniva elevata a delitto dalle due cennate leggi del 1808. Non potrebbe adunque tal conservazione soggettarsi alla pena che lo stesso articolo propone, se non si provasse che colui presso del quale si sono rinvenuti, o ne sia stato il fabbro, o almeno sia stato complice della fabbricazione in uno dei modi che caratterizzano la *complicità* ai termini dell'art. 74. In mancanza dell'uno o dell'altro di tali estremi, il solo fatto della conservazione o andrebbe adunque impunito, o tutto al più andrebbe compreso sotto la disposizione generale dell'art. 458, sempre che si dimostrasse allora quella scienza che rende punibile qualunque ricettamento di cose *ottenute per mezzo di un reato.* Fermo in conseguenza il principio che il reato della fabbricazione, quella cioè da cui sarebbe derivato il *conio* o l'istrumento qualunque della falsa moneta, fosse punibile in se stesso colla *reclusione*, al ricettatore sciente di tali oggetti si dovrebbe applicare la pena della *relegazione* ai termini del prescritto nel secondo comma dello stesso artic. 458.

911. Parlasi inoltre nell'articolo che comentiamo di *conii o istrumenti esclusivamente destinati alla formazione della falsa moneta.* Quindi s'intende

bene che se potessero in pari tempo avere un' altra destinazione qualunque, mancherebbe ogni suggetto di punizione, poichè non si avrebbe un dato che valesse a palesare, senza lasciar dubbio alcuno, la determinazione precisa del delinquente a commettere quel falso che la legge unicamente mira a prevenire, nè si avrebbe d'altronde quella offesa che mira a reprimere, la usurpazione del diritto annesso alla Sovranità, qual'è quello di coniare le pubbliche monete (5).

---

(5) Avvertiamo nondimeno che con Real Decreto del 1 giugno 1832, è stata proibita la costruzione, la conservazione, e l'uso delle macchine dette *bilancieri*, senza la debita autorizzazione. Come un tal divieto è diretto anche a prevenire il falso nummario che con tali istrumenti potrebbe agevolarsi, così crediamo utile di riportar qui testualmente il mentovato decreto, anche perchè contiene altresì una sanzione penale contra i trasgressori — FERDINANDO II. ec. ec. Veduta » la necessità dell'uso dei *Bilancieri* nella fabbricazione dei bottoni, » e per gli altri oggetti di arti e manifatture. Volendo favorire i pro» gressi dell'industria, con prevenire però ogni abuso che delle mac» chine anzidette potesse farsi — Sulla proposizione, ec. Art. I. È proi» bita nei nostri Reali dominj di quà dal Faro la costruzione e con» servazione delle macchine denominate *Bilancieri*, ossiano torchi » che servono per imprimere sui metalli i caratteri o una figura qua» lunque — II. Coloro che dalla pubblicazione del presente decreto » vorranno costruire, conservare, o far uso dei detti *Bilancieri* per » la fabbricazione dei bottoni, o per qualunque altr'oggetto di arte, » dovranno farne dichiarazione per iscritto nell'amministrazione gene» rale delle monete per riceverne la corrispondente autorizzazione, » dietro i requisiti di buona condotta e morale — III. Ottenuta que» st'autorizzazione, dovranno essi formare obbligo presso la detta » amministrazione di non far uso dei bilancieri in tempo di notte, » e di adoperarli pubblicamente, collocandoli nel luogo il più esposto » delle loro fabbriche, che dovranno indicare, onde possa ognuno » osservar l'uso cui vengono destinati — IV. La inosservanza delle » prescrizioni contenute negli art. precedenti sarà punita colla per» dita delle macchine, e colla multa di ducati cento, che verrà ripar» tita tra coloro che avranno scoverta la contravvenzione; indipen» dentemente dalle altre pene, in cui pel suo reato, sia incorso il » contravventore, a tenore delle leggi vigenti. »

912. Parlasi finalmente di *conj*, o *altri strumenti per la formazione di monete che han corso legale nel regno.* È dunque esclusa dalla sanzion penale della legge la fabbricazione qualunque di *conii* e di *strumenti* addetti a falsificare *le monete straniere* che non abbian corso legale nel regno. Questa fabbricazione in conseguenza si reputerebbe bensì come atto *preparatorio* della esecuzione di un misfatto, ma resterebbe impunita per quelle stesse ragioni per le quali una pena non può imporsi agli atti preparatorj di qualunque misfatto in generale, secondo che fu avvertito in altro luogo (6). L'art. 268 contiene una eccezione, e tutta di rigore. Gli si deve perciò una interpetrazione restrittiva, per non ricorrersi che alle regole generali in tutt' i casi che nella stessa eccezione non veggonsi letteralmente compresi.

913. La pena della *fabbricazione* contemplata nell'articolo istesso, è quella della *reclusione*. Il reato adunque costituisce un *misfatto*. Noi lo abbiam considerato bensì come un *atto preparatorio* del misfatto più grave della *falsa moneta*. Ma non perciò deve ritenersi che non sia anch'esso un misfatto di propria indole. Quindi può offrir tutti gli elementi del tentativo, quando la esecuzione ne sia *cominciata*, e si sia interrotta per *circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole*. Questo *tentativo* andrebbe in conseguenza meritamente sottoposto alle disposizioni generali degli art. 69 e 70.

914. Ma se per ultimo, compiuta la fabbricazione del *conio*, o degl' *istrumenti* designati nello stesso

(6) Nel Vol. III, num. 822 e seguenti.

art. 268, si fosse anche cominciata col mezzo di essi la formazione della moneta, così che concorressero gli estremi del tentativo del falso nummario, la pena non sarebbe più quella ch' è prescritta dall' art. 268, del pari che questa stessa pena cesserebbe dall' applicarsi quando invece si fosse compiuto il falso nummario sia da colui che aveva fabbricato i conj o gl'istrumenti in discorso, sia da altri ai quali gli avesse egli somministrati. Nel primo caso seguendosi la regola proposta dall'art. 72, dovrebbe farsi il confronto tra la pena dovuta al misfatto della fabbricazione dei mentovati oggetti, e quella dovuta al tentativo della falsità di monete, per applicarsi tra le due la più grave. Nel secondo caso dovrebbe unicamente ricorrersi alle pene più gravi della falsità istessa, per applicarsi in tutta la loro estensione al fabbro degl'istrumenti che l'avrebbero preparata, o come autore della falsità medesima, o come complice per somministrazione di mezzi secondo la diversità dei casi.

§. IV. *Disposizioni generali.*

915. Queste disposizioni, che son dirette come fu già notato di sopra (1), unicamente a prevenire il misfatto, o ad impedirne la impunità, si riportano ad un di presso a quelle stesse che la legge aveva già sanzionate relativamente ai *misfatti contra la sicurezza dello Stato*; cioè 1.° all' obbligo del rivelamento sotto la minaccia di una pena, 2.° ed alla promessa della impunità per quei rei che spontaneamen-

(1) Ved. sopra, num. 889.

te facessero un tal rivelamento. I motivi che le giustificano, derivano in generale da quelle stesse vedute di pubblica convenienza che altrove enunziammo (2): e quindi senza punto ritornarvi di nuovo, ci contentiamo di fermarci sull'analisi del testo della legge, perchè abbia a comprendersene il vero senso.

916. I. *Obbligo del rivelamento.* Quest' obbligo veniva parimenti imposto dal diritto romano (3), ma sotto la minaccia di quella stessa pena che si era proposta contro gli autori o complici della *falsità* (4). Un tal rigore, della di cui ingiustizia fu già parlato abbastanza (5), comunque ritenuto dalle vecchie leggi del regno per la reticenza nei misfatti di Stato, venne da esse mitigato in rapporto alla falsa moneta, riducendosi la pena alla *relegazione*, o alle *galere* a seconda della diversa condizione dei rei (6). Ma la legge vegliante nell' atto che discende a pene anche più miti, restringe l' obbligo del rivelamento assai più che non si era fatto nè dalle stesse antiche leggi, nè dal *codice penale* abolito.

917. *Chiunque*, dicesi nell' art. 269, *abbia scienza di una fabbrica di monete false, e tra le ventiquattr' ore dal momento che ne ha avuto scienza, non la riveli alle autorità amministrative o giudiziarie, sarà pel solo fatto del non rivelamento pu-*

(2) Ved. nel *Vol. IV.* il trattato intorno al *rivelamento dei reati contro lo Stato*, pag. 206 e seguenti.

(3) Ved. la leg. 1. e 2, *Cod. de falsa moneta.*

(4) Reputandosi il *falso nummario* come un *delitto di lesa Maestà*, gli erano applicabili le disposizioni della famosa leg. *Quisquis*, §. 5. *Cod. ad leg. Jul. Majestatis* — Ved. la nota 2, a pag. 207, *Vol. IV.*

(5) Ved. nel detto *Vol. IV*, num. 189 e seguenti.

(6) Ved. la *Prammatica 2, de falsa moneta.*

nito col primo al secondo grado di prigionia, salve le pene maggiori in caso di complicità. — Non tutte le specie di *falso nummario* offrono per la società un pericolo tale che valga a suggerire il bisogno di una misura così straordinaria e severa, com' è l' applicazione di una pena qualunque alla semplice mancanza di rivelamento. L' *alterazione* della moneta vera in alcuno dei modi dinotati nel num. 893, è una specie di falso che se da una parte può facilmente riconoscersi, e quindi difficilmente trarre altrui in inganno, dall' altra nè può diffondersi in una quantità tale di monete che ingombri sensibilmente il commercio, nè emerge da preparativi lunghi e tali che presentino un durevole pericolo. Il *contraffacimento* all' opposto, e la *fabbricazione* delle monete false è una specie di falsità assai più grave per gli effetti diversi che ne ridondano sotto tutt' i dinotati aspetti. Quindi è che se le antiche leggi esigevano il rivelamento in qualunque specie di *falsità nummaria,* le leggi veglianti non ne impongono il dovere che pel solo *contraffacimento*, e precisamente per quello che mai si faccia in una *fabbrica di monete false.*

918. Il *Codice penale* abolito estendeva poi l' obbligo in disame anche al caso della scienza di un *deposito di monete false* (7); ma sì pel caso della fabbricazione, che per quello del deposito, parlava tassativamente di *monete aventi corso legale nel regno.* Il nostro art. parla invece della sola fabbrica come già si è detto, e niente distingue intorno alla natura delle

---

(7) » *Quelli che avranno avuto notizia di una fabbrica o di un deposito di monete false aventi corso legale in Francia, e non avranno rivelato ec...* Art. 136.

monete contraffatte. Se adunque non si può arbitrariamente supplire ad una disposizione di rigore, per portarla ad un caso che letteralmente non vi si riferisca, e se d' altronde non può distinguersi ove la legge non distingua; ne consegue che la disposizione dell' art. 269 se da una parte non può estendersi al caso del semplice *deposito*, o a qualunque altro che sia diverso da quello unicamente ivi contemplato, dall' altra parte non può restringersi, ove di questo caso appunto si tratti, alla sola fabbricazione di *monete in corso*, come restringevasi per lo innanzi.

919. Il rivelamento deve farsi *tra le ore ventiquattro dal momento in cui si sia avuta notizia del misfatto.* Ma chi mancasse dal rivelare sol perchè si fosse da altri rivelato prima, incorrerebbe forse nella pena segnata dalla legge? La risposta negativa ne sembra incontrastabile non tanto perchè, aperto una volta il procedimento penale in seguito del primo rivelamento, l' autore del secondo non diverrebbe che un testimone il quale spontaneo correrebbe a deporre, e che perciò non potrebbe ammettersi in giustizia secondo che fu avvertito intorno al rivelamento imposto pei reati di Stato (8); quanto perchè sorpresa già la *fabbrica delle false monete* in virtù dello stesso primo rivelamento, la giustizia ha ottenuto già il suo scopo, quello appunto cui unicamente mira allorchè impone l' obbligo di rivelare. Al che si aggiunga che la legge non pretende in questo rincontro, come nel caso dell' art. 144, la manifestazione di tutte le circostanze di cui si abbia mai conoscenza, e quindi dei nomi o

(8) Ved. num. 205, nel *Vol. IV.*

delle condizioni dei falsarj, ma richiede il rivelamento della sola fabbrica, e del luogo in cui essa esista. Fatto adunque una volta siffatto rivelamento e da un solo tra i consapevoli, come l' altro non sarebbe tenuto per legge a dare spontaneamente ulteriori schiarimenti, così non potrebbe giustamente imporglisi una pena per la mancanza di un rivelamento il quale se si fosse ristretto alla sola notizia della fabbrica già da altri passata alle autorità costituite, sarebbe stato affatto inutile, e se per l' opposto si fosse esteso a schiarimenti ulteriori, sarebbe stato diverso da quello che la legge ordinava di farsi sotto la minaccia di una pena.

920. Il colpevole di *reticenza*, quando questa racchiuda gli estremi dinotati dall' art. che comentiamo, non può essere ammesso a scusarsene sull' appoggio di non aver approvato il misfatto da lui conosciuto e non rivelato, nè su quello di esservisi opposto, o di aver cercato di dissuaderne gli autori. Questa spiegazione fatta già dall' art. 145 sul proposito della *reticenza in misfatti contra lo Stato*, deve aversi come replicata anche per la reticenza di cui trattiamo. Le scuse non debbono farsi dipendere che dalla sola legge, ed alcuna non facendosene dalla legge per lo concorso di siffatte circostanze, rientra nel suo impero la regola già proposta nell' art. 63 (9).

921. Ma varrebbe forse lo stesso contra i Ministri del Santuario, o contra gli Avvocati che avessero mancato dal rivelare gli uni ciò che avrebbero saputo nella confessione sacramentale, e gli altri ciò che loro si sarebbe confidato per la fiducia inspirata

(9) Ved. num. 207, nel *Vol. IV.*

dalla loro professione? Certamente che no. Le ragioni ne furon già allegate allorchè trattammo del rivelamento dei reati contra lo Stato. Esse valgono anche di più nel rincontro, poichè il misfatto di falsa moneta essendo men grave di quelli, non potrebbe richiedere una maggior severità nelle misure dirette a prevenirlo.

922. I *conjugi* finalmente, gli *ascendenti*, i *discendenti*, i *fratelli*, le *sorelle in secondo grado*, e gli *affini negli stessi gradi* del reo, o del complice del misfatto di falso, sono espressamente sottratti dall'obbligo del rivelamento. L'art. 270 non ha fatto che riprodurre la disposizione dell'art. 146, che abbiamo altrove comentata (10), dispensando però dalla *malleveria*, come noi avremmo voluto che si fosse praticato anche nel caso di quest' ultimo articolo.

923. II. *Impunita' ai rei per effetto del rivelamento.* Quest' altra misura non è parimenti nuova nelle leggi veglianti, poichè vedesi adottata tanto dal diritto romano (11), quanto dall' antico diritto del regno (12). L'uno e l'altro però estendevansi anche a premiare il complice rivelatore, laddove contente di lasciarlo solamente impunito, le leggi in vigore non cessano dal reputarlo come un soggetto pericoloso, ed accordano perciò ai giudici

---

(10) Ved. ivi, num. 208.

(11) La leg. 2, *Cod. de falsa moneta*, reputava un tal misfatto come uno tra quelli di *lesa Maestà*. In conseguenza erano al medesimo applicabili le stesse disposizioni che abbiamo enunciate nel Vol. IV. num. 189.

(12) Ved. Prammat. 2, e 44, *de falsa moneta*. Ved. Leggio, *ad Matt. de crim. lib. 48, ff. tit. 8. cap. ult.*

la facoltà di sottoporlo alla malleveria. *I colpevoli dei misfatti enunciati negli art. precedenti saranno esenti da ogni pena, se innanzi alla consumazione dei mentovati misfatti, ed anteriormente ad ogni procedimento, ne abbiano dato le prime notizie, e rivelato gli autori alle autorità costituite. — Potranno ciò non ostante essere sottoposti alla malleveria.* — Art. 271.

924. — *I colpevoli dei misfatti enunziati* ec.... Il *Codice penale abolito*, che anch'esso conteneva una simile disposizione, la restringeva ai colpevoli dei soli misfatti enunziati negli art. 132 e 133, cioè di *contraffacimento, alterazione, introduzione* o *spaccio doloso delle monete sia di oro, sia di argento, sia di biglione* (13), *sia di rame aventi però corso legale nel regno*. Il nostro art. 271 la estende invece a tutt'i colpevoli dei *misfatti* preveduti in questa sezione, val quanto dire che non esclude dal beneficio ivi espresso coloro che contraffanno o alterano, o introducono nel regno *monete straniere*, e coloro che fabbricano *conj*, o altri *istrumenti esclusivamente destinati alla formazione delle monete in corso*, contemplati negl' art. 266 e 268. Trattandosi di un favore che mira ad uno scopo tanto salutare quanto quello di prevenire la consumazione di un misfatto, era ben giusto di estenderlo ai colpevoli di reati minori subito che erasi accordato ai rei di misfatti più gravi.

925. ... *Saranno esenti da pena se innanzi*

(13) Questa moneta usasi in Francia. È composta nella maggior parte di rame con qualche quantità di argento.

alla consumazione ..... Questa è la prima condizione che la legge esige per esimere dalla pena il colpevole che rivela. Consumato il misfatto, avvenuto è il danno che la società voleva evitare. Come quindi il rivelamento posteriore non più le reca alcun vantaggio, così non può servir di base a quella indulgenza cui discendevasi soltanto in vista di tal vantaggio (14).

926. Ma qual' è il punto in cui ciascuno degli enunziati misfatti reputasi per *consumato?* Da una parte non vi ha dubbio che la *falsità delle monete* costituisce in faccia alla legge un *misfatto consumato* subito che consumato è il *contraffacimento* o l' *alterazione ;* che parimenti un misfatto *consumato* si ravvisa nella *introduzione nel regno di monete contraffatte o alterate,* comunque nè nell' uno nè nell' altro caso si sia giunto fino a diffondere o a spendere le monete false ; e che in fine anche consumato è il misfatto della *fabbricazione dei conj o degli altri istrumenti* esclusivamente addetti alla formazione delle monete false, indipendentemente dalla fabbricazione o dallo spaccio di esse. Ma dall' altra parte molto meno può dubitarsi che in quanto al fine del delinquente in tutt' i dinotati misfatti, essi non possono reputarsi per *consumati* che quando egli ha ottenuto quel lucro che si attendeva, che quando cioè è giunto fino a diffondere o a spendere le monete false.

927. Or di quest' ultima *consumazione* ci sembra

---

(14) Ved. nel Vol. III, ciò che fu detto intorno al *pentimento*, num. 829 e seg.

che intenda favellar la legge nell'art. 271. Ed in fatti lo scopo del legislatore non ha potuto certamente esser altro che quello d'impedire che si mettano in circolazione le monete false; e come a ciò mena il rivelamento che mai ne facesse alcuno degli autori o complici della falsità, così colla promessa della impunità invita i rei a tal rivelamento, rendendo proficuo per costoro un pentimento posteriore bensì alla perfezione del reato, ma anteriore ai danni materiali che ne ridondano alla società, ed efficace in conseguenza a prevenirli. Se altrimenti fosse, oziosa affatto, ed anche inutile diverrebbe la disposizione dell'art. che comentiamo. Oziosa, perchè se la impunità che promette volesse restringersi al caso in cui si rivelasse prima di compiersi la falsità, non vi sarebbe bisogno di ricorrere all'art. 271, imperciocchè la stessa impunità si dovrebbe per virtù delle regole del tentativo rimasto privo di effetto per la volontaria desistenza del reo. Inutile, perchè se il rivelamento posteriore alla esecuzione della falsità, comunque anteriore allo spaccio, non giovasse per esimere il reo dalla pena del falso, non vi sarebbe alcun caso in cui la legge otterrebbe il suo scopo, quello cioè d'impedire che si metta in circolazione la moneta falsa, poichè non vi sarebbe uno tra i rei che verrebbe a rivelare per offrire le pruove del proprio misfatto, e per soggettarsi in pari tempo al suo gastigo.

928. Fermo adunque il principio che in quanto all'applicazion della pena, per *consumati* si ritengano i misfatti di cui è parola sempre che concorrano gli estremi che essa richiede nel definirli, bisogna

poi convenire che a tal principio formi una eccezione il disposto dell' art. 271 in quanto alla impunità del reo che venga spontaneo a rivelarli; e che in conseguenza un tal rivelamento gli giovi sempre che lo faccia prima che ciascuno dei mentovati misfatti divenga pienamente consumato per l' intento cui il reo mirava nel commetterli. Gioverà quindi al falsario se il faccia prima di spendere alcuna delle monete contraffatte o alterate. Gioverà all' *introduttore* delle monete false, se il faccia prima di metterle in circolazione. Gioverà in fine al *fabbro dei conj* o degli altri istrumenti esclusivamente destinati alla formazione della moneta in corso, se il faccia prima di compiere la *falsità nummaria*, ed anche dopo di averla già compiuta, ma prima di diffonderla, nel che consisterebbe precisamente il punto in cui giunto ei sarebbe al suo intento. Pare in verità che questa interpetrazione disconvenga alquanto dalla lettera della legge; ma corrisponde senza dubbio allo spirito di essa, ed è la sola la quale tenda a non far rimanere oziosa una disposizione scritta dalla stessa legge. D' altronde non trattasi di un caso di rigore, in cui al certo non varrebbero argomenti qualunque di analogia, ma bensì di un caso di favore, e d' indulgenza; e questo riflesso appunto contribuisce anche di più per far ammettere la interpetrazione medesima in tutta la sua estensione, o almeno per farci desiderare che in qualche riforma nelle veglianti leggi, l' art. 271 si concepisca in modo da presentar nettamente e senza equivoco il senso che gli abbiamo attribuito.

929. — *Ed anteriormente ad ogni procedimento* — Questa è la seconda condizione che la legge richiede

per render proficuo al reo il suo rivelamento. Noi ne parlammo riguardo al rivelamento dei reati contro lo stato, e perciò non dobbiamo che riportarci a quanto trovasi opportunamente esposto nel *Vol. IV*, num. 200 e seg.

SEZIONE II.

Della falsità di fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni delle autorità, di suggelli e di bolli dello Stato.

§. I. *Falsità di fedi di credito, o polizze di banco.*

930. La introduzione dei pubblici *banchi* va unicamente dovuta al progresso dei lumi, e della civilizzazione. Essi recano vantaggi incalcolabili al commercio, poichè ne rendono più spedite le operazioni, dispensando anche da quegl' incomodi cui lasciava pur luogo la invenzione della moneta. Il trasporto di somme considerevoli non è esente da ogni difficoltà; comunque sparite quelle assai più serie cui andava incontro per lo innanzi il trasporto di altre merci (1). Da una parte il timore di vedersi rapito dalla malvagità il numerario che si è costretto a portare, dall' altra parte il dispendio istesso cui mena un tal trasporto, arresterebbero l' industrioso mercatante dall' intraprendere speculazioni in luoghi lontani, ed inceppercbbero quelle contrattazioni da cui un utile maggiore ridonderebbe al pubblico commer-

(1) Ved. sopra num. 883.

cio. Quindi è che per allontanare questi altri ostacoli, si è fatto ricorso ai pubblichi banchi. In essi tali somme si depositano, e se ne riceve in cambio una carta la quale attesta in faccia al pubblico l'ammontare della somma depositata, il nome del deponente, e la facoltà che resta a costui di disporre a suo talento della dinotata somma. Questa carta, contrassegnata dalla pubblica fede, si trasporta ovunque si voglia senza alcun dispendio, e senz'alcun timore, poichè quando anche s'involasse, o si disperdesse, non s'invola o si disperde punto il danaro che essa rappresenta, giacchè questo sempre rimane a disposizione di colui che n'è il vero creditore. Or questa carta che è appunto destinata a far le veci di moneta, dicesi tra noi *fede di credito*. Il proprietario la spende come moneta sol purchè vi apponga in dorso il suo nome. E ciò può fare o *semplicemente*, ed in questo caso dinota che proprietario n'è in sua vece divenuto chiunque se ne trovi in seguito possessore, o *con girate*, il che suole indicare precisamente la persona in di cui potere l'ha trasferita, e tante volte o l'equivalente che ne ha ricevuto, o le condizioni sotto di cui ha inteso di trasferirla.

931. Ciò premesso, s'intende bene che il *falso* può pervertire tutt'i vantaggi che da questa salutare instituzione provvengono. La *fede di credito* può audacemente formarsi dalla mano privata a somiglianza della vera, e farsi come vera circolare nel commercio in danno della pubblica confidenza e dei privati interessi. La *fede di credito vera* può inoltre alterarsi sia nel suo corpo, sia nella firma di colui al quale appartiene, per ispogliarlo della somma che rappre-

senta. Quindi è che la legge si arma di tutto il suo rigore per reprimere consimili falsità, e ricorre ad un di presso alle stesse pene che ha già prescritte contra il *falso nummario*, cui tali falsità son pur troppo affini. Percorriamo pertanto in tutt' i termini in cui son concepite, le diverse disposizioni che a queste falsità si riferiscono, per così meglio comprendere il senso della legge.

932... *I.* SPECIE — *Chiunque falsifichi una fede di credito del banco delle due Sicilie, o di altri banchi che potranno in seguito essere stabiliti nei dominj al di quà o al di là del faro, sia che il falso consista nella sua contraffazione, sia nelle sottoscrizioni di uno o più ufiziali del banco, sia nell' alterazione della somma, sia finalmente nel bollo, sarà punito coll' ergastolo* — Art. 272.

933. *Chiunque* — Enunciativa generale, ma soltanto intorno ai modi con cui s' incorre nel falso; poichè in quanto alla pena dovuta al falsario, essa non è contra *chiunque* quella dinotata nello stesso articolo, ma si aggrava sensibilmente contra gli *ufiziali* o altri *funzionarj dei banchi*, che si rendano colpevoli dello stesso reato.

Falsifichi — Espressione anche generica, che avrebbe molto di vago se non fossero precisamente definiti i mezzi del falso — Ne parleremo da quì a poco.

Del banco delle due Sicilie — Questo solamente esisteva in questi *Reali Dominj* nel tempo in cui furon sanzionate le veglianti leggi. Indi se ne sono stabiliti degli altri, cioè quello dello *Spirito Santo*, e quello della *Pietà* — Comune anche a questi è la disposizione degli articoli che comentiamo, in virtù

della soggiunta ivi ammessa « *o di altri che potranno in seguito essere stabiliti* ».

934. — *Sia che il falso consista nella sua contraffazione* — Ecco il primo mezzo della falsità, che la legge colpisce; il *contraffacimento* cioè *della fede di credito.* Già fu spiegato chè s' intenda sotto tal voce (2). I regolamenti sull' amministrazione dei banchi, intenti ad allontanare a tutt' uopo il pericolo della contraffazione, prescrivono che le *fedi di credito* si scrivano sopra carta impressa con mille svariate cifre, le quali ne rendano difficilissima la imitazione. Ma ciò non ostante la mano del misfatto è giunta talvolta ad eseguirla. Conveniva adunque prevedersi dalla legge un caso che l' esperienza dimostra come non impossibile.

935.. . *Sia nelle sottoscrizioni degli ufiziali del banco* — Può anche avvenire che la carta destinata a servire nell' officina dei banchi per distendervi la fede, pervenga nelle mani del privato. Deve allora costui, per commettere il falso, contraffare le firme degli *ufiziali del banco*, e far comparire come da costoro rilasciata la *fede di credito*, ed apposte anche da costoro le altre indicazioni che la rendono completa. Si è adunque con ragione preveduto un tal mezzo come il secondo tra quelli della falsità delle carte in discorso — Nulla importa poi che le firme contraffatte sieno più o meno conformi alle vere, e molto meno importa che esprimano precisamente i nomi dei veri *ufiziali del banco.* La legge non fa dipendere il falso dalla maggiore o minor somiglianza del ca-

(2) Ved. dietro, num. 894, e nota 10 ivi sottoposta.

rattere, e nè anche dal contraffacimento delle sottoscrizioni dei *veri ufiziali* del banco; ma parla in generale di *contraffacimento della fede*, o delle *firme*. Non sarebbe quindi permesso il portare quelle distinzioni che essa non ha fatte, per esimer dalla pena una falsità la quale anche nei casi che si volessero distinguere, potrebbe esser ferace di quei danni che la legge stessa vuol prevenire (3).

936. .. *Sia nell' alterazione della somma* — Questo è il terzo mezzo della falsità di cui parliamo, e forse il più frequente. Anche è difficile a commettersi, poichè tal somma vien espressa in più luoghi della fede istessa, e tanto in esteso che in cifre. Ma cassandosi la prima lezione, può sostituirvesene un' altra, imitandosi dopo l'alterazione il carattere della prima.

937. — *Sia finalmente nel bollo* — Ultimo mezzo di falso, che tante volte contraddistingue la *fede falsa* dalla *vera*. La carta di cui si è parlato di sopra, dopo la impressione della stampa, si sottopone benanche ad un bollo tutto particolare alle *fedi di credito*, e ciò ad oggetto di rendere sempre più difficile il contraffacimento. Se adunque si sia riuscito ad ottenere la carta impressa, ed a formarvi la *fede falsa*, occorre, per metterla in circolazione, di falsarne anche il *bollo* che ne segna precisamente l' autenticità. Conveniva perciò di non lasciar dimenticato

(3) Ed in fatti mettendosi in circolazione la *fede falsa*, ognuno può essere ingannato ricevendola per vera, quantunque presenti firme in nomi di ufiziali diversi da quelli del banco, poichè nè queste firme, nè questi nomi son conosciuti da tutti, ed in tutti gli angoli del regno ove la fede perviene.

quest'altro modo di contraffacimento come quello che pur tende a render completa la *falsità bancale* (4).

938. — II. ***Chiunque su fedi di credito vere faccia false girate, sarà punito col secondo grado dei ferri*** — (Art. 273, primo comma) — Ecco la 2.ª SPECIE di falso positivamente indicata dalla legge. Fare una girata falsa, è lo stesso che contraffare la firma di colui al quale è la fede intestata, o al quale fu trasferita con altra girata da chi ne aveva il diritto. Con questo mezzo si mira a spogliare il proprietario della somma descritta nella fede, e ad ingannare in pari tempo il terzo che, ignaro di questa falsità, può accettare in pagamento una tal fede. La legge punisce con minor pena questa specie di falso, sì perchè non attacca la sostanza della fede, nè i segni coi quali se ne contraddistingue dal Governo l'autenticità, sì perchè è un falso che difficilmente accade, o se mai accade vi è una qualche oscitanza da parte di colui che si lascia disperdere la fede per dar campo ad altrui che ne contraffaccia la girata. Il danno in somma che quei ne risente è in certo modo imputabile anche alla sua disaccortezza; ed a prescindere da ciò, è alquanto riparabile, perciocchè basta ch'ei vada a prevenirne a tempo gli ufiziali del banco perchè così venga non solamente impedito il pagamento della somma descritta nella fede, ma scoperto ancora al presentarsi della stessa l'autore del falso.

---

(4) Non è però ozioso l'avvertire che per la falsità del *bollo* in discorso allora solamente può applicarsi la pena segnata dal presente art. quando se n'è fatta l'applicazione ad una *fede falsa*. Se non per anco si è giunto a tanto, la falsità del suggello andrebbe invece repressa ai termini dell'art. 282 — Ved. appresso, num. 991 in fine.

939 — III. *Chiunque faccia polizze false con notate in fede vere, o polizze vere con notate in fede false, sarà punito col terzo grado dei ferri.* (Art. 273, p. 2.) — Ecco la 3.ª ed ultima tra le *SPECIE* di falso bancale che particolarmente son prevedute e definite dalla legge. La *polizza* differisce dalla *fede* in quanto che questa si forma tutta dagli ufiziali del banco, laddove quella formasi o da altri ufiziali diversi, o anche dai privati, allorchè per rendere autentica la pruova di un pagamento, della data, e delle condizioni sotto le quali si esegue, il danaro si va a depositare nel banco con ordine di pagarsi alla persona determinata. Gli *ufiziali del banco* ne prendono notamento nei loro registri, e quindi attestano in piè della carta la data dell' effettivo deposito, la quantità della somma depositata, ed il numero del registro, apponendovi le loro sottoscrizioni, ed anche il bollo, e restituiscono quindi la polizza al deponente per passarla a colui al quale l' ha intestata. Or tutte queste operazioni degli ufiziali del banco costituiscono appunto la *notata in fede.* Sia che si falsifichi questa, sia che si falsifichi quindi il corpo della *polizza* o col mezzo di *alterazione* o col mezzo di *contraffacimento*, s' incorre nella pena segnata nell' art. 273, parte seconda.

940 — IV. *Tutte le altre specie di falso che riguardano le carte di banco, comprese quelle delle due TAVOLE di Palermo e Messina, saran punite col secondo al terzo grado dei ferri* — Art. 274. — Fin quì si sono enunziate alcune, anzi le principali tra le diverse specie del *falso* bancale. Le antiche leggi del regno ne prevedevano ancora delle altre, come

quelle che commettevansi 1.° da chiunque apponesse *false girate* sopra *polizze vere*; 2.° dai notaj che autenticassero le firme false (5); 3.° dai privati che contraffacessero o alterassero le autentiche, le firme, o i segni dei notaj; 4.° da coloro tra gli stessi *ufiziali*, o *computanti* del banco, che lasciassero *polizze false* per le *partite di arrendamento* onde farle riscuotere da tutt'altra persona che dal vero creditore. ec. 5.° e da chiunque alterasse, o sopprimesse le condizioni apposte nelle *girate delle fedi di credito*, delle *polizze* ec. ec. (6). Ma le leggi veglianti, senza discendere a tanti particolari, passano a prevedere colla disposizione generale dell' articolo che comentiamo qualunque falsità che non possa riferirsi a veruna delle specie divisate negli art. precedenti. Allorchè parleremo del *falso di scrittura*, nel *Capitolo* seguente, ci fermeremo di proposito nel definire i modi tutti con cui s' incorre in tal falso secondo le leggi veglianti, e le sensibili diversità che relativamente a tale definizione esistono tra i dettati delle stesse, e quelli del diritto romano. Ci basti adunque di tener per ora avvertito il lettore che non solamente in ciascuno dei modi designati dalle vecchie leggi, ma anche in qualunque altro tra quelli che andremo enunziando relativamente al falso di scrittura, si può incorrere nella

(5) Nella Costituzione del Re *Cattolico* dei 14 ottobre 1751 si stabiliva che dovessero punirsi di morte *tutti coloro che nelle polizze vere dirette al Banco facessero false girate, o che le facessero nelle fedi di credito vere; del pari che i Notai, i quali con certa scienza autenticassero le sottoscrizioni false nelle sopradette scritture, come altresì coloro che imitassero o falsificassero le autentiche ed i segni dei notari.*

(6) Ved. la stessa *Costituzione*, §. 4. e 5.

pena segnata dall' art. 274, sempre che la specie del falso non entri in alcuna tra quelle letteralmente definite negli articoli precedenti.

941. Un caso solamente se n'eccettua dalla legge, quello cioè in cui il falso consista dell' *apertura di un credito nei libri delle tavole di Palermo o Messina senza l' effettivo deposito.* Allora cessa dall'essere applicabile la pena de' ferri di cui si è qui sopra parlato, per farsi luogo a quella più grave prescritta dall' art. 272 contra i falsificatori delle fedi di credito. Cit. art. 274.

942. V. Le stesse leggi antiche del regno avevano anche preveduto quel falso bancale che mai si commettesse in qualunque guisa dagli stessi *ufiziali del banco*, e lo ritenevano come più grave di quello che si commettesse dai privati, sul ragionevole motivo che *i primi più di ogni altro son tenuti a mantenere ed osservare la buona fede nell' esercizio della loro carica* (7). Ma essendosi da quelle leggi comminata contro gli stessi privati, e per qualunque specie di falso, indistintamente la pena di morte, non si aveva più alcun mezzo onde aggravare la pena contro gli ufiziali suddetti, per così condegnamente punirli tanto pel falso quanto per l'abuso della fiducia in loro riposta. Questo stesso inconveniente aveva pur luogo secondo il codice penale di francia abolito tra noi colla pubblicazione delle leggi veglianti, perchè in generale stabiliva anch' esso la pena di morte contra chiunque falsificasse o contraffacesse *gli effetti emessi dal tesoro pubblico*, o i *biglietti di banco* (8).

(7) Cit. *Costituzione*, §. 2.
(8) Art. 139.

Ma la legge nostra ripara giustamente a tal vuoto poichè avendo proposto pene minori della morte contra gli altri, riserba quest' ultima contra i *soli ufiziali* o altri *funzionarj dei banchi*, o delle *tavole*, che con abuso del proprio ufizio si rendano colpevoli delle falsità di banco prevedute negli art. 272, 273, e 274; cioè di tutte quelle falsità di cui abbiamo fin quì favellato — Art. 277.

943 — VI. Il misfatto di *falso bancale*, del pari che quello di falso nummario, è già perfetto nel suo genere subito che si è compiuta la falsità, comunque non si sia ancora tratto il profitto cui per essa miravasi. L' offesa alla fede pubblica è la sola che ne contraddistingue l' indole politica. Essendo quindi in tale ipotesi perfetta e completa l' offesa in disame, vi è luogo per reprimerla alle pene segnate dalla legge, indipendentemente dall' uso che mai si facesse della carta falsa, per trarre il profitto cui colla falsità si tendeva. Intanto può ben avvenire che alcuno senza di aver partecipato al falso, partecipi all' uso delle carte false, partecipi cioè alla frode ed all' inganno che formava lo scopo della falsificazione. Quest' uso non cessando perciò dall' esser criminoso, e non potendo d' altronde riportarsi a complicità nel falso per essere un fatto posteriore alla consumazione di esso (9), costituisce per le leggi veglianti un misfatto distinto, che l' art. 276 vuol punito col *secondo al terzo grado dei ferri nel presidio.*

944. Due estremi pertanto convien che si verifichi-

---

(9) Il concorso posteriore all' altrui reato non può costituire complicità giusta le regole diffusamente sviluppate nella parte I. num. 702, (nel *Vol. II.*)

no per essere a tal reato applicabile la descritta pena; la scienza cioè della falsità non solo nel momento in cui si fa uso della carta falsa, ma anche nel momento in cui questa pervenne nelle mani di chi ne usa. Di fatti è nel concorso di questo doppio dolo che si riconosce nel delinquente la mira del turpe lucro come causa unica che lo determina al reato; laddove se il *dolo,* ossia la *scienza delle falsità,* non sopravviene che sol quando rimette in circolazione la carta falsa, è mosso invece ad usarne dalla mira di rifondere in altri quel danno che lo minaccia. Giustissima quindi diveniva su questo proposito quella stessa distinzione che erasi già fatta per lo spaccio della *moneta falsa,* e l'art. 279 l'ha quasi letteralmente adottata, disponendo che *l'espensore di quelle tra le carte false enunciate negli articoli precedenti, le quali si spendono e si usano nel commercio, se ingannato le abbia ricevute per vere, ma avvedutosi poi della loro falsità, ciò non ostante le abbia spese o rimesse in circolazione, debba esser punito* (non più colla pena dei ferri proposta dall' art. 276, ma bensì) *col primo grado di prigionia, o con un' ammenda doppia del valore delle carte che ha poste in circolazione.*

945. Per lo spaccio delle monete false in cui concorra la scienza della falsità soltanto nel momento in cui si spendono, le pene della prigionia e dell' ammenda debbono cumulativamente applicarsi ai termini dell' artic. 267; laddove l' art. 279 vuole che a scelta del magistrato si pronunzî una sola tra le due contro chi spenda una fede o una polizza falsa, giacchè invece della congiuntiva E adoperata nel pri-

mo, vedesi adoperata nel secondo dei cennati artic. l'alternativa o. Anche in questa parte le nuove leggi fanno sempre più ammirarsi, per essersi con tante salutari distinzioni attenute strettamente ai suggerimenti della scienza. Comunque nei due casi il *danno materiale* sia forse lo stesso, *il danno morale* è alquanto minore nell' uno che nell' altro, poichè lo spaccio della carta bancale falsa in danno di chi la riceve per vera, lascia sempre in se stesso in favore di costui la pruova della provvenienza, come non la lascia lo spaccio della moneta. E di fatti chi riceve in commercio alcuna di tali carte, esige ordinariamente che colui il quale gliele offre, vi scriva la sua girata, o vi apponga in piede la sua firma; con che si mette in certo modo al coperto di qualunque danno, mentre apparendo in seguito di esser falsa la carta, ha da essa un titolo contra colui che gliel' ha trasferita per conseguirne la valuta. Quindi menando ciò anche ad agevolar la pruova della reità dello spaccio, si verifica indubitatamente quel canone di politica legislativa, il quale suggerisce che debba la pena di un reato tanto più mitigarsi per quanto è più facile a prevenirsene la impunità (10).

946. Rivenendo pertanto all' uso delle carte false contemplate in questo §. ci è d' uopo avvertire che esso è soggetto alle pene prescritte giusta le divisate distinzioni, quando anche ottenuto non si sia in tutto o in parte il profitto cui per esso miravasi. Chi, ad esempio, trasferisce ad altrui una *falsa fede di*

---

(10) È l' inverso di quell' altro « *ea quammaxime animadvertenda sunt quae difficilius praecaventur.* »

credito, o una *polizza falsa*, tante volte ne riceve l'equivalente o in contanti, o in merci nel momento stesso del trasferimento, da colui che se la prende; e tante volte la trasferisce perchè indi gliene sia tenuto conto, o pure perchè se ne riscuota dal banco l'ammontare e si tenga dal giratario a disposizione del girante. Parimenti chi già possiede una delle mentovate carte false può presentarsi o dal banco, o da coloro che diconsi *cambia-monete*, per esigerne l'ammontare descrittovi, e tante volte riesce o non riesce a riscuoterlo secondo che si scopre o non si scopre la falsità. In tutti questi casi l'uso è consumato, ma nei primi si è tratto, laddove nei secondi non si è tratto il profitto cui il delinquente mirava. Si è tratto quando si è riscossa la somma, o se n'è ricevuto altro equivalente; si è tratto quando dandosi la carta in pagamento si è ottenuta la liberazione dal creditore per l'obbligazione che con tal mezzo si è estinta; ma non si è tratto nè in tutto nè in parte in casi diversi. Quindi è che la legge vegliante riconoscendo sempre un reato consumato in qualunque de' dinotati usi, discende solo a mitigarne la pena di uno o due gradi quando lo scopo del delinquente non si sia da lui raggiunto. Questa disposizione benigna è scritta nell' art. 299, ed è applicabile non solamente pel colpevole del semplice *uso* delle carte false, ma anche pel colpevole o pel complice dello stesso falsamento, e tanto per le *carte bancali*, quanto per le altre scritture qualsiensi, secondo che osserveremo nel *Cap. III.* di questo stesso *Titolo*.

947. Avvertiamo per ultimo che non solamente

all' autore o complice della falsità delle carte bancali, ma anche al colpevole del semplice uso di esse, sono applicabili le disposizioni degli art. 269, 270, e 271, ai termini dell' art. 286. Noi ritorneremo su quest' ultimo art. nel V. §. di questa *Sezione*.

§. II. *Falsità di cedole, o di altre carte in danno delle pubbliche finanze.*

948. Quattro altre specie di falso vengono contemplate nell' art. 275, che tutte feriscono sia direttamente sia indirettamente le *pubbliche finanze*. Il *Codice penale* abolito non ne prevedeva alcuna con particolar sanzione, ed in conseguenza andavan tutte comprese sotto le disposizioni generali intorno al *falso di scritture autentiche o pubbliche*. Come nondimeno le falsità di cui è parola, sono al certo più gravi di quelle che mai si commettano in altre pubbliche scritture perchè, oltre della fede dovuta agli atti della pubblica autorità, offendono anche la fiducia che deve riporsi nell' amministrazione delle pubbliche finanze, e producono inoltre nelle loro conseguenze un danno anche pubblico; così ragionevolmente si son dalle nuove leggi contemplate con espressa disposizione, per aggravarne alquanto la pena a fronte di quella che si andava indi a stabilire contro ogni altra falsità in pubbliche scritture (1).

(1) In ciò le nuove leggi par che si sieno allenute alla legge penale de' 20 maggio 1808, la quale coll' art. 151 stabiliva la pena dei ferri nel terzo grado una colla pena esemplare della *gogna*, e col successivo bando perpetuo dal Regno 1.° contro *chiunque falsifichi fedi di credito, o faccia false girate sopra fedi di credito vere, o faccia polizze false con notate in fede vere, o polizze vere con notate in fede*

949. Versiamoci pertanto intorno al suggetto particolare di ciascuna specie, per quindi discendere ai modi con cui vi s' incorre, ed alle pene con cui si reprime.

I. Specie — *Falsità nei registri, o nei bullettini del pubblico lotto.* — L' amministrazione del pubblico lotto è messa alla dipendenza del Ministero delle finanze, fornendo uno dei cespiti di rendita per far fronte ai pesi dello Stato. I numeri che da ciascuno si giocano, vengono progressivamente scritti sopra *registri*, e quindi si mettono a stampa sopra tanti *bullettini* quante sono le partite di giuoco. Or questi *bullettini* si rilasciano rispettivamente a coloro che han dato i numeri al giuoco, e son tanti documenti autentici che contestano ad un tempo ed il giuoco che si è fatto per una determinata estrazione, e la promessa del guadagno subordinata alla estrazione dei

---

false; 2.° contro chiunque *falsifichi mandati dei giudici sui banchi, o bullettini dei particolari per esigere dai banchi rendite sieno pubbliche sieno private*; 3.° contro chi *faccia false girate sui detti bullettini*; 4.° contro chi *alteri le somme notate in dette carte*; 5.° contro chi *fabbrichi falsi segni o falsi suggelli per rendere autentiche tali carte*; 6.° contro chi *contraffaccia i segni e le firme dei notai*; 7.° contro chi *detti o chi estenda il tenore della falsità da altri concertata*; 8.° contro chi *conscio della falsità faccia uso di tali carte*; 9. ed in generale contra gli *autori tutti di qualunque sorta di falsità nelle medesime carte* — Inoltre coll' art. 152 aggravava la pena contro gli *ufiziali pubblici che con abuso di confidenza commettessero le le stesse falsità*. ec... Le leggi veglianti han però meglio proporzionata la pena alle mentovate specie di falso rendendola ordinariamente più grave per l'autore della falsità che per colui che si serve della carta falsa; più grave pel falso nelle fedi di credito e nelle polizze, che per quello di cui parliamo in questo §. e si son dispensate dall' enunziare i mezzi di falso dinotati nei numeri 5, 6 e 7 perchè in generale compresi i primi due sotto la voce generica *falsificamento*, e 'l terzo sotto le regole della *complicità*.

★

numeri giocati. Il falso quindi può cadere o sopra i *registri*, o sopra i *bullettini* in discorso, a fine di far comparire come messi a giuoco quei numeri che sono realmente usciti in seguito del sorteggio, e di esiger così una somma non meritata in danno dell'amministrazione del pubblico lotto. Questo *falso* adunque è quello che vien preveduto dal primo comma dell'art. 275, ove si parla ad un tempo e dei *registri*, e dei *bullettini*, spiegandosi opportunamente, sul proposito di questi ultimi, che debbono esser quelli appunto sulla presentazione dei quali si possa eseguire un pagamento qualunque; mentre se la falsità cadesse sulle cartole manoscritte che rilasciano i ricevitori o così detti *postieri del lotto*, non sarebbe colpita dalla pena dell' art. 275, perchè non capace affatto a produrre quel danno che la legge mira a prevenire, il pagamento cioè di una somma non dovuta.

950. II. Specie — *Falsità nelle iscrizioni del debito pubblico.* — Sono le particolari partite di credito iscritte nel Gran Libro del debito pubblico (cit. art. 275 parte 2.).

951. III. Specie. — *Falsità nelle ordinanze della Tesoreria reale, o nei mandati dei magistrati o degli ufiziali pubblici che han diritto di tirare o far tirare pagamenti dalla cassa di ammortizzazione, o da qualunque officina di pubblico danaro* (cit. art. p. 3). Tali sarebbero, ad esempio, le ordinanze per lo pagamento delle somme dovute ai privati per compenso dei danni che la costruzione di opere pubbliche ha recati alle loro proprietà; quelle per le indennità dovute ai giudici di circon-

dario pei visti che appongono alle scritture private, o alle carte di quegli ufiziali pubblici che non hanno repertorio ai termini della *legge sul registro*; tali sarebbero i mandati dei magistrati giudiziarj per lo pagamento delle *spese di giustizia urgenti*, o *non urgenti*, ai termini del decreto degli 11 gennaro 1817; tali i mandati dei magistrati dell' ordine amministrativo rilasciati in affari di loro inspezione, per lo pagamento di spese occorse nei diversi rami di pubblica amministrazione ec.

952. IV. Specie — *Falsità nei bullettini dei particolari per esigere da qualunque officina di pubblico danaro rendite pubbliche o private.* — Tali sarebbero gli estratti dalle partite del debito pubblico dinotate nel num. 950, che si lasciano in mano al creditore, perchè riscuota sulla esibizione di essi la rendita all'epoca della scadenza ec.

953. I modi con cui s' incorre nel falso, sono ad un di presso gli stessi che abbiam divisati nel §. precedente. La legge parla 1. di colui che *falsifichi*, con che intende al certo dinotare tanto chi contraffaccia, quanto chi alteri, precisamente perchè parla anche dell' alterazione che più ordinariamente accade, di quella cioè sulle somme notate in ciascuna delle mentovate carte. Parla in secondo luogo di chi *apponga false girate*; ma siccome tra tutte le carte divisate nell' art. 275, i soli *bullettini* indicati nel numero precedente son suscettivi di *girate*, del pari che le *polizze* e le *fedi di credito* di cui si è parlato nell'altro §., così quest'altro modo di falso vedesi preveduto solamente nella IV.ª tra le specie contemplate nell' art. 275. Parla in terzo

luogo di colui il quale *scientemente faccia uso* di alcuna tra tutte le carte false divisate nello stesso articolo.

954. Contra gli autori o complici della *falsità* o della *falsa girata*, la pena è quella del *secondo al terzo grado dei ferri* (cit. art. 275), salvo se essi sieno *uffiziali pubblici o impiegati*, e della medesima falsità si sieno renduti colpevoli con *abuso del proprio uffizio*, poichè per costoro la stessa pena si eleva di un grado ai termini dell' art. 278. Contra i colpevoli poi *del solo uso*, la pena è quella del *secondo al terzo grado dei ferri nel presidio* (art. 276), salva la stessa mitigazione di cui si è parlato per gli *espensori* delle *fedi di credito* o *polizze false*, quando ingannati abbiano ricevute per vere quelle tra le carte false divisate nell' art. 275 che si usano o si spendono in commercio, ma le abbiano spese o rimesse in circolazione dopo di essersi avveduti della loro falsità. Art. 279 (2).

955. Tutto ciò che si è notato nei numeri 946 e 947 intorno alla *falsità* ed all' *uso* delle *fedi di credito* o delle *polizze*, intendasi ripetuto anche intorno al falso di cui si è parlato in questo §.

§. 3. *Falsità negli atti del Governo, e nelle decisioni o sentenze dei magistrati.*

956. Queste altre due specie di falso che offendono direttamente o il Governo, o le autorità costituite nell' esercizio del loro potere, nè anche eransi prevedute con particolari sanzioni nel *Codice penale* abolito. Il

(2) Ved. sopra, num. 944.

diritto romano però (1), del pari che quella legge che fu tra noi immediatamente surrogata alla osservanza di quello (2), non mancavano dal farne espressa menzione, comunque per altro nè l'uno nè l'altra mirassero con ciò a renderne proporzionata la pena, a fronte di quella generalmente stabilita contro le altre specie di *falso scritturale*.

957. Più conducenti a tale scopo sembrano le leggi veglianti. In quanto alla prima specie del falso in parola, l'art. 280 dispone quanto segue. *Chiunque falsifichi un atto qualunque contenente un ordine del* Re *o dei suoi Ministri Segretarj di Stato, sarà punito col secondo al terzo grado dei ferri. Chiunque scientemente faccia uso della suddetta carta falsa, sarà punito col secondo grado dei ferri nel presidio — Quando però la falsità sia servita di mezzo ad un misfatto punito con pena maggiore, questa pena sarà applicata al colpevole nel maximum del tempo — Quando avrà prodotto l'esecuzione di una condanna di morte sospesa, commutata, o condonata per grazia del Re, la pena sarà quella di morte.*

958. Per ciò che concerne il suggetto materiale di un tal *falso*, non è ozioso il rammentare che ai termini della *legge dei 24 marzo 1817*, le disposizioni del Governo si emettono o in forma di *leggi*, o di *decreti*, o di *rescritti*, o di *regolamenti*, o di *ufizj ministeriali*. La falsità adunque che mai si commettesse in ciascuno di tali atti, formerebbe oggetto dell' art.

---

(1) Ved. le leg. 25, 2ª, ed ult. *ff. de leg. cornel. de falsis*, e 4, *Cod. ad leg. Cornel. a falsis.*

(2) Ved l'art. 154 della *leg. dei 20 maggio 1808.*

280, e non già quella che mai si commettesse negli atti qualsivogliano che avessero forse provocato, o che fossero serviti di base alle cennate disposizioni del Governo. Falsificare adunque un contratto sul quale si fosse ottenuto il regio assenso, come son quelli che concernono gli acquisti dei luoghi pii, o delle corporazioni qualunque messe sotto la tutela del Governo, sarebbe un reato diverso, che andrebbe sottoposto alle pene fulminate contra il *falso di scrittura*, di cui ci occuperemo nel *Cap.* seguente (3). Parimenti foggiare una carta che portasse il falso annunzio di una disposizione del Re o dei suoi Ministri, quando il falso non cadesse nella stessa lettera ministeriale, non costituirebbe che o la stessa *falsità di scrittura*, o una specie di *frode* secondo le circostanze (4), e non mai il falso contemplato nell'art. 280, poichè per questo si esige il falsamento dello stesso atto contenente l'ordine Sovrano o la disposizione ministeriale (5).

959. Per ciò che concerne poi il modo con cui in

---

(3) Ved. Nicolini, *proced. pen. part.* 2, §. 888.

(4) Così una *frode* e non un *falso* riconobbe la nostra *Corte Suprema* nel fatto di essersi aggiunta alle liste affisse negli atrj del Ministero, la falsa indicazione di una risoluzione Sovrana o Ministeriale presa sopra domande o suppliche presentate al Re o ai Ministri, a fine di scroccare dai creduli delle somme in compenso della insistenza per conseguirle — Ved. *Supplimento alla Collez. delle leggi*, *serie delle decis. crim. num.* 25.

(5) Per l'opposto la stessa *Corte Suprema* ritenne esservi luogo alla pena del falso contro colui che aveva foggiato un *falso rescritto* per far ascendere un individuo agli ordini sacri, e così sottrarlo dalla *coscrizione* — V. l'arresto riportalo ivi, sotto lo stesso numero. — La pena applicabile era allora quella del *falso in pubblica scrittura*, poichè il Cod. allora in vigore non contemplava con apposita sanzione il *falso negli atti del Governo* — Ved. sopra num. 956. Oggi sarebbe precisamente quella proposta dall'art. 280.

tal falso s'incorre, è da notarsi che la legge non parla che di colui il quale *falsifica*, e di colui che *fa scientemente uso della carta falsa.* Di entrambi parlava del pari il diritto romano (6). Ma sotto la voce generica *falsare*, *falsificare*, *commetter falso*, comprendevasi non solamente la *contraffazione*, o l'*alterazione*, come per le leggi veglianti, ma anche l'*involamento*, la *distruzione*, o la *soppressione* (7). Or la cosa non va così. Questa *soppressione*, del pari che l'*involamento* o la *distruzione* di un atto, lungi dall'annoverarsi tra i mezzi di falso in alcun art. di questo *titolo*, costituisce un reato a parte, sul quale ci siamo a lungo diffusi nel comento all'art. 250 che specialmente lo concerne (8). Quindi è da ritenersi che la pena proposta dall'art. 280, non potrebbe colpire l'autore di una tal *soppressione* quando mai cadesse sopra atti portanti ordini del Re, o dei suoi Ministri.

960. Intanto non sembra potersi dubitare che questo mezzo è forse il solo, il quale possa agevolmente produrre l'esecuzione di una condanna di morte, ai termini del 4.° comma dello stesso art. 280. L'iniquità potrebbe suggerire l'occultamento della *grazia* fino a che non si fosse eseguita la condanna; ed allora si otterrebbe lo scopo di far perire colui che per indul-

---

(6) *Edicta falsa proponere, literas falsas reddere* — Leg. 25, *ff. de falsis* — *Rescripta falsa*, Paolo, *V. Sentent.* 25, §. 9. — *Falsis constitutionibus, falsis rescriptionibus, falso diplomate uti* — Leg. 27, e leg. ult. *ff. de leg. Cornel. de falsis* — Leg. 4, *Cod. ad leg. cornel. de falsis.*

(7) Ved. leg. 1, §. 2, leg. 7, leg. 16, leg. 23, e leg. 26, *ff. de leg. cornel. de falsis.*

(8) Ved. sopra, num. 790 e seguenti.

genza nol dovrebbe, senza punto alterare il *Decreto* che la contenesse, o la *ministeriale* che la partecipasse. Stentiamo a credere che il Legislatore non avesse inteso parlare appunto di questo caso, o avesse voluto escludere un tal caso dal giusto rigore della pena che commina. Ma in pari tempo stenteremmo a dare per forza di soli argomenti di analogia, un senso tanto esteso alla voce che adopera, da comprendervi un mezzo che la legge sottrae del tutto dalla classe di quelli che costituiscono un *falso*, per quindi estendere anche l'applicazione di una pena, e sì grave come quella di morte, ad un caso diverso da quello per cui si è letteralmente scritta. Vorremmo in conseguenza che, ferme restando per qualunque altra *soppressione di atti* le pene stabilite nell'art. 250, quella di cui quì è parola, senza mai portarsi alla classe dei *mezzi di falso* come per le antiche leggi, formasse oggetto di particolare eccezione nel caso del quarto comma dell' art. che comentiamo.

961. Per ciò che concerne finalmente la pena del *falso* in disame, la legge distingue al solito l' *autore della falsità* o il complice di essa, da colui che senza esserne nè autore nè complice, *ne faccia scientemente uso.* Contra il primo stabilisce la *pena del 2.° al 3.° grado dei ferri*, aggravandola così in confronto di quella che l' art. 291 pronunzia contra i privati che falsifichino ogni altro atto pubblico. Questo certamente era lo scopo cui la legge mirava nel prevedere con apposite disposizioni siffatte specie di falso. Ma questo scopo non si ottiene del pari nel caso che colpevole dello stesso falso si renda un *ufiziale pubblico con abuso della propria carica.* Anche per lui

la pena resta la stessa, poichè la legge non fa sul proposito quelle stesse distinzioni che ha fatte non solamente per le altre falsità di cui abbiam parlato nei §§. precedenti, ma anche per quelle di cui parleremo nel *cap.* seguente. Può quindi verificarsi l'assurdo di veder punito l' ufiziale pubblico che falsifichi un atto del Governo con pena minore di quella che gli spetterebbe se mai falsificasse un contratto (9). Occorre in conseguenza attenderci anche in questa parte un' emenda che mettesse in armonia tra loro le diverse disposizioni della medesima legge; e che mirasse anche di più allo scopo, cui questa tendeva, di render cioè proporzionata la pena alla gravezza del falso secondo tutte le circostanze che potessero alterarle (10).

962. Contra il *colpevole dell' uso* si pronunzia poi la pena del 2.° *grado dei ferri nel presidio*, che anch' essa vedesi aggravata a fronte di quella che l' art. 292 propone contra chiunque *faccia scientemente uso di ogni altra pubblica scrittura falsa*. Siccome nondimeno quest' uso medesimo può servir di mezzo ad altro misfatto più grave, come, ad esempio, alla *usurpazione del potere* preveduta nell' art. 127, o

(9) Di fatti per l'art. 280 potrebbe darglisi il 2.° *grado dei ferri* nel primo caso, nel mentre che nel secondo caso la pena applicabile non potrebbe esser minore del 3.° grado, ai termini dell' art. 287.

(10) Noi abbiam sopra censurato la legge penale del 1808 perchè comunque prevedesse anch' ella le diverse specie di falso di cui ci occupiamo in questa *sezione*, pur non ne graduava le pene in proporzione della diversità del danno che ne deriva. Ciò non ostante non dobbiam dissimulare che la detta legge non trascurava di aggravar sempre la pena per l' ufiziale pubblico che oltre del falso, abusa pure nel commetterlo della confidenza in lui riposta. Questo adunque è un motivo di più perchè desiderar dovessimo nel rincontro quella emenda che proponiamo.

all' esercizio della *pirateria*, ai termini dell' art. 119, o al *carcere privato* contemplato nel n.° 2 dell' art. 170; così saggiamente si aggiunge che in tali ed altri simili casi debba applicarsi al colpevole la pena di un tal misfatto più grave nel *maximum* del tempo — Art: 280, parte 3.ª Sembrerebbe ozioso il dimostrare che qui intenda la legge principalmente parlare del colpevole dell' *uso*, come colui del quale lo stesso articolo favella nel comma che immediatamente precede. Intanto sol perchè si discorre di *falsità* che sia servita di mezzo al misfatto più grave, si è da taluni osato decidere che l' aumento della pena sia principalmente proposto dalla legge contro l' *autore della falsità*. Noi non adottiamo questa massima senza una distinzione che ci sembra dettata sì dal testo che dallo spirito della legge. L' aumento della pena va dovuto precisamente al misfatto che si è commesso col mezzo del *falso*; va dovuto in conseguenza a colui che è colpevole ad un tempo e dell' *uso della carta falsa*, e dell' altro *misfatto*. Egli in fatti vien considerato in certo qual modo come un *reiteratore* di due misfatti, poichè gli si applica la pena del misfatto più grave, e nel *maximum* del tempo. Il colpevole all' opposto del falsificamento può bensì soggettarsi allo stesso aumento, ma sol quando concorra a di lui carico alcuno degli estremi che caratterizzano la complicità nel secondo misfatto più grave. Senza di ciò si calpesterebbero del tutto le massime di responsabilità penale le quali non permettono che la pena di un reato da altri commesso si estenda a coloro i quali non vi abbiano partecipato, ed in alcuno di quei modi che son tassativamente dinotati dalla legge come

capaci ad indurre complicità. Occorrerebbe in conseguenza verificare nel falsario la scienza del reato per cui si accinse a falsificare e per cui somministrò la carta che doveva agevolarne l' esecuzione, ai termini del n.° 3 dell' art. 74; o pure occorrerebbe verificare che di tal altro reato fosse divenuto complice in qualche altro modo tra quelli definiti nello stesso art. 74, mentre in opposto non resterebbe soggetto che unicamente alla pena proposta contro di lui come *autore della falsità* dal primo comma dell' art. 280. Questa adunque è quella distinzione che ci sembrava necessaria a farsi nel rincontro, per quindi decidere alla base della stessa se si estenda o no anche a lui il disposto della terza parte dell' art. che comentiamo.

963. Sulla quarta parte in fine niente ci resta a dire al di là di ciò che abbiam sopra avvertito. Il rigore della pena proposta contro quella falsità che mai abbia prodotto l' esecuzione di una condanna di morte, è abbastanza giustificato dal danno gravissimo ed irreparabile che il misfatto ha prodotto, dall' assassinio cioè in cui si converte la esecuzione di una condanna a morte, cui non dovevasi nè potevasi più procedere dopo la grazia. Se poi trattasi della esecuzione di qualunque altra condanna a pena minore della morte, pur condonata o commutata per grazia sovrana, la pena rimane sempre quella stabilita nella prima parte dell' art., perchè quando anche l' esecuzione medesima fosse cominciata in virtù del falso, vi è sempre luogo a ripararvi, e perciò sufficiente si appalesa una tal pena per reprimerlo; molto più perchè non potendo immaginarsi che resti il falso gran tempo occulto, non vi è luogo a temere una lunga

continuazione nella ingiusta espiazione di quella pena che aveva format' oggetto della grazia.

964. Un' altra osservazione ci sembra indispensabile per compiere il comento a questa parte dell'articolo 280. Già si è notato che quì la legge avrebbe dovuto contemplare espressamente non tanto la falsità quanto la *soppressione* o l'*involamento* dell'atto contenente la grazia del Re (11). Per la falsità sarebbe stato certamente inutile parlar di *colpa*, avvegnachè non è della natura del *falso* in parola che possa commettersi senza *dolo*. Ma per la *soppressione* e per *l' involamento* sarebbe stato opportuno il contemplare anche il caso della *colpa*, sia perchè delle volte possono essi attribuirsi unicamente a *colpa*, sia perchè può anche verificarsi che si attribuiscano a *dolo* in alcuno, ed a colpa in alcun altro dei delinquenti. Può darsi in fatti che per l'oscitanza dell'incaricato del P. M. non si sieno a tempo rilevati dall' officina postale i plichi di ufizio in cui forse esisteva la partecipazione di una grazia, e che intanto una condanna di morte resti eseguita; o che quando anche si sieno tali plichi rilevati a tempo, nello svolgerli non si sia avvertito per negligenza alla esistenza della grazia sovrana tra le carte ministeriali ivi trasmesse. Può similmente avvenire che lo stesso incaricato del P. M. confidi ad un suo segretario l'apertura dei plichi, e che costui occulti a bella posta la grazia, per nuocere al condannato che ne verrebbe favorito. La *soppressione* adunque comunque imputabile solamente a *colpa* nel primo caso, non avreb-

(11) Ved. num. 960.

be meno prodotto quel danno materiale che la legge mirava a prevenire; del pari che lo avrebbero ad un tempo prodotto tanto il *dolo* che la *colpa* nel secondo caso. Come dunque reprimersi tal *colpa* in siffatte ipotesi? Tutto a parer nostro sarebbe agevolmente corretto, se parlandosi come il dicevamo anche di *involamento* o di *soppressione*, si adottassero su questo proposito quelle stesse distinzioni tra *dolo* e *colpa* che si son già fatte nell' art. 250, e si scrivessero le pene competenti all' uno ed all' altra in proporzione diretta del danno che avrebbero rispettivamente prodotto. Questi casi, potrebbe replicarsi, o non accadono giammai, o sono rarissimi; e quindi la legge non deve prevederli, anche perchè in prevederli mostrerebbe di troppo mal augurarsi della diligenza dei funzionarj di sì distinto grado. Ma quando ha preveduto la *falsità*, era ben naturale che la prevedesse in tutt' i suoi rapporti, ed in tutt' i suoi mezzi, e specialmente in quelli con cui più agevolmente può succedere quel danno ch' essa è diretta a prevenire. E poi è risaputo che infelicemente l' iniquità non ha confini, e che tante volte si rinviene in chi meno faceva sospettarla. Vi sarebbe adunque scandalo nel fulminarvi opportunamente un gastigo, e nel dare inoltre un interesse di più a coloro che debbono reprimerla, per tenersi accorti nell' esercizio del loro potere, ed allontanare benanche l' occasione a quelle fraudi cui altri potesse avviarsi abusando della di loro cieca fiducia? E non potrebbe d' altronde la soppressione o l' involamento del plico commettersi dagli stessi incaricati dell' amministrazione postale? E non potrebbe commettersi da un terzo anche senza alcuna

colpa da parte del *P. M.*? Sarebbe dunque sufficiente in questi casi la *pena correzionale* proposta dall'articolo 251 a fronte del danno che tal soppressione avrebbe prodotto? A fronte della morte di colui che non doveva perire?

965. Passando alla seconda specie del falso contemplato in questo §. al *falso* cioè che mai si commetta negli *atti della pubblica autorità*, l'art. 281 lo definisce e punisce nel seguente modo. *Chiunque falsifichi una decisione o sentenza, o ordinanza di qualunque magistrato o ufiziale pubblico, con cui s' ingiunga una obbligazione, o si dia o neghi un diritto qualunque ad alcuno, sarà punito col primo al secondo grado dei ferri. Chiunque scientemente faccia uso di tal carta falsa, sarà punito col primo grado dei ferri nel presidio; salve le disposizioni della legge quando queste falsità fossero servite di mezzo per misfatti maggiori.* — Lo scopo di questa speciale disposizione ha dovuto parimenti esser quello di aggravare alquanto la pena di un tal *falso*, a fronte di quella che andava indi a stabilirsi contra ogni altro *falso in pubblica scrittura*. E di fatti aumentata la vediamo, se non contro l'autore della falsità, almeno contro colui che scientemente se ne avvale; poichè se l'uso di ogni altra scrittura autentica vien punito di *rilegazione* o anche di *prigionia o di confino* secondo le distinzioni stabilite nell' art. 292, *l'uso di una decisione*, o *sentenza, o ordinanza* di un' autorità pubblica, va soggetto alla pena del *primo grado dei ferri nel presidio*, ai termini della seconda parte dell' art. 281.

966. Perchè poi abbia luogo questa pena più gra-

ve, fa d'uopo verificare che gli atti falsificati sien precisamente tali quali la legge gli definisce; che con essi cioè *s' ingiunga un' obbligazione*, *si accordi o si neghi un diritto qualunque.* Senz' alcuno di questi caratteri, la falsità dell' atto, e per conseguenza anche l'uso di esso, uscirebbe affatto dalla disposizione speciale dell' art. 281 per rientrare nell' impero di quelle degli art. 291 e 292, che sono invece generalmente applicabili a qualunque altro *falso in pubblica scrittura.*

967. Son salve le pene maggiori quando la falsità sia servita di mezzo per misfatti maggiori. Tal sarebbe il caso istesso dell' *arresto eseguito con falsa ordinanza di un' autorità pubblica*, di cui abbiam parlato nel num. 962. Tutte le osservazioni adunque che ivi si son fatte divengono applicabili in questo rincontro, tranne solamente ciò che concerne l' applicazione della pena del misfatto più grave, mentre se l'art. 280 esige che questa pena sia applicata nel *maximum* del grado nel caso di falsità di ordine sovrano o ministeriale, ciò non si esige punto nel caso presente, ove invece la pena si applica in quella durata che meglio piaccia ai giudici di determinare entro i limiti del grado assegnatole dalla legge.

968. Comuni finalmente ad ambe le specie di falso contemplate in questo §. son del pari le osservazioni già fatte nei num. 946, 947 e 955.

§. IV. *Falsità di marchi, bolli o punzoni.*

969. Per assicurare in un modo autentico la identità di determinati oggetti, la loro qualità, il loro

valore, e la loro destinazione, si sono instituiti alcuni segni particolari con cui gli oggetti medesimi vengono impronttati o dalla pubblica autorità, o dietro l' ordine della stessa. Falsificar quindi i segni in discorso, è lo stesso che offendere la pubblica fede, quella cioè ch' è inerente agli atti dell' autorità pubblica; è lo stesso che pervertire i vantaggi cui essa ha in mira; è lo stesso finalmente che aprir la via a quelle fraudi cui la instituzione dei segni medesimi è diretta a prevenire. Spontanei adunque si presentan quì i motivi ond' elevare a reato anche il *falso* in disame, e tenerne ragione appunto sotto la rubrica degli *attentati alla pubblica fede* dei quali ci stiam occupando in questo *titolo.*

970. Presso i romani ignoto non era l' uso dei segni, o dei *suggelli* in parola; e non tanto negli atti della pubblica autorità, quanto anche in quelli dei privati, adoperandosi specialmente in quest' ultimi in luogo delle soscrizioni delle parti (1). Il falsificare adunque un suggello qualunque costituiva con ragione uno dei mezzi di falso specialmente preveduti in quella legislazione (2). Ma il non essersi quivi ben distinta la falsità negli atti pubblici da quella negli atti privati, e l' essersi poi quasi indistintamente proposta una stessa pena per tutte le specie sì dell' una che dell' altra, senza tener riguardo al danno diverso che da ciascuna rispettivamente deriva o può derivare, faceva sì che inutili alquanto divenissero i tanti

---

(1) Ved. sopra nel num. 773, e note.

(2) *Lex cornelia de falsis poenam irrogat ei qui .... signum adulterinum fecerit, sculpserit, expresserit* — §. 7. *instit. de publ. iudiciis* — Ved. anche la leg. 30. *ff. de leg. cornel. de falsis.*

speciali dettati di quella medesima legge, poichè se miravan forse allo scopo di rimuover l'arbitrio dei giudici nella definizione del reato, non miravan poi a quello non meno importante, di render la pena costantemente proporzionata alla gravezza di esso.

971. Or questo scopo appunto sembra di essersi toccato dalle leggi posteriori, e precisamente da quelle attualmente in vigore. Il *falso* in disame si è sulle prime distinto in tante specie diverse quanti sono gli oggetti su cui può cadere. Si son parimenti definiti i modi con cui vi s' incorre, e si son proposte in fine pene diverse in ragion diretta della diversa gravezza che ciascuna specie presenta, o che anche talvolta suol presentare il diverso modo con cui commettesi la falsità nella medesima specie. Parliamone distintamente, perchè così agevole riesca il comprendere ad un tempo il senso della legge nella definizione del reato, e l'apprezzare i miglioramenti che in questa parte di legislazione penale si son gradatamente ottenuti.

972 — I.ª Specie — *Falsità di bolli o punzoni che servono a marchiare oggetti o di proprietà pubblica, o posti sotto la pubblica garentia* — Art. 282 — Il *Codice penale* abolito prevedeva anch' esso questa specie di falso nell' art. 140; ma nel definirla parlava in generale di *bolli nazionali*, ed in particolare poi dei *martelli dello stato* addetti ai *marchi forestali*, e dei *punzoni* destinati a *marchiare le materie di oro e di argento* — Or la dicitura del nostro art. 282 sembra al certo più esatta, e meno d'altronde lascia luogo ad equivoco di sort' alcuna. Lungi in fatti dal riprodurvisi la vaga

espressione di *bolli nazionali,* chiara si appalesa l'idea del legislatore di garentire colla stessa sanzion penale non solamente la fede dei bolli che tendano ad assicurare la identità degli oggetti qualunque *di pubblica proprietà,* che tendano cioè a contestarli o come tali nella loro natura, o come tali divenuti per posteriore destinazione; ma anche la fede dovuta ai *punzoni* diretti a comprovare la bontà, il valore, o la qualità di quegli altri oggetti qualsiensi che sebbene non sieno di pubblica proprietà, il governo e la legge ha messi però sotto la pubblica guarentia per rimuover l'occasione a quelle frodi che altrimenti potrebbero commettersi. Quindi è che la falsità nei *marchi forestali* entra bensì nella disposizione dell' art. 282, ma quando sono apposti o destinati ad essere apposti sopra alberi o sopra legnami di pubblica proprietà in origine, o pur tali in seguito divenuti perchè addetti legalmente a pubblici usi (3) — Quindi

(3) Si riscontrino all' uopo le disposizioni degli art. 43 e seguenti della legge dei 21 agosto 1826. Si riconoscono in quella legge tre specie di *martelli forestali;* cioè 1.° quelli del governo portanti le lettere S. C. (*Sicilia Citeriore*), con cui debbono marchiarsi gli alberi di limite dei boschi e dei tagli misurati, gli alberi di speranza o da seme, e gli alberi da recidersi a salto nei casi preveduti negli articoli 37 e 38 della stessa legge; 2.° i martelli della Real Marina, con cui debbono marchiarsi dagli Agenti della medesima gli alberi trovati atti alla costruzione dei navigli, o anche gli alberi che quantunque non sieno ancora atti a costruzione, pur possono col tempo divenirvi, appellati perciò *di speranza;* e 3.° i martelli degl' ispettori, dei guardia - generali, dei brigadieri, guardaboschi ec. con cui debbono marchiarsi gli alberi di delitto, e quelli atterrati dal vento o da altre cause accidentali, ai termini dell' articolo 181 della stessa legge — Ciò premesso si scorge bene che se pel *Codice penale* abolito la falsificazione dei martelli dello Stato, cioè di quelli così della prima che della seconda delle divisate spe-

è del pari che non solamente una tal falsità riportasi all'articolo che comentiamo, ma anche quella del *bollo* in qualunque specie di *carta marchiata*, quella dei *bolli* che si appongono in alcuni *generi di privativa* come sui *paccotti di tabacco*, di *polvere da sparo* ec. ec., quella in somma di tutti quei bolli che son destinati a mettersi sopra oggetti *di proprietà pubblica*, e che attualmente sono assai meglio così definiti che sotto la denominazione generica di *bolli nazionali* — Quindi è finalmente che rientra nella stessa disposizione penale non solamente la falsità dei *punzoni* che debbono apporsi sulle materie di oro o di argento (4), ma anche di quelli che

---

cle, cadeva sempre sotto la disposizione dell'art. 140; per le leggi veglianti cadendo sempre sotto la disposizione dell'art. 282 il contraffacimento dei martelli della Real Marina perchè addetti a marchiare alberi già divenuti di pubblica proprietà, non vi cadrebbe la falsificazione dei martelli della prima specie che quando si appongano sopra alberi di proprietà pubblica, come sopra quelli esistenti nei boschi dello Stato, dei comuni, dei pubblici stabilimenti ec. ec. In tutti gli altri casi consimile falsità, del pari che l'altra nei martelli della terza specie, entrerebbe sotto la disposizione dell'art 284, che commina in generale una pena contro la falsità dei marchi o bolli di un' *autorità qualunque*.

(4) Tali oggetti di oro e di argento sono messi sotto la pubblica garentia per evitare la frode preveduta nel numero 1 dell'art. 433. Gli orefici, gli argentieri, e gli altri venditori di metalli, prima di esporli in vendita sono obbligati di farvi apporre i bolli di garentia, al che non si procede se non dopo i saggi che dalla pubblica officina di garentia debbon farsi per conoscere la bontà ed il titolo del metallo. Si consultino a tal uopo le disposizioni dei decreti dei 15 dicembre 1823, dei 2 agosto 1830, dei 7 ottobre 1831, dei 26 gennaro, 1 giugno e 2 ottobre 1832, dei 2 gennaro, ed 8 dicembre 1833. In caso di contravvenzione si applica contro i fabbricanti, venditori, o commercianti di tali oggetti la multa di ducati cinquanta oltre della confiscazione (cit. decreto dei 7 ottobre 1831, art. 3), e salve le pene maggiori per le frodi a' termini dell'art. 433,

debbono apporsi sopra i campioni dei pesi o delle misure (5) o sopra simili altri oggetti, che le leggi o i regolamenti mettano sotto la pubblica garentia.

973 — II. Specie — *Falsità dei marchi destinati ad essere apposti in nome del governo sulle diverse specie di derrate o mercanzie* — Art. 284 — Questi *marchi* contestano per lo più il pagamento dei dazj che il Governo esige o per la fabbricazione di determinati oggetti, quali sarebbero, ad esempio, le *carte da giuoco* (6), o per la *importazione* o *esportazione* delle derrate o mercanzie, giusta le leggi finanziere conosciute sotto il nome di leggi *doganali*. Si appongono quindi da parte del Governo, e sopra oggetti non di proprietà pubblica, ma privata, subito che colui che fabbrica, introduce o esporta tali oggetti, ha soddisfatto il dazio che doveva, ed ha così ottenuto il permesso di fabbricarli, d'immetterli nel territorio del regno, o in una città, o di esportarneli.

974 — III. Specie — *Falsità del bollo o del marchio di un'autorità qualunque* — (Cit. art. 284) — Un tal bollo è diretto ordinariamente a contrassegnare le firme dei magistrati o degl' impiegati qualsivogliano negli atti del proprio ministero, per contestare a coloro i quali non le riconoscono che gli atti

e pel falso nei cennati bolli che mai le avesse agevolote, ai termini degli art. 282, e 436.

(5) Questa specie di falsità era specialmente preveduta nell'art. 150 della legge penale dei 20 maggio 1808, sotto quella stessa disposizione che contemplava quella del bollo di garentia. Noi crediamo che lo stesso debba aver luogo al presente poichè i regolamenti di pubblica amministrazione anche esigono che tali campioni portino un bollo che n'esprima la giustezza e la legalità.

(6) Ved. il Real Decreto dei 10 Luglio 1826, e con ispecialità l'art 8.

medesimi realmente provvengano da quell' autorità cui si attribuiscono. Per lo più tali bolli o suggelli presentano lo stemma del Sovrano e nel piede la indicazione dell'autorità corrispondente. Ma quando pur non vi fosse che quest'ultima indicazione, la falsità di essi entrerebbe sempre nella sanzione dell'art. 284, poichè quivi parlandosi in generale di *bollo* di un' autorità senza indicarsene la forma, basta verificarsi solamente che si sia falsato un bollo di cui già usava una pubblica autorità o di cui aveva usato anche in un dato singolare rincontro (7).

975 — IV. Specie — *Falsità di bollo o marchio di uno stabilimento particolare di banca, o di commercio* — (Cit. art. 284) — Si è sopra notato l' errore dell' antico diritto per la niuna distinzione tra il falso in atti autentici, ed il falso in atti privati; errore che felicemente si è corretto nella nuova legislazione. I vantaggi che da siffatta distinzione provvengono, si son fatti già in parte rilevare nel trattato intorno al *falso giudiziario* (8). Altri maggiori ancora ne risulteranno se agli analoghi dettati delle leggi veglianti si porteranno quell' emende di cui si è ivi favellato, e di cui si tornerà più estesamente a favellare nel *Capitolo* seguente. Intanto è d' uopo qui prevenire che comunque trattisi in questo titolo dei *reati contro la fede pubblica*, e nella presente sezione *del falso nei suggelli e bolli dello Stato*, anzi-

---

(7) Come sarebbe ad esempio il suggello di cui avrebbe fatto uso un Giudice di Circondario nei casi degli art. 985 e seg. delle *LL. di proced. civile*; ovvero il suggello di cui sarebbesi servito l' ufiziale di polizia giudiziaria sopra *oggetti di reperto, ec.*

(8) Ved. nel Vol. precedente, num. 531 e seguenti.

chè di quello nei *bolli* o *suggelli dei particolari;* e comunque inoltre il primo sia veramente quello che attaccando la fede dovuta ad atti autentici, meriti esclusivamente un posto in quella rubrica, laddove l'altro naturalmente il prenda o nella rubrica del *falso privato*, o in quella della *frode* cui serve di mezzo: pur tuttavolta la legge volendo garentire il commercio colle più efficaci sanzioni penali dagli attentati anche i più remoti che possan mai recarsi a quella confidenza che n'è la più solida base, equipara in certo qual modo così nella indole come nella gravezza il falso nei bolli degli *stabilimenti particolari di banca o di commercio*, a quello nei *suggelli delle pubbliche autorità;* nella stessa guisa in cui ha pure equiparata alla *falsità in pubblica scrittura* quella nelle *scritture di commercio o di banco privato* (9). Questa non è dunque che una eccezione creata dalla legge in favore del commercio, tal che tranne il caso pel quale è letteralmente scritta, non può mai estendersi ad altro qualunque che non entri nei precisi termini in cui è concepita. Falsificare adunque un suggello o un bollo di qualunque altro particolare stabilimento che non fosse meramente commerciale per l'oggetto che si proponga; del pari che falsificare il suggello di ogni altro particolare individuo, non costituirebbe affatto il reato contemplato nell'art. 284, nè costituirebbe in se stesso un altro reato qualunque, a meno che il falso nel suggello privato o servisse di mezzo alla *falsità di scrittura*, o rientrasse

---

(9) Come dall'art. 291.

nel caso della *frode* o della complicità nella frode preveduta nel n. 4 dell'art. 430.

976. Definito così il reato in quanto al suo suggetto, vediamo adesso i modi con cui può commettersi. Tali modi comuni a tutte le divisate specie, riduconsi per legge a tre; cioè 1.° *contraffacimento;* 2.° *uso dei bolli, marchi, o punzoni falsificati;* e 3.° *uso dei bolli, marchi,* o *punzoni veri, ma indoverosamente proccurati* — Parliamone distintamente prima di enunziare le pene diverse con cui la legge li colpisce.

977 — I. *Contraffacimento* — Ne abbiam data altrove la definizione, e quindi senza replicar le cose già dette, cominciam dall'osservare che dell'alterazione dei *bolli, punzoni* o *marchi veri* la legge non parla punto come parlavane nel *falso nummario.* Or come giustificare il silenzio della stessa legge sopra un mezzo sì comune a quasi tutte le specie di falsità? Può dirsi da una parte che ordinariamente non si può avere alcuno interesse a falsificare i bolli, i punzoni o i marchi veri, come può aversene ad alterare una moneta vera (10). Un *martello forestale,* ad esempio, un *bollo doganale,* o un *punzone* tra quelli descritti nei numeri precedenti, che fossero materialmente snaturati, e che così cessassero dall'essere quali eran prima della loro alterazione, non potrebbero servire ad alcun uso pregiudizievole agl'interessi dello Stato, di un'autorità pubblica o di un particolare stabilimento di banca o di commercio; non sarebbero perciò in mano al falsificatore che istrumenti

(10) Ved. sopra, num. 893.

inutili. Siccome quindi ei non può esser mosso al falso che o dalla mira di recar pregiudizio agl' interessi suddetti, o dal fine di commetter quelle frodi che la legge voleva allontanare appunto coll' applicazione dei bolli, marchi o punzoni in discorso; e siccome d' altronde questo scopo non può altrimenti conseguirsi che formando i bolli falsi ad imitazione dei veri, nel che consiste appunto il *contraffacimento*(11); così di questo mezzo doveva unicamente parlarsi negli art. 282 e 284 come il solo che nel fatto poteva verificarsi in ciascuna delle divisate specie di falsità.

978. Ma d' altra parte non indarno si riflette che se tutto ciò milita nei casi più comuni, può forse non militar parimenti in alcuni casi singolari, ove tutto l' interesse può aversi ad alterare i marchi o i bolli veri, precisamente dopo che si sono ritualmente apposti secondo la loro destinazione (12). Può darsi

---

(11) Ved. sopra, num. 893.

(12) Non è ozioso l' avvertire che sotto la voce di *bolli*, *punzoni* o *marchi* la legge intende così gl' istrumenti con cui si marchiano o si contrassegnano gli oggetti, come le impronte che si son fatte con tali istrumenti. Quindi lo stesso è il falsificare gli uni che le altre, non potendosi ammettere su questo proposito quelle distinzioni che la legge non ha fatte. Nel Codice penale di Francia parlavasi della falsificazione dei *martelli dello Stato*, anzichè di quella dei *marchi in generale* come se ne parla negli art. 282 e 284 delle nostre leggi. Ciò non ostante la Corte di Cassazione di Francia ritenne che non solamente la *falsificazione dei martelli* rientrava sotto la disposizione dell' art. 140 di quel Codice, ma anche il *contraffacimento dei marchi* eseguito con tutt' altro istrumento che mediante un *martello* contraffatto. Nella specie era provato che un tal *Martino Rame* aveva, mediante un *punzone*, impresso un falso marchio di consegna o di rilascio sopra alberi recisi criminosamente da lui. La *Corte* si era dichiarata incompetente nella causa, e l' aveva rimessa al *Tribunale* cor-

in fatti che l'aggiudicatario di un taglio di alberi in un bosco s'induca a togliere l'impronta del martello di riserba della real marina messa già su di un albero atto a costruzione, per incrostarla ad un altro di minor valore e non riserbato (13) — Può

---

rezionale pel semplice delitto forestale di recisione di alberi, sul motivo che non esistesse falso punibile giusta l'art. 140 (corrispondente al nostro art. 282) quando non si fosse contraffatto lo stesso *martello forestale*, cioè l'istrumento destinato a marchiare; il che non concorrendo nella specie, il fatto non presentava che una semplice frode eseguita colla intenzione di occultare un delitto forestale. Questo arresto essendosi denunziato dal Pubblico Ministero alla *Corte di Cassazione*, fu da questa annullato nell'interesse della legge, dopo le uniformi conclusioni di Merlin. » Atteso che una tal decisione, disse la *Corte di Cassazione*, è diretta evidentemente ad annullare lo scopo ed il voto della legge, poichè basterebbe per evitar le pene che pronunzia, di contraffare i marchi altrimenti che mercè l'impronta di un istrumento contraffatto; che in tutt'i casi in cui un falso marchio è stato apposto col mezzo di un istrumento qualunque, colla intenzione di farlo passare pel vero marchio, questo solo fatto, qualunque sia d'altronde la maggiore o minore esattezza nella imitazione del vero marchio, costituisce il misfatto di falsità, e quindi necessariamente rientra nell'applicazione del disposto nell'art. 140 del Cod. penale; che altrimenti converrebbe supporre che il legislatore, il quale nell'art. 142 del detto Codice, ha stabilito pene afflittive ed infamanti contra coloro che contraffacessero le diverse specie di marchi che vi sono menzionate, abbia voluto lasciar impunita la contraffazione dei marchi forestali, quando non vi fosse stato contraffacimento dello stesso martello destinato ad imprimerli; che sono i fatti pregiudizievoli ai diritti ovvero agl'interessi dello Stato, quelli che la legge vuol colpire e punire; e che per una conseguenza necessaria, il contraffacimento del marchio forestale, operato col mezzo di un martello contraffatto, o con impiegare tutt'altro istrumento, presenta ugualmente il misfatto preveduto nell'art. 140 del Codice penale; cassa ec. — *Arresto dei 2 ottobre 1813* — riportato da Merlin, *Repertor. di giurisprudenza*, art. Falso, *Sez. I. §. XIII.* — Tra noi, ripetiamo che vi sarebbe maggior ragione onde decider lo stesso, perchè non parlasi di falsificazione di *martello*, ma di *marchio* in generale ec.—

(13) Questa specie si presentò all'esame della citata Corte di Cassazione di Parigi, la quale vi riconobbe tutt'i caratteri della *falsifi-*

darsi parimenti che un bollo doganale apposto già ad un tessuto, dopo la vendita di questo, si trasporti ad altro tessuto, per così frodare il governo dei diritti che gli competevano per l'apposizione di un altro bollo (14). Or in questi e simili altri casi speciali non si consuma il falso che mediante *alterazione*; e quindi se tanto questa che il contraffacimento possono menare allo stesso pregiudizievole risultamento, sì dell'uno che dell'altra conveniva far menzione per non lasciare ai rei alcuna sfuggita ond' evadere dal giusto rigore della legge.

979. Come intanto si regolerebbero i magistrati nelle divisate ipotesi? Lascerebbero forse giustamente impunito un tal mezzo di falsità? Noi stentiamo a crederlo, senza che ostacolo ci facesse la massima che interdice qualunque punizione la quale non si fondasse sopra un testo espresso di legge. Tra i mezzi di falso comuni a tutte le specie prevedute in questo §. comprendesi anche l'uso di *bolli*, *punzoni*, o *marchi falsificati*. Or questa espressione *falsificati* adoperata dalla legge, invece di quella *contraffatti*, offre un significato assai più esteso, e

---

cazione. Ved. Merlin, op. e l. cit. L'art. 140 del Cod. penale di Francia parlava non solo di *contraffacimento* ma anche di *falsificazione*, cioè di alterazione dei bolli veri, e quindi non poteva muoversi punto la quistione che trattiamo in questo luogo.

(14) Questo caso è tanto frequente che ha formato oggetto del Real Decreto dei 13 ottobre 1834 — Con precedente decreto dei 17 luglio 1833 si era disposto che le perizie nelle istruzioni per *falsità di bolli doganali*, dovessero eseguirsi ai termini degli art. 454, 455 e 456 delle leggi di procedura penale. Intanto col mentovato decreto dei 13 ottobre si aggiunse *che questo stesso modo di perizia dovesse aver luogo anche nel caso che il bollo doganale per essere stato trasferito da uno in altro tessuto, avesse ricevuto* ALTERAZIONI.

comune senza dubbio tanto al *contraffacimento* che all' *alterazione*, secondo ciò che pur sopra si è avvertito. Quindi se non dovrebbesi nei mentovati casi la pena del *contraffacimento*, competerebbe al certo quella dell' *uso*, poichè indubitatamente si sarebbe allora fatto uso di *marchi* o *bolli* alterati, cioè falsificati. La pena adunque dell' *alterazione* si confonderebbe con quella dell' *uso*, se uno stesso individuo fosse colpevole e dell' una e dell' altro; o invece tal pena dipenderebbe da quella dell' *uso*, cui l' alterazione servirebbe di mezzo o di strumento, giusta le regole della complicità per *somministrazione di mezzi*, per *cooperazione* o *assistenza*, se il falsificatore fosse tutt' altri che il colpevole dell' uso.

980. Dopo siffatta interpetrazione, che ci sembra fondata sul testo e sullo spirito della legge, non solamente svanisce qualunque inconveniente che potesse mai temersi dall' avvertito silenzio della legge, ma anche meglio si appalesa che un tal silenzio è derivato dalla lodevol mira di rimuovere affatto qualunque occasione a punizioni ingiuste perchè non basate sulla necessità. Colui che contraffà un marchio o un bollo, non può non farlo nella mira di usarne e per quelle frodi che ordinariamente spingono a commettere il falso. Ma per l' opposto colui che altera un *marchio vero* può esservi indotto da mille altre vedute o affatto indifferenti, o almeno diverse per lo più da quella che spinge al falso. Il compratore, ad esempio, di diverse merci debitamente sottoposte al *bollo doganale*, ma destinate già ad usi proprj, anzichè a rivendersi, non ha

più alcun interesse per la integrità dei bolli, i quali perciò posson trovarsi alterati o per di lui incuria, o anche per di lui fatto bensì, ma senz'alcuna mira criminosa, o finalmente per fatto di un terzo, ma nella mira di far sorprender quindi le merci, e far piombare sul detentore sospetti di *falso*, o di contravvenzione alle *leggi doganali*. In tutti questi casi le pene del falso tornerebbero o fatali alla innocenza, o almeno mal coerenti con falli di un indole tutta diversa da quella del falso, e di un danno anche diverso da quello che la legge mira ad evitare allorchè stabilisce pena contra il falso. Giustissime quindi si riconoscono le disposizioni della nostra legge, che se puniscono il contraffacimento, cioè la formazione dei falsi marchi indipendentemente dall' uso di essi, puniscon poi l' alterazione dei marchi veri sol quando le sussegue l' uso, e la puniscono come un mezzo all' uso giusta le addotte distinzioni.

981. Non vogliam poi che l' alterazione dei bolli o marchi veri si confonda colla distruzione totale di essi. Tante volte abbiam notato che il distruggere o il sopprimere un atto, costituiva per diritto romano una specie di falso (15). Ma quest' errore, che tendeva a snaturare del tutto l' indole di ogni falso, è affatto scomparso colla pubblicazione della novella legislazione. Chi dà per vero ciò che non lo è, o che fa dire ad un atto ciò che non era diretto a contestare, o una cosa diversa da quella che doveva contestare; chi a buon conto tende a generare in altrui una falsa idea (16), commette il falso: ma non

(15) Ved. sopra num. 790 e num. 958.

(16) Ved. nel Vol. precedente, num. 457.

può commetterlo colui che distruggendo totalmente un atto, non fa dirgli nulla di ciò che era già diretto a comprovare. Può commetter quindi un altro reato, ma non il falso; ed un altro reato in realtà commette, che le leggi nostre contemplano nell'art. 250.

982. Or applicando siffatte teorie alle specie del falso in disame, e specialmente a quella dei *marchi forestali*, che possono esser cancellati appunto nel fine di appropriarsi degli alberi di riserva; egli è indubitato che l'autore di simile cancellamento non potrebbe esser sottoposto alla pena di falso, poichè non avrebbe nè contraffatto, nè alterato, ma bensì distrutto una impronta forestale legalmente apposta. In Francia così appunto fu deciso dalla *Corte di Cassazione;* ma non pertanto nella specie non si riconobbe meno un misfatto punibile di reclusione, stante che un tal misfatto costituisce la distruzione di un atto originale della pubblica autorità, ai termini dell'art. 439 di quel Codice penale (17). Tra

(17) Crediamo utile di riportare in questo luogo il transunto dell'arresto della citata Corte, e delle dotte conclusioni di Merlin, perchè mentre sviluppano l'indole generale del falso, rammentano alcuni altri principj di diritto e comprovano quanto necessario sarebbe tra noi il riprodursi nelle leggi penali la disposizione dell'art. 439 del Cod. pen. abolito. « Vi sarebbe falso senza dubbio, diceva Merlin, in colui che per far dire ad un atto pubblico o privato quel che non dice, ovvero il contrario di quel che dice, ne cancellasse una clausola o una parola. Ma perchè? Perchè allora l'atto sussiste, e perchè coll'alterazione che soffre in una delle sue parti essenziali, sembra diverso da quello ch'era effettivamente; il che costituisce il falso in iscrittura. Ma nella specie la impronta del martello del governo nell'albero, si è cancellata del tutto; e se la distruzione di un atto non è un falso, ma bensì un misfatto di un indole tutta diversa, ne sorge che la distruzione del marchio non ha tampoco il carattere di falso; ammeno che dopo essersi distrutta non sia stata rimpiazzata da un'altra diversa

noi però la cosa non andrebbe così. Quell' art. non si è punto riprodotto nelle nostre leggi, secondo che fu altrove avvertito; nè il fatto rientrerebbe sotto la disposizione del mentovato art. 250, perchè relativa soltanto alla distruzione di atti ovvero di effetti o *esistenti nei pubblici depositi*, o *consegnati ad un pubblico funzionario qualunque* (18), se solo si eccettui la distruzione dei suggelli di un' autorità pubblica che viene specialmente contemplata nell' art. 247. Ci duole in verità di non veder garentita con alcuna sanzion penale, la integrità dei marchi in discorso dagli attentati di coloro che mai avessero interesse a violarla. Ma salve le pene pronunziate contra i danni volontarj in generale dall' art. 445 delle *Leggi penali*, e contra i danni nei boschi fulminate dalle *leggi forestali* (19), il semplice fatto della distruzione del

e falsa, poichè in tal caso il falso non proverrebbe dalla soppressione della vera impronta, ma bensì dalla formazione sussecutiva della impronta falsa. Ciò posto si domanda se al caso della soppressione in parola sarebbero mai giustamente applicabili quelle stesse pene che la legge pronunzia contro la distruzione degli atti della pubblica autorità? La risposta affermativa sembra incontrastabile. L' apposizione del marchio forestale è certamente un atto originale dell' autorità pubblica, diretto a comprovare la riserba degli alberi in cui il marchio si è apposto; e che produce un titolo di proprietà verso il demanio pubblico, ed un' obbligazione in chiunque di rispettare, e nell' aggiudicatario del taglio di conservare gli alberi marchiati. Chi dunque distrugge tal marchio, cade senza dubbio nella pena proposta dall' art. 430.» Così fu deciso con arresto dei 14 agosto 1812, riportato nel repertorio all' art. Falso, Sez. 1, §. 13.

(18) Ved. sopra, n. 793 e seguenti, ove si è riportato il testo dell' art. 439 del Cod. penale abolito, ed ove si è notato altresì che nè la disposizione ivi contenuta si è riprodotta nelle nostre leggi, nè applicabile può essere alla specie in disputa l' art. 250 delle medesime leggi.

(19) Ved. gli art. 109, 110, 111, e 112 della legge forestale dei 21 agosto 1826.

marchio in parola non costituirebbe più nè una specie di *falso* giusta l' antico diritto, nè un misfatto di proprio genere giusta il diritto francese. Questo è uno tra i principali inconvenienti che emergono dall' essersi interamente soppressa la disposizione dell'art. 439 del Codice penale abolito, e che troppo importa veder riparati nella legislazione vegliante, secondo che meglio dimostreremo nel titolo *dei reati contra la proprietà.*

983. II. *Uso dei bolli, marchi, o punzoni falsificati* — Un tal mezzo è comune non solamente alle falsità prevedute in questo §. ma anche a tutte le altre in generale. Coll'uso in fatti se non si partecipa all' atto della falsificazione, si partecipa alla frode cui quella serve di avviamento, o al danno che mediante la stessa si mira a consumare. Un tal uso adunque è in generale un reato indipendente dalla falsità, un reato speciale, la di cui pena compete quando anche non si sia presa parte alcuna nel fatto della falsificazione. E se per l' opposto chi usa del marchio falso è stato egli stesso l' autore della falsità, o n' è stato complice in alcuno dei modi che caratterizzano la complicità in generale, allora la pena della *falsificazione* è solamente quella che debbe essergli applicata, precisamente quando tal pena sia più grave di quella dell' uso. Ciò risulta non solamente da ciò che diffusamente si è altrove notato, ma anche dalle parole dell'art. 284, *se ne avranno fatto uso dopo che i marchi si trovavano da altri falsificati.*

984. Abbiam detto che in generale il reato dell' uso di un marchio falso è indipendente da quello

della falsità; ma non perciò devesi ritenere che il reato della falsità sia per l'inverso sempre indipendente da quello dell'uso. Lo è ove trattisi di falsità per contraffacimento; ma non lo è ove trattisi di falsità per *alterazione*, secondo che si è avvertito nei numeri precedenti.

985. In che pertanto consiste l'*uso* di che parlasi negli art. 282 e 284? Anche quì ripetiamo che per falsità di *marchi* la legge intende non solamente quella degl'istrumenti con cui si marchia, ma anche quella del marchio istesso quando pur siasi fatto con tutt'altro mezzo che col contraffar quello che d'ordinario serviva a tal uopo. Quindi è che s'incorre nell'uso criminoso sia quando si adopera l'istrumento contraffatto per marchiare, sia quando si fan valere come veri i marchi falsi in qualunque guisa apposti, per trarsi quel profitto cui per la falsificazione miravasi. Quest' ultimo estremo ne sembra indispensabile, perciocchè altrimenti l'uso non avendo alcun rapporto collo scopo della falsità, non presenterebbe alcun danno, e non potrebbe in conseguenza formar oggetto di alcuna punizione. Così colui il quale avesse comprato per uso proprio una merce falsamente marchiata, non potrebbe perseguitarsi sol perchè avrebbe usato di quella merce, essendo per lui indifferente che sia vero o falso il marchio appostovi. Non così sarebbe per chi l'avesse comprata a fin di rivenderla, o per chi l'avesse fatta immettere allo stesso scopo, poichè incumbeva certamente a lui l'obbligo di soddisfare i diritti doganali, o proccurare l'apposizione del bollo vero per contestare di aver fatto un tal pagamento; senza di che la merce poteva sor-

prendersi in contravvenzione. Ritenendo adunque gli effetti col bollo falso, traeva un vantaggio reale dalla falsità, ed usava del falso marchio nella mira di recar pregiudizio agl' interessi dello Stato. Dicasi lo stesso dell' argentiere o dell' orafo che esponessero in vendita oggetti di oro o di argento con falso marchio di garentia. Con quel solo fatto essi cadrebbero nel reato contemplato dall'art. 282, perchè usando del marchio falso di garentia mirerebbero ad esentarsi dal pagamento dei diritti dovuti al governo per la garentia medesima; quando pur non mirassero in pari tempo alla frode contemplata dal numero 1.° dell' art. 433. Dicasi finalmente lo stesso anche di colui che vendesse oggetti di privativa fabbricati in contrabbando, e con falsi marchi che gli distinguessero come di pubblica proprietà; o di chi vendesse *carte da giuoco* da lui fabbricate, ma con falso bollo. Se non fossero essi gli autori della falsità, col solo fatto di esporre in vendita consimili oggetti, userebbero già del falso contemplato l'uno dall'art.282, e l' altro dall' art. 284, e ne userebbero con profitto, poichè agevolerebbero così lo spaccio in contrabbando, e la frode ai diritti del governo.

986. In tutti questi casi non è da maravigliare se dovrebbesi pel semplice uso del marchio falso una pena maggiore di quella che sarebbe dovuta al reato principale, cioè al pregiudizio degl' interessi dello Stato, o alla frode in danno dei particolari. Non è in somma da maravigliare se al mezzo usato pel danno dovrebbesi una pena maggiore che alla consumazione del danno stesso. Il motivo di quell' aumento di pena sorge appunto e dalla violazione della fede pub-

blica che precipuamente costituisce il danno morale di ogni falso, e dalla difficoltà di prevenire il danno materiale del reato principale quando questo reato si agevola con quel mezzo. Il contrabbando in fatti è difficile a commettersi, ed è facile a scoprirsi, quando non v' interviene il falso. La frode ai privati nell'acquisto sulla bontà delle materie di oro o di argento è difficile a commettersi, quando non vi esiste alcun bollo di garentia. Nel primo caso gli agenti del governo si accorgon presto della esistenza del contrabbando; e nel secondo i privati si astengon volentieri dall'acquisto di oggetti di dubbio valore. Ma quando poi vi è falso marchio, la cosa va altrimenti. L'inganno facilmente trionfa, e resta per lo più occulto. Con ragione adunque la pena è maggiore contro i mezzi che contra il fine; maggiore contra il reato accessorio che contra il principale (20).

---

(20) Nè vale il dire, soggiungeva su questo proposito il dotto MERLIN nella conclusione di cui abbiam dato il transunto nella nota 17, che sia ingiusto il punire la semplice distruzione dell' impronta più severamente che il taglio ed il furto dello stesso albero riservato in cui quella erasi apposta — *I misfatti che attentano alla proprietà si compongono non solo del pregiudizio ch' essi cagionano, e della intenzione che gli produce, ma eziandio della difficoltà di garentirsene; per lo che nella combinazione del Codice penale e delle leggi correzionali, i furti prendono il carattere di misfatti, o non costituiscono che semplici delitti, secondo che è stato più o meno difficile di prevenirli, o di mettersene al coperto* — Ora è ben più difficile di prevenire sia la distruzione del marchio vero, sia l'apposizione del marchio falso, che il semplice taglio, il semplice involamento dell'albero di riserva. Per tagliare, per portar via un albero di riserva, abbisognano operazioni, sforzi, movimenti, i quali richieggono molto tempo, fan molto rumore, e destano necessariamente l' attenzione delle guardie. Per distruggere una verace impronta, o apporne una falsa, non fa d' uopo che di un lavoro rapido, di una operazione momentanea, che possono eseguirsi quasi in silenzio e senza che le guardie se ne avveggano. Ed una

Ea quammaxime animadvertenda sunt quae difficilius praecaventur.

987. Una spiegazione non pertanto vorremmo che si fosse aggiunta nella legge in quanto all' *uso* in discorso. L' estremo della scienza è indispensabile perchè cada in reato il colpevole dell' uso. La legge lo richiede espressamente in tutti gli altri casi, come dagli art. 276, 280, 281, 292, e 293 part. 2. Qui poi non ne parla. Le ragioni però sono le stesse per decidere che vada esente da pena chi non conoscendo la falsità, usi del marchio falso. Si potrebbe confondere altrimenti sotto una stessa pena il reo coll' innocente, e cader quindi nella massima delle ingiustizie. Dobbiam credere i giudici di fatto illuminati abbastanza per non pronunziare la reità, senza essersi convinti del concorso di un tal estremo. Ma assai meglio farebbe la legge, se parlandone espressamente, destasse in costoro il dovere di ragionarvi, e formasse perciò un mezzo di annullamento dalla mancanza di siffatta motivazione (21).

---

volta distrutta la vera impronta, una volta apposta la falsa, nulla impedisce all' aggiudicatario infedele, di tagliare, di portar via pacificamente, a chiaro giorno, e senz' alcun rischio l'albero che non gli appartiene — Lo stesso direbbesi nel caso in cui dopo essersi rotti i suggelli apposti ad una successione, e dopo sottratti gli oggetti ereditarj, si fossero contraffatti i suggelli medesimi per occultare l' involamento. Questo contraffacimento aggiungerebbe non poco alla gravezza del fallo; poichè lo renderebbe più difficile a scoprirsi. Quindi nel concorso tra le pene I. della rottura dei suggelli, II. dell' involamento con frattura, qualora costituisse mai un furto; e III. del falso nei suggelli di un' autorità, la pena maggiore si applicherebbe con ragione al colpevole, ed anche escluso il *minimum del grado*, ai termini dell' art. 252 —

(21) Nel Codice penale abolito alla fine del *titolo* intorno al *falso* contenevasi una disposizione generale, in virtù di cui dichiaravasi che le

988. III. *Uso dei bolli veri, ma procurati indoverosamente, ed in pregiudizio dei diritti* ec. Sotto l'impero dell' antico codice penale di Francia (cioè del 1791) si agitò lungamente la quistione se cadesse sotto le pene del falso colui il quale avendosi indoverosamente procurato un vero marchio, lo avesse adoperato in pregiudizio degl' interessi di quell' amministrazione, o di quell' autorità pubblica cui un tal marchio apparteneva. I tribunali sostenevano che non essendovi nè apposizione di marchio falso nè alterazione di marchio vero, poteva esservi bensì il pregiudizio in discorso, ma non poteva esservi *falso* qual dalla legge veniva caratterizzato; laddove la *Corte di Cassazione* decideva che se un tal fatto non potevasi riferire al falso speciale dei *marchi* di cui quì la legge si occupa, doveva almeno riferirsi al falso di scrittura in generale, poichè apponendosi da altri un marchio che solo avevan diritto di apporre gl' impiegati pubblici, o gli agenti di una pubblica amministrazione, usurpavasi ad un tempo un carattere pubblico, e contestavasi un fatto falso, ciò che rientrava in generale sotto la falsità in pubblica scrittura, niente importando che al falso servisse di mezzo il segno impresso, o pur lo scritto. Questa giurisprudenza fu giustamente rigettata dalle Corti di giustizia, poichè fondava sopra deboli argomenti di lontana analogia tra il falso scritturale, e'l falso di marchi o bolli; e quin-

---

pene scritte contro colui che facesse uso di *monete*, biglietti, suggelli, *bolli*, *marchi*, punzoni, martelli, o scritti falsi, non potevano applicarsi semprechè il falso non fosse stato conosciuto da lui. Art. 163 — Questo art. non si è riprodotto nelle leggi veglianti poichè nella maggior parte dei casi, parlando di *uso*, vi hanno soggiunte le parole *scientemente*. Intanto si è omessa nei soli art. che qui comentiamo!

di vi occorse una disposizione legislativa per farla ammettere onde ovviare al pregiudizio che intendevasi così prevenire (22). Siffatta disposizione, la quale ingiustamente confondeva sotto una stessa pena chi falsificava un atto autentico, e chi usava indoverosamente un marchio vero, e che in conseguenza soggettava a pena maggiore quest' ultimo che il falsificatore istesso del marchio, fu meritamente derogata subito che pubblicossi il Codice penale del 1810, in cui se lo stesso

(22) Nel fatto era provato che un tal Legrand impiegato dell'amministrazione dei tabacchi, conservava un punzone contenente da un lato l'impronta di un' *aquila imperiale*, e dall'altro le parole *Amministrazione dei diritti riuniti;* qual punzone era destinato a marchiare in piombo i bastoni dei tabacchi che fabbricavansi dall'Amministrazione. Esso Legrand essendo caduto ammalato, sotto mille pretesti non aveva restituito il punzone che gli era stato richiesto dal Direttore dell'Amministrazione; e dopo di essere stato dimesso dall'impiego, aveva venduto ad altri il punzone per dividere con costoro il profitto che proveniva dallo spaccio di tabacchi esteri, i quali marchiandosi con quel punzone, vendevansi in contrabbando. La Corte delle due Nethes con decisione dei 20 agosto erasi dichiarata incompetente, sul motivo che non eravi falso caratterizzato, non esistendovi nè alterazione nè contraffacimento del punzone o dei piombi rappresentanti il marchio del governo. La Corte di cassazione riconoscendovi invece un falso di scrittura, sul motivo che falsamente erasi certificato col punzone portante le parole *amministrazione dei dritti riuniti*, che quei tabacchi erano dell'amministrazione medesima, aveva cassata la decisione suddetta, e rinviata la causa ad altra Corte. Quest'ultima, che fu quella del Nord, erasi dichiarata anch'essa incompetente, attenendosi all'arresto di quella di Nethes. Tornata dopo tutto ciò la causa alla Corte di cassazione, questa a camere riunite persistette nella prima sua massima, cassò l'arresto della Corte del Nord, e rinviò per la terza volta la causa ad altra Corte, che fu quella della Senna. Intanto quest'ultima non per anco si uniformò alla massima della Corte di Cassazione, sicchè si fu nel dovere di sottoporre la quistione al Consiglio di Stato. Fu dunque emesso un decreto a' 15 ottobre 1810, con cui sovranamente si dispose che entrava tra le falsità in pubblica scrittura, l'uso fraudolento di un ordigno addetto a marchiare i tabacchi. Ved. Merlin, quist. di diritto, art. *falso*, §. 13.

caso si previde allogandosi sotto la rubrica del falso, si sottopose almeno ad una pena speciale, e diversa affatto da quella prescritta contra il falso di scrittura, non che minore assai di quella imposta contra il contraffacimento o l' alterazione del marchio (23).

989. Su queste norme le leggi nostre han proceduto quando tra i mezzi di falso contemplano anche quello in disame. Due estremi pertanto si richieggono perchè l'uso di un bollo o marchio vero, fosse punibile ai termini degli articoli 283 e 285. Il primo che il bollo, il punzone, o il marchio *siasi indoverosamente procurato;* il secondo, che l' applicazione o l' uso del medesimo *sia stato pregiudizievole ai diritti o agl'interessi* dello Stato, dell' Autorità pubblica, o dello stabilimento particolare cui il marchio apparteneva. E questi estremi debbono concorrere copulativamente, poichè in mancanza sia dell' uno, sia dell' altro potrebbe forse esistervi bensì un reato, ma non già quello di cui ci stiamo occupando. La specie che formò in Francia oggetto di tante discussioni prima della pubblicazione dell' ultimo Codice penale, e che abbiam riferita sotto il num. precedente, potrebbe fornirci un esempio del concorso di entrambi i dinotati estremi. Il bollo erasi indoverosamente procurato, poichè indoverosamente continuava a conservarsi dall' impiegato dell' amministrazione anche dopo la di lui dimissione, e più indoverosamente erasi acquistato da chi venne ad usarlo per fine di agevolare il contrabbando. L' uso similmente, o l' applicazione del marchio era tanto pregiudizievole agl' interessi dello Stato quanto

(23) Come dagli art. 141 e 143 nel cit. *codice*.

doveva esserlo naturalmente lo spaccio degli oggetti fabbricati o introdotti in contravvenzione. Per l'opposto se l'impiegato conservatore del bollo ne facesse ei medesimo un uso pregiudizievole, così che concorresse bensì il secondo, ma non per anco il primo degli stessi estremi; o se parimenti un terzo dopo aversi indebitamente procurato il bollo, come per frauде, per furto, o per altro artifizio, o mezzo illecito pur non fosse giunto ad usarne, o non avesse recato il pregiudizio contemplato dalla legge, sicchè concorresse bensì il primo ma non già il secondo degli stessi estremi; non sarebbero punto applicabili le pene fulminate negli art. 283 e 285; ma invece nel primo caso quelle della *corruzione* se vi fosse mai intervenuta da parte del pubblico impiegato, o in opposto altre disciplinari qualunque per la semplice di lui mancanza in ufficio; e nel secondo caso quella della frode, o del furto, se frode o furto si riconoscesse nei mezzi illeciti praticati per proccurarsi il marchio vero.

990. Definite così le specie, e definiti per anco i modi del falso preveduto in questo §, vediamone adesso le pene. Esse sono state graduate secondo la importanza dell' oggetto che ne vien colpito. Nella prima e nella seconda specie le pene sono le stesse. L'art. 282 dispone che *chiunque abbia contraffatto uno o più bolli o punzoni che servono a marchiare oggetti di proprietà pubblica, o posti sotto la pubblica garentia; e chiunque faccia uso dei bolli e punzoni falsificati,* debba punirsi colla *reclusione*. E l'art. 283 soggiunge che debba poi punirsi *col secondo al terzo grado di prigionia chiunque avendosi indoverosamente proccurato i veri bolli o punzioni summen-*

tovati, ne abbia fatto un' applicazione o un uso pregiudizievole ai diritti o agl' interessi dello Stato. Nella terza e quarta specie poi le pene son diverse, più gravi cioè nell' una che nell' altra, maggior essendo il danno che può derivar dalla prima che dalla seconda. *Quelli che avran contraffatto,* dicesi quindi nell' art. 284, *i marchi destinati ad essere apposti in nome del governo sulle diverse specie di derrate o mercanzie, saran puniti colla reclusione; se ne avranno fatto uso dopo che tali marchi si trovavano da altri falsificati, saran puniti colla relegazione. Se la contraffazione sia di bollo o marchi di un' autorità qualunque, di uno stabilimento particolare di banca o di commercio, la pena dei falsatori sarà la relegazione, e di coloro che ne avranno usato quella del terzo grado di prigionia.* E l' art. 285 soggiunge in fine che « *sarà punito colla relegazione chiunque avendosi indoverosamente proccurato i veri suggelli, bolli, o marchi destinati ad uno degli usi espressi nell' art. precedente, ne avrà fatto un' applicazione o un uso pregiudizievole ai diritti dello Stato o di un' autorità qualunque. Sarà punito col terzo grado di prigionia se ne avrà fatto uso a danno o pregiudizio di uno stabilimento particolare.* — In ogni caso si fan salve le pene maggiori qualora usandosi i bolli, i suggelli, i marchi ec. o falsi o veri, si commetta un misfatto più grave (cit. art. 283 e 285), qual sarebbe ad esempio il contraffacimento di un suggello, o l' apposizione di un suggello anche vero ad un documento falso per consumare la falsità di un atto autentico; qual sarebbe parimenti la falsità di un bollo

apposto ad una fede di credito; qual sarebbe ancora la falsità di un marchio per agevolare un contrabbando qualificato ec. ec. In questi ed altri simili casi rientrerebbe sempre nel suo impero la regola che il concorso di un reato minore non pregiudica al più grave nella sua pena, ma che invece la pena dell'ultimo assorbisce quella del primo, divenendo essa applicabile in preferenza.

§. V. *Disposizioni comuni a tutte le specie di falsità prevedute in questa Sezione.*

991. L'art. 286 con cui si chiude nelle nostre leggi penali la presente *sezione*, dispone che « *le disposizioni degli art. 269, 270 e 271 sono applicabili ai misfatti menzionati negli art. 272 e seguenti* » cioè a tutte le specie di falso di cui si è trattato nei §§. precedenti, le quali costituiscano *misfatti* (1). Esiste dunque 1.° l'obbligo del rivelamento in chiunque ne abbia scienza ai termini dell'art. 269, colle limitazioni portatevi a favore dei congiunti designati nell'articolo 270; e 2.° la promessa della impunità per coloro tra i colpevoli i quali vengano a rivelare il loro misfatto prima della consumazione di esso, ed innanzi a qualunque procedimento ai termini dell'art. 271.

---

(1) In conseguenza non è punibile la reticenza nei reati preveduti negli art. 279 e 283, e nella seconda parte dell'art. 285 che tutti costituiscono *delitti*. Molto meno ai colpevoli di tali delitti sarebbe relativo l'art. 271; ma ciò non ostante la impunità converrebbe loro nella ipotesi di quell'art., anche indipendentemente dal rivelamento, poichè prima della consumazione il delitto non sussiste all'occhio della legge, che in esso non punisce di regola il semplice *tentativo*. Ved. l'art. 71, e ciò che si è detto nel num. 906.

Tutti questi articoli sono stati da noi comentati nei num. 915 e seguenti, per lo che non facciamo che rinviare il lettore a quanto ivi opportunamente si è avvertito intorno agli estremi che la legge richiede tanto pel delitto di *reticenza*, quanto per la impunità di cui è discorso.

FINE DEL SESTO VOLUME.

INDICE

DEI TITOLI, CAPITOLI, E SEZIONI DEL VI. VOLUME

E

SOMMARIO DELLE MATERIE ESPOSTE NEI DIVERSI §§. O NUMERI DI CIASCUN TITOLO, CAPITOLO, SEZIONE EC. EC.

è tratta dal codice abolito. Indicazione delle specie diverse di un tal reato secondo quel codice, e definizioni che di ciascuna si davano, (682). Una sola di tali specie, e la più grave, contemplasi dalle leggi nostre. Sua definizione, e pena (683) — III.° Imposizione *arbitraria di nuovi dazj*. Indole politica del reato, e sua definizione (684). Per diritto romano costituiva una specie di *ambito*, e tantosto una specie delle *violenze pubbliche*. Al presente se concorre la mira del *privato profitto* costituisce o *concussione* o *estorsione*. In mancanza di tal estremo resta sempre nella classe dell'*esercizio abusivo* di autorità (685). Casi in cui è permesso a taluni funzionarj d'imporre dazj (686). Il reato non esiste che quando l'alterazione delle *tariffe* dei dazj facciasi *scientemente* (687). La interdizione perpetua comminata dall'art. 229 è pena *criminale* o *correzionale?* (688) — IV.° Uso illegittimo *della forza pubblica*. Definizione e pena di tal reato (689). Non era specialmente preveduto nelle legislazioni anteriori al cod. pen. abolito (690). Modificazioni che le leggi penali han portate a quel codice in quanto alla definizione del reato (691 e 692). Necessità di riprodurre in quanto alla pena di esso quelle sagge distinzioni che esistevano in quel codice (693 a 697) — V.° Eccesso di potere. Distinzione dei poteri secondo le leggi fondamentali dello stato (698 e 699). Quando esiste l'*eccesso di potere* (700). Molte erano le specie di un tal reato secondo il codice abolito, ed alcune costituivano misfatti, alcune altre delitti (701). Le leggi nostre non ne prevedono che due sole, e le voglion punite più mitemente. Ragioni di questa diversità tra le due legislazioni (702 a 705).

Sommario. Reati che vengon compresi sotto questa rubrica (706). I.° Violazione del domicilio *del cittadino*. Rigore del dritto romano su questo riguardo (707). Le leggi nostre non puniscono i privati che osino penetrare nelle altrui abitazioni senza commettere reati; ma puniscono soltanto gli ufiziali pubblici che violino l'altrui domicilio fuori dei casi e senza le formalità volute dalla legge (708). Quali sono i casi e le formalità suddette (709 e note). Si è alquanto migliorata la redazione dell'art. 233 in confronto coll'art. corrispondente del codice abolito (710). Avrebbe dovuto migliorarsi anche di vantaggio per non lasciar luogo a dubitare se il penetrare nell'altrui domi-

dannati (823 ed 824). Dettati del diritto romano (825). Per le leggi veglianti la *fuga semplice* non è punita nei *prigioni*, ma bensì nei soli *condannati* (826). La fuga qualificata poi è punita tanto negli uni che negli altri (ivi). Testo dell' art. 253, (827). Comento a ciascuna parte di esso. 1.° Che s'intende per *condannato* ? (828). Vi sono alcune pene la di cui trasgressione si punisce con norme diverse da quelle dell' art. 253 (829). 2.° Pena della *fuga semplice* dei *condannati* (830). Benchè tal pena non possa eccedere i due anni, ritiene sempre la sua natura, e quindi la fuga costituisce o *misfatto* o *delitto* secondo che il fuggitivo espiava una pena *criminale* o una pena *correzionale* (831). La pena della *fuga* debbe applicarsi in quella latitudine che la legge lascia alla discrezione dei giudici; quindi non sono applicabili le regole della recidiva (832, e rinvio). Come punirsi il condannato all'*ergastolo* per la fuga? (833, e nota in cui si trascrive il *regolamento dei 9 marzo 1835*). 3.° Che s' intende per luoghi di *custodia*? (834). La *fuga violenta* di un imputato nel tempo in cui vien tradotto da uno in altro luogo, come punirsi? (835). 4.° Che s'intende per *violenza*, e per *frattura violenta*? La *via di fatto* che agevoli la *fuga* dà luogo alla pena della fuga violenta? (836). *Quid* della fuga commessa con *iscalata*? (837). Come si punisce il *tentativo della fuga*? (838). 5.° La pena della *fuga qualificata* è la stessa sì pei *prigioni* che pei *condannati* (839). Che s' intende per *prigioni*? (840). 6.° Come si cumulano le pene (841 ed 843). La fuga *violenta* è punita quando anche colui che la commette si ritrovi innocente del reato pel quale era detenuto (842.) Son salve le pene maggiori nel caso di *violenza pubblica*, o di *resistenza alla forza pubblica* (844). Si considera la *fuga* riguardo alla reità dei *custodi* (845). Norme per la punizione di costoro (846). Eccezioni di rigore (847 ed 848). Esempj di *connivenza* e di *negligenza* (849 ad 851). Le pene contro i custodi negligenti cessano per la presentazione o l' arresto dei *fuggitivi* (652). Ragioni e limitazioni di questa eccezione benigna (853 ed 854). Si considera finalmente la fuga riguardo agli altri che la favoriscano (855). Ragione per cui parlasi nella legge di *complicità* nell' art. 258 laddove in quanto ai custodi parlava di *connivenza* (856). Come si determina la pena dei terzi che favoriscano la fuga (857 ed 858). Casi in cui questa pena è più grave (859). *Quid* nel caso in cui i terzi abbiano corrotto i *custodi*? (860). È punibile la *fuga*, e la *complicità* nella fuga quando il fuggitivo era illegalmente detenuto?

FINE DELL' INDICE DEL VOLUME VI.